TECHE
UDINE

# MANOSCRITTI

# FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_1255**

*Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.*

Collocazione:

**Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine**
*https://www.techeudine.it/fondo-principale*
*https://www.sbhu.it/*

Ducali
Venete
pel Friuli

1255

Exemplum

Quod non possit aliquod Donum, provisio vel sallarium quę dantur per nostrum Dominium intromitti

1399. di 13. Julij In Majori Consilio.

Vadit pars quod de cętero aliquod Donum, provisio, vel sallarium quod datur, vel de cętero dabitur per nostrum Dominium alicui personę cujuscumque conditionis existat, non possit per aliquam Sententiam Iuditium, vel aliter intromitti ullo modo vel ingenio, secundum quod hactenus est observatum

1399
13. Luglio

Ex quodam Libro existente in Officio Fabricę Fori Julij pag. 72

Antonio Cappello Cancellier Scontro della Camera della Contadinanza

Thomas Mocenigo Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Universis, et singulis tam presentibus, quam futuris ad quos presentes advenerint patrat cuidanter. Quod comparentibus ad presentiam nostram prudentibus, et circumspectis Viris Ser Joanne Ser Cechi, Ser Matheo q.m Ser Perini, Ser Stefano nato Ser Aloysij de Gaspardis, et Ser Bartholameo Banciera Oratoribus egregiorum, et Spp: Judicum Consilij, et Universitatis Terre Nostre Porthus Gruarij Quedam eorum Capitula nostro Dominio reverenter porrigendo, et presentando que acceptari, et concedi per Dominationem nostram humiliter supplicabant. Nos vero dispositi erga eos benigni:tatem nostram ostendere gratiose, habita debita consideratione superinde. Respondemus ad ipsa Capitula prout ad quodlibet eorum infra declaratur et continetur distincte &c.

Ad secundum vero Capitulum cujus continentia est. Quod Dominatio Nostra dignetur concedere, quod quatuor Cives de majori Consilio dicti Porthus Gruarij elligendi de sex mensibus sint una cum Potestate Nostre Dominationis ad reddendum jus tam in civilibus, quam in criminalibus

unicuique secundum mores suos.

Respondi quod sumus contenti, quod elligant quatuor Cives secundum quod in Capitulo continetur, qui sedere debeant cum Rectore Nostro, et administrent jus in Civilibus per majorem partem eorum. In criminalibus autem solus Rector Noster ministrare debeat Justitiam, quia sic servari facimus in alijs Terris Nostris.

Ad tertium autem, per quod faciunt mentionem quod dignemur confirmare Statuta, et ordinamenta dicte terre, uno tamen excepto, quod de fugitivis portantibus bona alicujus Veneti, alterius Persone fiat Justitia prout fit in Civitate Nostra Venetiarum.

Responsionem dedimus, quod sumus contenti, et placet Nobis, quod Statuta, et ordinamenta dicte Terre serventur dumodo sint cum onore Nostri Dominij, et quod contra fugitivos ministretur jus, et Justitia ut in dicto Capitulo continetur.

Dat. In Nostro Duc. Pal. die 14 = mensis Maij Ind. XIII 1410 =

130

Ioannes Superantio Dei Gratia Venetiarum
Dalmatiæ atque Chroatiæ Dux
Dominus quartæ partis, et dimidiæ totius Imperij Romaniæ
Nobilibus, et Sapientibus Viris
Potestati, Capitaneo, Consulibus, Consilio, et Comuni Portus
Gruarij Amicis dilectis salutem et
sinceræ dilectionis affectum

Ad petitionem, et instantiam Discreti Viri Nicolai Mudio
Civis nostri dilecti occasione debiti in quo pro Domino
Episcopo vestro sibi tenebamur obligati Vos pluries,
et pluries recolimus requisisse ut sibi satisfacere
debeatis de eo quod sibi dare tenebamur prout
constat Publico Instrumento.

Data in Nro Duc: Pal: Die VI intrante mense Iunij
Ind: VI · Anno 1313.

Nobilibus et Prudentibus: Viris
Potest: Cap: Portus Gruarij.

Die 20 Junij 1420 in R.[illegible]

Quia necessarium est providere de uno Locumtenente in Patria Fori Julij, qui repraesentet Nostrum Dominium in Terra Utini, et per totam Patriam Fori Julij — Vadit pars quod eligatur unus Locumtenens in Utino per unum annum per Scrutinium in isto Consilio cum sallario Ducatorum mille quingentorum in anno, tenendo ad suum sallarium, et expensas octo Domicellos, quatuor Regazios, et Duodecim Equos, et unum Cancellarium; Item unum Doctorem cui debeat facere expensas Oris, et habeat de sallario Ducatos Centum pro uno anno, quae sallaria Locumtenentis, et Doctoris solvantur de [illegible] introitibus Patriarcatus, de Sex in Sex Mensibus, et debeat dictus Locumtenens audire appellationes tam in Terram de Utino, quam etiam aliarum dictae Patriae, volentium se appellare, et teneatur recipere [illegible] omne Mandatum, et voluntatem Nostri Dominij, et si aliquid videretur convenire Nostri Dominij, [illegible] dictus Locumtenens veniretur ad istud Consilium, et [illegible] sicut videretur convenire fore. Et debeat dictus Locumtenens audire [illegible] differenti[illegible] inter Castellanos, et [illegible] Castellanos, et Comunitates, et Comunitates, et Castellanos, et omnes differentias, et res quae pertinebant ad Patriarcam, et alias [illegible] pro dicto Locumtenenti secundum Deum [illegible] et [illegible] justitiam videretur, servatis [illegible] et [illegible] Patriae praedictae, et volentes se appellare [illegible] Locumtenentis [illegible] Sententijs, [illegible] terminationibus Locumtenentis [illegible] habeant recursum ad Nostros Auditores Novos Sententiarum.

Electus fuit [illegible] Marcus [illegible]

Ex [illegible] Cancell.[illegible] Patriae extraheri fecit [illegible]

[illegible] Dominus [illegible] Cancell.[illegible]

[illegible]

[illegible] 20 maggio
[illegible] mostro [illegible]
[illegible] mancare [illegible] male [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Copia 1420. Die 20 Junii in Rogatis 

Quia necessarium est providere de uno Locumtenente
in Patria Fori Julii qui repraesentet Nostrum Dominium
in Terra Utini, et per totam Patriam Fori Julii Vadit
pars, quod eligatur unus Locumtenens in Utino per
unum annum per scrutinium in isto Consilio cum
Salario Ducatorum 1500. in anno, tenendo ad suum
Salarium, et expensas octo Domicellos, quatuor Ragatios,
et duodecim Equos, et unum Cancellarium. Item
unum Doctorem qui debeat facere expensas suas, et
habeat de Salario Ducatos centum pro uno anno,
quae Salaria Locumtenentis, et Doctoris solvantur de
primis Introitibus Patriarchatus de sex in sex Menses,
et debeat dictus Locumtenens audire appellationes
tam illorum de Utino, quam etiam aliorum dictae
Patriae volentium se appellare, et teneatur recedere
ad omne Mandatum, et voluntatem Dominii Nostri,
et si aliquid videbitur committendum dicto Locumtenenti
ponetur ad istud Consilium, et providebitur sicut
videbitur opportunum fore, et debet dictus Locumtenens
audire omnes differentias existentes inter Castellanos et
Castellanos, et omnes alias differentias, et res quae pertinebunt
ad Patriam, et illas terminare, et diffinire prout dicto
Locumtenenti secundum Deum, et Justitiam videbitur
servatis ordinibus, et consuetudinibus Patriae praedictae
et volentes se appellare de Sententiis, et terminationibus
Locumtenentis praedicti habeant recursum ad Nostros
Auditores novos Sententiarum

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ing

[illegible]

ue

[illegible]

[illegible]

ing

[illegible]

ion

[illegible]

[illegible]

[illegible]

All.o

Tratta dalla pag.a 70. del Statuto antico
della Patria del Friuli

Datum in nostro Ducali Pallatio die nono Xmbris
Indict.ne Quintadecima 1436.

Franciscus Foscari Dei gratia Dux Venetiarum
Nobilibus et Sapientibus Viris S.r Francisco Bembo
Militi de suo Mandato Locumtenente Patriæ Fori
Julij e successoribus suis fidelibus dilectis salutem et
dilectionis affectum: significamus vobis quod in nostris
Consilijs rogatorum, et additionis in 1425. Indict.e
Tertia Die decimo octavo mensis ~~Julij~~ Junij capta
fuit pars infrascripti tenoris videlicet

Quod pro parte fidelis communitatis nostræ Utini fue-
rit nostro Dominio humiliter supplicatum quod cum
Cancellarij nostrorum Locumtenentium duxerint
in consuetudinem se impedire in Civilibus, id quod
soliti erant observare Cancellarij Patriarcharum di-
gnaretur mandare et ordinare quod ipsa Civilia
fieri debeant de cætero per Notarios Utini ad hoc
Deputatos, et de ipsis Cancellarius Locumtenentis se
impediat et bonum sit dictæ communitati in hoc
complacere: Vadit pars quod respondeatur dictæ
Communitati, et sic mandetur Locumtenenti
nostro, et successoribus suis quod debeant observare
quod Cancellarij nostrorum Locumtenentium de
cætero diligenter a causis Civilibus non se [illegible]
ant aliquomodo impedire. sed ipsæ causæ Civiles
spectare debeant solum et fieri ac scribi per
Notarios Utini ad hoc deputatos vel deputandos.
Verum mandavimus quod Cancellarius præsentis
Locumtenentis et similiter Cancellarius Viri de
Sancto Venerio Militis olim nostri Locumtenentis
in eorum recessu deinde demittere debeant om-
nes quaternos et registra causarum Civilium or-
dinata in Cancellaria Utini ut fideles nostri de
inde rationes suas videre et habere valeant ut
conveniens, et justum est. et provideat prædictus
præsens Locumtenens, et successores sui, nam Can-
~~se Civiles~~

se civiles sint quamvis habiles, et aquatius possent
decisa inter Cancellarios nos predictos et Notarios
predictos Utini ad hoc deputatos vel deputandos, re-
manentibus tamen causé appellationum Cancellarij
locumtenentium nostrorum ut sunt ad presens.
Has autem Nostras litteras faciatis in hactis Cancel-
lariae vestri Regiminis ad futurorum memoriam
registrari et suprascriptam partem in ea contentam
observare et observari facere inviolabiliter
debeatis.
Data in Nostro Ducali Pallatio Die 19. Mensis Junij
indict.e tertia 1425 L.S.

ssunt
toria
, re:
llerijs
s.
xcel
iam
unter
iler
erij

uit
ve
tlg
nlig
ant
tope
it
; et
vint
ro
ntig
lijs
non
me
uy
uig

Copia tratta alla pag.a 68. delle istituzioni in Latino della Patria del Friuli

Franciscus Foscari Dei gratia Dux Venetiarum Nobilibus, et sapientibus viris Marco Dandulo de suo Mandato Locumtenente Patriæ Fori Julij, et successoribus suis fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum.

Significamus vobis quod in 1429. indict.e septima die 14. mensis presentis Julij in Nostris Concilijs rogatorum et addictionis capte fuerunt partes infrascripti tenoris videlicet.

Cum Locumtenens Patriæ Fori Julij vigorem Mandatorum nostri Dominij alias factorum circa hoc convocari fecerit noviter juxta mores Patriæ Concilium Parlamenti pro reformatione constitutionum Patriæ predictæ in quo proposito negotio Dum dum illi de dicto Parlamento super quibus in tribus Capitulis forent differentes ipsi Nostro Locumtenente apparuit quod finis poneretur ipsis Capitulis, et voluit quod per nostrum Dominium super ipsis Capitulis providerctur. Quæ Capitula sunt hæc videlicet. Rubrica CLXXI. De penis exigendis per habentes garitum. secundum de Territorio jurisdicto et de juditio. et tertium de feudis. et pro expeditione ipsorum capitulorum, duarum constitutionum addendarum novo volumini constitutionum comparuerunt ad presentiam nostri Dominij septem onorabiles oratores prelatorum Nobilium, et communitatem ipsius Patriæ quibus necessarium est expeditionem dare. Vadit Pars quod respondeatur ipsis ambasciatoribus quod nostra Dominatio continue fuit et est disposita regere et gubernare dictam Patriam juxtam constitutiones generales et Statuta municipalia existentia in Locis et Terris ipsius Patriæ, et quod si inter ipsas constitutiones generales jura Municipalia sunt aliqua varietas seu discrepatio aliqua propter quas oriri videtur dubium ipsi

dubietas declaratur, et nostri Locumtenentes Patriæ
qui per tempora erunt aperte sciant quid agere
habeant et observari. Et propterea affectantes
quietem, et totius Patriæ bonum sumus contenti quod
per concilium præteriti Parlamenti possint reffor-
mari etiam dicta capitula videlicet de penis exi-
gendis et de judicio et de peritorio. Ita quod inter
ipsa capitula constitutionum et inter ipsos ordines
Municipales non sit diversitas vel obscuritas sed aper-
ta et clara concordantia, et ita mandabimus Nostro
Locumtenenti quod fieri permittat. Verum per has
novas refformationes non intelligimus nec intelligi
volumus in aliquo derrogari appellationibus in om-
ni casu quas expectare volumus, et declaramus
Locumtenenti nostro Patriæ prædicte.

Volumus insuper quod reformationibus noviter factis
per substitutum concilium parlamenti vel aliquorum
earum et presertim super penis imponendis quæ
vigore constitutionum veterum expectabant ad
cameram nostram ad mensam Patriarcalem non deroge-
tur in aliquo neque derrogatum esse intelligatur
camere prædicte circa exactionem penarum præ-
dictarum nisi forte claro constare ipsas penas per
municipalia Privilegia vel statuta ad aliquas alios
spectare aut deviri debere aliter

Rubrica ad capitulum tertium de feudis respondeatur
quod volumus si differentia fuerit aut vertitur
inter aliquas personas privatas occasione feudi ip-
sa differentia causa per nostrum Locumtenentem
Patriæ cognoscatur et terminetur. Si vero differentia
fuerit inter nostrum Locumtenentem nomine Domini
et aliquam specialem personam de causa spectan-
te ad feudum volumus ipsam differentiam et causam
deffiniri per septem feudatarios pares prout
jura disponunt, reservata tamen appellatione ad
nostrum Dominium

Ceterum quod ultra premissa supplicaverunt ut eis
concedamus quod in volumine constitutionis de novo
facturum adere possint unum capitulum per quod
concessum sit propinquis et lateralibus posse presen
tare super possessionibus et bonis stabilibus Patrie
de cetero vendendis et alienandis in Patria que
madmodum concessum est Paduanis. Vadit pars in
eorum complacentiam quod concedatur et quod
ipsum Concilium parlamenti possit adere seu adi
facere in dicto volumine dictum Capitulum pro
ut concessum est Paduanis. Resecatis tamen verbis
superfluis et impertinentibus prout ipsi Concilio
utilius et melius apparebit.

Ad ultimam vero partem per quam petunt quod digne
tur confirmare propositum in Concilio parlamenti
in favorem Communitatis Glemone per quam ordina
tur quod hi qui non habitant in Civitatibus terris
et castris muratis et habitatis Patrie seu in villis
ipsis locis subjectis et contiguis non possint alibi quod
in locis predictis mercandare mercimonia conducere
et extrahere sub pena librarum quinquaginta et ce
tera respondeatur quod ob sinceram fidelitatem
ipsius Communitatis nostre essemus semper prompti
in quibuscumque licitis et honestis complacere pre
fate Communitati. Sed quoniam hoc esset contra De
um et humanitatem et in damnum Patrie et loco
rum nostrorum ac etiam civitatis nostre Venetia
rum quod tanquam ad caput et principium alio
rum locorum nostrorum habemus et habere debe
mus spiritus nostros et presertim in facto mercan
tie tantum necessarie Civitati Nostre predicte non
possemus eis complacere in hoc. Tamen audientes
ea que dicunt de contra bannis fieri quod conduci
tur huc et illuc contra banna nostra tam in damp
num nostri Dominij tam ipsius Communitatis
solvemus et mandabimus nostris [illegible]

Patrie, et successoribus suis quod circa hoc faciat, et provvideat uti eidem necessarium apparebit ut ipsa contra banna cessent pro bono ipsorum nostrorum fidelium et nostri comunis.

Ad reliqua exposita per ipsos ambaxiatores respondea tur eis quod quia predicta sunt nostre quod opportet illa expedire per alia nostra Consilia ipsi pronunc habebunt patientiam nam quam tamcitis habiliter fieri poterit providebitur circa premissa.

Qua fidelitati nostre cum nostris consiliis suprascriptis scribemus, et mandamus quatenus omnia scripta con= tenta in capitulis et responsionibus suprascriptis observare et observari facere inviolabiliter faciatis et debeatis: facientes has nostras litteras in cancellaria nostra deinde ad futurorum memoriam registrari.

Volumus vero constitutionum noviter reformatorum in consilio Parlamenti quod vobis sub bula vestra misis= tis vobis remittimus per eosdem horatores sub bula nostra ut ibi sint, et in occurentibus casibus valeat operari presertim quod in consilio predicto determinatum habebit

Copia tratta alla pag.a 683 delle costituzioni in Latino della Patria del Friuli

Franciscus Foscari Dei Gratia Dux Venetiarum, Nobilibus et sapientibus Viris Marco Dandulo de suo Mandato Locumtenenti Patriae Fori Julij, et successoribus suis fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum.

Significamus vobis quod in 1429. Inditione septima die 14. Mensis presentis Julij in Nostris Concilijs rogatorum et additionis capta fuerunt partes infrascripti tenoris videlicet.

Cum Locumtenens Patriae Fori Julij vigore mandatorum nostri Dominij alias factorum circa hoc convocari fecerit noviter juxta mores Patriae Concilium Parlamenti pro reformatione Constitutionum Patriae predictae

Omnissis

Vadit pars quod respondeatur ipsis ambasciatoribus quod nostra Dominatio continue fuit, et est disposita regere, et gubernare dictam Patriam juxtam constitutiones generales, et Statuta municipalia existentia in locis, et terris ipsius Patriae; et quod si inter ipsas constitutiones generales jura Municipalia sunt aliquae varietates seu discrepantiae aliqua propter quas oriri videtur dubium ipsa dubietas declaretur ut nostri ~~[illegible]~~ Locumtenentes Patriae qui pro tempore erunt, aperte sciant quo agere habeant, et observari.

Omnissis

Volumen vero constitutionum noviter reformatarum in Concilio Parlamenti quod nobis sub bulla vestra misistis vobis remittimus per easdem oratores sub bula nostra et ibi sint, et in occurrentibus casibus valeat operari presertim quod in Concilio predicto determinatum est

Copia tratta dalla sud.e Costituzioni alla pag.a I.a

Cum Magnificus Mar. Dandulo generalis locumtenens perpetuam pacem et tranquillitatem huic patriæ relinquere optaret statuit constitutiones nostras in hanc novam formam et æquiorem transferre ideoque
1429. millesimo quadrigesimo vigesimo nono uti solet omnia prudentissime et diligentissime perfecit. Sed cum ejusdem millesimo die sextodecimo mensis augusti publicari debuissent aliis intercedentibus negotiis et occupationibus fortasse majoribus in ejusdem mensis vigesimum secundum diem earum promulgatio dilata et reservata fuint.
Quare vult et mandat ut post duos menses a sextodecimo antedicti mensis augusti hæ ipsæ constitutiones incipiant observari, et locum habere ea lege et conditione ut si qua prius concessa essent ea libera habeantur et absoluta etc.

---

Copia tratta dalle sud.e Costituzioni alla pag.a XII.
Quæ ætas pro alio comparenti dicatur sufficiens Rub. XXXII.
Declarationem antiquæ constitutionis annectens statuimus quod nullus minor annis XX possit esse actor curator, sindicus, vel procurator in lites seu causas, et quicquid cum eis factum fuerit ipso jure non valeat, et nullum sortiatur effectum, nisi parte non opponente, per judicium legitimatus extiterit. Major dicta XX annis etiam filius familias, et sine consensu Patris possit esse nomine alieno in judicio ad causas et litigare ita tamen quod ex hoc non obligetur pater, nec ejus patris bona obligari possint, et habeat locum etiam in pendentibus causis.

Copia tratta dalle sud.e Costituzioni alla pag.a 24. t.o

De Testamentis rubrica CXLIIII.

Constituimus ad hoc ut ultime voluntates defunctorum non valeant defraudari: quod in Testamentis: que fieri contingerit in terris murratis vel castris: aut suburbiis suis septem Testes secundum jura Civilia debeant adhiberi. In Testamentis vero in Villis conditis numerus quinque testium sufficiens censeatur. Que vero in Codicillis et in relitis ad pias causas per jura Civilia: vel Canonica sunt sancita debeant observari.

Supplicationes quarumcumque Personarum non possint expediri nisi previjs informationibus Rectorum

Capitolare Avogaria Capitolo 462

1484. 26. Xbre. in Rogatis. Vadit Pars quod omnes supplicationes quarumcumque Personarum de extra Venetias que porriguntur, possint audiri, seu appellari a Sententijs seu a quibuscumque Actis Rectorum et Officialium Nostrorum terrarum vel locorum nostrorum quarumcumque de extra Venetias non obstantibus Statutis, vel lapsu temporis aut alijs causis, mitti debeant ad Rectores Nostros locorum ubi ille sententie et alij actus facte seu facti fuerint, qui audire debeant ipsas supplicationes, illasque diligenter examinare atque audire alteram partem in cuius prejuditium tales gratie peterentur, et ab utraque parte, et aliter sicut fuerit opportunum se informare de veritate facti et exinde respondere Nostro Dominio quicquid habuerint cum eorum consilio, et opinione, ut Dominatio Nostra intellecta natura rei, et si legitime, et honeste tales gratie concedi debeant consulere possit, et providere cum Consilijs ordinarijs sicut videbitur conveniens, et honestum. Et non possint de cetero tales gratie seu supplicationes audiri, consuli, nec expediri absque informatione, et responsione et consilio dictorum Rectorum sub pena lib. C. pro quolibet Consiliario, qui aliter fecerit, et nihilominus tales gratie que contra hunc hujusmodi ordinem consulte, vel expedite erunt, in nostrorum non sint alicujus efficacie, vel roboris.

Parte che le suppliche per ascolto, che vengono presentate dalli Sudditi di S. S., o le appellaz. delle Sentenze che vengono fatte da Reggimenti di Ter.a siano mandate alli Reggimenti stessi acciò informino

Capite 484

1451. die 21. Maij. in Rogatis — Alias ordinatum fuit ad evitanda inconvenientia, ut quę Dominium Nostrum observet in conferendis gratijs, illorum precipuè qui contra eos datis actis appellare intendunt, quod Rectores nostri in responsionibus fiendis nostro Dominio prius audire debeant ~~supplicationes~~ allegationes partis adverse, easque cum parere, et opinione sua nobis mittere, et sit etiam honestum, et conveniens quod in similibus gratijs appellationum quę conferuntur Civibus Nostris, et alijs Personis habitantibus in hac Urbe Nostra, ac etiam specialiter in gratijs in quibus alij nostri Cives pretendunt interesse, similis modus debeat observari, et omnia debito ordine, et intelligentia procedant. Vadit pars quod de cetero in gratijs quę petentur Dominio Nostro per aliquos Cives Nostros seu habitatores ipsius Civitatis, modus et Ordo predictus debeat observari. Videlicet: quod illi Officiales qui respondere habebunt super supplicationibus aut gratijs in quibus alij pretendunt interesse teneantur, et debeant audire allegationes partis adverse, easque cum opinione sua mittere in scriptis Nostro Dominio —

anda
f in
os
tri
dire
ze,
x, et
Libri
tolvis,
e etiam
/
vare
nt.
r
tores
ervari
ebunt
Lii
x
mo

Supplicationes quarumcumque Personarum non possint expediri nisi prævijs informationibus Rectorum
Capitolare Avogaria Capitolo 462

1434. 28. Xbre in Rogatis. Vadit Pars quod omnes supplicationes quarumcumque Personarum de extra Venetias quæ porriguntur possint audiri, seu appellari a Sententijs seu a quibuscumque actis Rectorum, et Officiorum nostrorum quarumcumque Terrarum vel Locorum nostrorum de extra Venetias non obstantibus Statutis, aut lapsu temporis aut alijs causis, mitti debeant ad Rectores nostrorum Locorum ubi illæ sententiæ et alij actus factæ seu facti fuerint, qui audire debeant ipsas supplicationes, illasque diligenter examinare, atque audire alteram partem in cujus præiudicium tales gratiæ peterentur, et ab utraque parte, et aliter sicut fuerit opportunum, se informare de veritate facti, et exinde respondere nostro Dominio quicquid habuerint cum eorum consilio et opinione ut Dominio Nostro intellecta natura rei, et si legitimæ et honestæ tales gratiæ concedi debeant consulere possit, et providere cum Consilijs ordinarijs sicut videbitur conveniens, et honestum. Et non possint de cætero tales gratiæ seu supplicationes audiri consuli, nec expediri absque informatione et responsione et consilio dictorum Rectorum sub pena L. C. pro quolibet Consiliario qui aliter fuerit, et nihilominus tales gratiæ quæ contra hujusmodi ordinem consultæ vel expeditæ erunt imposterum, non sint alicujus efficaciæ vel valoris

Pars capta de impetrandis gratiis in Rogatis
1484. die 16. Xbris

Cum quotidie porrigantur nostro Dominio supplicationes diversorum subditorum Nostrorum de extra Venetias per quas petunt posse appellari a Sententiis aut aliis actis contra eos latis, aut aliis similibus non obstantibus lapsu temporis, aut non obstantibus Statutis, aut aliis in contrarium facientibus, quę supplicationes mitti consueverunt ad Auditores nostros Sententiarum, ut respondeant, aut audiant, et propter hoc aliquoties supplicationes transeunt cum damno, et prejuditio plurimarum Personarum. Vadit Pars quod omnes Supplicationes quarumcumque Personarum de extra Venetias quę porriguntur possint audiri seu appellari a Sententiis seu a quibuscumque actis Rectorum, et Officiorum Nostrorum quarumcumque Terrarum vel Locorum nostrorum extra Venetias non obstantibus Statutis aut lapsu temporis, aut aliis causis mitti debeant ad Rectores nostrorum Locorum ubi illę Sententię, et alii actus factę, seu facti fuerint, qui audire debeant ipsas supplicationes, et eas diligenter examinare, atque audire alteram partem in cujus prejuditium tales gratię petaventur, et ab utraque parte, et aliter sicut opportunum fuerit se informare de veritate facti, et deinde respondere Dominio Nostro quicquid sanserint cum eorum Consilio, et opinione, ut Dominio Nostro intellecta natura rei, et si legitimę, et honestę tales gratię concedi debent, consulere possit, et providere cum Consiliis ordinariis, sicut videbitur conveniens, et honestum.

et non possint de cetero tales gratię seu supplicationes audiri, consuli, nec expediri absque informatione seu responsione, et consilio dictorum Rectorum sub pena Lib. 100 pro quolibet Consiliario, qui aliter fecerint. Et nihilominus tales gratię, quę contra hunc ordinem consultę vel expeditę erunt in posterum non sint alicuius efficatię vel vigoris

1436
9 maggio

Franciscus Foscari Dei Gratia Dux Venetiarum etc.

Nobilibus, et sapientibus Viris Vitali [illegible] Miani de suo mandato Locumtenenti Patriae Fori julii, et successoribus suis fidelibus dilectis, salutem, et dilectionis affectum.

Venerunt, ut satis, ad presentiam Nostram Oratores Patrie fidelis nostre, Comunitatis [illegible], et communitatum ipsius Patriae, porrexeruntque Nostro Dominio aliqua capitula que examinavimus, et voluimus habere super illis optimam con[illegible] siderationem; ad ipsa vero capitula [illegible] us nostram responsionem sicut inferius videbitur de verbo ad verbum. Quapropter cum Nostro Collegio habente authoritate Nostri Consilij rogatorum, et additi[illegible] in hac parte, volumus, et vobis mandamus quatenus capitula et responsiones nostras factas, ut jacent debeatis observare, et facere inviolabiliter observari, faciatis has nostras in actis deinde ad futurorum memoriam registrare. Tenor autem Capitulorum sequitur

Vid. et

Videlicet

1 Et pro Primo Quoniam plerumque
placent magnifici Domini Locumte=
nentes velle cognoscere causas ali=
cujus delicti cujus punitio contra
delinquentes spectat Dominis Præ=
latis, Nobilibus, et Communitatibus
Patriæ sub quibus Prælati, Nobiles,
et Communitates Patriæ aggravari
ad faciendum sumptibus, et expen=
sas mittendo inde utinam ad
Dominos Locumtenentes, vel etiam
Venetias pro defensione suorum
jurium. ideo supplicatur Serenissi=
mo Ducali Dominio Nostro Vene=
tiarum, qualiter diligenter faciat
speciale mandatum, et commis=
sionem magnificis Dominis Locum=
tenentibus futuris, et præsenti
quod non derogent in aliquo juris=
dictionibus, et approbatis con=
suetudinibus ipsorum D.D. Præ=
latorum, Nobilium, et Commu=
nitatum Patriæ, et quod quoniam
aliquæ Querimoniæ devenient, seu
denunciabuntur ipsis Magnificis
D.D. Locumtenentibus de aliquo
delicto per aliquem commisso, quod
hujusmodi

huiusmodi querelantes remit-
tantur ad Dominos Prelatos
Nobiles, et Communitates Patrie
sub quorum, vel cuiuscunque iurisdi-
tione factum, et delictum
est, et ad quos cognitio huiusmodi
delicti spectat, et pertinet, et
hoc petatur de gratia speciali
cum supplicationibus

R. Ad Primum respondemus, et volumus
quod denunciationes factas Nostro Lo-
cumtenenti de malis commissis
in iurisdictione aliqua Patrie
si ipse Locumtenens requiratur
ipse remittat ad illum ad
iurisdictionem cuius spectat salvo
iure appellationis ad eundem Lo-
cumtenentem de appellationibus

2 Secundo supplicet eidem Serenissimo
Duc. Dom. Nostro Venetiarum
quod provideat quod iurisdictio
meri, et mixti imperii quam
habet nostra Communitas Civi-
tatis Austrie in omnibus, et
per omnia observetur ei, et
exponatur quam ipse Magnificus
Dominus Locumtenens formavit

unum Processum contra Nicolaum
Alberti de Budrio alias per sen=
tentiam absolutum, et liberatum
de culpa, et ratione cujusdam
Homicidii cujusdam jacobi de
Galgano. Qui, et semper fuit
moris quoniam aliquis absol=
vitur, sive absolatur fuerit
coram Castatione Civitatis Au=
trię de aliquo delicto, debet esse
absolutus, et liberatus coram
omni alio dominio, et judicio
de Homicidio seu alio delicto
de quo reatus fuisset, et culpatus
eum fecisse sub eodem dominio
ubi absolvitur. Ideo supplicat
etiam, quod hęc jurisdictio, et
consuetudo observetur, et confir=
metur, valeatque, et teneatur.

# R. Secundum Respondemus quod
sumus contenti, quod jurisdictio meri, et mixti imperii
observetur Communitati Civi=
tatis Austrię, et quoniam in
dicto Capitulo exprimitur de
Casu Processus ... contra
Nicolaum Alberti de Budrio

per Joann

per Locumtenentem Patriae de quo Lese non habemus informationem, mandamos ejdem Locumtenenti, quod Acs informet, praestando procedere contra praedictum Officialum =

3 Tertio Quod marescalcus, et caballarij quandocumque suum exercendo Officium, vid.t vel quaerente, vel capiente, vel prosequendo aliquem malefactorem, aut aliquem reatum, vel culpatum, sive condemnatum de aliquo crimine, et delicto, aut requisitione, seu requisiti ab aliquo ad faciendum treguas Nobilibus, et ceteris consiliatoribus vel de mandato mag.ci Locumtenentis nullum salarium aut aliquam mercedem perciunt, aut debeant habere, vel petere de hujusmodi captura, requisitione, persecutione, aut alio actu spectante ad officium suum ut supra dictum est, ideo supplicetis eidem Ill.mo Dom. nostro quod provideat quod non sint

quoniam

querelam nunquam fuit
in ea consuetum, et presertim
quia habent salarium a Re=
ge in dominio vel ad hoc
faciendum sunt deputati, et
etiam quia possent multo=
ties ire, vel fingere se ire
ad querendum, vel capien=
dum aliquam causa faciendi
sibi satisfieri, et per consequens
quandocumque vellent facerent
sibi pro sua mercede solucionem
quod eis esset in maximum
detrimentum, et prejuditium
illorum qui sunt [illegible]
[illegible], et per consequens
perderent Bona, Personam, et
Patriam.

4 Ad tertium respondemus quod su=
mus contenti, quod sicut in
capitulo continetur, quod Marys=
calcus Patrie, et [illegible] non
habeant [illegible], seu
mercedem aliud illud quod
habent.

4 Quarto, supplicas quod cancellarii
[illegible]

formul

formant, et scribunt aliquem
Processum, sive sententiam
aliquam contra aliquem con-
demnatum aliquo crimine
vel delicto criminali nihil
debeant accipere pro huius-
modi scriptura, et Processu
pro mercede, actorum literarum
et aliarum scripturarum, et Processus,
seu sententiae quam scribunt
in favorem alicuius, quod
taxetur eorum merces, et
solvatur eis meta, quoniam
salarium [illegible] exigunt
[illegible] Respondemus quod
volumus quod iuxta [illegible]
[illegible] nihil debeant
accipere pro scripturis, seu Pro-
cessus criminalis nisi tantum
pro [illegible]
quam Criminalium # 4. In
[illegible] autem, et scripturis ci-
vilibus habere debeant id quod
[illegible]
patriae =

5 Quinto exponatur quod quando aliquis
mittitur in [illegible]

piure

ilures persona ad laborandum
omnes qui intravenerint de
mandato mittentis, item
Ponenciorum, solent conve-
niri de exportio, ideo pro-
videatur quod solum Prin-
cipalis committens exportium
qui exiterit c.a exportij com-
missi in mittendo eos in Re-
clusionem condemnet et non
omnes in [illegible], pro ipso tanto
exportio.

# Rd Quintum respondemus quod fiat
ut petitur.

6 Sexto supplicetur eidem S.D. Nostro
quod provideat quod aliqueas
Constitutiones que non sunt
approbate in consilio Parlamenti
revideantur, corrigantur, et
reformentur, prout alias facta
est instantia.

# Rd Sextum respondemus quod quan-
tum vertitur cum Principio
ferent destinari coram nobis
constitutiones quas volunt
debere approbari, ut illas vi-
dere

videre, et examinare, [illegible]

7 Septimo Quod si quis condemnatus fue=
rit in pena pecuniaria, aut alio
quod scit, et appareat juste, et le=
gitime debitor unius, vel aliorum
creditorum quod talis condemnatio
fiat per magnificum Dominum Locumte=
nentem, non sit neque vertatur
in prejudicium creditorum, contra
apparent potentes [illegible],
et per consequens Potentes Cre=
ditores habeant potius jus in
bonis hujusmodi condemnati,
neque proscriptura [illegible],
vel sententijs, aut [illegible]
[illegible] per Cancellarios suffi=
cit enim pro pignis [illegible]
detineri ita tamen quod [illegible]
intelligatur derogatio [illegible]
[illegible] statutibus Particu=
laribus alicujus loci Patriae

# [illegible] septimum [illegible] quod
intelligatur tamen in [illegible]
Patronorum=

8 Octavo quod [illegible] non conce=
dantur nisi contra convinc=
tos, et facta [illegible] convictionis
exceptoque pro [illegible]

Judicis

guellis si vero aliquis con-
traferit faciendo pignorari
non convinctum dicte lex, incur-
rant in ... prejuditiarum
et quia cabellarii portantes
cedulas seu exspectantes circa
pignorandi, ad portare plures
cedulas, et pignorantes eiusdem
personas integrum obtinent
salarium taxatum per consti-
tutionem contra quemlibet
predictorum, providetur ...
quod solvatur eis, pro rata ju-
xta formam constitutionis sub
rubrica, et quod non concedat
ire cabellarii ... ad
pignorandum aliquem exceptum
contra facientes revellum de
data familia creditoris ...
... cabellarii ... pignores
qui ibunt, non accedant ...
debeant ... ... ... nisi
ab eo qui eos miserit.

# Ad octavam, respondemus quod
fiat, ut in capitulo constitutionum
y. ... ... vel sui fami-
liares, vel cabellarii ... ...
fuerint, aut ad ...

aliccujus personæ equitaverint pro capiendo aliquem vel dando familiam contra facientes revellum, vel ponendo aliquem in tenutam, vel possessionem vel [illegible] novando vel hujusmodi faciendo [illegible]

[illegible] habere pro singulo eque, et singulo militi juxta formam constitutionis sub Rubrica de salario [illegible] lariorum, et Præconum, intelligentes tamen de tali numero equitantium quod sufficiat pro executione [illegible]

si plures [illegible] non [illegible] esse, et quod debeant venire ... villas, et loca suis sumptibus, et expensis.

# [illegible] nonum Respondemus [illegible] sumus contenti ut in [illegible] tuto continetur.

[illegible] imo [illegible] ordinarii in [illegible] judicio domini [illegible] sentis [illegible] nullo modo possint ire

extra Patriam pro advocando
neque p. alijs peragendis nisi
[illegible] Ecclesiarum exceptoque
pro eorum propijs negotijs, et
non alienis, contra facientes
autem cadant in penam quin-
quaginta ducatorum dominio
applicandorum.

[illegible] Decimum [illegible] idem [illegible]
in illo contentis. [illegible]

[illegible] Undecimo Quod Domini [illegible] non
valeant aliquas [illegible]
nisi in scriptis, si per dominum
jncumbenentem fuerit servi-
[illegible] m, et quod non debeant [illegible]
[illegible] contra non [illegible]
[illegible] ad requisitionem
Principalis, vel sui Procurato-
ris [illegible] ad [illegible]
quod si talis Relatio [illegible]
requisitione [illegible] fuerit
facta, sit nullius valoris [illegible]
[illegible] facta non [illegible] et quod
[illegible] apparuerint [illegible]
Vicarij contra formam supra-
dictam quod teneant.

restitutionem =

# Ad undecimum fiat.

12 Duodecimo quod domini locum tenentes [...] et ctero non pronunciient eorum condemnationes contra aliquem [...] tio corporalis contra aliquem sed possint eas pronunciare ad Banccum sui editi sedidi

# Ad duodecimum respondemus quod observetur consuetudo, salvo quod (si aliquis ex contumaciis solveret con[demna]tionem, antequam publi[cetur a] dictis Dominis locumtenentibus non debeant illum pronunciare.

[...] in [...] Palatio die nono mai[i] inde[ctione] 13 1435

Nobilibus et sapientibus viris Viteli [...] locumtenentibus [...] [...] ac [...] suis

Ex Consilio

ex consimili antiquo caractere
scripta, et existente in Archi:
vio Nobb. DD. Comitum Cardi
Aloisii Equitis, et Fratrum ex
DD. Consortibus iurisdicentibus Val:
vasoni fideliter manu propria
extraxi ego Antonius Nicolaus
q. V. A. Cerne Valvasoni Not.
et Cancell. in fidem

Valvasoni die 29 octobris
1748 indic. XI

etere
Archi:
rali
ex
Val:
e pria
[illegible]
[illegible]

obris

Capite 486

1451. die 21. Maii in Rogatis — Sed ad ordinatum fuit ad evitanda inconvenientia, ut quod Dominium nostrum observet in conferendis gratiis illorum utcumque qui contra eos datis actis appellare intendunt, quod Rectores nostri in responsionibus fiendis nostro Dominio prius audire debeant allegationes partis adverse, easque cum parere, et opinione sua nobis mittere et sit etiam honestum, et conveniens quod in similibus gratiis appellationum que conferuntur Civibus Nostris et aliis Veronis habitantibus in hac Urbe nostra, ac etiam specialiter in gratiis in quibus allii nostri Cives pretendunt interesse, similis modus debeant observari, et omnia debito ordine, et intelligentia procedant. Vadit pars quod de cetero in gratiis que petentur Dominio nostro per aliquos Cives nostros, seu habitatores ipsius Civitatis, modus, et ordo predictus debeat observari Videlicet: quod illi Officii qui respondere habuerint super supplicationibus, aut gratiis in quibus alii pretendunt interesse, teneantur et debeant audire allegationes partis adverse, easque cum opinione sua mittere in scriptis Nostro Dominio

Copia

Conservatores Maiores [illegible] Senensis: [illegible]
et Sapientissimo viro Lodovico [illegible] de Homano:
Locumtenenti Fori [illegible], & Successoribus fidelibus
dilectis, salutem et dilectionis affectum.

Fuerunt ad Presentiam Nostram Nuntij, & [illegible] fideles
nostri Homines et Communitatis Aviani
te non modicum gravantes quod Mag.cus Iurisdictio-
nis de Sorentino Conductore Nostro, nonnulla eius-
dem innovata sunt contra eorum antiquas consue-
tudines. et primo quod dicti fideles astringuntur
de sententijs gabellatione, et curatos dicti Mag.ci
Iurisdictionis [illegible], accedere ad appellationem ei
[illegible] Iurisdictionem. Praeterea [illegible] sententijs
et condemnationibus criminalibus, de quibus medi-
etas spectat dicte Communitati, sicut per statuta
clarissime apparet, [illegible] Homines et Communitas id
habere nolunt. et ultimo supplicaverunt,
ut iuxta sententiam alias latam de certo monte nun-
cupato [illegible] [illegible] Mag.cus Iurisdictionis vendere
et gaudere debeat certa parte sibi contingenti,
et non ultra fines dicte sententie in damnum et pre-
iuditio ipsorum Hominum dicte Communitatis.
Volumus libenter ista audire etiam Nuntios pre-
dicti Mag.ci Iurisdictioni et omnibus bene et diligenter
intellectis, deliberavimus [et] determinavimus quod
Appellationes sententiarum dicti Iurisdictionis & [illegible]
ad Nos et Successores Nostros devolvantur &c.

Circa partem condemnationum [illegible], quod [illegible] de [illegible]
[illegible] et habere debeant medietatem [illegible] condem-
nationum sicut tamen [illegible] disponunt et contrarium
provideat quod [illegible] et iudices [illegible]
tationi debitum [illegible] : [illegible] ultimum vero capitulum
monitis, sumus contenti ut vestra sententia supra
dicta de qua fit mentio [illegible] & ordine [illegible]
quod ultra fines [illegible] sententiae dictus [illegible]
tionis non teneat in [illegible]
[illegible], et ignota accepta occasione [illegible]
[illegible]: et haec est firma sententia,
et dispositio nostra quam [illegible] et observari
facietis, facientes [illegible] registrari in actis
[illegible] istius regiminis, et registratas ipsi commu-
nitati [illegible]
Datum [illegible] die [illegible] Junii [illegible] ind. X.

ano
[illegible]
terā
[illegible]
eante
[illegible]
hari
[illegible]
[illegible]
zam
ā,
[illegible]
achij
[illegible]
[illegible]
:X:

[illegible] 1581

[illegible] Parlamenti [illegible] Mag[illegible]

[illegible] et Excell. Duc. Dom. [illegible]

[illegible] Patrie Fori Julij de [illegible]

et Cl[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] coadunatis [illegible]

[illegible] Carlo [illegible] dicti [illegible]

[illegible] Terre [illegible]

[illegible] Prelatis

[illegible]

Illa [illegible]

Nota

[illegible]

Illa [illegible]

[illegible]

Nota

[illegible]

Pro pilinbargo . o.

Pro ucarea [illegible] jucochiabitta

[illegible]

[illegible] ...iaco [illegible] parte[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Zelaso [illegible]

[illegible] dat.[illegible]

[illegible] Jona[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

communitate

[illegible] toti [illegible] X. Arti [illegible]

[illegible]

[illegible] Doctores

[illegible]

[illegible] S. Fis [illegible]

[illegible] S.[illegible]

[illegible]

[illegible] et ultra [illegible]

[illegible]

On hora [illegible]

[illegible] Ill.mo

et Illustriss. Duc. Dom.o Nostro [illegible]

cuius Patriae a[illegible]

[illegible]

...tantur ad malu unde fit quod passim perniciosa quedo conventicula fiunt et ideo et tandem ... tandem pax et tranquillitas subsequatur et unusquisque ... vivere tam publice quam privatim sit tutus et liberius possit ...

... si ... datur providere occurrere vellitis ...

... pro ... declaratione ...

64 ...monia constitutionis cuiuscunque causa hec est ... humana ... auctoritate et ... valde ...

...

Quod supplicant Serenissimo Duci ... Nostro ... quod nullus homini a ... bannitus ... vel ... per ... habente sit tutus seu stare possit securus in aliquo loco seu iurisdictione ... Iulij ... per vigintiquinque milliaria a finibus ... Patrie et ... in quorum iurisdictione fuerint ... dicta delicta teneantur et debeant infra menses quatuor ad plus ... contra ... malefactores ...

... talis ...

... fuerint ... cura ...

[illegible] ... ele figure [illegible] ...

[illegible]

[illegible] ... ex Parlamentis [illegible] ...

[illegible]

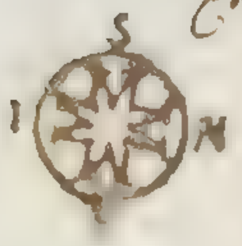


Et [illegible] ... ex [illegible] ... eduxi [illegible] ...

[illegible]

E. D. 1474.

Joannes Mocenico Dei Gratia Dux Venetiar: &c.
Nobb. & Sapientibus Viris Lucę Mauro de suo mand. Locumtenenti Patrię Fori Iulij, & S. successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

Fuerunt ad presentiam Nostram fideliss. Compatr. [illegible] & Oratores Communitatum Civitatis Austrię, Glemonę, & Montis Falconi multa exponentes, super quibus fecerunt seras expostulationes eorum, sicut hic inferius apparebit [illegible] quibus opportune providere [illegible] convenient. E diverso vero venerunt etiam suo Oratores Fideliss. Communitatis Fori Iulii & cum illis Vir Nobilis Nicolaus de Savorgnano Eques. Intelleximus etiam litteras Vras;

Demum omnibus itaque per utramque partem expositis per Nos, & Capita Consilij Nostri Decem, [illegible] convenientibus etiam sapientibus Collegij bene intellectis, & pensitatis, illos ab Nobis expedivimus [illegible] cum maturis deliberationibus Nostris sicut bene convenientibus Iustitię, honestati, & [illegible] ita bene pertinentibus contentationi [illegible] concordię inter eos.

Primo [illegible] quod doluerunt, quod sunt aliqui, qui non contenti proprio & convenienti loco [illegible] in [illegible] Parlamentis, que fiunt istic Utini, assumunt sibi altiorem & eminentiorem locum, quam [illegible]

Deliberavimus

Deliberavimus, volumus, & ita Vobis mandamus, ut in huius-
modi Sessionibus nihil tale innovari permittatis vel conser-
tiatis, quoniam volumus, & intendimus, quod in Sessionibus
ipsis observetur ordo [illegible] [illegible] hactenus observa[ba]
[illegible] [illegible] [illegible]

Omissis alijs &c.

Datę in Nrō Ducali Palatio Die ultima mensis [illegible]
1454 Inditione 2ᵃ

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Luce Mauro
Locumtenenti Patrię Fori Iulij [illegible] [illegible]

Receptę die xxi Ianuari 1454

Quoniam [illegible] [illegible] Ducales aliena manu exemp[ta]
[illegible] Bernardinus Bulatus Not. Canc. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in fidem die 2 [illegible] [illegible] [illegible]

Ex consimili existente in-
ter scripturas Cancellarię
Mag.cę Civitatis
Utini
Nicolaus Aloij Cancell.

a huius:
ndis
ius
iba

ro
ius

fim

in:

cm
ntos
n
ro
n
ro
os.
l nor:
a tam
am

[illegible] ... [illegible] ... [illegible]

... Territorio ... [illegible]

[illegible] ... Dei gratia Dux Venetiarum &c

Nob. & [illegible] ... Petro Contareno de suo mandato ... [illegible]

... & Andreæ ... [illegible] ... & [illegible]

... dilectis salutem & dilectionis affectum ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

... agro isti nostro ... [illegible]

sine ... [illegible] ... nostri ... [illegible]

... affecti sumus ... [illegible]

... in agro ... [illegible]

... Territorio in Territorium

... [illegible] ... & ... [illegible]

maximo ... [illegible] ... nostrorum

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

... [illegible] ... custodi ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

... frangendo ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

... Territorio ... extra ... [illegible]

quantitatem ex arboribus [illegible] ad [illegible] aut aliter quomodocunque vel domos, & habitationes, aut de loco ad locum, portaverit & intelligatur pro damnatore illarum rerum asportatarum ut supra: & condemnetur in libras 25 denariorum parvorum pro qualibet, & qualibet vice accusatori, pro quo veritas habebitur [illegible], & sit secretus, & quilibet possit accusare: & si talis condemnatus non haberet unde solveret condemnatio pecuniaria solvatur per Communitatem Veronæ: & ulterius fustigetur in die mercati ab una porta ad alteram longinquiorem, & subito ad locum justitiæ solitum conductus tribus ignitis bullis Sancti Marci in fronte bulletur taliter & evidenter appareant: & ad emendationem [illegible] [illegible]. In quas quidem pœnas incurrant & incurrisse intelligantur & irremissibiliter puniantur [illegible] & cæteri [illegible] quocunque nomine appellentur, qui terras non habent, nec laborant, casu quo in eorum domibus reperiantur habere aliquam quantitatem [illegible] arborum: & sit in libertate, & facultate cujuslibet volentis perquirere in domibus [illegible] quarumcunque personarum de arboribus prædictis: & si quis recusaverit perquiri, habeatur pro [illegible] & puniatur pœnis supradictis: & quicunque habens notitiam, & scientiam de aliquo hujusmodi damnatore, & delinquente teneatur, & debeat illum aut illos delinquentes accusare aliter habeatur pro participe illorum damnorum & puniatur, & puniri debeat pœnis supradictis: & si erunt plures damnatores, & socij, & unus alterum vel alios accusaverit, sit penitus absolutus [illegible] ione, & pœna illius delicti, & habere debeat pœnam aut [illegible] secretus ut prædictum

...st. Et quod [illegible], & inquiratur super prędictis contra delinquentes per vos, Curiamque vestram, & alios Rectores seu Vicarios agri Veronensis. Has autem literas publicatas ... universalem notitiam facietis ad futurorum memoriam in ista Cancelaria ... registrari.

Datę in [illegible] ... 8 ... 5 ...

1510. 14. Agosto
Ducali che impartiscono facoltà
alli ordi: Sindici della Contadinanza
di eleggere il Cancellier Scontro

Copia / Leonardus Lauredanus Dei Gratia Dux Venetiarum etc.
Nobb: et Sapp: Viris Bartholomeo de Musto Vice
Locumtenenti, et Provisori Generali Patriæ Fori Julij,
et Successoribus suis, fid. Dil. sal. et dilect. affectum
Nomine fidelissimorum Comitatinorum istius Patriæ
Nostræ supplicatum nuper fuit, quod cum permissione
Nostra eliggere possint suis sumptibus unum
Cancellarium qui teneat computum Angariarum
quæ ipsis Comitatinis imponuntur separatim pro
Scontro Cancellarii Patriæ et rationes eorum et
administratio pecuniarum pro computo Domini
Nostri intelligi possint, et quod tempore Impositionum
Angariarum per Cancellarium Patriæ, et dentur in
nota Angariæ et numerus Locorum pro parte
spectante dictis Comitatinis ad effectum tenendi
computum ipsum, et quamquam huiusmodi
petitio onesta videatur, tamen nescientes si quid
obstet in contrarium, has Nostras Vobis ducimus
mandantes, quod dummodo non habeatis aliud in
contrarium remetabis, quod dicti Comitatini sibi
eliggere possint suis sumptibus unum Cancellarium
qui habeat tenere computum Praedictum, mandum
eis per Cancellarium Patriæ dentur de tempore in
tempus Angariæ ipse in nota sicut ponentur, et
numerus Locorum, ut sibi Comitatini ipsi
satisfacere possint in cognoscendo rationes suas

iustas teneri cum administratione pecuniarum Xpois, ac ad se spectantium, et pro hontro Cancellarij Patriæ istius

Fiat ad successorum memoriam; registrari faciat, et presentanti restituat

Dat. in Nostro Duc. Pal. di 14. Augusti: Ind: 4 1516

Die Jovis XI. Xbris 1516.

Coram Dno. Iacobo Cornelio Patriæ Forijulij Locumtenenti Generali

Compareverunt Blasius quo Ioannis de Zugliano, Blasius quo Leonardi de Monasterio, et Ermacoras quo Antonij Gregorij de Basaldella tamquam Sindici, et Sindicatus Nomine Patriæ facientes pro se, et Sindicorum ceterorum suorum a quibus dicerunt habere Licentiam

Et pro executione Litterarum contrascriptarum presentaverunt Suæ Magnificentiæ pro suo Cancellario ad tenendum computa seu Angariarum Patriæ impositarum, et imponendarum ad incontra Cancellarij Patriæ ut latius in Literis Ducalibus contrascriptis continetur p Andream de Cencta quo p Elisei Civem Utini, et Notarium presentem, et contentantem habita diligenti informatione de bonis, et laudabilibus conditionibus ejusdem p Andreæ ipsum admisit, et elegit ad Officium predictum cum onere, et impositione, ut in eis Ducalibus, eidem deferens Iuramentum de utendo fidelitate,

diligentia

diligentia, et studio sibi possibili tam pro Benefitio
Illmi Dominij Nostri, quam ipsorum Districtualium
Patriae, et hoc iuxta pacta, conventiones, et Capitula
quae, et quas contraxit cum dictis Districtualibus
in Libro Nostro Extraordinariorum registratas

Praesentibus Sp.: Dominis Pantaleone de Savorgnano
et Francisco Manino, et alijs pluribus

Eodem die

Ordines facti pro Scontro ad ejus Offitium

Primo Quod curet Compartitiones fieri aequa lance

2do: Quod Librum ordinarium teneat cum Diurno, et
Partitis duplicatis ad incontrum Cancellarij Patriae
Computa scribat

3: Quod uterque Liber manu Cancellarij sit signatus

4: Quod singulo Quadrimestre Computa angariarum
facere habeat praesentibus Sindicis sive eorum
Procuratore vel prout eis videbitur

5: Quod teneatur ire cum Cancellario ad Cancellariam
pro ponendis Datis, et Impositionibus

6: Quod quando inusitatis Provedinibus uti velles,
teneatur sub pena periurij, et Librarum 25 Plurales
de hoc certiores facere, sive eorum Procuratores, ut
indemnitati provideatur

7: Quod quando alicui Comuni aliqua concederetur
exemptio, itaquod alia Comunia gravata magis
remanerent teneatur ~~certiorem~~ certiores reddat supra

8°: Quod teneatur registrare omnes Literas Ducales, omniaque Mandata quae fieri occurrerint pro Beneficio Ruralium

9°: Quod pariter registrare teneatur omnia Mandata quae fierent per Impositiones et Angarias

10°: Quod curet ne graventur Rurales aliquo onere injusto, et ad beneplacitum alicujus particularis sive privati

11°: Quod nequaquam accipiat munera ab aliquo, ut jura serventur, et aequalitas

12°: Quod jurare teneatur de observando adunguem Capitula praedicta, et Offitio fungi fideliter

Tratta dai Registri esistenti nell'Ufficio della Camera della Contadinanza della Patria del Friuli.

Udine dall'Ufficio suddetto. 4. 7bre 1779

Antonio Cappello Canc.re Contro
della Camera della Contadinanza

Nos Sebastianus Julius Justinianus pro Ser.mo D.no Venet.rum Locum.s Generalis Patriae Fori Julii.

Fidem facimus et attestamur suprascriptum D.num D.num Antonium Cappello talem esse, qualem se facit [illegible] in quor[illegible]

Utini die 5.a 7bris 1779

Raimundus Bassi Ordinar[illegible]

um

um.

tum

ro

rd

um imo

bi

rium

:cum

ntenti

li [illegible]
ctum
[illegible]
re [illegible]
etum
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
uod [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
irium
[illegible]
i cum
ro
ntenti

Du
che
olle
Co
ele
ho
con
a g
ve
al

Copia

Leonardus Lauretano Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobb. et Sapp. Viris Barth.° Lungo de Musto Vice Locumtenenti, et Provisori Generali Patriæ Fori Julii, et Successoribus suis Fid. Dil. sal. et dilectionis affectum.

Nomine Fidelissimorum Comitatinorum istius Patriæ Nostræ supplicatum nuper fuit, quod cum permissione Nostra eliggere possint suis sumptibus unum Cancellarium, qui teneat computum Angariarum quæ ipsis Comitatinis imponuntur separatim pro Scontro Cancellarii Patriæ, ut rationes eorum, et administratio pecuniarum pro computo Dominii Nostri intelligi possint, et quod tempore Impositionum Angariarum per Cancellarium Patriæ ei dentur in nota Angariæ et numerus focorum pro parte spectante dictis Comitatinis ad effectum tenendi computum ipsum, et quamquam hujusmodi petitio honesta videatur, tamen nescientes si quid obstet in contrarium hos Nostras vobis ducimus mandantes, quod dummodo non habeatis aliud in contrarium permittatis quod dicti Comitatini sibi eliggere possint suis sumptibus unum Cancellarium qui habeat tenere computum Gravaminum suarum, cui per Cancellarium Patriæ dentur de tempore in tempus Angariæ quæ in nota, sicut ponentur, et numerus focorum ut ipsi Comitatini ipsi satisfacere possint in cognoscendo rationes suas juste teneri cum administratione pecuniarum Nobis ex eis spectantium, et pro Scontro Cancellarii Patriæ istius.

1516.

Ducali 14. Agosto che danno facoltà alli Sindici della Contadinanza di eleggere un Cancelliere Scontro per tener conto delle Angarie e gravezze, che venissero imposte alli Contadini

Fiat ad Successorum memoriam, registrari facite, et praesentanti restitutæ

Datæ in Nostro Ducali Palatio die 14 Augusti Ind. 4. 1516

Die Iovis XI. Xbris 1516. coram D.no Iacobo Cornelio Patriæ Fori Iulii Locumtenenti Generali

Comparuerunt ~~[illegible]~~ Blasius q.m Ioannis de Zugliano, Blasius q.m Leonardi de Monastetto et Ermacora olim Antonij Pregorij de Bacaldella tamquam Sindici, et Sindicatus Nomine Patriæ, nomineque ipse et Sindicorum ceterorum suorum a quibus dixerunt habere licentiam

Et pro executione Literarum contrascriptarum presentaverunt suæ Magnificentiæ pro suo Cancellario ad tenendum computa sua Angariarum Patriæ impositarum, et imponendarum ad incontra Cancellarij Patriæ ~~impositarum, et imponendarum~~ ut latius in Literis Ducalibus contrascriptis continentur s. Andream de Ceneta q.m s. Aloisij Civem Utinensem et Notarium presentem, et contentantem, habita diligenti informatione de bonis, et laudabilibus conditionibus ejusdem s. Andreæ ipsum admisit, et elegit ad Officium predictum cum onere, et impositione ut in dictis Literis [illegible] et juramentum de utendo Fidelitate, diligentia, et studio sibi possibili, tam pro beneficio Ill.mi Dominij Nostri, quam ipsorum Districtualibus Patriæ, et hoc juxta pacta, conventiones, et Capitula quæ, et quas contraxit cum dictis Districtualibus in Libro [illegible] extraordinariorum registratas

Presentibus [illegible] Pantaleone de Savorgnano, et Francisco Marino, et alijs pluribus

Eodem die

~~Ordinationes~~ Ordines facti pro [illegible] ad ejus [illegible]

Primo Quod [illegible] fieri æqua lance

2do. Quod Librum Ordinarium teneat cum diurno et Partitis duplicatis ad incontrum Cancellarij Patriæ computa scribat

3o. Quod

3.° Quod uterque Liber manu Cancellarij sit signatus

4.° Quod singulo quadrimestre computa Angariarum facere habeat presentibus Sindicis sive eorum Procuratore vel, prout eis videbitur

5.° Quod teneatur ire cum Cancellario ad Cancellariam pro ponendis Datis, et Impositionibus, et de illis computa tenere

6.° Quod mando inusitatis Gravaminibus uti vellet teneatur sub poena Periurij, et Librarum 25. Ruralesde hoc certiores facere sive eorum Procuratore ut in[illegible] provideatur

7.° Quod quando alicui Comuni aliqua concederetur exemptio teneatur certiorare ut supra

8.° Quod teneatur registrare omnes Literas Rurales omniaque Mandata que fieri occurrerint pro beneficio Ruralium

9.° Quod pariter registrare teneatur omnia Mandataque fierent per Impositiones, et Angarias

X.° Quod caveat ne graventur Rurales aliquo onere inusitato, et ad beneplacitum alicuius Particularis, sive privati

XI. Quod nequaquam accipiat munera ab aliquo ut [illegible] inservientur, et Equalitas

XII Quod iurare teneatur de observando adunguem Capitula predicta, et Officio fungi fideliter

Tratta dalli Registri esistenti nell' Ufficio della Camera della Contadinanza della Patria del Friuli &

Udine dall' Ufficio suddetto 26. Febbraro 1798

Antonio Cappello Cancellier Scontro della Camera della Contadinanza &

Cop.a I.

Leonardus Lauredanus Dei gratia Dux Venetiarum &.
Nob.li et Sap.ti Viro Jacobo Cornelio de suo
mandato Locumtenenti Patriæ Fori Julii
fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum.

1516
6. Gennaro Sono stati alla presentia nra li Nuntii, et li
homini habitanti nelle cinque Ville subjecte
al Conte de Belgrado di questa patria,
dolendosi esser astretti dal Mag.co Dil.mo Nob.
nro Dno Hieronimo Savorgnan hora che sono
sottoposti a lui ad molte gravezze et angar=
rie insolite per loro farsi rechiedendone nell'
haverino qualche consideration altri non
sijno coacti abbandonnare le proprie Case non
potendo quelle supportare: Unde havendo
riguardo alla povertà loro et essendo mente
nostra licet sijno sottoposti al prefato Dno Hieronimo
non habino ne facino major angarie, et fation
de quelle facievano per avanti ne ha parso
farvi le pnti, Volendo et comandandovi
che hauto ad voi prefatto Dno Hieronimo dinan=
te in quella destra et accomodata forma
de parole ve parerà convenir dichiarirli
quanto de sopra ne è stà esposto, et riser=
cario che in ditte gravezze et angarie
non havino major charico del solito et
conveniente come ogni Equità et rason vol.
Datæ in nro Ducali Palatio die 6. Januarii ind.e 4.a 1515

In libro Ducali segnato N.o a c.te 13. esiste in
quest'Uff.o per me

Udine 12. sett.bre 1780.

Giuseppe Chiarutti Canc.e, Sost.o

ý

vivek

[illegible]

ienu

mé

ul

[illegible]

ša

so

ev

ekon

zá

mi

[illegible]

s

6.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ex Proc.^u E. f.° 12.

1527. 11 8bris

Spectab. Dil.^is Nris Dnis Deputatis Patriae Fori Julij

Spect. Dil. Dni Abbiamo visto quanto per vostre l[ette]re ci scrivete circa la jurisdizione di Belgrado; al che rispondendo vi diciamo, a Noi non parer conveniente che d.ta Giurisdizione si descriva, perché come sapere dovete dopo la concessione fatta al mag.co Co: Hieronimo non è stata mai descritta, imo più, che io non posso commandar in d.a Giurisdizione per essergli sta concessa absolutamente come etiam a Voi deve esser ben noto. Ben vi diciamo, che se pur pretendete far descrizione alcuna di essa Giurisdizione bisognerà prima avere special commissione dalla Ser.ma Sig.ria, perchè a giudizio [illegible] nel lo mandato nostro, ne etiam la parte del 1474 s'estende a d.a Giurisdizione separata ed absoluta; valete.

1527
11. 8bre

Utini die 11 8bris 1527.

L. S. S. M. Joannes [illegible] Patriae F. J. Locum.

Ex libro Descriptionis civium Patriae F. J. publicat. sub die 26 9bris 1527
Joseph Pontonus [illegible]

[illegible]

1529; 5; Octobr.

Exemplum. Cum in Causa compartitionis subsidij duc. 150 impositi

sp.li Communi Tulmetij, et contratæ Carneæ nobis a

Ser.mo D.no commissa ad diuidendum inter dictos de

Tulmetio, et contratam predictam, ut de commissione

constat litteris 15 Iulij preteriti. Nos Marcus

Antonius Contareni Locumt. Patriæ auditis

[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] partibus,

[illegible] informat. de personis, et facultatibus [illegible]

[illegible] [illegible] Contratæ predictæ Carneæ, et

[illegible] [illegible] [illegible] auctoritate [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ducat. 150 [illegible]

et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] contrata Carneæ ducati

octuaginta, et hoc sine aliquo preiud. iurium utriusque

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] non fiat [illegible] nec [illegible] nec

fiat preiudicium immunitatibus, priuilegijs et exemptionibus

cuiuscumque quæ de cetero sint et remaneant in suo [illegible]

et [illegible] [illegible] diuisio [illegible] hac vice tantum nec

possit per aliquem de cetero produci in Iud. ad fauorem

suum et [illegible] omni [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] 1529 et de eius mandato [illegible], et uulgari

[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] Notarium ordinar.

[illegible] [illegible] Mag.co equite D.no Raymundo della Turre

[illegible] et Ex. [illegible] De Gregorijs [illegible]

Vicentio de Navara Comestabile, et D. Peribono Cine Utinen. Testibus presentibus nuncijs, et agentibus pro amicabili carticulis, Vid. pro d. Communitate Tulmetij Egregio Cristoforo Anglili, Andrea Vigna, et d. Daniele Fortis d. Contrata novo Petro Candone de Ulmontio Cap.o Quarterij Sottuli et Bert. Lulussio de Cassanus Cap.o Quarterij Porti nore, et aliorum Quarterium, ut exeunt agentibus &c.

Loco Sigilli V. M.cus

Supras. exemplum Joseph Oliua Not.s Ord.ius Canc.lie Utini, ex actis d. Canc.lie extrax.t, et sigillauit

[illegible]

[illegible]ines

[illegible]ro

[illegible]nebij

[illegible]anicke

[illegible]onbio

[illegible]sanes

[illegible]onne;

[illegible] Cuius
[illegible]ro.

[illegible]auit8

1530. 6 Feb. St. Ven.

Andreas Gritti Dei gratia dux Venetiarum [illegible]
Nobilibus et sapientibus [illegible] Aloysio
Barbadico de suo mandato [illegible] Padua
[illegible] et successoribus suis fidelibus
dilectis salutem et dilectionis affectum.
Li ha [illegible] quanti [illegible] savij del
Consiglio nro di [illegible]
[illegible] che havendo fin
del 1528 serviti nell'exercito nostro
di Lombardia [illegible] et [illegible]
di quella [illegible] Padua [illegible]
del [illegible] Provveditor nro [illegible]
non habbiano ancora [illegible]
il pagamento suo; [illegible] perciò
che [illegible] credito et [illegible]
[illegible] camera [illegible]
et questo cominciando di primo Marzo
1528 fin alli 8 agosto [illegible]
del qual tempo [illegible]
et [illegible]
Emiliano et [illegible]
[illegible] Padua [illegible]
quella non esser obligata ne dover
[illegible] al pagamento [illegible]
[illegible] quali non [illegible]
[illegible] extra Patriam [illegible]
[illegible]
[illegible] alla [illegible]
[illegible] ducati 300 con [illegible] di
quelli fidelissimi nri [illegible] et
[illegible] omnibus [illegible]
maxime che [illegible]

privilegii suoi, non è obligata à contribuir
extra Panormum, à donativi et gabelle
[illegible] terminato che la [illegible] à [illegible]
non si tenuta, ne constrinta pagar li
sopranominati Gerarcin de Provai
et Compagni, lo Conto del suo servitio ut supra
da dì primo di Marzo, 1528. fino a dì 8
aprile subsequente, per che la [illegible] dispensata
come appar per littere scritte da d.o giorno
[illegible] regina nra al sped.o Provveditor
Gnale. Pertanto vi commettemo che così
dobbiate observar et far observare
inviolabilmente, et queste nre far registrar
à memoria de successori, et restituirle al [illegible]
restituir al latore.
Dat. in nostro [illegible] Pal. die 6. Januarii
1530. Indict. [illegible]

...fues
...
...
...ta
...ac.
...tupa
...
...cera
...nco
...tor
...te
...
...itar

[illegible]
[illegible]
[illegible]

1582. 9 Julij

Exemplum

Andreas Triti Dei gratia Dux Venetiarum, et
Nobilibus, et sapientibus Viris Thome Contareno de
suo mand.to Locumt. Patrie Fori Julij et successoribus
suis fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum.
Li fideli nostri della Contrada di Carnia sono stati in
cadaun tempo dalla Sig.ria Nostra tenuti per Cariss.mi
et conservati nelle exemptioni, et immunità loro
così per la rara fede, et divotione ch'hanno sempre hau-
uto al Stato nostro, come ancora habitar in loco
sterile, et per lo carico ch'hanno di custodire quelli
passi, tener in conzo i Ponti a spese sue, et la
gravezza che pagano al Castaldo nostro di Tulmezo di
L. 1200 all'anno per il che diverse fiate è stato alli
precessori nostri commesso che in alcuna rattione
licet fosse terminato che esenti, e non esenti
se facesseno [illegible] de Carnia non dovesseno esser inclusi,
nè astretti, si come etiam noi per la risposta alla
supplicat.ne loro ultimo nostro fatta ne havemo
dichiarito dicendo sentire che siano per pagar
dalla [illegible] di quelli deputati della Patria,
che si doveriano poner in tatta del pagam.to d'alcuni
Guastatori, onde vedendo la supplicat. di essi
fidelis.mi et la [illegible] nostra predetta.
Vi dicemo, et con il Colleggio nostro com.temo che non
dobbiate per modo alcuno permettere siano molestati

re inquietati per contributo d'alcuna spesa de
Guastatori, et altra simile, conservandoli, et
mantenendoli nelle loro essentioni immunità,
et privileggi, sì come è ferma et constantissima
mente, et intentione nostra debbano esser conservati
et mantenuti; Alla richiesta vero, che ne hanno
fatto di non esser gravati per l'imprestito presente
non se potendo per hora satisfarli altramente; si habbia
medesimamente dichiarito voler nostro esser, che pagino L. 80.
per l'ultimo imprestito sì come per li altri precedenti
imprestiti hanno pagato iuxta la determinatione
et gratia fatali dal Nobile Giovanni Marc'Antonio
Contarini Precessor nostro, come è conveniente
et honesto. Has autem ad successorum memoriam registrate presentanti restituat.
Datum in nostro Ducali Palatio die 9 Julij 1532.

[illegible]
ida;
ea
eah;
mmo
be
sa. =
ss. 80.
[illegible]
ee
o
e.
me. =
1532

1532. 9. Luglio

Ducale, che esenta la Cargna

di tutte le gravezze

ed'altre carte velt.

[A]ndreas [G]ritti Dei [g]ratia Dux Venetiarum etc.

[N]obilibus [et] sapientib[us] viris Nicolao Mocenico de suo mandato locumt. Fori Julij, et successoribus suis fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum.

[S]ono comparsi li Canbij delli Feudi nri della intrada di Carnia, et ne hanno presentate le lettere nostre dalle quali, et dalla esposit.ne fattane habbiamo inteso con qual rag.ne et causa si vogliono liberar dal carico di mandar le opere per la cavat.ne iusta l'ultimo ordine dattovi allegando lettere nostre del 1488, et dell'anno preterito per le quali è dichiarito che habbiano a goder li loro privilegij, ne per modo alcuno contro la intentione di quelli siano molestati, ne hanno lass.to parte quelli da altri ita del loco, et lo carico hanno di custodire quelli tanti passi a spese sue li ponti con le gravezze di d.ti 1200 all'anno che loro pagano al Gastaldo nro di Tulmezo, et etiam li continui carrezzi convengono fare per li legnami della Casa dell'Arsenal nro, siamo contenti liberarli da questa insolita angaria, onde come memori della fede et divot.ne sua in qualunque tempo dimostrata verso il Stato nro, considerando li rispetti sopradetti, et adherendosi alle lettere prefate del 1488, e dell'anno preterito scritte alli precessori nri et successori, vi habbiamo voluto

seruere ēm̄ti. Volendo, et Commettendo che con il Collegio nrō che non dobbiate p modo alcuno permetter ch' essi fedelissimi nri. della Contrada di Cargna siano astretti, nè molestati per contribut.e di simil opere, mà osservarete, che siano conservati, et mantenuti nelli Previlegij suoi si come si conviene, e secondo è la intentione della Sig.ria Nra ben dichiarita, et espressa p la continentia delle antedette nrē lett.re; Has autem registratas presentanti restituite. Datum in nrō Ducali Palatio die ii Feb.rii 1533.

[illegible]

[illegible] p. 318

1530 - Ducali [illegible] [illegible] contra [illegible]

1535 - [illegible]

1554 - Oferta [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] 5200 [illegible]

1671 - Ducal. [illegible] [illegible] che sia [illegible]
uno [illegible] esenti e non esenti a [illegible]
[illegible], [illegible], cani e persone per [illegible]
[illegible] di [illegible]

1672 - Oferta [illegible] [illegible] e le [illegible] 24.5
[illegible] le nuove fortificat. di [illegible]

1674 - Ducal. [illegible] [illegible] quattro [illegible]
[illegible] delle nuove fortificat.
di [illegible] [illegible]

1678 - Ducal. [illegible] [illegible] le fortificat.
di Palma

1683 - [illegible]
[illegible]
[illegible] di Palma

1711 - Ducal. [illegible]
[illegible]
Fortificat. di Palma

1713 - Ducale al [illegible] che comanda [illegible]
Marano [illegible]
[illegible]

Grubetta - 1627 - [illegible]
Fabrica di un Lazaretto alla Grubetta

1000
400 - [illegible]
100 - [illegible]
200 - [illegible]
100 - [illegible]
150 - [illegible]
50 - [illegible]
5000

su
ri

van
ry

itor

z
a
iy
tto
z
ce
i

ini
ari

van
br

iter

Z
ea
rui e
tto
ri
ze
r

Ducale per l'essecutione alle p[illegible]
di fatture nell'opera della Brenta

Copia

Die 9. Februarii 1544. D. Emilianus de Mandato Clarissimi Locumtenentis ordinavit infrascriptum mandatum registrari et Comune Palazoli fieri creditor de ₤ 200. 6 virtute infrascripti Mandati:

El Comun de Palazolo dee aver per Legne, e Carbon dato a Maran per le Guardie di quel Luogo de Mandato del Mag. Proveditor in esecuzione dell'infrascritto Mandato

Tenor Mandati sequitur

Victor Barbadico Patriæ Fori Iulii

Locumtenens

Abbiando il Comun de Palazolo obbedito alli Mandati del Mag. Proveditor di Maran in li bisogni della Serenissima Signoria in dar Legne per le Guardie del Logo de Maran come appare per Publici Mandati del predetto Mag. Proveditor, e di XXI. Xbre e di 4. Genaro, e pubblica fede del Comun di ave Legne sotto di 17. Gennaro p.p., et ulterius avendo etiam dato Legne per far Carbon, e tenuto un Mistro per detto Carbon a loro spese zorni 13, e siando questa gravezza a detti de Palazolo molto grave massime facendo tutte le altre gravezze che fanno li altri della Patria, abbiandone sopra ciò instato di opportuno rimedio, Noi acciò la loro obbedienza in li bisogni della Serenissima Signoria non li sia dannosa, ma per l'avvenir abbiano l'animo a maggior cose, avemo deliberato, che a questa Spesa tutto il Territorio abbia a contribuir come cosa, che è per conto della Illma Signoria, però per tenor del presente, comandemo a voi Spe. Deputati della Patria, che al detto Comun di Palazolo debbiate far boni nella rata delle tanse l'ammontar di dette Legne, che sono Passa cinquanta a ₤ 3. 10 il passo, et etiam l'ammontar del detto Carbon per ₤ 25. 6 facendone special partita in li Libri di questa

angaria in quorum fidem
Utini die 8 7bris MDXLIIII

Bartolomeus Emiliano Canc.r P. L.

Lunedi 7. 8bre 1544. Ind.e III.

Fò comandamento al Comun de Latisana, che debbiano dar legne da fuoco quella quantità ricercarà il Mag.o Proveditor de Marano per bisogno delli Fanti fanno la custodia, et farsi far la fede che li saranno tolti boni a conto della Carica de Posiato =

Tratta da un Libretto inscritto al di fuori Scritture per legne, e Paglia date alla Fortezza di Marano esistente nel Colto N.o 16. di Processi dòveri nel Colonato VI. Dall'Archivio della Camera della Contadinanza della Patria del Friuli

Udine dall'Ufficio li Primo 8bre 1793

Antonio Cozzello Cancellier Scontro
della Camera della Contadinanza

da
per
iaranno
a
Rocci.

Sig
ea.
lusa)
la-
ue
ice
i-
le
e
gi
ne

Franciscus Donato Dei grã Dux Venetiarum etc. Nobb. et Sp.
viris joanni justiniano de suo mandato Locumten.ti
Patriæ Fori julij et succes. suis fidelibus dilectis salutem
1547. et dilectionis affectum.
jntendessimo per lettere vostre di VI del mese
passato come di ordine Vostro ad istanza del Mag.co Parla-
mento Generale di qsta Patria furono da Voi fatti citare
li Spp. Deputati ad jnterven.ti della Comm.tà di Udine
per causa della prima istanza, e della materia
del Territorio. Da poi avemo udito li sp.li Amba-
sciatori da una parte, e dell'altra sopra le d.e due
materie, nelle quali con il Consiglio Nostro di Dieci, e
Zonta vi dicemo, che dobbiate osservare li Privilegi
di cadauno, e le antiche consuetudini siccome è stato
servato dai Vostri Precessori, e con questa rissoluzione
abbiamo licenziato li Ambasciatori.
Dat. in Ntro Duc.li Pal.o Die 22 Augusti 1547.

1550 27 Agosto in Cons.° di X con la Zonta

Fran.cus Donato Dei gracia Dux Venetiar.

Nobili et sapienti viro Laurentio Baduario

Pot. Motte. Significamus vobis heri in Cons.° nostro cum additione captam fuisse partem tenoris infrascripti.

Che sia scritto con auttorità di questo Conseglio a cadauno delli Rettori delle Città, et luoghi nostri, dove occorerà, che sia permesso a cadauno di poter condur le biave delle loro entrate nella Città, o loco nel quale habitasse se ben le [illegible] fusseno nel territorio d'altra Città, o luoghi nostri, acciochè cadauno possi viver e sostentarsi del suo. Quare etc.

Dat. die 27 Augusti 1550

Questa lettera è originale in casa del q. Mag.co S.r Girardi di Ceneda volendo lassiar condur le biave entrate dal Territorio di d.o Ceneda, in q.ta Città d'Udine, dove habiamo le nostre habitatione et beni come si [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

1559 · 18 Feb.o

Si fa fede per l'off.o d.lla Cam.a Fiscal da Vene(tia) qualm.te
la Mag.ca Communità di Tolmezo al tempo
toccava de Carrato alla Patria del Friuli de
sussidio d.ti sei mille pagava per sua portione
d.ti 150. Cioe cento e cinquanta de esso sussidio
Et essendo stato dapoi per l'Ill.ma Sig.ria diminuito il carrato
di d.a Patria de d.ti 6000 Ridotto in d.ti cinque mille 5500
cinque cento, detta la Communità di Tolmezo
ha hauuto come tutti i sudditi della Patria il bene-
ficio della diminuition, et reduta la sua portione
à soldo per Lira in d.ti 137 £ 3 s 2. cioe in d.ti
cento e trenta sette Lire tre, soldi doi come di ciò
appar per li libri di d.a Camera et pagam.ti fatti per
loro d'anno in anno in quorum fidem &c

Vtini die X 8.o Feb.ii 1559

cum sigillo S. M.

Et Io Gasparo d'Zanni Scrivan di
detta Camera scrissi et sigillai

[illegible]

Copia

Hieronimus Priolus Dei gratia Dux Venetiarum.

1565 Nobb., et Sapientibus Viris Joanni Franc.o Donato

9 Junii de suo Mandato Locumtenenti Patrie Fori Julij et Successoribus suis fidelibus salutem, et dilectionis affectum. Significamus Vobis quod heri à Consilio N.ro rogatorum capta fuit Pars tenoris ut infra vid.

Udito questo Consiglio hà intero della Supplicatione hora letta dalli Sp. Gio. Del Niny Dot., et D. Josefo [illegible] Nuntij Oratori della nos.a Città di Udine, et Patria del Friuli la revocatione che essi hanno supplicato che far si debba, che le Parti del 1435 — et 1524 — che dispongono circa il citar i fedelissimi n.ri di detta Patria, et Città avanti li Giudici di questa Città N.ra siano osservate; la qual essendo conforme alla Giustitia, et al Dovere non si deve mancar di admetter con tal Decreto, che non habbi ad aver più difficultà alcuna; Però l'andarà Parte che con l'auttorità di questo Conseglio sia scritto, et imposto al presente N.ro della [illegible] Patria, et à qualunque altro Rettor, ò [illegible] di essa Patria presenti, o successori, che nell'avvenir non debbano obedire à lettere di alcuno [illegible] Magistrato di questa Città Nostra con quali siano ricercati à Citar à detta Città [illegible] avanti à loro alcuno della detta Patria, nè à [illegible] ad obedienza della stante alcuna, se li citati non haveranno contratto in questa Città [illegible] et se non averanno à [illegible] [illegible] del Contratto [illegible] Dichiarato, overo se nell'Instrumento non sarà la clausola, che habbi à servirsi come in forma [illegible] fatta in [illegible] N.ra, la qual clausola tra li Contraenti habbia da haver essecutione, Dichiarando

che ogni atto ... facesse per li Sudetti Inquisitori, o' Iurisd. contra il presente ordine sia nullo, et parimenti siano nulli, et irriti, di cause ... che si facessero fatti tutti li atti, e sentenze che si facessero per li Magistrati, et Giudici di questa Città Nostra sopra tale citatione indirettamente concesse, et eseguite. Quare, auctoritate supradicti Consilij mandamus vobis, ut omnia supradicta observetis, et ab omnibus observari, ac in Cancell. vestra registrari, presentantibus restitui faciatis.
Dat. in Nro Ducali Palatio die IX Iunij Ind. octava M.D.LXV.
Presentate die 15 Iunij per Rev. D. Ioannem Leonardum Fratinum Canonicum ... Ill.mi D. Locumt.i, qui mandavit dictas litteras in Cancell.a registrari et exequi, prout stant, et ia...
L. S. Ex Registro Ducali inscripto ... Fol. 8 Alexander ... Cancell. Urbini Notarius exemplavit, ac sigillavit &c.—

Copia

Hieronymus Priolus Dei Gratia
Dux Venetiarum etc. Nob. et
Sap. viris Francisco Duodo
Locumtenenti Patriae Fori
Iulii et successoribus suis fi-
delibus dilectis salutem et dile-
ctionis affectum. Significamus
vobis quod heri in Consilio
nostro Rogatorum cum additione capta
fuit pars tenoris infrascripti
videlicet.

Dalle scritture hora lette, et
specialmente da quelle mandate
dal fedel nostro Hippolito Partis-
tagno di S.ta Cornelio Mangiarane
di Castello et di Stagno degl
havesti d'ottenir l'Investitura
del luogo nel Parlamento della
Patria nostra del Friuli quem
consiglio, la entrata quando ...

stata grave a quei fedelissimi
sig.ri feudatarij nostri di Cia
Dattia la deliberatione fatta
in detto consiglio a xx del mese
d'Agosto 1610 per la quale sono
stati privati di poter usare
le loro antique consuetudini
in materia di poter assicurare
banditi per esso tanto nelli
luoghi delli feudi loro come
per innanzi hanno fatto già tanto
tempo che non vi è memoria
di huomini in contrario la
qual privatione dicono esser
stata fatta senza che da loro
sia stato commesso alcuna
sorte di mancamento, nemeno
che siano stati udite le loro
ragioni, applicatione però di
osservanza

Copia

Aloisius Mocenico Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob.
et Sapienti viro Hieronimo Mocenigo de suo mandato
1573 Locumtenenti Patriae Fori Julij fideli dilecto salutem,
29 Augusti et dilectionis affectum –

Significamus vobis quod die vigesimo septimo
instantis inter Consiliarios nostros terminatum fuit
ut infra. Vz. Sopra le due inhibitioni seguite tra
il Luogotenente de Udene, et li Giudici de Piovegho
di questa Città l'una de 20 Zugno, et l'altra
di 30 Julio dell'anno passato intervenendo [illegible]
Differenze che vertiscono tra li Eredi del quondam
Gabantio Fluminea de Fabi de Varoquaro, et Zuan
Zoniguzzo da villa de Gruer; essendo sta dalla
Sig.ria Sua udite le sopradette Parti in Contraditorio
con li suoi Avocati, et le scritture, et raggioni, che
sono stà lette, et addotte è stato preso il
Bossolo Bianco che l'inhibition del Luogotenente di
Udene sia tenuta ferma, et revocata quella
delli Giudici di Piovego, et così è stato preso;
quamquidem terminationem vobis mittere voluimus
ut Justitiam requirentibus administrare possitis.

Dat. in Nro Ducali Palatio Die XXIX Augusti Ind. prima MDLXXIII

Receptae Die 15 Septembris 1573, et [illegible] Ex. D. Stephanum
Metheum nuntium [illegible] Clariss. D. Locumtenentis
existente in [illegible] informam audientiae, et coeteris
[illegible] cum mandato de quo in filza Extraordinariorum

L. S. Allexander Fonea [illegible]
Sup. Exemplavit Sigillavitque -

# [illegible] CHRISTI NOMINE AMEN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] giorno [illegible] presenti

[illegible]

[illegible]

(1) [illegible]

[illegible]

Ser.mo Prencipe

Per antichissimo [illegible] li [illegible] Dep.ti della Patria nel seder appresso al Ecc.mi Suoi Rap=
presenti han sempre tenuto lo stesso posto, che han tenuto i [illegible] della
Città. Negli ultimi giorni del Reggimento dell'Ecc.mo [illegible] Luog.te Zeno fu
eretto [illegible] Tribunali in Castello dove nell'occasione di parlamento [illegible]
li [illegible] Dep. della Patria à servir l'Ecc.mo suo Luog.te [illegible] et
inavvertenza nell'Erarij, e Banchette [illegible] fabricate [illegible]
inferiori al [illegible] l'addietro praticate
[illegible] sue [illegible] [illegible] contrario [illegible]
[illegible] conservano [illegible]
Banche [illegible] ordinate [illegible] Città nelle loro universali [illegible]
[illegible] praticare [illegible] Dep.ti della Città nelle [illegible]
[illegible] con prefonda humiltà che [illegible]
[illegible] dei [illegible] Dep.ti della Patria appresso l'Ecc.mo Suo Rappresentante sia ridot=
to à quel segno, che si osserva con [illegible] Dep.ti della Città nella loro congrega=
tione nel [illegible] in [illegible] è benissimo noto

[illegible] aver noto con [illegible]
[illegible] come la più [illegible] de [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] decoro, le che
[illegible] rappresenta [illegible] conservarci, et se [illegible] espresse nella parte 1581
[illegible] ogni nostra attione ai sapientissimi de-
[illegible] dell'adorato nostro Prencipe, et [illegible]
[illegible]

Oltra di ciò essendo stato a 24. di maggio 1564.
deliberato per il Ecc.mo Senato che il Generale
delle fantarie havesse un tamburo generale
con ducati sei per paga, a paghe otto all'anno
il quale instruisse et desse il modo agli altri
tamburi, et havesse modo di tener un cavallo
per andar da loco, a loco, siccome prima se
haveva dato con quattro ducati per paga
per ciascuno sia preso che allo Ill.mo Generale
con stipendio sopradetto, il quale habbia carico
di ammaestrare, et esaminar tutti li tamburi
delle ordinanze nostre dovendosi ritrovar
presente a tutte le mostre, insieme con
li sargenti maggiori -

Et la presente parte sia mandata alli Rettori
di Terra ferma acciò la facciano registrare
nelle sue collaterali, et Cancellarie, dandogli
in tutte le sue parti la debita esecuz.ne et
dando aviso del tutto alla Signoria nostra -

Tratta dal libro Duc. P.P. c.te 20. e risc.ta in questo
l'Off.o, Udine 9. Mag.o 1783.

Giuseppe D. [illegible]

1586. Proclama Co: Porcia
in materia di Beccarie

Tit.° IV.
Cap.to 15.

Proclama
Co: Porcia

De mand.° degl'Ill.mi SS.ri Co: di Porcia e Brugnera li quali hanno sentito le molte querele, e lamenti [illegible] diversi Distrittuali di esso luogo di Porcia e [illegible] contro S.r Marco Candussino moderno Beccaro e Daciaro di esso luogo, che egli non fa carne a sufficienza siccome è obbligato per virtù delli Capitoli del Dacio fatti con esso Candussino, onde volendo SS: SS.rie Ill.me come è sempre stato di loro costume provedere a tali inconvenienti e disordini per tenor del presente Proclama si fa publicam.e intendere a tutti e ciascheduna persona che voglia far carne buona e sufficiente per uso di questo castello e Contado [illegible] a chi più li piacerà farne e venderle a lire e [illegible] come a loro parerà pagando però il Dacio solito ad esso Daciaro e le carni facendo il tutto justa la forma delli Capitoli di esso Dacio fatti con d.° S.r Marco Candussino etc.

Dat. Purliliis die 3 julij 1586.

---

1691 22 [illegible]

Sentenza de' Co: di Porcia in materia di Communi e sue pertinenze.

Titolo IV
Cap.° 20.

Co: Porcia
[illegible]

L'Ill.mo S.r Co: Fulvio di Porcia e Brugnera Giusdicente sedendo nel Palazzo della sua solita [illegible] sentito Giò. [illegible] de Pizzol d.° [illegible]

Il Commun di Rovereto con altri nomini del ond.to Com.
Da una, e S.r Giò: Maria de mor menizza di Vill.a adolt
con diverse altre persone di esso Commun dall'
altra ambi essi Merigga instanti per la Terminar.e
sopra l'affare della campagna de' Reghenazzi es-
presso in altra Terminazione fatta da S. S.ria Ill.ma
sotto li 8 del corr.te
Avendo perciò esso Ill.mo S.r Conte osservato, letto,
e maturamente considerato, li Privilegij d'ambi
essi communi presentati e anco avuta la rela-
zione del sopraluogo di essa Campagna fatto dal
[illegible] Bernardo per Sua S.ria Ill.ma a tal effetto
deputato con ogni miglior modo Ha [illegible]
e dichiarato stanti le cose come stanno, e che
sono espresse nel Privilegio del Commun di
Villadolt esser detta Campagna nelle perti-
nenze e Regolato di Villadolt arred.o e per conse-
guenza obligati li Beni sive Lavoratori de'
med.mi corrisponder le Gravezze Pub.e ad esso Com-
mun di Villadolt salvo sempre le ragioni al
Commun di Rovereto [illegible] il Pascolo giusto al
suo Privilegio [illegible] se pare due spese
[illegible]

Fulvio Co: di Porzia Giurisdic.re

[illegible] della
Cancell.a di Porzia [illegible]
Giò. Batta [illegible]

[illegible]

[illegible] rendute [illegible]

[illegible] delle [illegible]

[illegible]

[illegible] ricevuta [illegible]

[illegible] per la [illegible] affettione [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] genaro [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] habbiate [illegible] luogo [illegible]

[illegible] persona [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Palazzo [illegible] 58.

[illegible]

[illegible]

[illegible]
a[illegible]
in[illegible]
a[illegible]
[illegible]
[illegible]

1587. 31. Decembre in Pregadi -

1587
31. X.bre

Parte dell' Ecc.mo Senato che assegna il pag.to in conto di paghe alli ~~Capitani~~ sargenti e tamburri delle ordinanze

Essendo stadi per il Cons.o nostro con matura conside-
ratione levati alcuni capitani d'ordinanza, et
rimessi altri di valore, et esperienza in luogo lor,
per andar continuando a raffinar questa militia,
è anco necessario provedere che con la facilità,
et licenza introdotta da certo tempo in qua
non siano cambiati con maleficio publi-
co, in molti parte, che salve, et riservate
le Leggi nostre in materia di permute, alle quali
non si intenda per questa esser derogato, e
specialmente quelle de 10. Novembre 1586,
et 14. Novemb.e 1586 sia a quelle aggiunto, et
fermamente deliberato che li capitani depu-
tati et che si deputaranno alla disciplina
delle ordinanze di terra ferma, non possano
per l'avvenire esser cambiati da alcuno ovvero
ne tramutati ad altre ordinanze di terra ferma IX
overo a capitanerie di compagnie pagate ne
da terra ne da mar, se non con li tre quarti
delle balotte del Cons.o nostro, dovendo prima
le necessarie giustificationi, et specialmente
dal Ill.mo Capitano General delle Fanterie
della qualità et sufficienza loro - Non po-
tendo però esser permutati dalli luoghi
di ordinanze dove saranno stati destinati
ad altre ordinanze di terra ferma se non

saranno stati fermi cinque anni et non meno justa le leggi in questa materia.

Et perchè il carico di Argente nelle Compagnie è importantiss.o et degno di esser tenuto in molta consideratione, però siano obligati tutti li Capitanei et ordinanze, mese uno dopo havuta la presente intimatione presentare il oro, l'argente ai Rettori della Città et luoghi dove serviranno; et essi Rettori debbano rimetter detti argenti al Provedr. Capitano General delle Fanterie, il qual debba diligentemente esaminargli et mandar sotto sigillo l'esame fatto con suo giuramento alli Capi nostri di Terra Ferma, li quali veduto detto Esame debbano ballottarli, nè possino essere ammessi se non con quattro balotte di detti Capi, come s'osserva nell'approbatione degli Huomini d'Arme. Con dichiaratione, che nè li Capitanei, nè li Argenti possino esser del luoco, dove serviranno.

Et perchè il detto Carico di Argente è molto a... curioso, acciochè questi che serviranno nova... mente in esso possino sostentarsi, sia preso che a detti Argenti siano accresciuti ducati due per paga, sicchè in tutto haveranno ducati tre et tre paghe al mese. Et il presente ordine sia fatto intimare immediate, ricercando dalli Rettori a tutti li predetti Capitanei et ordinanze.

Ordina

ione
i di
sti:
vio
sta

le
li
ciale=
bre
'eli=
te=
ma
'il
Le=
gate
Si
a
'asi
uetà
an=
'ema
on
e'

XIX

frè

1587. 31. Decembre in Pregadi

Essendo stati per il Collegio Nostro con matura consideratione cavati alcuni Capitanei d'Ordinanze, rimessi altri di valore, et esperienza in luogo loro, per andar continuando a raffinar questa Militia, è anco necessario provedere, che con la facilità, e licenza introdotta da certo tempo in qua non siano cambiati con maleffitio publico.

Però s'anderà parte, che salve, e risservate le Leggi nostre in materia di permute, alle quali non s'intenda per questa punto derogato, e specialmente quelle de 10. Novembre 1585. e 14. Novembre 1586. sia a quelle aggiunto, e fermamente deliberato, che li Capitanij deputati, e che si deputeranno alle discipline dell'Ordinanze di Terra Ferma non possono per l'avvenire essere cambiati dal detto Carico, ne tramutati ad altre Ordinanze di Levante, ovvero a Capitaneati di Compagnie pagate ne da Terra ne da Mar, se non con li tre quarti delle Ballotte del Collegio Nostro tolte prima le necessarie giustificationi, e specialmente dall'Illmo Capitanio Generale delle Bandiere della qualità e sufficienza loro. Non potendo però essere permutati dalli luoghi d'Ordinanze, dove saranno stati destinati ad altre Ordinanze di Terra Ferma se non saranno stati fermi cinque anni, e non meno iuxta le Leggi in questa materia.

E perchè il carico di Sargente nelle Compagnie è

Tratta dal Libro Ducale ... Gio: Dedini

importantissimo, e degno di esser tenuto in molta considerazione, però siano obbligati tutti li Capitanei d'ordinanze mese uno dopo avuta la presente intimazione presentare il loro sargente alli Rettori della Città, e Luoghi dove serviranno, ed essi Rettori debbano immediate detti sargenti al pred.° Capitanio Generale delle Banderie, il quale debba diligentemente esaminarli e mandar sotto sigillo l'esame fatto con suo giuramento, alli Savj Nostri di Terra Ferma li quali veduto detto esame debbano ballottarli, ne possino esser ammessi se non con quattro ballotte di detti Savj, come si osserva nella approbazione delli Uomini d'Arme. Con dichiarazione che ne li Capitanei ne li sargenti possino esser del luogo, dove serviranno.

E perchè il d.° Carico di sargente è molto laborioso, acciochè quelli, che serviranno onoratamente in esso possino sostentarsi sia preso, che a detti sargenti siano accresciuti Ducati due per paga, sicchè in tutto abbino Ducati tre, e tre Paghe al Mese, ed il presente Capitolo sia fatto intimare immediatamente ricevuto dalli Rettori a tutti li sopradetti Capitanei dell'Ordinanze.

Oltre di ciò essendo stato a 24. di Maggio 1564. deliberato per l'Ecc.mo Senato, che il Generale delle Banderie avesse un Tamburo Generale con Ducati

Ducati sei per paga, e paghe otto all'anno il quale instruisse, e desse il moto agli altri Tamburi, ed avesse modo di tenir un Cavallo per andar da loco a loco, siccome prima ne aveva due con quattro Ducati per paga per cadauno sia preso, che all'Uno sia eletto col stipendio sopradetto, il quale abbia carico di ammaestrare, ed esaminar tutti li Tamburi dell'ordinanze nostre, dovendosi ritrovar presente a tutte le mostre, insieme con li sargenti Maggiori.

E la presente parte sia mandata ai Rettori di Terra Ferma, acciò la facciano registrare nelle sue Collateralie, e Cancellarie, dandogli in tutte le sue parti la debita esecuzione, e dando avviso del tutto alla Signoria nostra.

ri

uio
ori
vento

ri
n
a
dize
el
ne

da
re
ta ix

iquella
uu
una

ver

mi

uio
ioni
ento

ri
in
a
dze,
el
ne

e
v da
re
la X

iquale
le qu
ri una

ller

ref

In materia Custodiae Portarum Civitatis

1588
4 Febbraro M.V.
Ducali, che proibiscono alli Contestabili delle Porte di questa Città di pigliar danari dalli particolari, che entrano regalie di Legne, Vino o altra cosa sotto pena di privaz.ne del Carico

Paschalis Ciconia. Dei Gratia Dux Venetiarum Nobilibus et Sapientibus Viris Bernardo Nani de suo Mandato Locumtenenti Patriae Fori Julii, et successoribus fidelibus dilectis et dilectionis affectum.

Scrivessimo col Senato à XX, e XXI del passato al Capitanio Nro di Padova in proposito delle confirmazioni delle Ellezioni fatte da lui de provisionati al[illegible] di quella Città, avendo intese esser commesse molte estorsioni et [illegible] provisionati; onde in conformità ci occorre dirvi con istesso Senato, volontà Nrã esser, che così li presenti provisionati, come li suoi Successori che di Tempo in Tempo saranno deputati a queste Custodia della Città, a Voi commessa siano, e s'intendano con condiz.e, et con obbligo, che si contiene nella Deliberaz.e del 1566 che sarà nelle parti, e con espressa dichiarazione che non possano sotto pena de privazion del [illegible] da esser dato in caso di contrafazione a quello che farà venire alla giustizia della verità, pigliar da particolari, che entrano o escono di questa Città regalia di Legne, Vino o d'altra qualsivoglia cosa, della qual provisione farette dar nota in scrittura, et quella [illegible] sopra una Tavoletta da esser [illegible] eminente a [illegible] di quella Città, che possa esser [illegible]. Dovendo anche [illegible] ogni [illegible] in giorno di Sabbato sopra ognuna [illegible] ad intelligenza d'ognuno et se [illegible] li detti provisionati [illegible] come vi parerà esser di Giustizia.

Dat. in [illegible] Palatio die iiij Martij [illegible] 1588 –

recepta die 12 Martij 1588

Tratta dal Libro Ducali [illegible] per me Coad.r dell'Archivio [illegible]

cxxix

1581 = Die sabbati IX mensis septemb. infrascript. literae, [illegible] [illegible] fuerunt ex Venetiis una cum sententia in eis inclusa, de quibus Clariss.mus Dnus Provisor infrascriptus ea qua decet reverentia comisit [illegible] in omnibus

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Saito [illegible] del suo [illegible] Provisor [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] successori [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. Per l'autorità data dal senato a [illegible] [illegible]
à XXVI [illegible] [illegible] [illegible], abbiamo [illegible] [illegible],
e confirmati [illegible] [illegible] li XXXVII [illegible] [illegible]
[illegible] 1a [illegible] mancanti per [illegible] di XX [illegible] [illegible] in [illegible]
del buon governo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] come si [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] commettendovi con l'autorità dell'[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] da
tutti [illegible] [illegible] [illegible], e ragione [illegible].
[illegible] in [illegible] [illegible] die [illegible] septemb. [illegible] MDLXXXIX
Celio [illegible] Secret.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
sori Civitatis Fori Julij, et Successoribus

Tenor sententiae in Ducalibus inclusae
talis est. Vz.

[illegible] Sanio [illegible] [illegible] la [illegible] [illegible] di Venezia Proved.
di Cividal di Friuli, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Giudice delegato dall'[illegible] senato [illegible] [illegible]

grandiss.mo dolore dell'animo nostro dalle passate, et presenti
et effetti si sono veduto e chiaramente conosciuto lo stato
miserabile e veramente pericoloso, nel quale anbiamente già
anni e secoli hà del continuo sin al presente ritrovo
questa Mag.ca Città di Cividale di Friuli per causa et
cagion delle tante diversioni e contrarietà che hanno
avuto tra Nobili e Popolari e le doi Mag.ce Università
che in Città si ritrovano conseglio et Arengo, e tuttavia
nostrinono sopra la riforma e regola che per loro nove
conseglio è stabilizione in tal modo seguita, et
uniforma ione conclusa dalli Mag.ti Deputati dell'uno e
l'altro Corpo, e considerando che il lasciarla continuare
in queste Publiche differenze, altro non saria che il
vederla di bene incaminare alla ruina e diversione
delli governi e maneggi alla sua Mag.ca Comunità
spettanti e di rovesci[?] noi stessi che in Città viviamo e
in pregiud. e notabile interesse dei Poveri. Perciò mossi
noi dalla Paterna carità che habbiamo a esso S. Stato
e quest'Eccell. Repubblica verso questi suoi Fidelissimi
sudditi così Nobili come Popolari di Cividale tutti in
giudici et zelo e dell'affetione di vederli
vivendo per tal modo veramente quieto il loro
conseglio e essa Università di vivere a quella tran
quilità, e quiete, che si deve, e che è mente e servicio
di S. Serenità acciò cessino dalle discordie che provengono

inanimi

infiniti mali, così dall'unione, e pace [illegible] di noi
in noi da succedere consolazione universale [illegible] massim.te
della Città, e cose Publiche, e [illegible] stabilimento di
felicità e li stati e gradi e ogni uno [illegible] tra essi
con quella [illegible] [illegible], che dalle leggi [illegible]
così divine, come humane [illegible] [illegible]
[illegible]
d'amore e carità [illegible] con la volontà [illegible]
[illegible] e fedeli vassalli a servire [illegible]
questa Ser.ma Repubblica e [illegible]
[illegible], del quale [illegible] debitori
[illegible] li capitoli conclusi e [illegible]
[illegible]
Consiglio [illegible] dal Mag.co [illegible] di comparire, e terminare
tutte le [illegible]
[illegible]
nell'Ill.mo et Ecc.mo Coll.o [illegible] nome di questo [illegible] e
del Sp. Coll.o de Nod.i di questa Città, per occasione de
quali erano già destinati, e comparsi [illegible] della
Città [illegible] Ambasciatori [illegible]
Parti con grandissimo loro dispendio, e [illegible]
[illegible]
Sr. Ecc. [illegible]
ricevuta la scrittura [illegible] per il mag.co Sr. [illegible]
[illegible]

cause è nome di questa Mag.ca Nobiltà per le ragioni in
ella contenute conclusivam.te instante per la confirmatione
d'essi capitoli dalli predi. Mag.ci Deputati dall'una è l'altra
università conclusi, è per l'essecutione d'essi in tutte le
sue parti, sta ancora la replica sentata in nome di tutte
queste Scuole per le ragioni nelli medesimam.te addotte instan
douer esser fatto è pronontiato come nelli suoi aggravij in
la scrittura particolarm.te sentata per causa è nome
del p.mo et p.ti Visto tutte le dispositioni è delibe-
rationi antiquam.te è modernam.te sentate nel Mag.co Cons.
quanto nel Mag.co Arenge, con le dimande è sentenze
et avanti tra esse state pronunciate, è da cadauna d'esse
[illegible] tutto il processo sopra ciò formato
con la debita come segue in rettamente [illegible] et
auttorità la [illegible] di Noi concessa dal [illegible] Ecc.mo et
Ill.mo Senato considerato la qualità, è quantità di tutti
gl'habitanti in questa Città, è [illegible] così
Nobili come di Dottori, è Popolari, et il tutto con ogni
diligenza, è matura consulta riguardando quello, che
[illegible] riguardar, è considerar si deue. Inuocati
prima con ogni diuoto et ardente zelo il Nome della
Indiuidua Trinità Padre Figliolo è Spirito Santo, dalla
quale tutte le cose perfette procedono, è tutti i retti,
e sinceri giudicij nascono, Base è Fondam.to essentiale
è ogni bene di S. Marco Euangelista Protettore di questa

Serenis.

serva Repubblica nostra di S. Donato Protettore di questa Città, e di tutta la sua Corte, a laude, e Gloria di sua Divina Maestà, servizio di S. Serenità, Pace, unione, e perpetua tranquillità e quiete di tutta questa Città — Per l'autorità a noi di tutta questa Città. Per l'autorità a Noi dal Ser.mo Illmo, et Eccmo Senato concessa diciamo, definimo, sentenziamo, e per questa nostra diffinitiva sentenza comandiamo come delli seguenti Capitoli d'essere da qui in poi perpetuamente osservati, et inviolabilmente eseguiti, laquale nel resto, cassando, et annullando tutto quello, che in contrario fosse stato introdotto, e proposto tanto dall'una quanto dall'altra parte, salvis juribus - Ut

3mo — Che per troncare li disturbi e discordie che lungamente sono state, e sono ancora tra questi due Corpi, chiamati Consiglio, et ... si faccia di questi due un Corpo solo quale si addimandi, e nomini il Consiglio accrescendo in quello al numero di sessanta Consiglieri ordinarij delli quali quaranta siano del Corpo de Nobili, e venti del Corpo de Popolari et oltre a questi siano aggiunti altri venti Consiglieri quali siano chiamati Consiglieri straordinarij, da esser creati et eletti, e cambiati nelli modi, e nelle condizioni e ... qui sotto ... così che in tutto il Corpo di Consiglio tra li Consiglieri ordinarij e straordinarij siano, et esser debbano al num.o di ottanta

in tutto,

intendendosi, che in questo consiglio, e nelli consiglieri [illegible] siano, e s'intendino transfuse pienamente, e transferite, et incorporate tutte, e qualsivogliano auttorità, e preminenze che avevano, et aver potevano avanti l'unione di questo corpo l'Arenge, e Consiglio, tanto uniti, quanto separati e questo solo consiglio di sessanta in numero tra' ordinarij, e straordinarij aver a da [illegible] a governar la Comunità, et essercitar gl'Offitij, e Dignità della Città con gl'ordini, e conditioni infrascritti, e particolarmente dichiarati; dichiarando, che non si possi mai sotto alcun pretesto far cassar, eleger, ò ordinar altro corpo di consiglio, che questo, che tutte le cose s'habbino a trattar per esso solo secondo l'Ordini imposti, e raccordati in questo secondo l'occasioni intendendosi [illegible] [illegible] e [illegible] l'elettione fatta dalli Magnifici Deputati per l'uno, e l'altro sino delli sessanta consiglieri, che fossero eletti, cioè trè quaranta [illegible] e venti Popolari.

2do – [illegible] da [illegible] delli [illegible] in [illegible] mancaranno [illegible] nel predetto Magnifico consiglio dei sessanta della Città, che non sino all' numero delli Consiglieri ordinarij, quali dovranno esser eletti, e creati [illegible] [illegible] [illegible] reputato per [illegible] [illegible] miserabil persone nel [illegible], è [illegible] [illegible] poveri [illegible] nelle cause criminali, e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tenuti, mancando ogni [illegible] esercitar il loro [illegible], [illegible] per il tempo [illegible]

stavano

stavanno in d.o off.io andavi in Consiglio, e mettevi cara ... esser ammessi, sieno ..., e il loro Padre ... e altri Parenti Consiglieri ordinarij ed abbino tanta contumacia che non possi esser eletti ... Consiglieri straordinarij, quanto staranno nel d.o ... nell'elezione ... modo dichiarito nell'undecimo Capitolo.

3.o – Che li doi Nodari, che devono essere eletti Giudici ... come nel Capitolo undecimo, restano per il tempo di mesi sei, che dovevanno continuare nel loro off.o andavi in Consiglio con tutta l'autorità ... e condizioni dichiarati nel sopradetto decimo Capitolo, aggiungendo, che abbino contumacia ... esser eletti nel numero delli ... Consiglieri straord.rij d'anni due.

4.to – Che li ... che non siano del numero de Consiglieri doi de quali siano ... abbino ... Biade ... tenuti vedere, e con ogni diligenza attendere che li prezzi delle Biade che si venderanno ... nella Città, non ... e ... per ... quantità de tempo, e possino durante il loro off.o andavi in Consiglio con le condizioni dichiarate nel sopradetto terzo Capitolo.

5.to – Che similmente siano eletti, e creati tre non Consiglieri duoi Nobb.: et un Popolare per Giurati del Comun, quali averanno luogo di sedere e [illegible] [illegible], che le misure, pesi, e qualità [illegible] che si vendono nella Città e Territorio giusto il consueto siano giuste, e buone; e per il tempo di mesi sei che costituiranno tale carico restano andar in Consiglio con l'autorità, e condizioni sopradette nel terzo, e Quarto Capitoli:

6.to – Che in alcun tempo, o per alcuna causa, o sotto alcun pretesto, o imaginato colore non si possa rimovere il numero di sessanta Consiglieri ordinarij quaranta Nobili, e venti Popolari, e meno li dieci straordinarij aggiunti con le condizioni premesse tal che in tutto tra ordinarij, et straordinarij siano al numero di settanta, come è sopradetto, e parimente in alcun tempo non si possi accrescer per modo alcuno imaginabile tal numero ne di Nobili ne di Popolari, ne tampoco si possa mettere alcuna parte di poter fare ne augumento, ne diminuzione.

7.o – Che essendo per la consuetudine della Patria del Friuli da sua Serenità a questa nostra Città [illegible] [illegible], e disposto l'età d'anni [illegible] [illegible] al governo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] forma [illegible] fatta [illegible] [illegible] osservato, [illegible] [illegible] Nobili, come Popolari e tanto ordinarij, quanto straordinarij

che

che si crearanno dovranno almeno essere della età d'anni
anni venti, non dovendo esser da qui innanzi per alcun
modo ammessi i minori di questa età né cavati né
[illegible] nei Consiglieri.

8.° — Che li Consiglieri sianno [illegible] [illegible] Nobili e [illegible] Popolari, et
[illegible] eletti e diversi eletti che saranno per
sempre [illegible], e siano Consiglieri in vita e morendo
un Nobile s'abbia da creare in loco suo un altro Nobile
e similmente morendo un Popolare s'abbia a creare in
loco suo un altro Popolare di modo che sempre [illegible]
Consiglieri [illegible] cioè Nobili quaranta e Popolari venti.

9.° — Che di [illegible] non possi mai per alcun tempo [illegible] admesse
all'elezione, e [illegible] di Consiglieri così Nobili
come Popolari, i tanto ordinarj quanto straordinarj
alcuno che non sia legitimo e naturale, e di legitimo
patrimonio nato.

10.° — Che si debbano tutti Nobili, che essi e li loro Padri saranno
nati in questa Città e che né essi né li detti loro Padri
averanno mai per alcun tempo esercitato arte meccanica
o manuale, né saranno stati così essi come li loro Padri
nel numero di Consiglieri Popolari [illegible]
e [illegible] nel numero di Consiglieri Nobili [illegible]
a tutti quelli Offici che si [illegible] Nobili della Città
Nobili quelli nuovamente che saranno o averanno avuti
i Padri nel numero di Consiglieri Popolari, overo che
non averanno le condizioni dette di sopra [illegible]

[illegible]

essere proposti nel numero de' [illegible] [illegible] se non
[illegible] tra loro [illegible] nelle [illegible] [illegible]
[illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] in Consiglio
e ballottata, e se passerà con li doi terzi delle Balle si
intenda [illegible] [illegible] [illegible] che la [illegible]
debba essere connumerata fra l'arti mecaniche e manuali
12° — [illegible] quando [illegible] venire alla creazione de' Consiglieri Nobili
si [illegible] l'ordine introdotto [illegible] siano poste in un [illegible]
tante [illegible] quanti Consiglieri [illegible] ordinarii, come [illegible]
tanto Nobili, come Popolari [illegible] [illegible] in [illegible]
delle quali ne siano quattro [illegible] e tutti i Consiglieri
debbano andare a l'[illegible] e [illegible] che [illegible] [illegible]
d'oro debbano [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
che [illegible] [illegible] [illegible] essere eletti per Consiglieri
Nobili [illegible] [illegible] eletti [illegible] in [illegible] a [illegible]
[illegible] [illegible] ballottati da tutto il Consiglio e quello
che [illegible] haverà sorte maggior numero di [illegible]
passando però la metà del Consiglio s'intenda rimesso
Consigliere Nobile, si osservi nella creazione de'
Consiglieri Popolari [illegible] [illegible] [illegible]
Popolari essere poste [illegible] [illegible] d'oro, et eletti
[illegible] [illegible] [illegible] ad essere Consiglieri Popolari
[illegible] [illegible] ordine con le distinzioni sopradette si
osservi nella creazione de' Consiglieri straord.ri
aggionti, così de [illegible], come de' Popolari, dichiarando,
che

[illegible] come [illegible] tutti [illegible] Mag.ci
Proved.ri [illegible] Inditi [illegible] come [illegible]
[illegible] i [illegible] modi di sop.a dichiarati [illegible]
a [illegible] e [illegible]

12.° — [illegible]
nudo; così circa il Danaro Pub.co, come altro, né possi
esser [illegible] dal d.o Consiglio [illegible] occorresse
di [illegible] che li Mag.ci Proved.ri possino [illegible]
il [illegible] una Chiave, et oltre di ciò in [illegible]
e concernenti l'honorevolezza Publica [illegible]
Danari, che a loro, e Caduno delli Sp.li [illegible] parerà
necessario.

13.° — Che il grado, e [illegible] delli Mag.ci Proved.ri [illegible]
in tutti li tempi nelli [illegible] come è al presente
con le sue preminenze et autorità [illegible]
[illegible] nel [illegible] dichiarite nell'undecimo capitolo

14.° — Che parim.te il grado delli doi Sp.li Inditi [illegible] incor
[illegible] nel Consiglio [illegible] del corpo del
Consiglio [illegible] d'esser [illegible] et [illegible]
quali Inditi [illegible] autorità di poter mettere Parti nel
d.o Consiglio e li [illegible] nel Consiglio [illegible] il [illegible]
[illegible] per mezzo il Clariss.mo Sig.r Proved.r, e Mag.ci
Proved.ri della [illegible]

15.° — Che così li Mag.ci Proved.ri, come li Sp.li Inditi [illegible]
e [illegible] di sei mesi in sei mesi, come gl'altri Officij, [illegible]
la [illegible] ordinaria [illegible] delli sei mesi, come [illegible]
Officij et abbino contumacia, come s'è osservato, [illegible]
nelli SS.ri Proveditori

16° – Che li Conservatori del [illegible], [illegible] di Città si faciano doi Conservatori Nobili, et doi Conservatori Populari.

17.° – Che nell'Officio del Giudice, [illegible] della Città, [illegible] tre, cioè doi Nobili et uno Populare, [illegible] nella loro elezione quell'istessa forma, che s'è [illegible] di sopra, riservata sempre la prerogativa [illegible] doi Nobili [illegible] come Giudici [illegible] tutto com'è stato dichiarato nel 3.° Capitolo.

18.° – Che tutti gl'altri Officij e Dignità che sin'ora è stato osservato à farsi nel Consiglio [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] con le [illegible] contumacie e con [illegible] uguale così à' Nobili, come à' Populari [illegible] che se occorresse à [illegible] [illegible] nel qual caso [illegible] il [illegible] reservata come nel seguente Capitolo [illegible] Ambasciarie.

19.° – Che nell'Ambasciarie di ciascuna [illegible] che [illegible] farsi il [illegible] il terzo de Consiglieri Populari con salario [illegible] cioè al Nobile [illegible] et al Populare [illegible] il giorno.

20° – Che nell'Officij [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che doi [illegible] [illegible] à doi Consiglieri Nobili et una [illegible] ad un Consigliere Populare.

21.° – Che in ogni Off.° dove [illegible] [illegible] [illegible] admesso à tal Off.°, così il Nobile, come il Populare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dal [illegible] Consiglio.

22.°

22.° — Che tutti gl'Offitii che averanno da esser fatti, si facino due volte all'anno cioè la Dom.ca precedente alla Natività di Christo Signore, e la Dom.ca susseguente a S. Pietro e Paolo del Mese di Giugno.

23.° — Che non si possi in alcun tempo deliberar alcuna cosa in Cons.o né crear Consiglieri o altri Off.li se non saranno presenti almeno quaranta Consiglieri.

24.° — Che occorrendo nell'elettione di Consiglieri, e altri Off.li così Nobili come Popolari e tanto Ordinarii quanto Straord.ri che alcuno delli eletti non passi la metà del Consiglio si possi con il med.o modo di nuovo far di novo elettione e ballottati li detti da tutto il Consiglio quali sempre s'intendino rimasti che averanno sopra maggior num.o di Balle, passando però la metà del Consiglio com'è detto a ciascuno così [illegible] una, doi, e più volte.

25.° — Che non si possi in alcun tempo mettere colle alla [illegible] assolti, e [illegible] se non [illegible] in Cons.o almeno [illegible] delli Consiglieri, che si ridurranno, dovendosi però in tal [illegible] fare il Cons.o in giorno di Domenica e altra festa, [illegible] almeno al numero di cinquanta.

26.° — Che si facino doi [illegible], uno Consigliero Nobile ed uno Popolare.

27.° Che li [illegible] del Sussidio si faciano [illegible] Nobili Consiglieri e [illegible] Popolari Consiglieri da esser eletti per [illegible] intendendosi [illegible] rimasti che averanno sopra magg.r num.o di Balle, purché passino la metà del Consiglio

28.°

28:° – [illegible] se mai [illegible] contravenisse [illegible] parte dilla [illegible] e [illegible] fosse necessario di ricorrere alli piedi di Sua Santità, e [illegible] Rappresentanti in caso di contrattazione si debba che li Consiglieri Nobili, e Populari spendere del danaro loro particolare e non del Publico.

29:° – Che li Conti così del Camerlengo di Comun come de Fontegari, e Massaro del Monte di Pietà debbano essere fatti ma [illegible] delli Eccmo Sigr. Governatore, delli doi Magnifici Governatori e [illegible] Sindici et otto Consiglieri quattro Nobili e quattro Populari dovendo in quelli del Monte esser in loco di Consiglieri li Conservatori del [illegible] overo non [illegible] [illegible] alcun impedimento intervenirci tutti, vi [illegible] almeno li doi terzi [illegible].

30.° – Che li doi Sppi. Sindici non possino fuori del Consiglio [illegible], nè far atto alcuno [illegible] di Sindici del [illegible] se non [illegible] [illegible] [illegible] nel Consiglio [illegible] che se non [illegible] [illegible] tra li Consiglieri Nobili e Consiglieri Populari in caso che fosse in alcun tempo [illegible] fatto una [illegible] [illegible], ch'all'ora [illegible] far atti come Sindici de Consiglieri Populari

31:° – Che li Dottori di questa Città, così di Legge, come di Filosofia, [illegible] che saranno [illegible] et [illegible] in [illegible] publico di Dottori di Studio [illegible] legitimi, e naturali di legitimo Matrimonio nati possino esser [illegible] [illegible] et [illegible] per Consiglieri Nobili, [illegible] la loro [illegible] e [illegible] con [illegible] e [illegible] godino la med.ma preminenza, prerogativa, che godono [illegible] altri Nobili di questa Città.

2°

132.° Che Alcuno non possi esser eletto, ne ballotato, ne creato per consigliero ò giudice se non averà habitato loco et foro in questa Città per dieci anni continui, e per detto tempo sostenute le gravezze e fationi con questa Comunità.

133.° – Che il Clariss.mo Sig.r Proved.r Rappresentante Sua Serenità mentre sarà nel Consiglio possi andar à capello e ballottar tutte le definizioni e deliberationi che s'avranno proposte nel Consiglio e non volendo intervenire lui ne intervenghi il Cancellier suo Vicario qual averà il medesimo voto nella qual ballotatione non s'intendino compresi li atti e sentenze che dovranno esser risolute dal Cons.o per virtù della Appellatione che si devolve ai Tribunali di Sua Signoria Clarissima.

134.° Che non si possi mai per alcun tempo convocar [illegible] senza licenza e presenza del Clariss.mo Proved.r [illegible] sua Serenità o del intervento di S. Sig.a Clar.ma [illegible] del suo Vicario come s'è già detto.

135.° – Che s'abbino à osservar nel Consiglio tutti le solite et antiche consuetudini della Città alla presente Capitolatione non repugnanti, e particolarmente che non si possi mai esser alcun [illegible] per consiglieri ordinari ne fratelli, ne cognati, ne Zio e Nipote, ne Padre ne figli [illegible] e medesimamente se due persone abitassero e vivessero insieme in una casa non possa esser di Consiglio più d'uno.

16.° - Che la parte [illegible] s'intendi sempre senza pregiud.° delle facoltà di Clarissimi SS.ri Proued.ri ne saranno a S. Serenità mandati à questo governo così sopra le Diuise ragioni che si doueranno far nel d.° Conseglio, come in tutte l'altre cose.

17.° - Che la sudetta Diuisione [illegible] e [illegible] per [illegible] validità di essa sia mandata à S. Serenità acciò à uenghi con l'auttorità dell'Eccmo Senato accettata in tutto giusto a Diuisione e parte sopra ciò [illegible].

E così Diciamo [illegible], et affermiamo, e pronunciamo a laude e gloria di sua Diuina maestà e di tutta la Corte Celeste.

1589 = P.mo [illegible] in [illegible]

[illegible] sono [illegible] e confermati come [illegible], et [illegible] dell'auttorità data dal Senato [illegible] a d.° [illegible] sotto li 26. [illegible] e sia [illegible] per l'esecutione d'essi.

[illegible] fuit [illegible] tenor [illegible] (Clar.mum) [illegible] iudicem delegatum ab Eccmo Senatu [illegible] anni [illegible] lecta et publicata [illegible] d.° [illegible] una cum litteris [illegible] confirmationem [illegible] sententiae [illegible] in Eccmo [illegible] ex auctoritate [illegible] [illegible] currente

anno

Copia 1589 = 11 7bre

Anno Dni Nativitatis [illegible] [illegible] octuagesimo nono Ind.e 2.da die Lune [illegible] [illegible] [illegible] de mane [illegible] Mag.ci et Ex.mo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Vicario [illegible] Cav. Dni Provisoris Mag.co Dno [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Sindico Ex.mis [illegible] Doctoribus Dni Joseph [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et alijs [illegible] tam de [illegible] quam de Populo ibidem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et audientibus

[illegible] 5 [illegible] Iacobus [illegible] [illegible]

Marinus Grimano Dei Gra. Dux Venet. Nobilibus et Sapientibus Viris Andree [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

1599 = 14 8bre supplicato la Fidel.ma [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a questo Consiglio, acciò siano [illegible] [illegible] [illegible] nelli suoi Capitoli n.o 23, e 25 del loro Capitolare, è già [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] per li quali [illegible] [illegible] il num.o [illegible], con il quale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] num.o, così [illegible] ciò ad [illegible] disordine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

così ne [illegible] quel [illegible] Lord. l'ardevà [illegible], che
[illegible] capitoli n.° 28, e 29, siano regolati di questa maniera, che
nell'accadere quando sarà stato [illegible] il Consiglio, e data a [illegible]
[illegible] in Persona, ouero [illegible], vi sia, che sarà il num.° di trenta
Consiglieri, [illegible] le [illegible], et [illegible] [illegible] in Consiglio [illegible]
[illegible], e quando saranno il num.° di [illegible] [illegible] [illegible]
quanto sarà conueniente, circa il [illegible] [illegible] fatta, [illegible]
accrescere, e diminuire, stanti conforme in tutto, e per tutto alla continenza
de' [illegible] [illegible], li quali nel resto [illegible], e s'intendino confermati, e
[illegible] come stanno, e giacciono, [illegible] tutto [illegible]
[illegible] fatto coll'assenso [illegible] [illegible] che [illegible]
nel governo di [illegible], et non [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], et [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] di XIII [illegible] XIII - [illegible] XCIX
Antonio Maria Vincenti [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Petrorum [illegible], [illegible]
Barbari Antoni [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Mariæ, in primo eorum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] anno
1585, [illegible] [illegible] [illegible]
in [illegible] [illegible] Ego Nicolaus Varinus Not.[illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

Ona 1589 · 11 · 7bre

rubro existente in Off.° Canc.rie huius Ill.mae
Civitatis [illegible] sibi exhibito f.o pro ut stat, [illegible]
[illegible] Pitachi [illegible] ac
Coll.° Civitatis [illegible]
manu [illegible]

Die 19 Aprilis 1740 Ind.e 3.a

Noi Gio: Ant.° Foscari Prov.r, e Cap.no di Cividale, e
sua Giurisdizione

A' Qualunque facciamo fede [illegible], et attestiamo [illegible]
detto Sig.r Gio. Batta Pitachi tale e quale s'è di sopra
[illegible] registro [illegible] altro [illegible]
fede. In quorum

Cividale 20 Aprile 1740

Il Coad.r Pretorio

L. S.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Copia

1589. 11. 7bre

Pascalis Ciconia Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et sap. Viris Federico Raynerio de suo Mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulii et successoribus suis, fidelibus Dilectis Salutem, et Dilectionis affectum

1589. 11. 7bre
Parte dell' Ecc.mo Senato
che
la Contribuzione delli Passa
N.° 80. di legne, e N.° 4. Carra
di Paglia per li Soldati
della Fortezza di Marano
sia a carico della Contad.a
della Patria del Friuli e
del Territorio di Cividal
del Friuli: Ex presentem.te
la Contad.a della Patria paga
per il suo carato L. 553.6.8
ed il Territorio di
Cividale . . . . L. 32.13.4
Summa L. 586.-
importo delli suddetti
Passa N.° 80.- a L. 7 il Passo
e di . . . . . L. 560.-
e di Carra N.° 4. Paglia
a L. 6.10 . . . . L. 26.-
Summa L. 586.-

Significamus Vobis hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti videlicet. Che alla Contadinanza della Patria del Friuli supplicante siano bonificati li danari spesi per essa nelle legne, e paglia date per il tempo decorso alli Provveditori Nostri di Marano per bisogno di quelli Soldati, per la summa di Passa ottanta legne e Carra quattro Paglia all'anno principiando dall'anno 1566. fino al presente nel debito che ella ha con la Signoria nostra di D. 5091. in circa per conto di [illegible] dovendo essa bonificazione esser fatta nella porzione sopra le [illegible] de Provvisionati e Benemeriti della Signoria Nostra, e non nella porzione delle [illegible] spettante alle Genti d'arme che sono destinate nel Quartiero come dalli Provveditori sopra Camere è stata consigliata la Signoria Nostra e del restante debito fino alla summa sopradetta di D. 5091 in circa sia data essa Contadinanza fatta abilità di anni tre, pagando ogni anno la terza parte altrimente la presente grazia sia [illegible] nulla e di niun valore e essa esser astretta a far l'intiero pagamento con le pene solite, e consuete: dichiarando che il beneficio della presente deliberazione sia delli particolari Contadini e non degli Esattori per modo alcuno, dovendo questa esecuzione esser fatta da quel Luogotenente nostro. Quare auctoritate supradicti Consilii mandamus vobis ut suprascriptam partem observetis, ab omnibus inviolabiliter observari mandetis [illegible] registrari [illegible] præsentibus [illegible]

Dat. in Nro Duc. Pal. die 11. 7bris, Inditione 3.a 1589

Tratta dal [illegible] a 330.

1589. 12. Decembre

Paschalis Ciconia Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobb. et sapientibus viris Federico Rhenerio de suo mand.to Locumtenenti Patriae Fori Julii, et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Significamus vobis hodie in Cons.o nostro Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti v.t.

Conoscendosi chiaramente il servitio et utile che è per apportare non solo alla Signoria Nostra, ma ancora ai fidelissimi Communi et Ville della Patria del Friul la Regolatione fatta dal dilett.mo Nob: nostro Federico Rhenerio Luogotenente di quella in materia degli offitij del Caneviero et Esattor dei pagamenti che devono esser fatti ogni anno intieramente à tempo debito in quella Camera, conviene al publico et particolar interesse che sia confirmata detta regolatione, sicome anco i Sindici generali della Contadinanza predetta fanno humilmente supplicato. Però l'anderà parte che con l'auttorità di questo conseglio sia approbata et confirmata la Regolatione sudetta in tutte le sue parti et capitoli fatti con i Capitoli et Esattori presenti nel modo che stanno et dovendo nell'avvenire esser eletti di due in due anni et secondo le leggi nostre in tal materia ... di quella Contadinanza ... [illegible]

[illegible]

far elettione alcuna di altro cassiero, et esattori
così di quà, come di là del Tagliamento, se non
nel modo e forma, e con l'istesse conditioni,
obligationi, e carichi, che sono stati formati,
e stabiliti con li presenti cassiero, et esattore,
acciochè si possa uedere il fondo intiero così
dell'esattione, come della dispensa del danaro.
Li quali cassieri, et esattori habbino contumacia
almeno per due anni. Et quei Rappresentanti
nostri che saranno di tempo in tempo, siano
tenuti ogni sei mesi far fare i conti, et saldi
delle casse, et esattioni predette, sotto pena di
non poter andar à consiglio, se non porteranno
fede di hauer ciò esequito, acciò quella pouera
contadinanza non resti defraudata in conto al-
cuno. Quare auctoritate supradicti consilij
mandamus uobis ut suprascriptam partem obser-
uetis et ab omnibus inuiolabiliter obseruari, et
in actis cancelleriae uestrae registrari faciatis.
Dat. in nostro Ducali Palatio die ... Decembr. ind. 3 1589

Tratta da un libro in stampa intitolato Leggi per la
Patria, e Contadinanza del Friuli
Udine li, 15 Aprile 1746

rri
a
i,
ti,
rre,
rà
nove.
sia
nti
no
lli
di
anno
ora
al
lij
bre:
et
l.f.
l.(.
549

[illegible]

~~[illegible]~~

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de suo mandato

[illegible] [illegible] Iuly [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

Diletti [illegible] [illegible] affectum

Intendiamo [illegible], che di là si tenti per giudicar, che li beni della signoria nostra [illegible], et quali è stato investito il [illegible] nostro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quandunque [illegible] [illegible] [illegible] tali beni [illegible] presentar come [illegible] nelle terre [illegible] [illegible] [illegible] il che è [illegible] [illegible] contrario a quanto [illegible] [illegible] altre volte [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ultimamente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che questo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quanto [illegible] stato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

fidelmente et ò cosi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] hanno

[illegible] [illegible] [illegible]

Dat. in nostro [illegible] , [illegible] die 18 Maij ind. 3. 1590

Camillo [illegible] seg.

Ex consimili existente penes [illegible] Bernardi [illegible]

[illegible] fideliter manu propria desumpsit, et

subscripsit [illegible] die 18 [illegible] [illegible]

nbiy
ig
ifi
sde=
co
la
de
ro
vrato
cco
a
rra
nuf
ri
g.
es

Copia

Marinus Grimanus Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus Viris Nicolao Contareno de suo Mandato Locumtenenti Patriae Fori Iulij et successoribus fidelibus, salutem et dilectionis affectum. Significamus vobis hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti V[idelicet]: che atteso il povero stato dei fedelissimi nostri della Ville di Ertemonzo la devotione loro verso la S. N. et il servitio che prestano nel tagliar legnami per la Casa dell'Arsenale, tralasciando ogni loro affare, et la carica che hanno di custodire in tempi di guerra, li passi verso il Cadorino e Cividal di Belluno sia con l'auttorità di questo Consiglio dichiarito e terminato, che sopradette Ville di Ertemonzo Captarum, Frisanco Barcis, Andreis, cut chiob e Cimolais, siano libere dalla contributione de Carri per la Fabrica della Fortezza nostra di Palma, dovendo esser conservate in quello essere et stato che sono rimaste per il tempo passato, siccome nella supplicatione loro a risposta del Cl.mo Luogotenente della Patria del Friuli ora letta si è inteso. Quare auctoritate supradicti Consilij mandamus vobis ut supradictam partem observetis et ab omnibus inviolabiliter observari, hac ubi opus fuerit registrari faciatis.

Dat. in nostro Ducali Palatio die xxvij Septembris ind. xi. M.D.xcvij

Gio: Franco Marchesini Secretario

Cancell. Curiae Sig.

per V.

Die Jovis 16 Aug.ti 1597 presentatae per Leonart Linde Burlo de Cimolais Ill.mo D. Loc.te eius Curia Utini in solario in eius conspectu qui: concessit executionem

(Toco del Sig.re ... Tomba)

16 Agosto 1597.

Ducale per l'esentione di contributioni da darsi per la fabrica di Palma ai abitanti di Tolmezzo et altri [illegible]

Nobilibus et Sapientibus Viris, Nicolao Cont.o Locumtenenti Patriae Fori Iulii et successoribus 1597 [illegible] praesentata [illegible]

Copia

Marinus Grimanus Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et Sapientibus Viris S. Nicolao Contareno de suo mandato Locumtenenti Patriae Fori Julii et successoribus suis, fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Significamus vobis hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti videlicet. Che atteso il povero stato dei fedelissimi nostri delle Ville di Tramonzo la ~~[illegible]~~ [illegible] loro [illegible] et il servitio che prestano nel far condur legnami per la casa dell'Arsenale, tralasciando ogni loro affare, et la cura che hanno di custodire in tempi di sospetto li passi verso il Cadorino et Cividal di Belluno, sia con l'autorità di questo Consiglio dichiarito e terminato che sopradette ville di Tramonzo, Poffabro, Frisanco, Barcis, Andreis, Erto, Claut, et Cimolais siano libere dalla contributione de danari per la fabrica della Fortezza nova di Palma, dovendo esser conservati in quello stato che sono stati per il tempo passato, siccome nella supplicatione loro e risposta del Luogotenente della Patria del Friuli nelle lettere sue inteso. Quare auctoritate supradicti Consilii mandamus vobis ut supradictam partem observetis et ab omnibus inviolabiliter observari, et ubi opus fuerit registrari faciatis.

Datae in nostro Ducali Palatio die XXVII Septembris Ind.ne X.ma MDXCVII

Gio: Francesco Marchesini Segr.io

In cancell.ria [illegible]

Die Jovis 16 8bris 1597 praesentatae [illegible] in castro in eius [illegible] Locumt. eius [illegible] concessit executionem

(loco del sigillo in Piombo)

Nobilis, et [illegible] [illegible]
Nicolao Cont.o Jacum Donati Patrie
Sov [illegible] et [illegible]ibus
1621 a in Agosto [illegible]
[illegible] et [illegible]

Copia tratta da Ducale [illegible] Cancellaria pretoria

[illegible] Dei Gratia Dux Venetiarum [illegible]
[illegible] Mauroceno [illegible] [illegible]
[illegible] salutem et dilectionis affectum

Dalle lettere di V. S. [illegible] habbiamo inteso [illegible] di quelli deputati di provveder dell'alloggiamento alli soldati [illegible] di nuovo assai [illegible]. Si [illegible] a nome nostro ad essi Deputati che havendo noi levato [illegible] città de Trevisio essi Corsi che custodivano il territorio da certi di malfattori [illegible] et [illegible] quella Città dall'[illegible] de huomini [illegible], e molto conveniente che essi Deputati [illegible] [illegible] tutte le altre città dello stato nostro nel provveder delle [illegible] della Banca alla Militia Corsa il che è nostra intentione [illegible] debba eseguir senza alcuna difficoltà quando [illegible] saranno nella città, et quando de ordine nostro saranno fuori loro sia provveduto delle ordinarie della Banca della [illegible] Tratandosi massime della quiete di quelli fedelissimi nostri, et alla sicurtà delli medesimi

Date in nostro Ducal Palatio die [illegible]

ti
to.
ti
lin
ti
tte
ione,
elli
lle

[illegible]

[illegible]

Copia

1610. 29. Xbre

Ducali che prescrivono che la Città di Udine debba provveder delli alloggiamenti li Soldati quando sono in Città; e la Patria quando sono fuori

Leonardus Donato Dei Gratia Dux Venetiarum, &c. Nobili et Sapienti Viro Leonardo
Mocenigo de suo Mandato Locumtenenti Patriae Fori Iulii Fideli Dilecto
salutem, et Dilectionis affectum

Dalle Lettere di 26 del corrente habbiamo inteso la renitenza di quelli Deputati di
proveder gli Alloggiamenti alli Soldati Corsi, il che essendoci riuscito assai molesto.
Vi commettemo a dirli a Nome Nostro ad essi Deputati, che avendo Noi levati dalla Città di
Treviso essi Corsi, che custodivano quel Territorio da Gente di mal affare per tenerli in
quiete, e per liberare quella Patria dall'insolenza di Huomini scelerati è molto
conveniente che essi Deputati eseguiscano lo stesso, che fanno tutte le Città dello Stato
Nostro nel provveder delli ordeni di Banca alla Militia Nostra; sicche è Nostra intenzione,
che anche essi debbano eseguire senza alcuna difficoltà, quando essi Corsi
saranno nelle Città e quando de ordine Nostro staranno fuori, loro sia proveduto delli
Ordini dalla Banca dalla Patria. Trattandosi massime della quiete di quelli
Fedelissimi Nostri e della sicurtà delle cose dette

Dat. in Nostro Duc. Pal. die 29. Xbris 1610

Tratta d'altra simile Copia entroscritta dalle Ducali in Cancelleria Pretoria 8
Udine dall'Ufficio della Camera della Contadinanza della Patria del Friuli
Primo Xbre 1734.

Antonio Zappello Cancellier Scontro
della Camera della Contadinanza

17

3.4

1

5

8

17

20[illegible]

Copia

1615. 25. Luglio

Parte presa nell'Ecc.mo Consiglio di Pregadi

Essendo da questo Consiglio stato provisto, che non possano li Debitori della Signoria Nostra appellarsi dalle Sentenze contro di loro seguite se non averanno prima assicurato nell'Ufficio ove saranno stati fatti debitori con tanto oro o argento per la summa del loro debito, ed essendo introdotto da cui debitori per liberarsi dal deposito, e per apportar dilazioni, e lunghezze di appellarsi dalle partide, e dalle esecuzioni con gravissimo interesse del Pubblico Servizio.

Però l'anderà Parte, che non possano quelli, che saranno creati Debitori in alcun Ufficio, e Magistrato appellarsi da Sentenza, partide, o da esecuzioni contro di loro fatte se prima non averanno assicurato nell'Ufficio o Magistrato dove saranno creati debitori in tanto oro o argento come è predetto, e le appellazioni finora interposte senza esso deposito restino nulle, e di nessun valore

Tratta dal Libro a Stampa intitolato Leggi per la Patria, e Contadinanza del Friuli a 629

Udine dall'Ufficio della Camera della Contadinanza suddetta 11. Giug.o 1782

Antonio Pascello Cancellier Scontro della Camera della Contadinanza &c

m

ti

hi-

ri

equte

ione

em,

3 ie

ths

ista

ine

an-

ium

rib

ix-

orij

ui

sth:

hj

que

uhia

ui i

Marcus Gradonico

Dei Gratia Patriarcha Aquileiae.

Perillustribus DD. Provisoribus Civitatis Fori Julij salutem in Domino et Paternae charitatis affectum

Excitant nos Praedecessorum nostrorum exempla praecipue vero [illegible] quondam Ludovici Patriarchae recolendae memoriae qui anti-

quissimam, insignemque vestram Civitatem tanquam suam

communem Patriam singularis dilectionis affectu prosecutus

est, ut eodem charitatis impulsu, eademque animi propensione

ea omnia prestare studeamus quae ad vestram salutem,

dignitatem et commodum quoquomodo pertinere, ac

1634 = 15. [illegible] spectare dignosceremus. Scimus enim Maiores vestros

clarissima huius Urbis lumina proprio se Episcopatu

sponte abdicasse pro Patriarchalis sedis amplitudine

ad quam tuendam et fortunam et vitam ipsam an-

teactis temporibus carissime exposuisse; scimus ac

vos quoque Maiorum vestrorum vestigijs [illegible]

inhaerentes [illegible] amori et obedientiae erga nos ex

expectationi vestrae praeclare respondisse. Hoc nobis

indicant animi [illegible], [illegible], et officia [illegible]

[illegible] hodierna die [illegible] animam [illegible] Pastoralis nostri

officii [illegible] in ipsius vestrae Civitatis

ingressu [illegible] exceptis quae

nobis adeo grata iucundaque extitere, ut nobis multam

gratiam referre dignum, et congruum arbitremur [illegible]

Illustribus Viris D.D. Philippo Lortis, et Joanne
Ludovico de Mariaco vestrae Civitatis Provisoribus
publica Vice et Nomine ipsius Civitatis merita Pri-
vilegiorum Documenta et communem erga Nos
filiarum obedientiam in ipso Insignis Collegiatae
Ecclesiae Beatae Mariae Limine exponentibus.
Nos signo erecto ad consimilem Praedecessorum no-
strorum Gratiam et liberalitatem excitantibus.
Crucem nostram purpuream tanquam Pontificale
Indumentum ex humeris nostris tunc exutam in
signum fidei et testimonium [illegible] communis
et universalis huius vestrae Civitatis Privilegii sponte
et libere ipsis D.D. Provisoribus cum gratiarum ac-
tione recipientibus dedimus, donavimus et tradendo
concessimus in Domino confidentes, ut dum Nos
[illegible] gloria maiora in
dies [illegible] erga Nos
reverentiam inviolabilem, [illegible] conser-
vetis. In quorum fidem et perpetuam rei memoriam
has fieri per Secretarium Nostrum subscribi, sigilloque
Nostri appensione communiri iussimus nostraque
manu subscribendas.
Datum et actum in Civitate Foroiulii [illegible]
[illegible] Francisco de
Brandis Vicario Generali Foroiuliensis, Iacobo [illegible]

[illegible]

eiusdem Collegiatae Canonico, Ill.mo D.no Thadeo Nicolo Illustrissimi Domini Provisoris Filio D. Nicolao Rodonico nec non per Illustribus DD. Comite Francisco Richierio a Porta Naonis, Hieronymo de Frimis Joanne Manzano et Fulcotto Frumentino, atque etiam Laurentio Lazarotto eiusdem Civitatis Cancellario testibus ad supradicta vocatis et adhibitis. Anno M.DCXXXIV. Die XV mensis Junii Pontificatus D.ni Anno primo.

An in cassum haec ab Heroibus Ecclesiae Praestantissimis dicta? ita ne decipere tantos Viros potuerunt Ros et Privilegiis incertis illorum acies oculorum perstringere, ne veritatem agnoscerent? An qui tot honores, ac titulos sapientiae prudentiaeque suffragiis comparaverunt cuiusmagi quaerere a non bene fundatis civius apud Ros Episcopatus iudiciis? precipue illi Civitates Italiae et Metropoles Europae non tam mente quam passibus peragrarunt nota [illegible] quare omnia incerta igitur credetis peregisse Privilegia primarios solidissimi Iudicii professores? ita ne scripta ad perpetuam rei memoriam reliquissent, quae ab aliis vel invicerentur vel oppugnarentur, et [illegible] aliorum ingeniis crimina prolato Veneti excellentissimis Patribus nulla culpa in iudicando, nec discernendo nuncio Civitati [illegible] proferendo, intelligendoque iudicio.

Marcus Gradonico

Dei Gratia Patriarcha Aquilejae

Per Illustribus D. D. Provisoribus Civitatis Fori Julij Salutem in Domino, et paternae charitatis affectum.

Excitant nos praedecessorum nostrorum exempla, praecipue vero Augustini Gradonici Patriarchae recolendae memoriae, qui Antiquissimam, insignemque vestram Civitatem tanquam sibi communem Patriam singulari dilectionis affectu prosequutus est, ut pari Charitatis impulsu, eademque animi propensione omnia praestare studeamus, quae ad vestram salutem, dignitatem, et commodum quoquomodo pertinere ac spectare dignosceremus. Ostendunt enim Maiores vestri, clarissima huius Urbis lumina proprio se Episcopatu sponte abdicasse, pro Patriarchalis Sedis Amplitudine nec quam secundarunt fortunas, et vitam ipsam anteactis temporibus paratissime exposuisse;

ipsamitque uti quaque Patrum vestrorum vesti-
gijs laudabiliter inhaerentes filiali Amori, et
obedientiae erga Nos expectationi vestrae praeclarè
respondistis. Hoc nobis indicant Animi alacritas,
Comitatus, et Officia, quibus nos hesterna die
primam apud Vos Pastoralis Nostri officij curam
exercentes in ipsius vestrae Civitatis ingressu
et amplissimi Templi limine excepistis quae
nobis adeò grata, iucundaque extitere, ut nobis
mutuam gratiam referre dignum, et congruum
arbitramur, ideircò per Illustrissimum Virum D. D. Philippo
Lorenzo Joanne Ludovico Germaniaco vestrae
Civitatis Provisoribus publicam fidem, et Nomine
ipsius Civitatis merita Privilegiorum documenta
et communem vestram erga nos filialem
obedientiam in ipso limine Collegiatae Ecclesiae
Beatae Mariae limina exprimentibus. Hoc signo
erecto ad consimilem Praedecessorum nostrorum
Gratiam, et liberalitatem excitantibus Capsam
nostram

nostram purpuream tanquam Pontificale indu-
mentum et humeris nostris [illegible]
fidem et testimonium [illegible] Communitatis [illegible]
sit huius vestrae Civitatis Privilegij tam rite et libere
ipsis D.D. Provisoribus cum gratiarum actione reci-
pientibus [illegible] et tradendo [illegible]
in Domino confidentes [illegible] pro vestra salute
vestraque gloria maiora in dies peragere cogitamus.
Vos pariter erga Nos reverentiam inviolabiliter perpe-
tuam conservabitis. In quorum fidem et [illegible]
rei memoriam has fieri per Secretarium Nostrum sub-
scripti sigilli nostri appensione communiri iussimus,
nostra quoque manu subscribendas.

Datum et Actum in Civitate Fori Iulij praesentibus ac
Illustribus et admodum R.R. D.D. Francisco de Bran-
dis Decano Collegiatae Foroiuliensis Iacobo Puppo
eiusdem Collegiatae Canonico Illmo Dno. Thadeo [illegible]
Illustrissimi Domini Provisoris filio [illegible]
necnon [illegible] Illustribus D.D. Comite Francisco [illegible]
[illegible] Hieronimo de [illegible]

Marzano et Iulio Frumentino atque etiam Laurentio Pagavetto eiusdem Civitatis Cancellario testibus ad praemissa vocatis et adhibitis Anno MDCXXXIV. Die XV. Mensis Iunij Pontificatus S. D. N. Urbani P.P. VIII. Anno XI. Archiepiscopatus nostri Anno primo.

An in casum hac ab Heroibus Ecclesiae Brugnatensis ... ita nos decipere tantos Viros putaremus ... et Privilegijs ... illorum acies oculorum obstringeret, ne veritatem agnoscerent? An qui tot Honores, ac Titulos ... prudenterque suffragijs comparavarunt circumagi ... a non bene fundatis ... Episcopatus auspicijs, praecipuas Civitates Italiae et Metropoles ... tam mentes ... advagarunt: nota illis fuere omnia ... ingenij ... ita ne scriptis ad perpetuam rei memoriam reliquissent, quia ab alijs ... sint aliorum ingenijs ... profecto ...

Probabus

Partibus nulla culpa in iudicando, uel discernendo nuncio Veritatis, nulla in proferendo intelligentiae defectio.

di
nanza
e
lle di
ua
n
mendo
loro
navi
ritiene
Romu
lle

La
er
i
iente
ilio
za
otto
ucnea
ritte
ue, co

ia di
dinanza
ire
relle di
ecento
'esa
in
ronendo
i loro
anavi
ortiene
Promi
tro
the
n la
ver
re
niente
ialer
nza
arretto
verenza
critte
ese, co

za di
dinanza
ire
elle di
za
era
tn
conendo
lovo
navi
nticne
Pomi
ō
lle

La
r
ente
ir
za
retto
n
cnea
itte
e, co

[illegible] 13 Giugno

[illegible] Patriarca d'Aquileia

della propria Porpora per far

Donno della stessa alli Sri. di Cividale

in [illegible]

Copia

1638
22 Giugno
Accordo tra l'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Provved.r Generale di Palma e la Contad.a della Patria del Friuli di contribuire ogni anno a quella Pub.a Cassa per la Condotta di Legne, e Carbon ad uso della milizia di quella Fortezza D. 340 – da [illegible] uno avendo l'Ecc.mo Sig. Proveditor [illegible] sei Ville di Corpo della Contadinanza [illegible]

Nel Nome del Signor Iddio l'anno 1638
il dì 22 Giugno in Palma.

Pretendendo l'Ill.mo, et Ecc.mo Sig.r Bertucci Valier per la Serenis.ma Signoria di Venezia Proveditor Generale nella Patria del Friuli, che la Contadinanza di questa Patria fosse obbligata a ritener in se l'obbligo di contribuire annualmente alla Fortezza di Palma Passa di Legne buone Morelle di Rovere, et di Fassine N.° 150. centocinquanta, e Conzi N.° 200. ducento di Carbon per servizio della Soldatesca di quella Piazza con restar essa Contadinanza sgravata dall'obbligo di pagar li ducati 210. – di Moneta corrente, che paga per tal occasione nella Camera di Palma. Et esponendo li Sindici della Contadinanza esser tenuti a tale gravezza per esser loro obbligati per Pubblico Decreto a detta contribuzione tansata in Danaro nella predetta quantità di D. 210 in rispetto alle altre gravezze che sostiene essa Contadinanza in Pubblico Servizio, cioè di Condotte di Roveri, Remi e altri, che la fa molto differente dalli altri Territorj oltre l'aver fatto assegnazione per li servizi momentanei di essa Fortezza di sedeci Ville esonerate da la sua Cassa, e fatte esenti per detto obbligo, e poi con l'aggionta di altre sei per supplir al bisogno di essa Fortezza: con la qual assegnazione viene a sentir molto danno nella sua Cassa per esser tutte dette Ville esenti dalle Pubbliche Contribuzioni. Et dovendosi sopra questo affare assai rilevante trovar qualche modo di conveniente provisione: Quindi è, che il sudetto Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Bertucci Valier in nome [illegible], e liberamente rilascia alli Sindici della Contadinanza stipulando per essa il presente accordo, d. Leonardo Treatto, et ser [illegible] del Zotto ambidue Sindici attuali così a nome loro come delli altri due [illegible] absenti per li quali promettono di rato, così con la presenza dell'Ecc.mo Sig. Virginio Forza Cavalier loro Diffensore, le intrascritte sei Ville, le quali siano, e s'intendano per l'avvenire rimmesse, et

incorporate da nuovo col resto della Contadinanza della Patria, sicchè abbino da concorrer alle Piavezze come le altre per il Loro Cavatto, rimanendo libere dalle fazioni, e comando di esse per occasione di Palma e queste sono Chiasottis, Pissano, Pellettis Mellarolo, Viscon, e Lavariano, ed all'incontro Li predetti Sindeci a nome di essa Contadinanza si obbligano di corrispondere ogni anno D trecento quaranta 340. di moneta corrente, cioè D 130. oltre li D 210.. soliti pagarsi per occasione delle Legne, e Carbone il Mese di 7bre cominciando il presente 1638. rimanendo essa Contadinanza, e le predette sei Ville libere da ogni altra Piavezza presso detta Fortezza con espressa condizione, e dichiarazione che il presente accordo allora sortirà il suo vigore, e fermezza quando sarà interposta l'Autorità, e Decreto dell'Illmo, ed Eccmo: Sig: Luogotenente non potendo essi Sindici disporre di alcun danaro della Contadinanza, ne far alcun Contratto senza l'interposizione dell'Autorità di detto Illmo Loro Superiore per disposizion delli Ordini di Sua Serenità in tal materia

Le quali tutte cose ivi concordate, e stabilite, anno promesso aver rate, e ferme, e quelle osservare, e non contravenire, obbligando Sua Eccmo: Illmo La sua Fede di Publico Rappresentante, e li Sindici predetti li beni di essa Contadinanza.

Furono presenti a cio Li Eccmi: Sr: Cavalier Daniel Fabrizio, e Niccolò Dragoni Dottori di Udine ecc.

Bertucci Valier Proveditor Generale

Io Leonardo Peratto Sindico della Contadinanza

Io Gio: Giorgio del Zotto Sindico

Io Daniel Fabrizio K.r fui presente

Io Niccolò Dragoni fui presente

Giorno di

he
to
Palma
variano
eneta
Dalle
ang.
ndo
tenente
re
o
al
uer
a
Detti Li
colò

zia
indici
in
za
lla à
sia
qu
maro

Giorno di Sabbato X Luglio 1638 in Udine

L'Illmo Sigr Girolamo Civrano per la Serenissima Repubblica di Venezia
Luogotenente Generale della Patria del Friuli, avendo veduta, e
maturamente considerata la Scrittura d'accordo elaborato da Sindici
di questa Contadinanza della Patria sotto sotto li 22 Giugno p.p. in
Palma coll'Illmo, ed Eccmo Sigr Bertucci Valier, Generale di essa Fortezza
à revolutione [illegible], e cose in essa contenute à quella à
interposta la sua Auttorità, e giudicial Decreto, Commettendo, che sia
inviolabilmente eseguita come sta, e giace. Presenti li Nobb: Sigri
Daniel Fabrizio Dr, e Cavalier, ed Giorgio della Torre Testi

Tratta da un Libro inscritto al di fuori E. Contadinanza esistente nel Armaro
B. dell'Ufficio della Camera della Contadinanza @ 130 d°.

Udine dall'Ufficio suddetto Primo Nobre 1793.

Antonio Cuzzello Cancellier Scontro
della Camera della Contadinanza

7.mo
rallì

ro
e
to, con
nori
la
tioni
la data.
1565
restituite.

cato
dalla
non

ente

ta
tra
rto,
tro

enno

Copia — Copia tratta da un Processo esistente nel Volume seg.to 7.mo N.o 5. nell'Archivio del Nob: Sig: Co: Giulio Cesare, e Fratelli q.m Nob: Sig: Co: Filippo di Colloredo come segue

Die Martis 6.a Martij 1646. de mane
Coram Ill.mo, ed Ecc.mo D: Locumtenente sedente in Castro
Civitatis Utini super Salone Magno ad jus reddendum
Per li Nob: Sig.ri Giulio Cesare, e Giulio Camillo Fratelli di Colloredo, con
il Comune, ed Uomini di Moruzzo. Uditi li detti Signori
1646 6. Marzo — Fratelli coll'Avvocato fecero istanza, che sia revocata la
esecuzione di detto Comune rilasciata contro i Loro Coloni
della Possessione detta Lauzana per occasione della Pezzata
del Paleotto, e ciò stante l'Istromento di esenzione 1565
21. 8bre sempre eseguito, con le spese, e che siano restituiti
li pegni levati

Presente Lonardo Branzano Pregano coll'Avvocato
non acconsenti, anzi addimandò la confermazione della
detta esecuzione, stantechè l'Istromento allegato non
comprende Braverra di Paleotto, con le spese

Le quali Parti udite l'Ill.mo, ed Ecc.mo Sig. Luogotenente
inteso il tenore del suddetto Istromento 1565. 21. 8bre à
revocata la esecuzione del detto Comune, comandando la
restituzione dei Pegni levati alli Coloni della suddetta
Possessione Lauzana salve le ragioni delle Parti nel resto,
ed al Comune di poter agitar per Capo di lesione contro
il sopraccennato Istromento sic pronuntiavit

Tratta dal Protocollo degli Atti Civili dell'anno

suddetto esistente in questa Cancellaria &c.

Giuseppe Monsutti Ordinario Pred:

Ex Processu suprascripto

Franciscus Zorra Sub: V: A: Notarius educavit

Die 9. Martij 1782

Tratta d'altra simile presentata dal Nob: Sig: D: Giulio Cesare qm Nob: Sig: D: Filippo di Floredo nell' Ufficio della Camera della Contadinanza ad oggetto che da me infrascritto fosse fatta la Copia

Udine dall'Ufficio suddetto 29. Febbraro 1784

Antonio Cappello Cancellier Scontro della Camera della Contadinanza &c.

1647 6 Agosto. in Senato

(Copia) 1647

In Dei Aeterni Nomine Amen.

Anno ab Incarnatione Domini nostri Iesu Christi 1600 sessantasei, giorno mercordì ... Giugno.

Ill.mi et Ecc.mi SS.ri Zorzi Corner, Giacomo Dolfin e Andrea Soranzo Procuratori Proveditori sopra li Beni Comunali delegati sopra la vendita d'essi Beni in essecutione della Parte dell'Ecc.mo Senato di 4 Giugno 1649; essendo che dagli Ill.mi et Ecc.mi SS.ri Zanmaria Ravagnin e Paolo Bellegno Proveditori loro precessori siano stati delliberati al Publico Incanto in S. Marco, li Beni Comunali infrascritti, hanno perciò dato venduto et alienato a D. Antonio Pantaleoni per sè, heredi e successori suoi acquirente, cioè campi diecinove, tavole due e tavole 44 di Beni Comunale della sesta parte, siue 2.da Venduta del Comun di Varmo patria del Friul frà li seguenti confini cioè à levante Sig.r Bortolo Susana, à mezzodì e ponente Pasco e tramontana detto Paseo il Sig.r Fran.co Camillo della Susana et il Sig.r Pietro Varmo salvis et iusta la perticatione et estimatione fatta da Nicolò del Toso Publico Agrimensor esistente in Off.o, de' quali C. 13 : 2 : 44 sono stati delliberati al Publico Incanto in San Marco ... sin sotto li 12 Maggio 1655 al sud.to D. Ant.o Pantaleoni per precio di ducati dieci il Campo ... come più ... dal quale anco sono stati contati li dinari dell'amontar di essi Campi li 15 Marzo 1666 susseguente, nell'Off.o Ill.mo

della Cecca a credito del mod.o Mag.to et come dalla copia di
Parte [illegible] mediante qui sotto registrata [illegible]
d'esso d.to S. Ant.o Pantaleoni comp.re herede e suoi
suoi liberam.te et imperpetuo in pro [illegible] £ 13:12:47, et suo
aio ti tener, possed.e, [illegible] alienar, permutar et di
quelli disponer come di cosa sua propria libera et esente
in tutte le sue ragioni haventi, et pertinenti. Promettendo
[illegible] nome della Ser.ma [illegible] di conser-
var d.to Pantaleoni comp.re herede nel quieto et pacifico
possesso e godim.to d'essi beni venduti, et quello difendere
da qual si voglia persona contradicente [illegible] et
[illegible] ponendosi in ogni loco stato et essere
del dom.mo dominio quali beni venduti siano et s'inten-
dino obligati a tutte le publ.e gravezze et fattioni reali
e personali come sono gl'altri beni [illegible]
particolari et come nella Parte del [illegible] Senato
di il marzo 1647 in questo proposito
Cavata dal libro dell'Ill.mi [illegible]
[illegible] comunali

[illegible]

ti ecces
nieghi
nosto
e che
anno
Magistra
done
e Però
te
ertieri
Camere
ecrete
le sia
i dal
tori
rato
ltri
giato
fa-
on
le
ver
ésborso
vri
osito
re

Dual

1647 6 Agosto. in Senato

Nei bisogni gravissimi della Repub.ca e nell'accrescimento di tanti ecces
sivi dispendij ben conviene dar di mano a tutti i ripieghi
più conferenti per far danaro, e mentre si trova indisposto
un principalissimo fondo nell'Offizio sopra le Camere che
consiste nelle Tasse di Genti d'arme ascendente all'anno
Duc.i 20891 come si è inteso dalla Scritt.a dell'istesso Magistra
to è chiamata la Pub.ca prudenza ad eccittarlo vendendone
il Capitale, che potrà rilevar Duc.i m/500 di mon.a con.te Però

L'Anderà parte, che la Tassa di Gente d'Armi che si riscuote
della Terra Ferma dai quattro Corpi dei Cittadini, Forestieri
Territoriali, e Clero sia venduta dai Proved.ri sopra le Camere
con elevar Polizze d'incanto, e riceverne anco di secrete
sostenendo il prezzo al segno più avvantaggioso che sia
possibile, e ciò serva per tutte le Camere di qua dal
menzo, e quelle di là ne sia dato l'incarico ai Rettori
di Bresica con le forme, e regole stesse del Magistrato
sud.to confidando il Senato, che dagli uni, e dagli altri
questo publico Capitale sarà sostenuto, ed avvantaggiato
con l'impiego di tutto il zelo, e delle vendite che si fa
ranno dovrà seguir l'approbaz.e nel Coll.o Nro con
li due terzi delle Balletta conforme l'Ordin.o Se
le Communità volessero farne aquisto n'abbino d'aver
la prelazione con termine di mese uno a far l'esborso
e tutto il danaro, che si riscuoterà di d.a ragione dovrà
esser trasmesso in Cassa del Conservator del Deposito
da non esser impiegato in altro, che nelle occorrenze
militari.

Angelo Agostini Nod. Ducal

li
l:
ia
ra da
; di
in:
o
li
rro mpo
ra:
ori mai
o, a
oi,
rdo che
na
e ra
i
ropi

1656. 29. Marzo

Noi Niccolò Venier

Per la Serenissima Repubblica di Venezia etc.

Luogotenente Generale della Patria del Friuli etc.

Omissis

1656 29. Marzo

E perche li sovradetti Salariati senza timor di esser rimossi non negligessero le proprie incombenze con pregiudiziali discapiti degli interessi della Contadinanza ordiniamo in conformità, e incarica dell'Eccellentissimo Senato in dette Ducali 19. Gennaro, che tutti ogni tre anni siano ricondotti dalli detti Sindici, cominciando però di presente questo requisito, che riconosciuto necessario valere di più valido compenso a tenere applicati, e nel dovere di un puntual impiego verso gli interessi di detta Contadinanza: restando però sempre l'arbitrio, e l'auttorità presso gli Illustrissimi Signori Luogotenenti di cassar, e rimover cadauno di essi ogni volta, che trascorresse nell'Ufficio, o nell'esercizio di esso commettesse mancamento alcuno, facendo in tal caso seguire la ricondotta di altri in sua vece, come pure l'elezione in luogo di quello, o quelli, che non restassero ricondotti

che li
, li
nsai
ij da
io di
ad in:
sso
to
e li
tempo
, trai
che mai
ano, a
; poi,
to, che
mma
sopra
da
bisogn

Decreto dell'Ecc.mo Senato
1659. 28. Maggio in Pregadi

Omissis

Consista la disposizione del vigesimoterzo, che li Camerari, o Governatori col portarsi con li libri a Udine debbano anco portar con sè ogni avanzo, che avessero li Luoghi pij da essi amministrati, per esser a beneficio di quelli riposto sopra il Monte di Pietà, ed investito poi alle occorenze. Sia però esso Capitolo regolato in conformità appunto degl' Ordini Ruzini, che dispongono dover li danari, che si riscuoteranno di tempo in tempo esser riposti in una cassella serrata con tre chiavi, una dalle quali star debba nelle mani del Camerraro attuale, la 2.da del Degano, e la 3.za d'un Giurato, con la condizion poi, che sono espresse, e che resti aggionto, che quando il dannaro ascenderà alla summa di D.i 100:- , abbia ad essere portato sopra il Monte di Pietà, e esser conservato, da valersene secondo l'occorenze, e li bisogni de' m.mi Luoghi Pij.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

di

di

al

di

o nel

essi

per

endere

endo

di

essi,

1666 Adì 1 Giugno

Che fatti venir nel Coll.o gl'Ambasciatori della Patria del Friuli et Città d'Udene [illegible] letto quanto segue.

Le instanze della fedelissima Patria del Friuli e Città d'Udene [illegible] in voce da suoi Ambasciatori, et lasciate [illegible] in scrittura da med.mi si sono intese con quell'aff.to ch'al merito de [illegible] predilleti e fedeliss.mi è dovuto, e [illegible] convenienti rifflessi. [illegible] sempre [illegible] il Senato nel dimostrare una propensione ottima verso gl'interessi de stessi popoli et con [illegible] di [illegible] a voler sino [illegible] sincerimodo di fermarsi in gra[illegible], et [illegible] per il virtuoso servitio [illegible] Patria, e Città contribuito [illegible] vere. Ha [illegible] ord.ni al [illegible] di sospendere la prosecutione [illegible] già era de[illegible] aggiongendo. [illegible] anco [illegible] col riguardo di render [illegible] li Sudditi [illegible] d'haver [illegible], tanto per li Pub.ci avantaggi, che servitio [illegible]

566. 9 Giugno [illegible]

Al Luog.te di Udene.

Si sono [illegible]

[illegible] considerationi [illegible]

[illegible] di consorti fedeliss. [illegible]

[illegible] x rispondere la facitura del [illegible]

[illegible]

[illegible] Amb.ri medesimi. Per quello [illegible]

punto del Camp.o hauutosi pure riflesso alle [illegible] addotte

[illegible]

[illegible]

risoluemo che [illegible]

deriuare in [illegible] dalla separat.e dell' [illegible] di Ci-

uidale esentioni delle 150 Ville della Carnia [illegible]

[illegible] Ville [illegible]

[illegible]

[illegible] 1636

[illegible]

[illegible] alcune delle Ville [illegible]

[illegible]

[illegible] delle più confferen [illegible]

x
e
rre
ione

ii

vizio
Solavi
ro
-ini

eggi
ff

Tavichi
or cosi
lusimi
i
he
imul
oti
indiu

Copia

Noi Zaccaria Valleresso

Per la Serenissima Repubblica di Venezia

Luogotenente Generale della Patria del Friuli

Abbiamo dovuto infatti e cogli esperimenti riconoscere tanto da passati eventi, che dalle precentanee

1668 occasioni, che nella elezione del Cassiero, ed Esattore

19 Maggio della Contadinanza, quali si fanno per Ballottazione de' soli Sindici della Contadinanza medesima consistenti in otto, che talvolta ne anche vi si trovano tutti, non si accudisce da essi al vero servizio ed interesse del Loro Pubblico per cui sono per li salari e per cosienza tenuti, ed obbligati, ma si lasciano trasportare da private Ufficiosità o interessati fini ad elezioni traboccevoli, ed ammissioni delle Pieggiarie degli amministratori del Dinaro delli poveri Contadini, che non sono della necessaria vaglia escludendo anzi li più sostanziosi Pieggi per escludere ingiustamente dai concorsi le Persone a quali ancorchè a proposito pei Carichi non inclini la loro volontà. Per provedere a così perniciose pratiche, ed obbligare li Sindici medesimi con un vero stimolo di meglio esercitarsi nei propri doveri, Terminiamo, e Decretiamo, che in avvenire siano, e si intendano sempre simul et in solidum principalmente tenuti, ed obbligati tanto cogli averi, che colle proprie persone li Sindici

che per tempo assistendo in carico si trovaranno alle Ballottazioni, ed elezione di Cassieri, ed Esattori della Contadinanza alla soccombenza, e reffazione d'ogni danno, diffetto, o intacco delle amministrazioni di simili Cassieri, ed Esattori nel caso, che li Principali, o Pieggi loro si rendessero invalidi alle soddisfazioni ne per alcun mezzo, o via possano essi Sindici restarne immuni o sollevati, sennon coll'effettivo risarcimento alla detta Contadinanza in prò della quale perciò siano dalla Superiorità del Reggimento praticate sollecitamente tutte le occorrenti esecuzioni di reali, e personali

Dovrà però il Nodaro, che si rogarà delle Ballottazioni predette, estender sempre nominatam.te e specificatamente li Sindici, che a quelle interveniranno per sapere contro quali caderà la predetta obblig.ne sotto pena di soccomber egli alle spese della nullità degli atti, che per sua deficienza accadesse di praticarsi contro alcuno disordinatamente.

In quorum &c.

Udine 12. Mag.o 1668

Dominicus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nob: et Sap: Viro Zaccarie Vallaresso de Suo Mandato Locumtenenti Patrie Fori Iulij Fideli Dilecto salutem, et dilectionis affectum.

Con vostre Lettere di 13 (omissis) Nelle

stesse

stesse Lettere pure vieuremono Deruminazione dalla Vra Virtù formata circa gli Esattori di condutta Contadinanza; Considerata però l'essenza della medesima sebben pare gravosa per li Sindici, che pro tempore averanno a far l'elezione delli stessi Esattori, come però tendente al bene universale de più miserabili, ne devenimo alla confermazione onde abbia ad essere eseguita, al qual oggetto la farete registrare ove potesse occorrere acciò non possi essere pretesa da chi si sia in alcun tempo ignoranza.

Data in Nro Duc. Pal° die 19. Maij Ind: 6ª 1668

Ottavio Negri Segretario

Tratta dal Libro segnato C: coperto di pelle esistente nell'Ufficio della Mag.ª Patria @ 92

idabo
direct.

terre
ibi
se di
, e
tima
che

a
fretto
ti
ama
face
decoro
o co=
iara
ed un
uti di
uendo

a li
creti

1

idabo
direct.

ttere
:tor
se di
, e
toima
che

a
fretto
ti u
ama
face
decoro
o co
ciara
d un
tti di
ienori

e si
reti

Ex.
1670.

Dominicus Contareno Dei gratia Dux Venetiarum etc.
Nob. et Sapienti Viro Benedetto Giustiniano de suo mandato
Locumtenenti Patriae Fori Julii fideli dilecto salutem et dilectionis
affectum.

Ha compreso il Senato dal contenuto delle vostre lettere
di 29. del caduto il sentimento di cotesti [illegible] e [illegible]
et il desiderio per l'accommodamento delle differenze controverse di
qua tra li deputati della Fedelissima Patria del Friuli e
quelli della fedelissima Città di Udine, come pure le ottima
intentioni vostre et i desiderij à voi espressi che
restino composte le differenze medesime.
Tali proprie insinuationi ben si conformano con la
mente e volontà di questo Consiglio, che con egual affetto
amando la fede antica, et il merito di [illegible] diletti
sudditi, è rissoluto che siano rimossi li motivi tutti all'ama-
rezze e si reintroduca ne loro animi la quiete la pace
e la concordia che riuscirà ad essi di giovamento e decoro
et al Publico di servitio e sodisfattione. Tale però es-
sendo l'intentione Nostra ben si accertiamo che animarà
la vostra Virtù lo studio [illegible] diligente per eccitarli ad un
[illegible] [illegible] e mentre [illegible] [illegible] punti [illegible]
[illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] differenze [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Caso ad ogni [illegible] [illegible] [illegible] a li
amarezze [illegible] siin fatti da Voi [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] del Consiglio di cotesta fedeltà. Come ce si accettano
delli Cistercensi Monachi nel Monasterio di S. Nicolò onde
così in esso, come in ogni altro possano esser ricevuti quelli
di Castellani, come è conveniente. Quanto poi alla Convocazione
del Parlamento, & alla forma della denominazione di Ordini
ò Membro volemo pure che s'osservi l'ommissione del nome
di Membro universalmente & egualmente per tutti li Corpi
di Prelati, Castellani, e Communità. Circa la forma di
sedere nello stesso Parlamento dovrà osservarsi quello si è stillato
sin al tempo dell'erezione del nuovo Tribunale, rimettendo la
concessione nella parte proposta [illegible] come a sua [illegible]
prudenza parerà meglio. Quanto al Titolo da prendersi
nel detto Parlamento è riservato dentro del Senato che ne
riduce di esso mentre tutti li Corpi godono eguale di facoltà
è noto, che nel Parlamento negli atti spettanti al medesimo
[illegible] nelli nomini e sottoscrizione Titolo [illegible] con tutte
le Communità e [illegible] ciascuna di-
versità, o alterazione

Composte in tal forma, e con la dichiarazione della Volontà
del Senato le cose di prudenza come [illegible] che
[illegible] Sudditi saranno per humiliarsi alla
mente che è diretta all'oggetto della [illegible]
e vantaggio. Così assistendo Voi con la vostra prudenza [illegible] atte-
[illegible] nobiltà con le forme sotto per seguire la Convocazione del

[illegible]

Partam.to; che ci accertiamo sarà praticata cola mag.ma unione, e Concordia in conformità della Nostra intent.ne

E mentre osserviamo che ad oggetto di coltivare l'unioni e amore tra li Castellani della Patria, e quelli [illegible] di Torino fu con Decreto di 17. marzo 1561 dalla Publica paterna pietà incaricata ad ambe le parti la quiete & unione mag.ma; e insieme eccitati rigorosamente quelli di Torino. dar luoco e [illegible] nel loro consesso li [illegible] Castellani.

Doremo però che in renovat.ne del praticato all'hora [illegible] nostra di [illegible] à sud. [illegible] questa intent.ne del Senato eccitando [illegible] à voler con [illegible] corrispondenza confermar [illegible] loro buona [illegible] verso li Castellani [illegible] à questi di riconoscerla con atti di [illegible] [illegible] ottenersi il [illegible] bramato ammonendo[illegible] unitam.te [illegible] [illegible] à levar ogni fomento à [illegible] ma riceva dalla [illegible] a ambe le parti motivo il Senato di [illegible] verso di [illegible] della Publica [illegible]

Dat. in [illegible] Die [illegible], Ind. [illegible], 16[illegible]

Iseppo Cavanis [illegible]

Ex consimili existente inter scripturas Cancellarie Maj.s Civitatis Utini

Nicolaus Aloy. Cancell.s

219

1678 . 18 Agosto Approvato

Dominicus Contareno Dei gratia Dux Venetiarum
Nob. et sap. viro Carolo Contarenus de suo mand.
Locumt. Patrie fori Iulij fideli dilecto, salutem et
dilectionis affectum. Haurebbero di maturi riflessi
i quanto rappresentate intorno il stampare il Libro
degl' Ordini e Correttioni per miglior direzione di cotesto
Cittadinanza, et per meglio levare i molti
li sconcertanti, smarriti alcuni già fatti, nel lungo
corso del tempo, onde non si trova in essere che un solo.
Col Senato però, vedendosi, che ciò non può servire che
in vantaggio tanto del medesimo, che delle cittadinanze
stesse, vi concediamo licenza che possi farsi ancora
stampa de medesimi, ma con osservatione degl' incontri,
acciò non vi fossero alterationi, da quale potessero
derivare novità o disconcerti in divertimento di ..
siamo certi uniformi la nostra somma applicatione
ed Zelo.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 18 Augusti Ind. 1.

Antonio Negri Segr.

Capitoli gl'Ordini

Doni potrano crear maggior numero di ... se prima
non havranno fatto conoscer il bisogno all'Ill.mo
... ... .. di ... ... ... ed ...

creati non possano accrescer il salario... come li Sindici chiamati d'alcun motivo stravagante, debbano prima capitar dal Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Luog.te ed Ill.mi Sig.ri Deputati per ricever quegl'ordini, che sa= ranno stimati propij.

Che occorrendo di far qualche spesa estraordinaria debbano eseguir quanto vien prescritto negl'ordini Primari 17 Febraro 1558, cioè debbano radunarsi almeno in numero di quattro, rappresentar in scrittura l'affare à loro Rationali, e ricever il loro parere giurato pur in scrittura, il tutto poi portando à Ecc.mo ed Ill.mi Sig.ri Deputati, acciò si deliberi da loro quanto sarà stimato conveniente; al= trimenti ogni spesa, che venisse fatta p. tali estraordi- narie occorrenze s'intendi illegitima e sottoposto chi l'haveva permessa alla restituzione, non ostante che il denaro fosse speso con boletta sottoscritta dall'Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luog.te ed Ill.mi ...

Il salario dei predetti Sindici sia di L. 60 p. cad.no all' anno, e L. 5 al mese al medesimo assistenti, per le gior- nate, che occorrerà starsi per la Patria attorno ... già commesso il ruolo del ... e ... stando à Venezia non ... però ... alcuna ... per tale gior- nate se non con particolar Decreto di S. E., od altrimenti e pareri degl'Ill.mi Sig.ri Deputati non havevano ricevute le commissioni e ... le prime Domeniche di mese, mentre ... compariranno in ... le sia dato à

Cadauno

Ciascuno di detti Sindici oltre il taglamento lire otto, soldi quattro, ed a' quelli di qua' lire quattro, soldi due, oltre la solita regalia della Cariola stabilita p. gl' ordini Primarii, ed occorrendo assister alle rive de fiumi p. la condotta de Poveri, a' quello che assisterà attualmte. le sia dato a' ragn. di soldi quattro per cadn.; overo, e delli Zoppi le sia dato soldi due l'uno, cessando ogni altro, e qualsivoglia emolumento in titolo di sbrissadura, ò altra sorte di recognitione dovendo nell'occasioni di condotte de Poveri di là del Taglamento assister i Sindici di qua del Taglamento e così viceversa per levar ogni fraude, od intelligenza come per appunto vien disposto, et stabilito dagl' ordini Pruzini ibid.

Che debbano li detti Sindici ogni uno per quello aspetta al suo Quartiero invigilare, che il Sopraintendente all' armi faccia fare la restitutione dell'armi de Soldati morti, e fuggiti sotto pena di dover esser tenuti al risarcimento d'ogni e qualunque danno, che perciò ne seguisse alle munitioni con riserva a' nostri contro d.o Sopraintendente all' armi.

Il Cassiero, ed Esattore siano eletti di due, in due anni e non possano esser admessi à nove elettioni se non finito che averanno e contumacia d'altri due anni e l'elettione si faccia di tempo in tempo à prima Domenica di Giugno alla presenza di S. E. et illmi.

Sig.ri Deputati dai Sindici sud.ti da quali doveri-
mini esser prestato il giuramento di ballottar sinceramente, e per coscienza posposto ogni interesse umano.
L'obligatione del Cassiere sia d'esiger tutto il danaro dovuto dala Contadinanza, così p. gravezze ordinarie, come per estraordinarie in particolar de' Carcotti facendo l'esatione nella Camera dela Contadinanza pred.a ala presenza del Scontro in consonanza del quale debba girar à Partita nel suo giornale, e dar subito le ricevute al'intervenienti de Communi sopra i libretti, e non in foglio sotto pena di d. 25 nella quale incorra anco il Scontro se sarà consapevole
Non possa spender il danaro, né riceverlo, se non con bolletta sotto da sc.ri, e da due almeno degl'Ill.mi Sig.ri Deputati in conformità della Parte di S. Serenità 1551. 8 Luglio dovendo però in caso che i Co-
munisti bollette di spese, ale quali la Contadinanza non fosse tenuta suppl.er prima di dar il pagamento S.E. e Sig.ri Deputati e Sindico di mese affinché p. inavertenza non resti pregiudicata d.ta Contadinanza
Sia tenuto il Cassiere, et Esattor render conto, e saldare tutto il suo maneggio ogni anno prima di ricever il nuovo libro dell'esatione di tasse, e tasse non altrimente che non avesse scosso e ciò alla presenza di

S.A.R. ed Ill.mi Sig.i Deputati, e se trascurasse render tal conto, sia obligato ciò non ostante à pagare quelle Bollette, che occorressero farsi, non venendoli admessa alcuna scusa di non aver danari. L'ultimo anno poscia detto render il conto, e saldar due mesi doppo finito esso ultimo anno in pena di f. 10 p. cento di quanto ammontasse debitore

Li Libri originali, così del Cassiero come del Esattore saranno consegnati nella Camera della Contadinanza insieme con tutte le altre Scritture concernenti la loro amministrazione à quali s'assegna d'annuo salario per tutte le sud.te funzioni et di Galeotti, e altre gravezze nessuna eccettuata f. 150 p. cad.no

[illegible]

... che seriamente ...
il far la stampa de libri degl'... 
...

Copia — Addì 6. Marzo 1783. Montefalcon

Presentata in mano di I. E. il Sig. Podestà, a di suo ordine in questo Ufficio per la sua esecuzione dal Nob. Sig. Giuseppe Furlani uno de Giudici di questa Mag.ca Comunità infrascritti instando ut in ea expressis

1676

7. Luglio

Privilegio della Comunità di Montefalcon

Ips: et Pene Vir. Ordines Sindicales 7. Julii 1676 emanatos ad favorem Comunitatis Montisfalconis cum quibus precipue confirmatum fuit Privilegium liberae extractionis Vinorum, Triticorum, et Bladorum sine ulla expensa sub conditione tantum quod talia Genera collecta sint in dicto Territorio Montisfalconis, et cum exponatur Nobis parte, et nomine Syn. D.D. Judicum dictae Fidelis Comunitatis quod a Datiario, et a nominandis a latore presentium de facto et propria auctoritate contra sensum ordinum Sindicalium supradictum Privilegium dictae Comunitatis, et contra solitum pretendantur aggravare genera ut supra extrahenda, quod cum non sit tollerandum ... ut committi faciat dicto Datiario, et quibus opus esset veritatem, et integram executionem ordinibus Sindicalibus supradictis in omnibus suis partibus prout stant, et iacent, et precipue in parte supradicta, et hoc in pœnam Duc. 100. Arsenatus Nostri applicandorum; casu vero innobedientiae citari faciat dicto Datiario, et quibus opus esset coram Nobis, et Offitio Nostro ino die XII. ad videndum confirmari presentes Nostras, et sibi iniunctione ... mandatum reale, et personale pro pœna predicta, sic exequi faciat, Nobis de executione rescribat, et B: V:

Venetijs die Prima Martij 1783

{ Benedictus Marcellus Ad: Adv.or Comunis

Addì 6. detto furono fatte eseguire in forma ...

Informazioni

Tre sono le stradde, per quali si vedesti ad arbitrio poterno estraere, et condurre nella Germania Vini, che eran soliti estraere, cioè tanto dai Colli del Friuli Veneto, Rosazzo Buri et altri, quanto dai Colli del Friul Austriaco, che sono quelli di Cormons, Vipa, et lochi circonvicini, che tutti somministrano Vini dolci. Una è quella della Ronzina, che comunica con Goritia, e sempre camina sopra stati imperiali, ed è la più longa, e disastrosa. La 2.da è quella di Cividal, che va a Boccan dal Prefato ultimo confine Veneto nella Valle di Plez, e questa fù sempre la più amata per esser più vicina, e più a portata di tutti i Colli di Rosazzo, Buri, et di quelli di Cormons, et la terza è quella della Pontebba Veneta, che finisse, e si unisce all'altra Pontebba detta Imperiale, che va nella Carintia, e lochi superiori.

Su ambe queste stradde Venete vi è il suo ministro per esiggere gl'infrascritti Datij per conto della Ser.ma Republica nella quantità qui sotto esposta

Tutti li Vini, che escono per quella di Cividal sono tenuti sin'ora in pratica a pagar di Datio denominato per Vini Alieni al Ser.mo Do: Ducati Dieci alla Botte per cinquanta Botti di Misura di Conzi dodeci, che è la solita, che di Val di Riazza fanno ——— L 15 ς —
val a dir soldi 26. per Conzo, et di più alla Gastaldia di Cividal [illegible] ——— L 16

Tutti quelli, che vanno per la Pontebba, sono tenuti a pagar in Venzon all' Datio Publico per Scad.a Botte di Conzi 12 come sop.a Da:, che di Val. cont. sono L 15 ς —
Più alla Muda [illegible] 10 per Conzo, che somma Botti sono ——— L 6 ς —
Et di più al Datio del Pedaggio per ogni Cavallo soldi X.ci, et che ne sogliono condurre una Botte, che porta di Datio ——— L 10

Ultimamente, e nell'altro de luoghi sud.ti Veneti, se la Misura delle Botti è minore, si fa anco la grandezza minore, sempre a ragguaglio della Botte come quella che dà il metodo al pagam.to, et divien anco di [illegible] per li [illegible] del Vino, che conducono tal Vini a schiena di Cavallo, che sono [illegible] Barilli [illegible] in tutto. Una soma è Conzi due, per cui paga il Tedesco L 2 ς 10, et non L 20, come viene supposto in Vienna, et con tal ragguaglio la Muda con soldi X.ci per Conzo, et soldi X.ci per Cavallo, che porta la soma all'altro Datio del Pedaggio.

Unite tutte le sud.e contribuzioni del Datio per Vini Alieni, Gastaldia, e Muda viene il Tedesco a pagar per tal stradde Venete per ogni Conzo, o di ogni mastello ——— L 2 ς 9
val a dire per Botte di Conzi dodeci ——— L 23 ς 8

Facendo il Caradore la stradda di Cividal, che non è aggravata dalla seconda viene a pagar solam.te ——— L 15 ς 16 compresa la Gastaldia.
né pagano alcun'altra gravezza al Veneto dominio.

Da tali fatti resta risolta la supposizione fatta in Vienna, che a Cividal, e Venzon gl'Imperiali venghino astretti a pagar L 20 per soma di Vini Austriaci, cioè che la gravezza Veneta ascende [illegible] L 240 — per Botte ordinaria di Conzi dodeci; che mai fu, et il fatto repugna.

Accrescono ancora essi, che i Vini Veneti essendo da Cedoli pagano solo L 1359 soma,
e non mai fù, nè vi è differenza alcuna nell'aggravio dai Vini dei Stati Veneti
da quelli dei Stati Austriaci, mà gl'uni, e gl'altri soccombono con parità
alla sola gravezza delli L 2358, o della minore delli L 1359 rispettivamente, mà
sempre per Botte, et non per Soma, due essendo stia a formar una Botte,
termini, che nel maneggio ricercano distinzione per la molta disparità, che
vi passa dalla Botte alla Soma, et che dà tanto alterazione al supposto.

All'incontro l'imposta nuova comandata dalla Corte coll'Editto, e Tariffa stabilita
li 22. 7bre 1717, che discende fin'hora per i Vini Veneti, che vanno nelli dacii
~~particolari~~ Fiorini due, et trenta K.ni per ciascuna Soma, che sono
Conzi otto, fanno per un Conzo — L 265
sopra una Botte di Vini Veneti, che conviene il Fedele viene ad esser aggravata
di — L 755 —
E di più di muda Vecchia, come spiega la Tariffa di Fiorino
uno per Soma fà per Botte — L 303 —
L 1055 —
Giunge se tutte le gravezze, che esige il Sud.to Stato sopra una
Botte Vino di Conzi sedici avanti per la Pontebba, che era
più aggravata consiste in — L 2358
Et l'imposta nuova Imperiale essendo per Botte di — L 1055 —
si vede, che tutta l'aggravio è quella di — L 8 1 ... 2
di noi essendo quella di Cividale trapassando per ogni Botte — L 8 9 7 9

Di qui la riflessione, che sussistendo la gravezza imposta dalla Corte
l'anno 1717 nella misura delli L 105. comandata la Muda
Vecchia di Fiorino uno per Botte per i Vini Veneti, oppressi li
Cedoli da un tal peso, per necessità si sono allontanati dalla
compreda dei med.mi, et anco dall'uso della sua strada di Venetia con
danno de' sudditi, e commercio consequente, et assieme quella della
Ponzina, sebbene con grave loro incomodo e riuscita poco utile più
Et però la nuova gravezza imposta per la vag.ta di avere i Tedeschi
contro il loro genio dovuto lasciar le Risolutioni di formar, et lasciar
li Veneti, che sempre furono di loro particolar gradimento, dove all'
incontro eguagliandosi la gravezza di spediarli alla Veneta,
risarcita la Pontebba o per Cividale, et estendendola la Corte in
tale misura anco su i Vini dei Stati Austriaci, uniformi si dedicano
dei Vini di Rosazzo, Albani et altri luoghi Veneti ne conseguirebbe che

alla sua Camera un profitto notabile, poiché restando in libertà del
commercio, ed all'arbitrio agl'Oltremontani, come sempre n'ebbero, di provvedersi
dei Vini dei Colli Veneti, o degl'Austriaci, qualunque qualità de' Vini che
estraessero, di qua Gorizia, come da Cividale, o Pontebba dovrebbero pagar il
tributo di Cesare nelle misure, e dell'eguaglianza fosse determinato. Per
altro in vantaggio non andando detti passi, soccombono i sudditi Veneti à
un duplicato discapito: uno è quello di non poter esitar i loro Vini
dei Colli ai Tedeschi: l'altro, e forse è il più importante, è quello
di vedere in piena libertà, et senza obligo d'alcuna contribuzione
al Governo Ser.mo, i sudditi Austriaci à vender i loro Vini del Piano
del Friuli Austriaco alla Carnia, Canal del Ferro, et altri in molta
maggior quantità di quella eran soliti i Tedeschi levar dai Colli Veneti;
inconvenienti, che ben chiama la Pub.ca providenza à validi compensi,
et ad una particolar protezione per la sussistenza de suoi Fedelissimi sudditi.
I Tedeschi mai furono soliti estraer dal Friuli altra qualità di Vini, che dei
Colli, ben di quelli nella nostra Ribolla, e arrivano alli Confini di Napoli
dall'Istria; gl'altri, e bianchi e dolci, per riconoscer i quali
non si sa, che altro addirsi, alla [illegible] dei Mercati che vengono dalla
Dominante, e passano per Venzon, soggetti alla mera [illegible] franchezza de'
[illegible] del Friuli, et a niente di più.
In [illegible] Provincie della Germania si vendono contro non si può di
[illegible] vender conto perché quelli i Vini del Friuli dal Cassaro, o dalla
Pontebba sono in piena libertà d'andar ove gl'aggrada eccetto quelli
che vengono estratti per la Rossina da Gradisca, e Gorizia.
Per quanto alle misure, non v'è alcuna differenza dalla Veneta all'
Austriaca alla riserva di due o quattro Boccali [illegible] sopra 12
per cadaun Conzo, detto Mastello, et è cosa così minuta considerando
la differenza in quei boccali in una Botte di Conzi 12, che è quanto [illegible]

Viro

rosi

nis

ssimam

rorie

rub

cosi

sure

rave

Tella

ffeo

xxiii.

on

n

ne

ti

ne

16[illegible]
Due[illegible]
l'av[illegible]
stat[illegible]
de G[illegible]

17

Aloysius Contareno Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Antonio Contareno de suo mandato Locumtenenti Patriae Fori Julii et successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Si osserva non ostante le Pub.che volontà espresse in fonte delli Senatori correr l'abuso delle statue e memorie nella residenza de Rettori. Facendo però il Senato risolutione di trattenere con meno rigore il corso di così pernicioso costume. Vi commettemo però col med.mo [illegible] preservarne in questa materia, affinche dobbiate [illegible] perche [illegible] sia osservata, e ne renderemo della [illegible] diligenza [illegible] della materia [illegible]

Dat. in n.ro Ducali Palatio die XII Januarii Ind.ne [illegible] ~~MDCLXXVIII~~

1678. 12. Gen.o Ducali che proibiscono l'erezione di Statue a onore de Regimenti

Copia

Serenissimo [illegible]

1678: 12 Gen.o in Pregadi

Vedendosi invalso et crescente oltre li termini della hon.tà, et non ostante li moltiplici decreti di questo Cons.o seguiti in varii tempi particolarmente [illegible] l'erezione di statue et altre simili dimostrationi in materia de Pub.ci Rapp.ti, che non [illegible] contrario a Pubblica intentione

tint'usa da nostri maggiori ma onde ... il valor del
Governo, che il sistema sussequenti ... con quelli
che pessime conseguenze, ... con sprezzo delle memorie
del Senato, e dovendosi troncare dalle radici questo ...
disordine, e ridurre alla dovuta osservanza ... e tale ...
stabilire in tale proposito.

L'anderà parte, che sia con ogni più viva instituzione prohibito
l'erigersi ... nostri primi, o al tempo della guerra
o dopo alcuna ... come di Cuina, ed altra memoria
permanente del Regg.to loro, come pure ... di Reggimenti
... o donativi di ... alcuna, che senza il
... ... quelle pene dichiarite nelle precedenti
deliberazioni. E qualunque spesa, che fosse fatta d'altre
... o altro Luoco di Terra, o da mar, ... de
Bombar.ri, o d'altri, non possa esser bonificata nel rendimento
de conti, ma debba esser reintegrata da chi havesse proposto
... nel ... o del ... dell'..., e Bomb.ri, ...
... ... Se ... possano al ritorno
... ... se non ... alli ... alle ...
fede ... del suo Successore con ..., che non sia
seguita alcuna delle cose ... in tempo della sua

Reggenza

l'esenza o' sortenza dalle Cariche. —

Cio' a puntual essecuzione dell'antedetto Decreto sia raccomandato efficacemente alli Eccmi Sindici di Com:, et aggiunto il merito del detto Decreto alle Voci nelle Commissioni de Rettori, et registrato nelle Cancellerie de Rettori, e ne' libri del Cons.o di ciascuna Città, così da Terra, come da Mar, e se alcuno fosse così ardito di contravenire a questa Sovrana Deliberazione, debba quanto immediate proprio di pronunziare contro di loro li Eccmi Sindici di Com:; sia pure in libertà a ciascun dei Ecc.mi Rettori quelle pene ed arbitrii senz'altro Cons.o che fosse conosciuto adattate al bisogno.

Dovrà pure essere prohibito l'inconveniente de gl'incontri, e trattamenti, che si fanno fuori delle Città à medesimi Rettori nel loro ritorno, perche cessi ancora questa ambiziosa apparenza con levarsi l'occasione di dispendij, et non resti a' disonore il Pub.co e pericolare interesse.

Et della presente deliberazione sia data notizia a tutti i Rappresentanti Nostri, così da Terra, come da Mar, e successori per la sua puntual essecuzione.

[illegible] Cremuda
[illegible]

1678 12 Genaro In Pregadi

Deliberazione, che proibisse
l'erezione di statue o altro
per onore de Rapresentanti.

Leggi Sindicali 1698. primo Marzo

Omissis

IX.° Debbiano di Camerario in Camerario farsi la ricevuta de Libri, chiavi, danari, ed ogni altra cosa di ragione della Scuola, che haveranno sempre ad essere conservate per notizia, e lume; Obligando però espressamente li Camerari, subito, che haveranno raccolta la summa intiera di Cento Ducati, à portarli sopra del S. Monte di Pietà di questa Città, ed ivi depositarli per poi valersene all'occorrenze, come resta prescritto nel sopra: cennato Decreto dell' Ill.mo Senato 28. Magg. 1659. in pena à quelli che trasgredissero di bando, prigione, corda, galera, ed altra ad arbitrio del Luogotenente.

Udine primo Marzo 1698.

Gio. Batta Gradenigo S.I. in T.F.

Pietro Foscarini S.I. in T.F.

Ascanio Giustinian K. S.I. in T.F.

Bernardino Corniani Seg.°

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1678 à 12 Genaro In Treviso

7

[illegible] Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum &

Nobili et Sapienti Viro [illegible] Contareno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, Fideli Dilecto salutem, et dilectionis affectum.

[illegible] espresso delle vostre lettere dei 27. del caduto non solo mà dal contenuto nella scrittura presentataci da cotesti fidelissimi amati Sudditi [illegible] comprende [illegible] desiderio loro di vedere bene educati li loro figliuoli nelle vie della virtu, onde si rendino atti o capaci per il publico servizio, obligati al presente con loro soverchio aggravio allevarli ne Collegij fuori dello Stato con [illegible] alle [illegible] del Senato. Osservatosi però la Parte presa di condur cinque soggetti con titolo di Precettori [illegible] con Nobili [illegible] Stato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Stato con [illegible] [illegible] [illegible]

cinque de sudetti Padri Barnabiti per le [illegible] cotesta Città, quali non habbino a far altra figura, [illegible] di un [illegible] che come semplici [illegible] appunto praticano in Crema, onde da questo [illegible]

riconoscano cotesti Sudditi la publica propensione verso li suoi umilissimi ricorsi.

Datt. in Nro Ducali Palatio Die 22 Martij Ind. 2a 1679.

Parte presa
Nel Mag.co Maggior Conseglio della Città
di Udine

Adì 9 Aprile 1679.

Per provedere alla errezione delle Scuole publiche benignamente concesseci da Sua Serenità, opera gloriosa, e che apporterà decoro alla Città, frutto, e comodo universalmente a tutti, habbiamo Noi vostri Deputati all'ingresso nel Magistrato preso [illegible] quanto si vede, ed in più congressi maturamente considerato sopra i Capi necessarij in ordine al stabilimento delle proprie condizioni e vista [illegible] l'esibizione ora letta de molto RR. Padri Barnabiti

Onde viene posta parte per l'approvazione de soggionti Capitoli.

1° Sia accettata la medesima esibizione de detti RR. PP. Barnabiti conforme alle Ducali dell'Ecc.mo Senato di 22 Marzo, e Decreti di questo Mag.co Conseglio di 3 sett.e 1676, e 28 del detto mese di marzo caduto i detti Padri Barnabiti siano obligati tener in questa Città Scuole publiche, ed in esse [illegible] con [illegible] Precettori cioè

Due di Gramatica inferiore e superiore
Uno di Umanità
Uno di Rettorica e Poesia ed
Uno di Logica.

a Cittadini tanto Nobili, quanto Popolari abitanti in Sud.<br>richi, e poveri nessuno eccettuato, ed anco a Forestieri, che a<br>tutti le Scuole doveranno esser communi, ed aperte senza alcuna<br>spesa, o stipendio de Scolari, ma col solo stipendio già destinato<br>dal Publico in questa med.ma Città di ducati ottocento cin=<br>quanta all'anno a detti cinque Precettori, e loro serventi da<br>esserglì corrisposti di sei in sei mesi antecipati da principiarsi<br>correr detto stipendio il giorno, che apriranno d.te Scuole

2.º Che per l'ingresso de sud.ti Precettori siano preparate per esser loro<br>consegnate Chiesa, e Casa a uso, ed abitazione de medesimi Padri<br>e de Scolari e proveduto dalla Città continuam.te di Banche e<br>Cattedre per le Scuole stesse.

3.º Che se alcuno de Padri, che qui dimoreranno per le sudette Scuole<br>publiche non riuscisse di soddisfazione, portarà la Città avviso<br>ai Padri superiori affinche di mutarli si compiacia il Padre<br>R.mo Provinciale di Lombardia, a cui intende la Città stessa<br>vestino i Padri soggetti nella forma, che di presente sono li<br>Padri Maestri di Crema

4.to Che la sopraintendenza delle Scuole publiche predette sia de S.ri Pre=<br>sidenti alle stesse subordinati però sempre al rag.to degl'Ill.mi<br>S.ri Deputati per l'intiera esecuzione de sudetti Capitoli, e per<br>l'assistenza a medesimi Padri in quanto potesse accadere<br>per il buon governo delle Scuole: Dovendo in avenire li<br>stessi S.ri Presidenti esser creati in questo in questo Mag.r mag.<br>Consiglio dal corpo del medesimo, cioè quattro Nobili, e due Popolari.

principiando il Mese di Marzo venturo e così di anno in anno con la continuaria di due mute.

5.to Che per la provisione della supellettili, ed utensili necessarij, e decenti a forma Religiosa così per uso della Chiesa, come dei Padri, ed anco per il viaggio dei medesimi nella loro venuta in questa Città siano dati per una volta tanto ad essi Padri del publico [illegible] cinquecento, ed in questo modo resti compita ogni e qualsivoglia altra spesa della medesima Città.

6.° Che i Padri sudetti abbino ad esercitare le Scuole nelle forme soprascritte, e quando mai occorresse la dissoluzione delle medesime, perche dai Padri stessi non restasse esequito il patto, che hanno promesso, e che si contiene nei presenti Capitoli possa allora il Mag.co Mag.r Conseglio levare la corrisponsione dell'assegnamento delli £ 850. ed il comodo della Chiesa con l'utensili a quella attinenti, e della Casa ad uso come di sopra consegnate.

e Seguono le sottoscrizioni autentiche [illegible]

[illegible] D. Gio: Batta Visconti Provinciale de Barnabiti di Lombardia delegato accetto, e prometto quanto di sopra

[illegible] D. Ildefonso Maria Rastelli C. R. Cong. di S. Paolo Barnabita delegato accetto e prometto quanto di sopra.

Seque [illegible] [illegible] de Padri Barnabiti

[illegible]

1677.

1679 . 7 Aprile

Presentato agl' Ill.mi S.ri Deputati Bartolussi D.r, Orelio D.r,
Pollàdio, e Panciuzzi dalli Nob.i S.ri Co. Gio: Francesco
Corbello K.r, e Co. Ettore Antonini Presidenti alle Scuole
publiche a nome del Rmo P.re Provinciale Visconti ed
altri sottos.ti

Noi Don Gio: Batta Visconti Provinciale della Provincia di Lombar=
dia e Don Alfonso Maria Rastelli della Congregazione de Chierici
Regolari di S. Paolo dal Rmo P.re D. Fabricio Santi Generale
della medesima Congregazione specialmente delegati promet=
tiamo di servire in perpetuo l'Ill.ma et Rev.da Città di Udine con
cinque Maestri cioè due di Gramatica inferiore, e superiore,
uno di Humanità, l'altro di Rettorica, e l'altro di Logica, e di
ricevere per l'abitazione, e per comodo delle scuole quelle
Case e per mantenimento di essi Padri Maestri quel sussi-
dio, che più parerà a detta Ill.ma Città, purche habbino Chiese
idonee per l'esercizio delle Funzioni proprie del nostro In=
stituto come per quanto si pratica in Cremona, e [illegible]
glorioso Decreto di Sua S.ta, affine che restino educati i
Figlioli non meno nella Pietà e santo timor che nelle Lettere
promettendo inoltre di provedere sempre le sudette Scuole
di soggetti migliori, acciòche corrispondino in tutto al desiderio
ed aspettazione di questo Nobilissimo Publico.

Circa poi la prima condotta de detti Padri, e provedimento di [illegible]

si di Chiesa, come di Casa si rimettono pure in tutto, e per tutto alla doverosa Pietà di questa Città Illma

Ex Annalibus Magcae Civitatis Utini
Joannes Bapta Lavona Cancrius

=

Parte presa
Nel [illegible] Magco Consiglio della Città di
Udine
Il dì 15 Marzo 1710.

[illegible] Giustissimo e [illegible] il desiderio, che ha avuto in ogni tempo e che presentemente ha più che mai questa nostra Città d'esiger un Collegio per la buona instruzione, ed educazione della gioventù che deve essere la più premurosa cura de Cittadini [illegible] Publico e [illegible] privato interesse. L'esempio di tante altre Città d'Italia ben lo dimostra quanto i Collegi riechino di decoro, e di lustro, e quanto d'utile, e [illegible] vantaggio per la coltura degl'Animi non men nelle lettere che nella Pietà.

Rivolgendo [illegible] tutti a quest'oggetto le nostre applicazioni, e sperando, che la Città Nra possa conseguirne l'intento col mezo della riguardevole Religion Barnabita giacchè sotto la [illegible] de [illegible] Padri sono già state qui erette le publiche Scuole nostre, avemo col Progetto

conse

consegnato al M.to R.do Padre Rettor delle medesime è da lui spedito al R.mo Padre suo Generale nella scrittura ora letta creduto proprio di farne qualche apertura al maneggio per poter con fondamento portar poi la materia ai riflessi ed alla Deliberazione di questo Consiglio. Dalla risposta data dal R.mo Padre Generale Manara al detto nostro Progetto con le lettere da lui scritte al detto M.to R.do Padre Rettore come nella copia delle medesime pur ora letta vede la prudenza di questo Consiglio aperta con buoni auspicj la via al maneggio, e con speranza d'una felice riuscita.

Acciò però con la previa satisfazione, e deliberazione di questo Consiglio possa con le forme proprie progredirsi il maneggio stesso affine di ridur ad effetto un'opera così degna, e tanto desiderata. Noi Deputati concordemente proponiamo.

Che siano oggi per scruttinio, e ballotazione scielti e destinati tre soggetti due dell'ordine Nobile ed uno dell'ordine Popolare del corpo di questo Consiglio a proseguire l'introdotto trattato con la Religion Barnabita e concordar le condizioni e le regole per l'instituzione d'un Collegio in questa Città, il tutto di pien concerto cogl'Ill.mi S.ri Deputati Successori, e col loro consenso: Ed in caso che non sortisse di poter accordarle con detta Religione avranno facoltà d'introdurre qualunque altro maneggio che fosse reputato a proposito per procurar ad ogni via l'erezione del Coll.o stesso.

Dovendo tutto ciò che dai detti tre Soggetti unitamente cogl' Ill.mi Sig.ri Deputati restasse concluso esser portato a questo Conseglio per l'approvazione per implorarne poi con umilissimo ricorso il Sovrano beneplacito del Ser.mo Prencipe acciò con la Grazia del medesimo nello stabilimento d'un'opera tanto decorosa e tanto proficua restino consolate le brame di questa sua Fed.ma e Dev.ma Città.

Soggetti destinati
3 Co: Antonio Antonini fu di Co: Prospero
6 Sebastiano Fiorio
6 Francesco Astori.

Ex Annalibus Mag.cæ Civitatis Utini
Franciscus Brunalleschi Canc.r
Utini die 11 Jannuarij 1752.

=

Parte presa
Del Mag.co mag.r Conseglio della Città di Udine
Li di 20 Aprile 1730:

Deliberò questo Conseglio sin l'anno 1679 l'instituzione di queste nobili scuole in questa Città e furono appoggiate con Sovrana permissione alla direzione de' MM. RR. PP. Barnabiti in qualità di Maestri. Il frutto di q.sta prudente Deliberazione è stato corrispondente all'aspet-

tazione

tazione concepita, come dimostra l'esperienza d'un mezo Secolo. vedendosi ottimamente instrutta la Gio-ventù dall'attenzione benemerita de RR. Padri Maestri destinati di tempo in tempo tanto nella pietà, e Timor di Dio che è il principio d'ogni sapere, quanto nelle sci=enze, nelle quali è stato loro incombenza l'ammaestrarli con universal contento de Cittadini e Forestieri, che d'ogni parte numerosi concorrono alle dette Scuole.

Questa felicità di successo stimola ad assicurare con tutti i mezzi la sussistenza delle Scuole stesse sotto la disciplina de suddetti Padri Barnabiti. ma questo desiderio vien com=battuto dall'aggravio pesante, a cui restarebbe sottoposta la Città per l'annua contribuzione a detti Padri Maestri per il mantenimento delle Scuole, e Fabriche e per provisione del Sacerdote Secolare per la scuola de primi rudimenti, che tutto ascende a Duc: 1060. annui in circa.

Studiando perciò ai ripieghi di consolar le premure dell'universal desiderio di provedere all'importante affare dell'educazione de Figli, sicche non resti divertito dall'aggravio detta Città, nell'occasione, che qui si attrovano li molto RR. Padri D. Carlo Girolamo Strada e D. Girolamo Vimercati Visitatori Soggetti Degnissimi venuti alla visita di questi Padri Maestri con Sovrana permissione, si vede facile l'intento quando la Serenità del Prencipe degnasse permettere alla Congregazione de

... Deputati di Istruzione in questa Città e sua ... del ... 

Ritenuta poi parimenti da Noi Deputati come ... ottimo ... il nuovo sistema ... il piano, che si contiene nelle proposizioni cadute in riflesso sotto il Mag.to degl' Ill.mi Sig.ri Deputati Precessori, da essi in gran parte discusse attentamente, ma non consumate per il terminar della loro carica. Rinovate da Noi sopra di quelle le proprie considerazioni, e compreso intorno alle medesime l'universal sentimento, conoscendole vantaggiose alla Città salutari, e proficue alla sussistenza, ed ingrandim.to delle dette Scuole per il maggior e miglior profitto della gioventù nella Pietà, e nelle Scienze; accertati del concorso dei detti RR. Padri alle stesse proposizioni ci siamo determinati a metter Parte in questo Consiglio come concordemente proponemo.

Che in nome di questa Fid.ma, e Nobilissima Città sia supplicata la Serenità del Prencipe di permettere per li accennati motivi

Che la Congregazione de' RR. Padri Barnabiti possa stabilirsi in questa Città in qualità di Religione non però mendicante, perchè ottenuta la detta grazia come si spera resti da mò per allora coll' Autorità di questo Consiglio riformato il Sistema delle Scuole publiche di questa Città ... ed a norma delle seguenti

proposizioni

proposizioni, le quali concretando, e formando gl'oblighi reciprochi della Città, e de Padri respettivamente averanno forza di Capitoli, quando degni la Clemenza del Prencipe esaudir le nostre umilissime suppliche coll'approvazione sovrana.

~~ Seguono le Proposizioni ~~

p:ma Che alla Congregazione de Molto Reverendi PP. Barnabiti (premessa sempre la Publica Sovrana Permissione) siano, e s'intendano consegnate le Scuole con meri siti murati e siti tutti adiacenti alle medesime che attualmente sono ad uso de Molto Reverendi PP. Maestri; ma ciò sia, e s'intenda sempre con le condizioni tutte, modi, e riserve espresse nelle seguenti proposizioni, e non altrimenti.

2:da Che la detta Congregazione abbia obligo di mantenere in questa Città almeno sei ottimi e qualificati soggetti ministri a far le publiche Scuole a tutti gl'ordini di cittadini e forestieri, che alle stesse concorreranno e di tener aperte le medesime col metodo fin'ora praticato cioè

Una de primi Rudimenti di Gramatica
Due di Gramatica inferiore, e superiore
Una di Umanità
Una di Rettorica, ed
Una di Filosofia

E sia in libertà essa Congregazione anco con maggior estenzione e figura. Restando aggravata di far a sue spese la Scuola de primi Rudimenti di Gramatica col mezzo di un Degno Sacerdote

Secolare il quale doverà esser soggetto alle med.me condiz.ni degl'altri Sacri Maestri, e doverà al tempo di sua elezione esser presentato al M.co Reg.to degl'Ill.mi SS.ri Deputati pro tempore per l'approvazione.

3.za Che alla medesima Congregazione sia, e s'intenda assignato per il corso di anni quaranta l'importar dell'intiera annua rata di £ 10:- decretata per ciascun Scolaro delle dette publiche Scuole, detratto il solo onorario per l'esazione, che doverà farsi dalla Città. Con che cessarà alla Città stessa la considerabil contribuzione alli detti Sacri Maestri di £ 850 e di £ 60. al Precettore de primi Rudimenti di Gramatica, e dell'annua spesa per la riparazione, e mantenimento delle Fabriche, e delle Scuole, onde resti liberata per sempre dalli sudetti aggravij e d'ogni spesa nessuna eccettuata

4.ta Che passati gl'anni 40. doverà continuar la detta rata di £ 10:- per altri anni venticinque susseguenti, la metà della quale s'intenderà assegnata alla detta Congregazione, e l'altra metà doverà d'anno in anno a credito della med.ma depositarsi in Cassa di questo S. Monte di Pietà per dover dalla Congregazione stessa esser investito il denaro di tal ragione in Capitali a censo, il qual'annuo censo doverà servire per suo mantenimento in questa Città e li Capitali non potranno mai esser diminuiti; ma doveranno anzi interamente conservarsi investiti per tutti i casi, che potessero succeder. Terminati finalmente anco detti anni 25. sia, e s'intendi allora

cessata

cessata ad essa Congregazione l'assegnazione della detta vata di Fio:- e risservata a disposizione, e beneplacito di questa Mag.ca Città.

5.ta Che nel corso delle sudette assegnazioni non possa da Padri Maestri, o da loro Congregazione riceversi nelle Mag.ce publiche Scuole alcun Scolaro se non sarà accompagnato con fede della Canc.ria di Comun, che cioè abbia pagata in essa Cancell.a la d.a vata di Fio:-

6.ta Che nè prima, nè dopo le dette assegnazioni non possa da Padri maestri, o da loro Congregazione esser imposto alcun aggravio a' Scolari, che concorreranno alle medesime publiche Scuole sotto qualsivoglia motivo a risserva di lira una per cadauno già permessa per il Bidello, e Congregazione.

7.ma Che alcuno de Padri che vi dimorassero non riuscisse di soddisfazione, possa sempre il Mag.to degl'Ill.mi S.ri Deputati avisar li Padri Superiori della Congregazione, perche da medesimi Padri Superiori debba levarsi da questa Città.

8.a Che mancando la sudetta Congregazione per parte sua di puntualmente esequire il contenuto in cadauna delle sudette proposizioni, sia e s'intenda obligato a restituire alla Città le Scuole, Case, e Siti tutti adiacenti che riservati per caso sono già delineati in Carta con distinta separazione con tutte le fabriche, che venissero errette sopra li siti stessi senza alcun rimborso alla Congregazione per li medesimi, e sia obligata pure a rissiar alla Città tutti li Capitali a censo, che fossero stati acquistati, come nella 4.ta proposizione, o a pagar netto il sito restante, cioè il solo fondo separato come nell'accennata Delineaz.ne

IX.ª Che nel Caso non conferisse alla Città di accettar le sudette Fabriche e siti sia allora in elezione della medesima di conseguir dalla Congregazione il pagamento anco per l'importar di dette Fabriche, e siti secondo il valore d'allora.

X.ª Che siano fatte le stime delle Fabriche, che attualmente sono per qualunque peggioramento o demolizione che potesse succedere.

XI.ª Che ogni qualvolta venisse dalla Congregazione reputato più proprio, e più comodo d'errigger la Fabrica per li Religiosi esercizi de Scolari fuori dei siti risservati per le Fabriche, e per le Scuole, ma in sito però comunicabile senza interruzione con li medesimi siti riservati, sia in tal caso di mancanza come sopra in elezione della Città di ricever anco il sito, e Fabrica tutta ovunque fosse senza verun esborso quand'anco il suo valore eccedesse la Summa del denaro che sarà sborsato in ordine alla seguente proposizione.

XII.ª Che l'importar delli 50. Bollettini all'anno assegnato per anni otto dal Mag.to Mag.r Conseglio con suo Decreto 27 Marzo 1724 alli Padri Maestri per l'errezione della sudetta Fabrica per li religiosi Esercizij de Scolari, cioè quella summa che si ritroverà depositata al tempo della Sovrana approvazione in Cassa del S. Monte di Pietà in virtù di Decreto degl'Ill.mi S.ri Deputati 11. Maggio 1726. sia conseegnata per questo solo effetto alla stessa Congregazione.

XIII.ª Che sempre restar debba la sovraintendenza delle Scuole pub.ce

alli

alli S.ri Presidenti che continuare ad eleger nella forma
fin ora praticata il Mag.co Mag.le Conseglio, li quali saranno
sempre subordinati al Mag.to degl' Ill.mi S.ri Deputati per l'as=
sistenza a detti Padri Maestri e per la buona direzione
delle Scuole.

XIIII.a Che ottenuta la Sovrana Permissione, ed approvazione, come
sopra abbiano allora le premesse proposizioni a sortire il
loro effetto, e vigore.

Don Carlo Girolamo Strada Visitatore Gen.le de' Barnabiti
e Delegato accetto e prometto quanto di sopra
Don Girolamo Vimercanti Preposito di S. Alessandro di
Millano, e Delegato accetto, e prometto quanto di sopra

Seguono le Ducali d'approvazione.

1780. 31 Agosto. Presentate a S. E. Sig. Michel Pisani
Luog.te per il Sig. Ferrante Pignano V. Canc.te e per nome
di questa Mag.ca Città, ins. quibus visis.
Agg.to Giuseppe Iovti Guardia

Aloysius Mocenico Dei Gratia Dux Venet.

Nobilibus et sapientibus viris Michaeli Pisani de suo mandato
Locumtenenti Patriæ F. J. et Successoribus fidelibus dilectis salutem
et dilectionis affectum. Dalle vre giurate informazioni
ora lette non vesta che dalle de Consultori in jure sopra
la riverente supplica di codesta Fidelissima Città risultano
gl' utili, che alla medesima ridonderebbero, ed in uno li notabili

vantaggi Pubb. dall' aderimento alla Grazia, che impetra. Rileva il Senato che costà non esistendo alcuna Congregazione, qual per instituto proprio ammaestri la Gioventù si siano conosciuti in una precisa necessità codesti fedelissimi Sudditi, piuttosto che trasmetter i proprij Figli a Colleggi esteri condur (previo l'annuitogli assenso) nell' anno 1679. in qualità di semplici Maestri cinque Padri della Congregaz.ne de Chierici Regolari chiamati di S. Paolo. Come però nell' inspezion che ebbero, fossero esercitati del pari nelle scienze che nella Pietà ottennero la Permissione di erriger le Scuole e far construire sotto la protezione del Patriarca S. Lorenzo Giustiniano una Chiesa contigua alle stesse, risenti la Città dall' anno sudetto oltre il dispendio effettuato nelle Fabriche il gravoso annual peso di mille e sessanta ducati per mantenere essi Maestri, così sortito essendogli di stabilir l'accordo, che s'è inteso con la Congregazione stessa, in vigor del quale gli cessarebbe detto aggravio, allor quando restasse annuito: Che essa Congregazione, che non è del corpo de Mendicanti costà si stabilisca, Trova questo Consiglio esaudibile il ricorso. Questo con li motivi di donar respiro alla fedelissima Città col risparmio sudetto coll' ispezioni pubb. che non esca il contante dallo stato, Che nella maggior affluenza de Forastieri giovani più copiosamente si smal-

ticano

riscano i prodotti, il che resta utilità ne Padri, che si affittan li Stabili per raccoglier quelli si trasferiscon per ammaestrarsi; E finalmente co'l riflesso, che sotto l'esperimentata per anni cinquantauno ottima educazione de detti Padri restino imbevuti questi Sudditi di quelle buone massime che li rendano sempre più dipendenti, e divoti al suo Natural Principe. Per tutto ciò l'accordo segnato con Parte presa dalla Città medesima, e da Padri della Congregazione chiamata di S. Paolo, resta per autorità di questo Conseglio approbato, onde dall'esecuzion del medesimo si riportino gli enunciati Publici, e particolari profitti. Doveranno però le Fabriche delle Scuole, ed altri Luoghi, e siti adiacenti rimaner sempre all'estimo laico, ed essere soggetti essi Padri alle pub.che Leggi in proposito de Beni, e Legati; Al che sarà parte del V.ro Zelo l'attentamente invigilare ond'abbino in ogni tempo ad esser puntualmente esequite.

Dat. in N.ro Duc. Palatio die XX Julij Ind.e 8.a 1730.

Gieppo Giacomazzi Seg.rio

Ex Annalibus Mag.cae Civitatis Utini

Franciscus Brunalleschi Canc.r

Die 5 7bris 1751.

Parte presa

Nel mag.° Mag.° Consiglio della

Città di Udine.

[illegible]

[illegible] intervenendo l'Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Giacomo [illegible] benemerito [illegible] per il sopimento delle ultime differenze insorte in questa da lui amata Città, scoprendo derivare la sorgente dall' [illegible] de rispettivi Carichi, ad oggetto che cadaun Deputato, Contradicente, e Censore di entrambi gl' ordini con ugual libera facoltà eserciti il proprio [illegible] instruendosi con [illegible] di quelle Leggi, ed altre Carte che a ciascuno appartengono, perche ne derivi la commune armonia ed intelligenza de Soggetti, e degl' Uffizj [illegible] maggiore di questo Consiglio già [illegible], e distinto [illegible] sue beneficenze vien di proporre la seguente Parte

che inerentemente il solene Sparzo dell' Ottobre 1555. ed alla Parte dell' Ill.ma Convocazione 16 Maggio 1569. onde a tutti note siano le rispettive incombenze, e facoltà già in d.o Sparzo fermate, siano dalli Spp. Cancellieri [illegible] in [illegible] tutte le [illegible] e facoltative di chiunque [illegible] seguente [illegible] [illegible] con l'enunciativa a quanto [illegible] nello Sparzo 1555. respettivamente agl' obblighi

di

di cadauna Carica per essere all'ingresso de Soggetti nei Carichi dispensato esso Libretto a loro uso con obligo di farne restituzione a tenor della riferita Parte 1569. affinche passi a Successori per l'inalterabile esecuzione, la quale resta per sempre rimessa agl'Illmi SSri Scrutati attuali, e Successori, ed ai Mag. Contradicenti e Censori tanto uniti che separati. Dovendo essere registrati negli Annali della Città gl'atti tutti precorsi alle vertenze, che diedero moto alla presente —

Ex Annalibus Mag.ce Civitatis Utini

L. S.

Joann. Bapta Pavona Cancellarius

E consimilibus authenticis per sibi fidum educere fecit, seque roy.s subt in robur

Thomas Paschinus Nots matriculatus

Utini die 28.a Junij 1752. Ind.e XV.a

Ducale sopra l'erez.e delle Scuole de' Barnabiti, ed altre carte relative

Tom. ( ) 1.

Ser.^mo Prencipe

Subito che parve a V. Ser.^tà di obbligare tutto lo Stato alla Spesa delle Fabbriche di Lagnago, e Peschiera, la sua Fed.^ma Patria

1681 - 16. Febr.° si umiliò con supplica a suoi Piedi rappresentandole, che nel suo Territ.^io vi erano quattro Fortezze Chiusa Osoppo, marano e Palma oltre la Rocca di Monfalcone e che le spese di tutte queste ella sola contribuiva senza il concorso di alcun altro Territorio. onde credersi esser di Giustizia, che non potesse essere obbligata alle spese, che si fanno delle Fortezze del Territorio Veronese che è assai più opulente, e massime in questi tempi che l'innondazione de' Torrenti, il serramento de' Passi, e le nuove fortificazioni di Palma l'hanno si può dire ridotta al non più oltre della patente afflizione, e tanto meno credersi poter essere obbligata coperta dallo scudo delle decisioni di V. Ser.^tà fatte sin l'an. 1530. 6. Febr.° ed in altri tempi, che la dechiarano esente da ogni contribuzione extra Patriam. Sopra q.ta supplica furono concesse le risposte agli Ecc.mi SS.ri Inquisitori di T.F. ultimi ritornati, appresso li quali la Patria esibì le sue informazioni e Scritt.re e ne ha sollecitato anco la espedizione col mezo del suo Interven.te ma le molte occupazioni di quell'Ecc.ze non le hà permesso finora di poter ultimare questo affare. intanto vedendosi intimate dall'Ecc.mo S.r Gnog.te nove commissioni di V. Ser.tà supplichiamo umilm.te che degni decretare la sospensione di questo affare sino a tanto, che non sarà deciso sopra d.a supplica umiliandosi sempre alle prudentissime deliberazioni di V. S.tà Grazie

Adì 16 Febr.° 1685

Ill.mo Sig.re S.r Oss.mo

Con Decreto 16 Gen.o 1629 dell'Ecc.mo Sen.o fu stabilita imposizione di [illegible] 30.m da esser pagati in anni tre da esser impiegati per le spese delle Fortificazioni di Legnago e Peschiera. Toccò a cot.a Città e Patria Cav.ti 5, e X.mi 5, che ilevano Duc.i 2572: gr.i 2. Perciò si contenterà V.S. Ill.ma far intimare alli Rappresent.ti cotesta Città e Patria, che nel termine di giorni otto prossimi debbano aver fatto presentare nel Magistrato Nro copie di partite autentiche delli pagamenti, che per tal causa fossero stati fatti, e non esequendo saranno incaminate le ordinarie essecuzioni del Mag.to Nro per la soddisfazione del debito. questo premuroso interesse ricerca celerità onde si promettiamo, che dalla puntualità di V.S. Ill.ma resterà effettuato, mentre attendendone gli avvisi se le raccomandiamo.

Venezia li . . .

Carlo Ruzzini Prov.r

Tasse o' Taslino

Jas

Tasse, e Taglione

# NOI FRANCESCO DIEDO

Per la Serenissima Republica di Venetia, &c.

Luogotenente Generale della Patria del Friuli.

LE continue doglianze peruenute à questa Superiorità col mezo di diuerse persone, & in particolare de più miserabili Contadini, li quali vengono eccedentemente aggrauati nelli comparti delle Tasse, e Taglione, che sogliono contribuirsi in Publico seruitio nella Cassa della Contadinanza, dà motiuo al Nostro zelo verso gl'interessi della medesima di celere prouedimento mentre si scuopre, che questi vengono fatti senza il fondamento di Publici Libri essistenti nell'Officio della Cancellaria della Patria, al qual oggetto sono fatte le Publiche descrittioni de Fuoghi di Lista, mà negletto il douuto ricorso al medesimo Officio da chi ne hà interesse, restano à capricio da terze persone malamente composti detti comparti con scandalo vniuersale, & iattura de poueri interessati, à cui tocca soccombere più del douere, & con eccesso al medesimo Taglione, che però commettemo al Degan, Commun, & Huomini di che in pena di ducati cento, bando, prigion, è galera non ardiscano di far fare alcun comparto da qual si sia persona, cioè da Nodari, Periti, ò altra sorte di gente, à quali sotto la medesima pena da esserli irremissibilmente leuata, & altre afflittiue ad arbitrio, resti prohibito l'ingerenza di far simili comparti, anzi con il presente Nostro Ordine, che douerà essere stampato, e mandato à tutti li Communi; commandiamo restino annullati detti comparti, come fatti senza il fondamento de Publici libri; Commettendo al Degan, & Huomini del sudetto Commune di douer far fare il comparto del Taglione, e Tasse sopraaccennate dal solo Sig. Cancelliere della Patria conforme l'ordinario, e non da altri, con riserua à Noi di proceder criminalmente contro gl'innobedienti per via secreta, tutto ad oggetto, che siano solleuati gli oppressi, e leuate le fraudi; così, &c.

Vdine primo Luglio 1681.

{ Francesco Diedo Luogotenente.

Sebastian Brazzoni Canc. di S. E.

1681
Comparti

Copia

Magnifice, et Generose tamquam Frater

Quando disposto con Parte dell'Ecc.mo Senato 1593. 25. Giugno inter cetera, che li Soldati andando alle Mostre Generali siano obbligati li Comuni a corrispondarli soldi dodeci al

1684 giorno alli Archibuggieri, ventiquattro alli Moschettieri

16. 7bre e diciotto alli Picchieri e ci viene esposto per parte, e nome delli Sindici di codesta Contadinanza, che essi Soldati di Ordinanza pretendano di ricevere premio anche fuori delle Mostre Generali dai Comuni, che è contro il giusto, e la intenzione Pubblica. Che però ricerchiamo V. S. Ill.ma a non permettere, che li Poveri Comuni siano aggravati per Mostre non Generali, ma solo per le medesime dove assiste sempre il Rappresentante Pubblico, come dispongono le Leggi e così esequirà, e farà esequire, ed avendo in contrario ci rescriverà

Venezia 16. 7bre 1684

Marcantonio Falier Presid.te del Col.o di SS.ri Savi Ordinari dell'Ecc.mo Senato

Gio: Batta Nani Presid.te

Tratta d'altra simile esistente nella Filza intitolata Scritture Diverse seg.ta A. esistente nell'Ufficio della Camera della Contadinanza della Patria del Friuli

Udine dall'Ufficio sud.o 25. Giug.o 1781

Antonio Cappello Cancelliere Scontro della Camera della Contadinanza

il
me
er
ne

1685. 20. Mag.°
in Pregadi

Intesosi quanto rappresenta il Mag.to sopra le Camere intorno il contenuto della Scrittura umiliata alla Sig.ria Nrã per nome della Città di Udine e Patria circa il debito formatole dallo stesso Magistr.° per occasione di spese nelle fortificaz.i di Peschiera e Legnago per la summa di Duc.i 2572: gr.i 2 si conosce di convenienza rissolvere il più aggiustato. Però l'Anderà parte che resti commesso al Magistr.° sopra le Camere di tener per ora in sospeso l'esecuzioni per causa del pred.° debito e ciò in riguardo ai ben giusti motivi, che riceve questo Conseglio dalle giurate informazioni d'esso Magistr.° e dalla predilezione che si conserva verso quei bene meriti sudditi.

Gio: Hirra Nod.° Ducal.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

È stato solito di far la mutatione de' [illegible] la
in virtù della Parte 474. 2 [illegible]
Patria ogn'anno à [illegible] [illegible]
in tempi tali, che non sia stato anco solito di
differir le loro elettioni ad altro tempo; ò se che
dagl'attuali Rapp.ti sia stata principiata qual
che [illegible] ma terminata à quel tempo,
onde come i [illegible] si sanno lasciato con
tinuare sino altra la elettione della muta.
Gl'è però vero che li stati [illegible]
ne i loro giusti motivi prolongato [illegible]
ne' detti Parlam.ti per questa elettione; et altri
accidenti ancora hanno causato che uno me
[illegible] sono continuati nella carica li
2 – 3 – e 4 anni, e [illegible] medesimi, e
altri soggetti del Consiglio [illegible] non hanno fatto
instanza al [illegible] non è mai stato [illegible]
di questi motivi [illegible] commesso.
[illegible] i Parlamenti [illegible] rimanere [illegible]
[illegible] sono [illegible] le [illegible] elettioni
e [illegible], così [illegible] dai Rapp.ti della Pa-
Per quello riguarda ai presenti [illegible] se non si fa
fare mutatione [illegible] riguarde che
molti [illegible], et imbrogli che la [illegible]
[illegible] per sbrigarli, e far pagar li

Debiti, gli è ariceuto applicarsi con tanta
attenzione, che non essendo seguiti gli effetti
della scossa, si è convenuto continuar nella
carica; et havendo implorato il [illegible] di
un [illegible] in Dresda per facilitar l'essecuzione,
non havendo questo estimato il suo ministerio,
[illegible] motivo ai Dred. il disprezzo al nome
[illegible] la loro mutazione, [illegible]
ancor causa la corrispondenza. Quando con
tinuazione non si può perseverare, che apporta
alcun pregiudizio al Pub.co non havendo l'altro
Carica stata continuamente, e questi di
di sua Serenità, ad [illegible] a tutti
[illegible] della licenza, et applicazione
riservando grat. anco al Senato.
l'Essecuzione di [illegible] di Libra [illegible]
[illegible] loro ogni [illegible] gapisstam [illegible]
pertinenti delle [illegible] E. et havendo gli
[illegible] dato qualche [illegible]
stima bene il [illegible], che [illegible]
come informati della [illegible].

...anta
...ffesi
...nita
... ē
...ssimi;
...istemi;
...ne.
...doni
...a con
...ra.
...altro
...ti di
...sini
...ne

...tutto li
...cib vi
...gliat
...ini di
...edemi

[illegible]

[illegible]

Ducale che comete l'informatione delle
cause, per le quali non sono state esequite
le leggi, in proposito della mutation di
Deputati d'altri, Cassieri et altre relationi.

1687

Ad 16x.bre 1647 presentat. per Pietro q. Fran.co de Zorzi o vero relatavit

5 ot.

In Christi nomine Amen. 17 maij 1572 Coram Clariss. D. mo ... Locotenente existente in Castro in Camera Audientie comparuit eius Ds. Stephanus Methuna pro omnibus infrascriptis meliori nominatori et presentata supplicat.ne tenoris infrascripti una cum patenti b. ex.de Ex.tis D. Gubernat. Sexti continentibus ascendentias ipsorum nec non eos esse comprehensos in Privilegijs concessis Ill.mi Ex.mi Consilium de X. cum additione suis Auctoribus 1515 / 10 maij 1524. 6 Aprilis 1556 ... Novembris ibidem lectis et ostensis eius Mag.co Clariss. et petit fieri prout in ipsa supplicatione et deinde a descriptione ultimo loco facta Inimiga cum ipsi sint exempti et liberi et a Letteris Ill.mi Domini non sunt comprehensi nec non scripti Ex.ti Gubernat. Sexti quod in electione Collectorum fienda de descriptis ipsi non comprehendantur et liberi remaneant tamquam si descripti non fuissent exponens Clariss. D. Locotenens visis Privilegijs Patentibus supradictis ... lectis visisque Patentibus Tiravis Ex.ti D. Gubernat. Sexti 15 instantis ... ipsa supplicat.ne attendendo honesta ipsorum supplicationi et petitioni mandat ... ipsos deleri ab ipsa descripti-one et scriptis Ex.ti D. Gubernat. Sexti quod in electione fienda ipsi non sint comprehensi sed liberi remaneant et ... Privi-legijs uti possint.

Supplicatio una cum alijs de quibus sup.a sequitur in ...

Havendo Ill.mo Alvise de Zaio Bortolusso et Daniel et Leonardo, ... Bortolusso et Daniel de Bagnara et Domenico di Ramusello ... nelle mani del ... 1564 ... Bortolo ... ... di sua Ser.tà ... fu castigato secondo il suo demerito, Piacque alla benignità di sua Ser.tà di concederli alli pred.i e loro heredi licen-tia di poter portar le armi per tutto lo stato suo et anco esentione Reale e Personale di qual si voglia sorte si come appar dalle loro concessioni dell'Ecc.mo Conseglio di X. et aggionta 1515: 10 maggio e confermatione a Leonardo prefato 1524 et a ... 1556, 29 Nov.re munite con il sigillo di piombo di sua Ser.tà la qual Ser.ma munificenza havendo sempre li heredi et discendenti de li sud.i ... havendo ora ne la descritione de li ... siano stati infastiditi dall Ecc.ma Gubernat. descritti, non ostante da loro

novi

inseminità. Et si che è conveniente che si hà concesso sua Ser.tà alli loro Progenit.ri et Autori si sia conservato acciò siano essempio ad altri che venendo l'occas.e se bbiano esponer la vita et robba, come cosa grata à sua Ser.tà Però li infras.ti tutti descritti supplicano alla Mag.cia V.ra Ill.ma che si degni essequendo la gratiosiss.ma Concess.ne di far depenar da essa descritt.ne li nom.i et dechiarar che nell'Estim.o da esser fatto da Galeotti di Sesto non intendino esser compresi mà liberi acciò siano godér del loro Privileggio natione gesti sopra d.i et dalla munificenza di sua Ser.tà concesso et di più li siano concessi lett.re alli Giud.i di Sesto

| | | |
|---|---|---|
| Descritti come sop.a Delli desendenti e Colonel.o d'Aluise de Caio | Descritti come sop.a de Bortoluzo de Botrara | Descritti come sop.a e Daniel de Pietro de Bagnara |
| Ant.o Pietro Batt.a fratt.i figli del sop.to mastro q. Aluise Caio | Bortoluzo e Biasio fratti q. m.r Giacomo Bortoluso | Giac.o Zuane se fratt. q. m.r Daniel ... de Bagnara |
| Olivo et Aluise fratti q. Giac.o q. Aluise de Caio | Batt.a e Valentin f. Rafael q. Batt.a Bortoluso + | De Odorico de Ramussis |
| De Daniel de Botrara: Zuane de Rafael q. Daniel de Botrara | De Leonardo Botrara: Batt.a f. Piero q. Leonardo prete | Batt.a f. Paolo q. Batti. fratti di Odorico m.i |
| Giac.o e Domenego m.r Daniel fiol del fu q.m Rafael | | |

All'Ill.mi Sig.ri Luocotenenti della Mag.ca Patria et Iudici

Noi Giò Dan.co Massarini di S. Vito ... la legge e Giud.e della Villa Alt.a di Sesto facciamo ampla fede ... Giò Antonio Pietro et Batt.a fratelli figli del q. mastro de Alvise de Caio nel ultimo ... Galeotti in essecut.e ... di S. Mat.co ... furono figli legittimi e naturali del ... d'Aluise de Caio nominato nel ... modo ... Vito ... Aluise de Caio ... in ... io maggiore Olivo et Aluise ... figli ... furono figli legittimi e naturali ... come si ... 3 fratti de Caio nominato nel suo Privileggio ... ano

s'habbiamo pienam.te informati da persone degne di fede con suo giuram.to et essendo sta[ti] [illegible] per parte delli s.ri Gio: Ant.o Pietro Batta. [illegible] et Aluise in [illegible]

[illegible] 18 marzo 1572 [illegible] Franc.o [illegible] Nod.o de mand.o

Li [illegible] Luoc.te della Patria del Friuli

Noi [illegible] di Legge [illegible] facciamo ampla fede qualm.te Bortolmo e Biasio fratelli descritti nell'ultima [illegible] Galeotti da Noi in esecut.e di lett.e di S. [illegible] furono [illegible] legitimi et natu[rali] del q. Giac.o [illegible] di Bettara nominato nel Privilegio dell'anno 1515: 10 maggio [illegible] Do: di Venetia et [illegible] et Valentin fratelli [illegible] furono [illegible] legitimi et naturali del q. Rafael [illegible] Bortolus similm.te nominato nel sud.o Privilegio si come da fede degna con giuram.to s'habbiamo pienam.te informati et essendo sta[ti] [illegible] in [illegible]

Saturday [illegible] 1572

[illegible] Franc.o [illegible] Nod.o de mand.o

Li [illegible] Luoc.te della Mag.ca Patria del Friuli

Noi [illegible] di Legge [illegible] facciamo ampla fede qualm.te [illegible] de Bettara [illegible] notta nell'ultima [illegible] fr.a Noi de [illegible] Galeotti in essecut.e di lett.e di S. [illegible] Clariss.ma [illegible] legitimo naturale del q. Rafael [illegible] Daniel di Bettara nominato nel Privilegio dell'anno 1515: 10 maggio [illegible] Giac.o et Domenico similm.te [illegible] notta fu [illegible] del q. Daniel [illegible] legitimi et naturali et [illegible] sono [illegible]

Rafael

[illegible] noni

altri [illegible] ... pred. ... Daniel sud. ... sono discendenti della famiglia di d.° Daniel nominato nel sud.° Privilegio si come con fede ... con giuram.to s'habbiamo pienam.te informati et ricercati ... parte dalli sud.ti ... Zuane ... c Dom.co in ... d ...
Datta ... di ... 15 maggi 1572
... Zaghis Nod.° de ... 

... della ... ...
Noi Fran.co marostica ... di Lion ... della ... di Sesto faciamo ampla fede ... nei ultima descrit.ne da Noi ... in essecut. ... del ... ... nos.° ... Gioseffo del ... Lunardo de Bottan ... et ... figliolo ... naturale del s.° Gioseffo ... figlio ... del ... Lunardo de ... nominato nel ... dell'anno 1528 ... concessoli dall'Ill.mo ... di ... quali cose s'habbiamo pienam.te informati da ... con le loro ... et ricercati da parte d'esso Battista in quanto ...
Sesti di ... fatti 1572 ... ... Zaghis Nod.° de mand.°

All'Illust.mo s.r Luog.te della ... ... ... Sinuli

Noi ... marosticas di ... della Abb.a di Sesto faciamo ampla fede ... nel ultima descritt.ne de ... in ... dell'Illust.mo s.r Luog.te ... Zuane ... descrit.e ... figliolo naturale di ... Sebastian Molinaro ... Michiel molinaro ... nominato nel Privilegio dell'anno 1515 ... aver noi con ... ampla fede ... ... et ... d'esso ...
Sexti 15 marty 1572 ... Fran.co Zaghis Not.° de mand.°

[illegible] de la [illegible] Sr. Lat.[illegible]

[illegible] di Leese [illegible]

[illegible] matti [illegible] Botta [illegible] noi habbia [illegible] esecutione [illegible] Botta [illegible] Rettore [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] commissione [illegible] [illegible] habbiamo [illegible] [illegible] con [illegible] et [illegible] parte [illegible] con [illegible]

de Sr. Batt.[illegible]

[illegible] 15 [illegible] 1572 [illegible] mando

[illegible]

[illegible] nobis [illegible] Steph. [illegible] nomen [illegible] intervenientibus [illegible] coram nobis [illegible] [illegible] nec non [illegible] non [illegible] [illegible] sed [illegible] remaneant [illegible] fuisset [illegible] [illegible] ipso [illegible] supplicat. petitioni mandamus ipsa [illegible] et [illegible] sed liberi remaneant [illegible] mandamus vobis ut supra scripta [illegible] ut stat et iacet exequamini.

[illegible] 15 [illegible] 1572 Homines [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] martij 1572 [illegible]

[illegible] hora audientie publice [illegible] franc.s Boltrarius
[illegible] Zamusci [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] quibus lectis et [illegible]
[illegible] mandauit et [illegible] suprascripti [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] Inbell [illegible]
[illegible] Zuane [illegible]
[illegible] de Boltrarijs [illegible] de [illegible] [illegible]

De Bortolusio de Boltraris

[illegible] de Bortolus [illegible]
[illegible] Batta de [illegible] de Boltra
[illegible]

De Danielo de [illegible]
[illegible] de [illegible]
[illegible] de [illegible]
[illegible]

Giorno di Lunedì 2 xbre 1669.

[illegible] Antonio [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] in altro [illegible]
[illegible] indici della [illegible] ordinanza [illegible]
[illegible] ultima, la differenza tra li met[illegible]
[illegible]
[illegible] dei detti [illegible]
[illegible]
[illegible] considerando
[illegible] natura di questa [illegible]
[illegible] di Paulo di Pamusello [illegible]
[illegible] capitula [illegible]
[illegible] e che l'Ill.mo D. Giac.o Panelucci
[illegible] consorti [illegible]
[illegible] di marzo [illegible]
[illegible] Paul
[illegible] Giacomo [illegible]
[illegible]
[illegible] consorti [illegible]
[illegible]
[illegible] decreto [illegible]
[illegible] con li detti consorti [illegible] di Pamusiello sia [illegible]
[illegible] con detti Consorti Panelu[cci]
[illegible] in conformità di [illegible]
[illegible] definitione [illegible]
[illegible] li predetti Consorti [illegible]
[illegible]
[illegible]

Noui

[illegible] se [illegible] [illegible] contadinanza [illegible] Compa
rita di fuoco di lista [illegible] [illegible] si concludi
ne la quantità [illegible] infra [illegible] che segue cioè
Detti consoletti [illegible] tutti [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] tutti insieme uniti e consi
derati [illegible] animali e persone [illegible] non arrivano a la
quantità che constituisce un terzo di fuoco di lista nel modo
che si pratica [illegible] [illegible] [illegible] di
lista e la Contadinanza [illegible] [illegible] In questo [illegible]
[illegible] l'esentione sola [illegible] rispetto a la quantità
che [illegible] [illegible] [illegible] tenendoli [illegible]
[illegible] come di sopra
[illegible] se tutti [illegible] [illegible] beni [illegible] tale
quantità che tutti uniti [illegible] [illegible] [illegible] eccedino
[illegible] [illegible] che [illegible] nel modo di sopra [illegible] un
terzo di fuoco di lista in tal caso l'essentione [illegible] immunità
non possa haver [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] beni
eccedenti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] sono tenuti al [illegible] [illegible] [illegible] con tal
[illegible] [illegible] [illegible] consoletti [illegible] tutti
non possino [illegible] esentione [illegible] un terzo ma [illegible]
[illegible] meno d'un terzo d'un fuoco di lista a maniera che
4 se [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
numero di [illegible] non [illegible] [illegible] mai [illegible] essent
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che constituisse
un terzo [illegible] di lista [illegible] in caso di
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] beni di minor
quantità d'un terzo di fuoco l'esentione [illegible]
[illegible] in caso [illegible] estinta la discendenza masculina de i predetti
[illegible] [illegible] [illegible] estinta [illegible]

[illegible] esentione

l'esentione predetta non ha havuto [illegible] consorti ò loro discendenti mai in alcuna tempo ne sotto [illegible] [illegible] ne mediante contratti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] detta esentione [illegible] [illegible] [illegible] che non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che non [illegible] mai [illegible] [illegible] [illegible] sua [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] talta missione [illegible] ogni [illegible] [illegible] e coressione sia [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] e di niun valore ma come se fatta non fosse.

[illegible] [illegible] si è detto che l'esentione non [illegible] [illegible] in terzo [illegible] di [illegible] s'intende [illegible] [illegible] sia [illegible] un terzo è vo dei consorti tutti [illegible] [illegible] un terzo [illegible] à [illegible] de consorti [illegible] [illegible] minor quantità [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] questa esentione habbia hauto [illegible] ò tanto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] esenti l'esentione [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] sentito il tenor dele [illegible] instanze [illegible] [illegible] contentamento [illegible] [illegible] [illegible] et ogni cosa [illegible] [illegible] [illegible] terminato quanto di sopra.

[illegible] Giovanni Luigi

Quintilio Carbotti [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] esentioni

[illegible]

[illegible]

[illegible] 91

[illegible]

[illegible] [illegible]

# Caratteri[illegible] del P.re Borrolo

[illegible] mostragiano [illegible]

della [illegible]

1011

Copia

Franciscus Donato Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Petro Francisco Contareno de suo mandato Locumtenenti Patriae Foriiulii et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Havemo, udito noi Ser Giovanni de Cimino Oratore del Mag.co et fidelissimo Parlamento della Patria, Ser Bernardin Amadeo et Ser Iulio Ma:nino ... Oratori della Mag.ca Communità d'Udene, et D. Fran.co Graciano Dottor Avocato Fiscal di Udine da una parte, & li Conti di [illegible]:ano dall'altra con li suoi Avocati sopra la differenza, che hanno circa la seconda instanza, et circa il giudicar li Gastaldi, o Vicarij et altri Agenti delli detti Conti in caso che venga alcun richiamo delle opera:tion loro, et col Conseglio nostro de Pregadi sentito, vi dicemo la intentione nostra es:sere, che non ostante suspensione alcuna, che vi fosse stata fatta da alcuno dei Avo:gadori nostri de Commun, la seconda instanza si devolva immediate a Voi, et quanto alla prima esseguiate quello che fu deli:berato nel nostro Cons.o adi 12 d'Agosto 1547, si come vederete per la copia inclusa.

Et ogni fiata che alcuna si dolerà delle opera:tioni

operationi dei Publici Ministri ò Agenti, Voi
dobbiate esser unico Giudice, et administrar
Giustitia, secondo l'autorità Vostra ordinaria; però
farete che così sia eseguito, dando registrar
le presenti in questa Cancell.ria, acciò siano etiandio
eseguite dalli Vostri successori etc.

Dat. in nostro Reg.o Palatio die XVII maij Ind. 7.ma 1549

M.D.XLIX

Die 22 [illegible] 1691 [illegible]

Essendo diversi differenze insorte tra la Communità d'Aviano, et i Illustrissimi Signori al detto Sig.r Conte [illegible] in ressultati mandati della medesima, ristampati dal Reggimento di [illegible] havendo ella con atti di tutto il [illegible] [illegible] dogliance all'Illustrissimo et Eccellentissimo Sig.r Co: Giacomo Gabriel, vinesivo [illegible] attuale della medesima, furono due differenze composte, et transate nella seguente maniera

Omissis

3°: Non ponano dal Sig.r Cap.o farsi essecutioni di Condanne, è Pene, se non passati giorni otto dal lievo della medesima, acciò che li agravati, habbino tempo idoneo, e sufficiente all'aspellatione

Omissis

Giacomo Co: Gabriel

Giorno di Sabato 28 luglio 1691

L'Illustrissimo et Eccellentissimo Sig.r [illegible] [illegible] la [illegible] di transattione e conventione seguita li 22 Aprile passato trà il detto Sig.r Co: Giacomo Gabriel Giurisdicente d'Aviano da una, et i [illegible] della medesima Communità d'Aviano dall'altra, li 3 maggio passato, à fin che resti quella decretata.

Ma revisto [illegible], così facendo riverente instanza [illegible] Sindaco [illegible] di detta Communità interessata alla scrittura di conventione, e compositione medesima la [illegible] sua auttorità et giuditial decreto, acciò che

resti

reti da cadauna delle carte incontratione: eccettuate

Zuan Fran.co Lando q.m ...

Quintilio ... Nod.o ...

Tratta dall'autentica ... da me Gio: ... Nod.o

V. A. ... ...

Aloysius Mocenigo Dei Gra. Dux Venetiar. etc. Nob. et Sap.ti Viro
Ant.o da Mula de suo Mand.to

Insistendo nelli [illegible] del [illegible] [illegible] Cividal [illegible] della Contadinanza, [illegible] segnateci da Voi in queste lettere devo devenir, [illegible] anco l'informatione del Avocato Vostro nel proposito dell'assegnatione ai Depp.ti, che devono [illegible] li [illegible] si dicano col denaro di trovar proprio, che abbi a rimettersi in ciò l'antica pratica in tutto, e per tutto, come prima dell'anno 1696

Ordini diversi nelli propositi, Agg.ti 1593

in cui sarà introdotta qualche varia formalità, onde pervenne ordinare, che nella consistenza [illegible] del tempo destinato al loro [illegible], e nelle susseguenti occasioni abbino così ad eseguirsi

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 17 Febr. Ind. 8.a 1700

Marin Angelo Negri Seg.rio

Silvester Valerio Dei Gra. Dux Venetiar. etc. Nob. et Sap.ti
Viro Fran.co Cappello de suo Mand.to Locum.te

Si è ricevuta con puntuali Vostre li 22 xbre caduto [illegible]

1696 X. Gennaro

la scrittura a noi presentata dal Sopraint.te alli Armi, e del Intervento Cancelliere per la Contadinanza li [illegible], e [illegible] mente del Contenuto della stessa, e dall'altre esibitioni da codesti Depp.ti, si rilevano li giusti, e convenienti motivi, che concorrono di ridurre ad aggiustate misure le loro annuali assignationi; [illegible], che al Cogitante siano corrisposti all'anno Scudi 60 da L 7: Al Causidico in questa Dominante D. 40. et al [illegible] D. 30, perché possino [illegible] [illegible] con puntualità, e con diligenza verso incombenza a [illegible] respettive ingionte.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die X.a Januarij Ind. V.ta 1696.

Agostin Padoldini Seg.rio

Essendo stato ridimandato d'[illegible] della [illegible]
[illegible] [illegible]
della Statua con [illegible] [illegible]
[illegible] e [illegible] 1615 [illegible]
[illegible] il [illegible]
[illegible] la Statua [illegible]
[illegible] in Statua [illegible] pul-
[illegible]
non [illegible]
i dispendij, che sono [illegible]
ad [illegible]
[illegible]
[illegible] il trattato, [illegible]
[illegible]

[illegible] si [illegible] della [illegible] all'[illegible]
a loro parte di [illegible] per [illegible]
[illegible] ma [illegible] in [illegible]
[illegible] 1030
[illegible] maggio [illegible]
[illegible] della [illegible]
[illegible]
di [illegible] così [illegible]
di non [illegible] in [illegible] della [illegible]
contesa, nè [illegible] agli [illegible] della [illegible]
a [illegible] [illegible] trovavano [illegible]
di non voler [illegible] di ciò, non [illegible]
[illegible] della [illegible]
[illegible] nella sua [illegible]
il [illegible] in [illegible]
quali non [illegible]
[illegible]
[illegible]

e

e-

a

r

sió

r-

an

re

ne-

ra

a

[illegible]

an

[illegible] l'assegnazione a Deputati
[illegible]
[illegible] in comune
[illegible]

Copia

Adì 7 Lug.° 1698.

1698
7. Lug.°
Decreto di S. E.
Ill.mo Sig.r Luog.te
che assegna
D 150. all'anno
al Sig.r Cancelliere
della Patria

L'Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luogoten.te veduta l'oltrescritta supplicazione presentata dal Sig.r Giuseppe Gallici Canc.re della Patria, e fatto riflesso al merito ben noto del medesimo, all'onestà dell'istanza ed alla pratica corsa col sconto della Contadinanza ha decretato con l'assenso degl'Ill.mi SS.ri Deputati della Patria, che a detto Sig.r Canc.re siano pure corrisposti di provisione annua Duc.i cento e cinquanta, come consequisce d.o sconto principiando dal presente, così che assicurato da questo riconoscimento possi continuare nel fruttuoso servitio della Contadinanza med.ma, e così

Giovanni Giustinian Luog.te

Gi. Cancel.re Pretorio

Tratta da simile esistente nella Cancell.a della Patria in fede
Udine dall'uff.o sud.o li 27 Lug.o 1781.

Cop

Copia

# Parte Presa Nel Serenissimo Maggior Conseglio Adi 8. Lug.o 1708. In materia, che li Sudditi della Patria del Friuli non abbino ad esser estratti del proprio Foro

Rimarca il Senato le giustissime instanze portate con devota supplicaz.e dal Mag.co General Parlam.to della Patria del Friuli, appoggiate a moltiplici Decreti di q.to, e del Cons.o di X, et a replicate Terminazioni della Sig.ria Ill.ma, perchè li sudditi della Patria stessa non abbino ad esser estratti dal p.prio Foro sotto alcun immaginabile pretesto, eccetto, che per soli Contratti, che apparissero fatti in q.ta Città, senza derogarvi, però in q.to Caso ancora a Terze Persone che non fossero in d.ti Contratti intervenute, non potendo da' Mag.ti di q.ta Città esser scritto Lett.re che facessero effetto in contrario, alle quali resta in forza di Decreti med.ti stabilito, che non si debbi da Logotenenti della Patria prestar obedienza alcuna, et essendo ripululato pernizioso abuso alla dignità di tante leggi, ed all'interesse di tutti quei fidelissimi Sudditi, quali tante volte restano agravati d'insoportabili spese, et alcuni sottretti per impotenza ad abandonare l'esercizio delle p.prie ragioni. È chiamata la Paterna Publica Carità a riparar così gravi inconvenienti, con le forme più rissolute, et efficaci Però sia preso, che tutte le Leggi in q.to proposito disponenti, e particolarm.te 1435. ultimo Marzo, 1624. 7. Giugno, 1539. 30. 8bre, 1568. 25. Ag.o, e 17. 9mbre abbino ad esser in tutte le loro parti intieram.te eseguite, così, che niun Suddito della Patria del Friuli possa esser estratto dal p.prio Foro sotto qualsisia pretesto niun eccettuato escluse sempre le Cause de Contratti fatti in q.ta Città, ne quali però non s'intenda derogato la rag.ne di Terze Persone ne sud.ti Contrati non intervenute, Resti per espresso vietato a Ministri di qualunq. Off.o di q.ta Città di scriver Lett.re di Citaz.e, di Seq.o, ò altro, che sotto qualunque titolo facesse effetto contrario alla disposiz.e di tante Leggi, ed all'interesse importantissimo di tanti Sudditi, sotto pena della privazion del Carico, ed quelli, che impetrassero simili Suffragi di D. 200– per cad.o aplicati alla Cassa dell'Arsenal, ne si possa, ò debba in qualunq. caso da Pub.ci Rapresentanti nella Patria essere prestata

obbedienza alcuna in pena pur a loro Ministri, che ricevessero, ò registrassero d.te lett.e, ò Suffraggi di D. 200 per cad.o aplicati come sop.a, e doverà essere stampata, ed affissa la pnte in tutti gl'Offizij, e Mag.ti di S. Marco, e di Rialto, e così nella Cancell.ia del Luog.te della Patria, et in tutte le altre delle Giurisdizioni. Quare auttoritate supradicti Consilij mandamus Vobis ut ita exequi debeatis.

Dat. in Nro Ducali Palatio die 8. Julij Indiz.e Pma M.DCCVIII

Vincenti Seg.

Stampata per Pietro Pinelli Stampator Ducale

Copia

Copia Adì 12 Sett.re 1708.

Ill.mi et Ecc.mi S.ri Proued.ri S.a Feudi Infrascritti. Vista la riuerente Instan.a degl'Intervenuti della Rev.ma Abbatia di Sumaga humilm.te instanti douer esser leuato mandato real, e personal contro Benetto Canella affitual della S.ra Cattarina Zoni p. il capital di D 2502 saluo error, è con obllation p. sua parte, et à buon conto del debito di quelli douuti à d.ta Rev.ma Abbatia da d.ta Zoni, et p. la pena di D 100, e spese, e ciò come innobediente alle Lettere di deposito del pnte Ecc.mo Mag.to de dì 3 Agosto pross.o pass.o; et essendo in Cittat.ne p. questa Mattina p. Lettere verionsiue di sesto de dì 3 ~~[illegible]~~ Sett.re corr.te d.to Bernardo Canella p. lieuo di mandato real e personal come s.a chiamato sopra la porta p. Girolamo Marcoleoni Fante e non comparso ne altri p. lui. S.S. Ecc.me Ill.me hanno terminato

e terminando commandato, che contro detto Bernardo Canella vesi ellevato il mandato real, e pionar per Capital, pena e spese in tutto, e per tutto come di sopra, e stato riz:
carcato –

Andrea da Lezze Procurator (?) Alvise Dolfin Procurator

Andrea da Lezze Procurator Procurator –

1708: Primo Ottobre

Furono pagate le spese della controversia absenza dalli detto Lorenzo Burlini [illegible] con Lire noue e soldi noue Compreso il mandato di Lievo di pena reale — L 9:9 –

Detto

Hò riceputo io [illegible] Iacomo Giovanelli Interveniente della sudetta Abbatia le L 9:9 sudette –

Tratta dal Libro delle Terminationi esistente nel Magistrato Eccellentissimo Sopra Feudi –

Andrea Tiepolo Segretario

Copia

Noi Niccolò Foscarini per la Ser.ma Repub. di Venezia
Prov.r alla Sanità nella Patria del Friuli

1714
30. Maggio

Concorsa la Pub.ca benignità ad abilitar la Contad.nza di q.ta Patria a poter supplire nel termine di anni cinque pross.i all'Armo moderno delle Cernide deliberato per tutta la Terra Ferma con Decreti 1710 10 Xbre e 7 8bre 1713 rimane questa Carica con Ducali 24 cad.te incaricata a stabilire quelle regole che si rendono necessarie per tale indispensabile adempimento per sicurezza dell'obligo e modo con che abbia il suo intiero effetto nel corso degli anni cinque sud.i e che nessuno abbia libertà di alterarlo giusta il prescritto in esse venerate Ducali. Però con la presente Terminaz.e ordiniamo e commandiamo

Omissis

6.° Che l'Armarolo della Contadinanza continui a trasferirsi giusta il praticato sinora con la solita mercede alle mostre Generali per i bisogni instantanei di nettar ivi sul fatto quelle armi che fossero in qualche difetto. E nel caso che alcune avessero bisogno di accomodamento tale che sul fatto non potesse supplire debbano queste esser consegnate all'Armarolo stesso per il suo sollecito aggiustamento e poscia reconsegnate alli Soldati onde sempre siano li med.mi con la loro Arma pronta all'esigenza del Pubblico Servitio.

Ud.e 30 Mag.o 1714

Niccolò Foscarini Prov.r alla Sanità

Bernard.o Moretti
Canc.r di S.C.

7 Giug.o 1714
Approv.ta con Decr.o dell'Ecc.mo Sen.o

Tratta dal Libro F. a c.e 136 esist.e nella Canc.a d.a n.ra Patria in fede
Ud.e 28 mag.o 1781.
Giacomo Belgrado
Canc.r d.a Patria

[illegible]

Ill.mi e Ecc.mi Sig.ri [illegible]

[illegible] nome [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] felicissimo [illegible] che la [illegible] [illegible] Sacra [illegible] [illegible] non [illegible] in qualche [illegible] gli [illegible] [illegible] della [illegible] quando [illegible] innaspettatamente [illegible] da [illegible] la [illegible] [illegible] del Mag.to Ecc.mo [illegible] che [illegible] con [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] di [illegible] debito molto [illegible] alle sue debolissime forze:

Non soffre maggior tormento la fedeltà dei sudditi, che nei [illegible] [illegible] [illegible] commossi [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] mio il [illegible] [illegible] [illegible] quindi [illegible] [illegible] la sfortunata necessità di confessarsi impotenti e di comparire contumaci.

Questo [illegible] [illegible] [illegible] nei Senatori delli tre Ordini [illegible] [illegible] col mezo [illegible] di V. E. [illegible] [illegible] [illegible] del [illegible] la facoltà di convocare il General Parlamento [illegible] l'elezione di tre Ambasciatori che [illegible] alle [illegible] della nostra [illegible] devozione [illegible] le nostre [illegible] e le nostre ragioni.

Il primo [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] all' Ecc.mo Senato in [illegible] giudiciario [illegible] [illegible] degli [illegible] [illegible], e dei ministri dei [illegible] nel mare e nel tempo che [illegible] [illegible] della Publica autorità.

[illegible] [illegible] con [illegible], che noi [illegible] [illegible] del Parlamento nella nostra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] abbiamo [illegible], [illegible] di sostenere coi nostri [illegible] e [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] Dominio, e la commune [illegible], e siamo pronti a sacrificare [illegible] sangue [illegible] [illegible] giurato.

Non [illegible] [illegible] [illegible] Beni feudali il [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] dei sussidii [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible] marina, e di tutti gli altri [illegible], che [illegible] [illegible] con [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] più fertili, e più fortunati.

[illegible] il comodo di [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] ai [illegible], ed ai [illegible] [illegible] per [illegible] all'occasione d'[illegible] al servizio militare.

Li nostri

nostri Cini unico sostentamento dello Stato avevano ricorso e invocato l'ajuto nei Casali Provinciali, che ora ci viene impedito da gravanti imposizioni della Camera di Gioe;

Provveme con ascolti indubitati che negli ultimi anni della guerra decorsa il Clero con nove [illegible] di xme di tre successivi sussidij Ecclesiastici oltre quello delli 500 ducati che ha assorbito le rendite di più anni e le volontarie oblazioni ha contribuito quasi tutte le entrate spirituali a S. Ecc.za ed ha servito al Publico senza carico dell'Altare il sostentamento

Che la communità aggravata da tanti carichi per le gravanze otte[nu]te [illegible] in sì tanti in secco, e tirato dalla loro sorte oramai non ritengono altro che il nome specioso con cui la [illegible] Pubblica le onora

Rechiamo però nel silenzio l'infelice contribuzione dei Cittadini per non funestare con dolorosa rimembranza l'orecchio pietoso del Principe Serenissimo.

Basta il riflesso nei loro Stati [illegible] dal tempio e negletti senza vigore benchè [illegible] in quei logori marmi la più grata memoria del loro antico decoro

Cura pertanto con pace un onorato sovrano, e restano con rassegnazione non inferiore a qualunque suddito il zelo delle onerose contribuzioni. Ma non è difficile il comprendere se ci sia modo di sostenerne un'altra che da se sola nel maggior numero de' Feudi eccede l'importo delle rendite e di supplire al pagamento d'un debito per cui non basterebbe il sacrificio della maggior parte de' capitali.

[illegible] e [illegible] nelle [illegible] urgenze in ~~[illegible]~~ [illegible] e di [illegible] e di [illegible] e non come sudditi soccombere [illegible] le imposizioni e straordinarie con lo comune degli altri Sudditi e come vassalli e feudatarij incontrarono sopra gli stessi Feudi uno particolare [illegible] tanto inferiore [illegible] [illegible] [illegible] che l'impongono in modo ne contribuenti nel moltiplicarsi stato la [illegible] quasi [illegible] contribuiti [illegible], e [illegible] [illegible] combattuta rassegnazione

[illegible] è troppo giusto e troppo clemente [illegible] e l'ultimo

[illegible]

cedere di questo [illegible] Statuto senza che le sia permesso di produrre le sue ragioni, e i suoi documenti.

Se precisione col suo Sovrano notava, che tutti li Sudditi dello Stato valessero a servire ed a morire anco nella più remota contrada del Levante, si fecero gloria d'essere tra li primi a consacrarsi nel servizio adorato di S. Ser.tà, ma che dai ministri del Mag.to Ecc.mo de' Feudi con una sinistra interpretazione dato alli nostri Diplomi, ed alle nostre Investiture si pretende caricare noi soli d'un peso tanto superiore alle forze, e di concentrar in quanto vuole il Feudo immenso riservato allo Stato del Dominio di S. Ser.tà nella sola [illegible] dei [illegible], come esprimono chiaramente le nostre carte, questo è una piaga che trafigge i nostri Cuori, et quello è il motivo che tanti hanno eccitato sott'alto intendimento dell'Ecc.mo Senato che preciosamente non sia per occupare a questo Senato [illegible] quella concessione che accorda giornalmente a' minimi de' suoi Sudditi.

Se vi sono altri Feudi conferiti dalla Pubblica Munificenza a' suoi Feudatarj perchè abbiano l'obbligo di servire, o [illegible] senza prescrizione di luogo e di tempo e distinzione da nostri, che rotoli con noi in tutto furono anco da noi consolidati alla Pubblica Tutela con carico circoscritto di luogo et di tempo, sarà giusto che si progettando Ecc.mo gli astringa all'adempimento del proprio dovere mentre avendo presa l'Investitura, e conseguito il titolo decoroso di Feudatarj con questo peso, benche aggravato, e [illegible] credere che lo potevano, perchè non avevano sottoscritto ad un impegno superiore alle forze, ma il nostro Senato Parlamento venuto alla dedizione con le sue antiche prerogative non ha permesso ne di [illegible], ne di servire fuori dello Stato, ne [illegible] promettendo [illegible] non [illegible] ottenere che le [illegible] ultime con [illegible] tirati dai [illegible] ministri qualche aumento in pregiudizio delle nostre ragioni, rispondevamo con umiltà che l'osservanza non offese mai la ragione che per aver obbedito siamo resi più impegnati a venerare il [illegible] zelo che mirano tanti altri [illegible] a nostro favore a riguardo d'un solo, et che nell'ultima Guerra della Morea [illegible] volontarie collazioni a [illegible] il [illegible] la terza parte dall'imposizione, che al primo lampo della Pace concorse il genio magnanimo dell'Ecc.mo Senato con prontezza generosità a revocar il gravoso commando [illegible] con savio decreto [illegible] debito che era corto.

Non

con e rimesso il Trono del Cesare Augusto, onde gli esponessi, e pietoso,
Iddio, che veda un raggio della sua equità sopra le nostre ragioni, e della sua clemenza sopra la nostra infelice costituzione.

E poi dello Augustissimo Cesareo venne diversamente rimesso il nostro destino, essendo l'impossibile una legge, che non ammette veruno [illegible] rinunziare a quel del Regio Trono le nostre giurisdizioni, sia in cosa parte ristretta da Baroni detratti, conservando alle giurisdizioni le condizioni con che avessimo con l'atto istesso per duro necessità a riconoscere rispetto ed onore, fra quei Documenti che per nome [illegible] più [illegible] del nostro decoro et in quelli tre ultimi da che segui la nostra spontanea dedizione, ovvero dettato dalla giudice giurisdizione e rinunziarsi volontariamente del titolo onorato di Feudo: Baroni si faremo godere conservare illeso quello di Fedeli [illegible]

Ciò inteso pure il Mag.to [illegible] ci risolvessimo di portare che avremmo con [illegible] le lagrime ma non si pure per quel ciò che non [illegible] dai nostri [illegible].

Onde se [illegible] vedrà questo miserabile stato alla condizione più infelice per il quando [illegible] il Trono della Pubblica Pietà [illegible] che [illegible] de nostri [illegible].

L'Eccell.mo Senato suo Viceregnante scendendo per pochi momenti dal Trono della sua Sovrana Potestà fatto giudice approverà con la sua equità le nostre ragioni, considererà con la sua clemenza la nostra afflizione, ed onorerà con generoso aggradimento la nostra antica fede

Iuvaggiu

Ad 31 xbre 1770

Fu presentata dagli Ill.mi SS.ri Dep.ti [illegible] Luogotenente che il giorno seguente l'accompagnò nell'Ecc.mo Senato [illegible]

rio,
fu
llo
o
ente
che
anier;
relli
ella
ubo.
[illegible]
ronte;
i.
Elica
llo
lli.
gioni
lla
ion

1120. [illegible]

Cecin[illegible] 1727. 7. Giugno in Pregadi

Attento alle proprie incombenze il Magistrato de Beni Comunali riferisce colla Scrittura ora letta il motivo da esso scoperto per cui non adempite alcune vendite dalle ultime settime ne col pagamento, ne colla estrazione

1727
7. Giugno

Interrenatosi pertanto il di Lui zelo per verificare gli usurpi osservati per primo esperimento le varie addattate commissioni ingionte al Rappresentante di Trevisio da dovversi eseguire nel Comun di Mevan vien avanzati presielte dal medesimo in esecuzione degli incarichi il Perito, e che ne resti ritardata l'osservazione stante il non aver facoltà il Rappresentante di disponere di qualsisia summa di danaro, per il che non può accordare al Perito la ricercata mercede, sarà parte del Magistrato portar a Pubblica notizia qual sia la di Lui pretesa per disponere quanto sarà creduto opportuno, pronto per altro questo Consiglio a secondare li oggetti lodevoli, che restino tolti gli usurpi dalle mani degli usurpatori, e di concorrere al respiro dei Poveri Comuni privi di Pascoli per le vendite sinora seguite, e fermarle oltre il godimento degli usurpi stessi, che venissero liquidati anche li pochi residui, che restano a vendersi

ad
de
lla
li
he
ndere
zione
re
i'
ti
ciano
o,

zioni
chie
strade
ero
e
ai
il
ione

Copia

1727. 7. Agosto in Pregadi

Concorsa con Decreto 7. Giugno passato la Benignità Publica ad accordare a Comuni privi di Pascoli il godimento de pochi residui invenduti e gli usurpi; si osserva nella

1727 Scrittura ora letta del Magistrato de Beni Comunali

7. Agosto le Commissioni date al Rappresentante di Treviso perche gli avanzi le precise mercedi di quel Perito per intraprendere nel Comun di Meran, ed indi negli altri Luoghi l'esecuzione si attenderanno pertanto opportunamente le notizie del frutto, che dalle sue benemerite diligenze ne sarà derivato; ed intanto riferisca se dei Comunali venduti sia seguito il pagamento nella Pubblica Cassa, e vi siano debiti di tal ragione dei Particolari in quanto tempo, e in ogni caso corra la negligenza dei medesimi nel sodo isfarlo. Sopra l'altro punto poi delle Livellazioni che vano praticandosi dalli Ministri delle Rason Vecchie debbano queste restar sospese, e con la vendita delle Strade ed il Magistrato delle Rason Vecchie riferisca il numero di ~~[illegible]~~ quelle, che da dieci anni in qua sono state acquistate, e con quale auttorità, i nomi di quelli ai quali sono state praticate, le summe dei Prezzi, ed il danaro ricevuto, il tutto distintamente portando lume

1-2
Tecr
chen
rile
Prue
ricen
o. ru
rno
cr

1729. 16 Luglio
Decreto dell'Ecc.mo Senato
che alli Comuni soggetti
alle Gravezze del Territorio
Due [illegible] siano
ricevuti li Provati
di quelle Ditte che
sono causati a [illegible]
certi

[illegible]

[illegible]

Circa traslati di lapidi
lapse, ed altezzi

# NOI BENETTO NICOLO' CAPELLO PRIMO

## Luogotenente Generale della Patria del Friuli.

LE continue doglianze pervenute à questa Superiorità col mezo di diverse persone, ed in particolare de più miserabili Contadini, li quali vengono eccedentemente aggravati nelli comparti delle Tasse, e Rata, sivè Taglione, che soglino contribuirsi in Publico servizio nella Cassa della Contadinanza, dano motivo al Nostro zelo verso gl'interessi della medesima di celere provedimento, mentre si scuopre, che questi vengono fatti senza il fondamento di Publici Libri essistenti nell'Officio della Cancellaria della Patria, al qual oggetto sono fatte le Publiche descrizzioni de Fuochi di Lista, ma negletto il dovuto ricorso al medesimo Officio da chi ne hà interesse, restano à capricio da terze persone malamente composti detti comparti con scandalo universale, e jatura de poveri interessati, à cui tocca soccombere più del dovere, e con eccesso al medesimo Taglione, che però commettemo al Degan, Comun, ed Uomini di                                                  che in pena di Duc. 100. Bando, Prigion, e Galera non ardiscanò di far fare alcun comparto da qual si sia persona, cioè da Nodari, Periti, ò altra sorte di gente, a quali sotto la medesima pena da esserli irremissibilmente levata, ed altre afflittive ad arbitrio, resti prohibito l'ingerenza di far simili comparti, anzi con il presente Nostro Ordine, che dovera essere Stampato, e mandato à tutti li Comuni; Commandiamo restino annullati detti comparti, come fatti senza il fondamento de Publici libri; Commettendo al Degan, ed Uomini del sudetto Commune di dover far fare il comparto del Taglione, e Tasse sopra accennate dal solo Sig. Cancelliere della Patria conforme l'ordinario, e non da altri, con riserva à Noi di proceder Criminalmente contro gl'innobedienti per via secreta, tutto ad oggetto, che siano sollevati gl' oppressi, e levate le fraudi. Al qual fine si dichiara anco che non possi alcuno esser obligato al pagamento della Gravezza se dalli Degani, ò meriga non sarà fatta vedere nel Publico comparto sudetto la quota à cadauno spettante, tratto dalla Cancellaria come sopra; E così ec.

Udine li                    1731.

( BENETTO NICOLO' CAPELLO PRIMO Luogot.

Il Canc. di S. E.

Copia

Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Luog.te

Ill.mi S.ri Deputati della Patria

Non ostante li mandati à stampa, che in ogn'anno vengano spe=
diti ai Comuni di questa Patria di quà, e di là dal Ta=
gliamento co' quali resta proibito il far le Comparite

1731 della Evanezza di Tassa, e Rata sive Taglione, che so=

22. Aprile gliono contribuirsi in sud.o servizio nella Cassa della

Contadinanza, senza il fondam.to de' sud.ci Libri ~~compar~~=
~~...~~ assistenti nell' off.o della Cam.ra della Patria, al
qual oggetto vengono fatte le Publiche descrizioni
de' Fuochi di Lista, continuano li Meriga, e Degani
nell'inobbedienza, facendo formar da terze Persone
li Comparti stessi con jattura de' poveri interessati, à
quali tocca soccombere più del dovere, anzi con ec=
cesso al Med.mo Taglione. Noi Sindici della Contadi=
nanza, ch'abbiam debito di vegliare al divertimento
de' disordini, ci tocca sentire continue doglianze e
fatti gl'esperimenti col confronto di quanto restano
ratati nelle Ville con quello li raccoglie da qualche

Comparto=

Comparto che viene ricercato e fatto nella Comm.ria sud.ta col fondam.to de' Publici Libri si rilevano scandalosi accresciment.i Il riparo però d'un tanto inconveniente che porta indebili aggravij massimament.te ai più pove=ri consideriamo il più salutare et unico provedim.to col Decretare, che a tutti li Com.ni di quà e di là dal Tagliam.to sia dalla Comm.ria della Patria acciò incombe formate le Comparbite stesse a tutti li Communi di quà, e di là dal Tagliam.to per esser indi spedite per sicuri Comessi, servendo già quanto per un intiero quin=quenio. Et riguardo alla spesa che occorre per la labo=riosa fattura dei sud.ti Compartiti sia questa ripartita in anni 5. e d'anno in anno aggionta nella stampa che si spedisce per la Gravezza sud.a per essere uni=tam.te riscossa dal Cassiero della Contadin.za Il scarico della nostra cosienza rassegnamo à V. E. et ad VV. SS.rie Ill.me tale suggerim.to, il cui effetto= valerà

[illegible]

dalosi

iante

roue=

dinet.

del

combe

d'guà

sicuii

uin=

a labo=

ravdi=

stampa

cc uni=

scanico

ad

tto =

evà

uni

idu= ffa

to

ilo

in= ssa

ma

gli=

ta

te

not

lui

ualerà à divertire le mangiarie de' Capi de' Comuni, ed à portare un notabile solievo ai poveri contribuenti.

1731: Adì 22 Aprile

L'Ill.mo Sig.r Luog.te, rifflettuto il memoriale sud.o e tenuto sopra il med.mo maturo discorso, hà decretato coll'assenso delli Ill.mi S.ri Dep.ti della Patria, et intervento del Sindico di mese, che dalla Cancellaria della Patria in ogni quinquenio siano formati li comparti della grauezza delle Tasse, e Taglione à cadaun Comune per esser spediti e ripartita la spesa il tutto in conformità del memoriale de' Sindici della Contadinanza, onde divertire i defraudi denunnciati e promover il giusto solievo ai Contribuenti: e Così

Benetto Nicolò Capello L.o Luog.te

Il V. Canc.re d. S. C.

Copia /

Ill.mo ed Ecc.mo S.r S.r Col.mo

Secondando questa Carica le giuste istanze fatte porgere col mezo del suo Nunzio dalli
1738 M.V. Deputati della Patria del Friuli, che non
20 Febbraro puonno reggere all'annuo esborso di grossa summa per provedere di Alloggio a piacere degli Ufficiali s'attrovano in cot.o Presidio viene in deliberazione di prescrivere che a risserva de' Graduati, a quali devono essere assegnate due Camere per sua Habitazione, a tutti gli altri Capitanij, ed Ufficiali non abbia ad essere destinata, che una sufficiente per il loro bisogno.
A V.a Ecc.za resta rimesso il far eseguire la presente ... in seguito le notizie a questa Carica per lume, e mi protesto

Venezia 20 Febr.o 1738. M.V.

Di V.E.

All'Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r mio Col.mo
Il Sig.r Luogot.te di
Udine

Div.mo Obb.mo Serv.re
Almorò Zustinian Savio alla Scrittura

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

t Sept
tia
affe
to
Ma
tte, che
proposi:
n pre:
Magg.
con il
to di
in scissa
me, e
nel
pagna
a pres
za di
diversi
i, ha
za m
o vie
n pedi
è gener
almen
e can

1740
2. Aprile
Proibizione di non lasciar sortir Biade dallo Stato

Aloysius Pisani Dei Gratia Dux Venetiar: Nob: et Sap:ti Viro Ant:o Primari de suo mand:o Locumt:ti Patrie Fori Iulii, fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum. Commovendosi sempre più la carestia che è noto alle relazioni che la diligenza di cotesto Mag:to alle Biave ne porge del molto numero dall' incette, che ad onta de replicati Decreti, e Proclami nel proposito si vanno pratticando in più Territorij con pregiud:o universale, e con pericoli ancora di magg:ri consequenze, trovò opportuno di commettere con il Decr:o di questo giorno al N: H: del sud:o Mag:to di portarsi immed:te in qualunque luogo le riuscisse di penetrare pratticarsi la rea contrafazione, e riconosciuta far esseguire le Pub:e Leggi nel proposito. Voi però con il zelo che v'accompagna ad ogni ricerca d'esso Inquisit:e haverete a prestargli ogni assistenza, e fornirlo della forza di qualunque genere, che venisse di dimandarvi. A tenor poi delle precedenti commissioni, haverete à disponere le magg:ri avvertenze, onde Biade di qualunque genere non siano furtivam:te tradotte fuori dello stato, niun impedimento, ò ritardo per altro apponendo à quelle estrattioni che fossero dirette al provedimento de sudditi, e de Veneti Territorij, onde ...

abbondasse in uno passar possi à conforto, e
souenim.to dell' altro, come è della precisa
volontà del Senato, che si promette sarà anche
il Zelo nostro per promouere à vantaggio, e com=
modo de Popoli al favor nostro raccommandati.
Data in Ducal Palazzo Die 12.da Aprilis Ind. 3.a 1740

Mario Ang.o Marino Seg.rio

[illegible]

Copia

Aloysius Pisani Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap. Viro Hieronimo Gradenico de Suo Mandato Cumti. Barrie Seri Ulii fid. dile: salutem, et dilectionis affectum.

Di ben giusta dispiacenza riesce agl'Animi del Senato notitia che gli deriva da benemerita Scrittura del Savio all'Ordinanze che nell'ultime Mostre Gnli non siano state dalla Comunità contribuite le Livrazze a Soldati e per vedere inosservate le tante sue Ordinationi nella materia e ponne defraudati i poveri villici di queste soccorso alienar si possano più sempre da volentieri concorrere ad instruirsi per esser utili alle occasione. Risolutamente volendo però che in avenire sia tolto ogni disordine in tale importante proposito tutelato da tante Leggi, e che in se comprende riguardi di carità verso i Soldati e di Pubco. esentiale servitio, e rilevando, che il difetto si è preceduto principalmte. dal metodo con cui è sin ora corsa l'esatione delle Livrazze medme. viene in deliberatione a comandarvi che in avenire la contributione delle Livrazze abbia ad includersi nel getto della Carattada annuale delle Gravezze, che il soldo di tal ragione da Merichi di cadna. Villa sarà riscosso haverà ad esser contato in Cassa de' respettivi Sentori, e custodito dal Sindico, per poi al tempo delle Mostre Gnli contar lui stesso in Capello ad ogni Soldato la sua Livrazza, e passar pure il sopravanzo del dinaro per li non comparsi nella Pubca. Cassa per esser impiegato a tenor delle Leggi.

Tanto trova il Senato di stabilire, e sarà del tuo stesso estendere le conditioni che riputarete opportune per conseguirne un esatta obbidienza, onde si assicuri l'addempimento de' Pubci. respettivi

1740
17. Xbre
Ducali, che comettono al Corpo della Contadinanza di Dover imponersi alle Comuni il pagamento delle Livrazze da darsi alli Soldati delle Cernidini all'occasion delle Mostre Generali nell'imposta annuale delle Gravezze Rurali

Vecti. nella matteria, è preservata da disordini nell'avvenire, vaglia ad animare le Ordinanze a concorrere ad instruirsi, e rendersi atte a prestare occorrendo un fruttuoso servitio.

Datæ. in Nro Duc. Pallo. die XVII: Xmbris Ind.e 4. 1740

Pietro Businello Secretario

avre=
ere
n frut=

ot; et
cam=
d'ile=

to
o all
per
alre-
to
oler
ce,
ein
d.
dy
libein
atae
one
do
odito
eu

Aloysius Pisani Dei Gra. Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap. Viro Hieronimo Gradenigo de suo mand. Locumtenenti Patriae Fori Julij, fideli dilecto salutem et dilectionis affectum.

Di ben giusta displicenza viene agli animi del Senato notizia, che si deriva da Serenissima vra: del Savio alle Ordinanze, che nell' ultime mostre Gnali; non siano da tale Communità contribuite le Livazze a Soldati, e per vedere in [illegible] che stante sue ordinazioni resta [illegible] e perche defraudati i poveri Villici di questo soccorso, altresì [illegible] più sempre da volentieri concorrere ad inscriversi per esser utili ad occasioni. Risoluto il Senato volendo però, che in avvenire sia tolto ogni disordine in fatto importante [illegible] tutelato da tante Leggi, e che in se comprende riguardi di carità verso i sudditi, e di pubblico essenziale servizio, e rilevando, che il difetto sij proveduto principalmente dal methodo, con cui è sin ora corsa l'esazione delle Livazze medesime viene in deliberatione di commandarvi che in avvenire la contribuzione delle Livazze abbia ad intendersi nel getto della [illegible] annuale delle Gravezze, che il soldo che di tal ragione da Meriggi di cadauna Villa sarà scosso, averà ad esser contato in Cassa de respettivi [illegible], e spedito dal Sindico per poi al Tesoriere delle nostre Generali contar [illegible] stesso in credito ad ogni [illegible] la sua Livazza, e restar [illegible] il sopravanzo del dinaro per

ci non comarisi nella pubblica Cassa per esser impiegato il tenor delle Leggi.

Tanto trova il Senato di stabilire, e sarà del Zelo vostro estender le condizioni, che riputarete opportune per conseguirne una esatta obbedienza, rimettendosi al vostro adempimento de publici respettivi Decreti, nella materia, e preservata dal disordine in avvenire, vaglia ad animare le ordinanze à concorrere ad iscriversi, e rendersi atte à prestare occorrendo un fruttuoso servizio.

Dat: in nro Duc: Pal: die XVII Junii Ind. IX 1740

Pietro Busenello Seg.rio

Cavat: dal Libro Ducal del tempo presente esist.e in mano [illegible]

Vine: li 15 Maggio 1745

Antonio [illegible]

...nie :

...ero
...eu
...f
...tezia
...mi :
...nddi
...o.

...? in

...ito ... nabo
...e dell...
...
...tto della
...
...tati ...
...
...
...q ...
...
...

...imo
...

Copia

Noi Girolamo Gradenigo [illegible]
della Patria del Friuli.

[illegible] restitutam.te [illegible] dal Decreto dell'Ecc.mo Senato
[illegible] [illegible] che nell'avvenire [illegible] [illegible]
[illegible] alli Soldati dell'Ordinanze, che [illegible]
[illegible] dovrà ad [illegible] [illegible]
[illegible] annuali [illegible] [illegible]
[illegible] di cui in passato sono [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
utili all'occasioni del Publico Servizio [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] a quali
[illegible] di questa [illegible] [illegible]
che nella vostra Comunità [illegible] [illegible]
e così annual.te [illegible] nell'avvenire [illegible]
similm.te d'esse [illegible] dovranno [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
nelle [illegible] della Contadinanza [illegible]
[illegible] [illegible] portato da uno [illegible]
[illegible] lui stesso in capello ad ogni Soldato [illegible]
nell'atto della Rassegna la sua Crovazza in Capello,
[illegible] il [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] adempim.to [illegible]
alli Sindici [illegible] avvertire, e l'eseguire in conformità e
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], de quali sarà debito registrar il presente [illegible]

seg.

1741.
13. Luglio
Terminazione di
S. E. Ill.ma Luogot.te
esecutiva delle
Ducali 17. Xbre 1740
che nella Co[illegible]ta delle
Crovazze Rurali
abbiano ad imponersi
alli Comuni il
pagamento delle
Crovazze da darsi
alli Soldati all'
occasione delle
Mostre Generali

[illegible] giri e produr nella Inclita Corte tre giorni dopo
l'intimazione del med.mo una fede autentica, e giurata
di tal Registro onde sia assicurata l'esecuzione puntuale
[illegible] di così salutar metodo [illegible] incaricato
dal Publico comando in pena à cadauno, che fosse
[illegible] a [illegible] ne sia [illegible]
[illegible] ordinato. D'esser tenuto in sua specialità alla
[illegible], [illegible] maggior [illegible]
[illegible], che fossero dovute alla qualità della
[illegible]sione, e così in quarta, [illegible]

Udine [illegible]

Girolamo Gradenigo Luog.te

Gaetano Savio [illegible]

quo
co
l'nap.
&
dele
corso
pui
cosi
p
[illegible]
così
tta
d
[illegible]
[illegible]
nep

Noi Giovanni Gradenigo Prov.r
Gen.le della Patria del Friul

Resta sostanzialmente prescritto dal Decreto dell'Ecc.mo Senato in Decem.re passato che nell'avvenire la contribuzione delle Livrazze per i Soldati dell'Ordinanze, che intervengono alle Mostre, e vale abbia ad includersi nel getto della Caratada annuale delle gravezze, acciò animati dalla prontezza di tal soccorso di cui in passato sono stati defraudati corrano più volentieri ad instruirsi per esser utili all'occasioni del pubblico servizio. Com.mo pertanto in obbedienza a sovrano comando a Ministri, a quali spetta di q.to ordinario, e sarà il presente intimato, che nella prossima comparizione e getto delle gravezze e così annualmente per sempre nell'avvenire nel getto suddetto delle gravezze debbano includersi con giusti ed adequati riparti l'importare di dette Livrazze il denaro delle quali riscosso che sarà dovrà custodirsi nella Cassa della Contadinanza med.ma, ed al tempo delle Mostre Generali essere portato in uno de' luoghi per contarsi lui stesso [illegible] ogni [illegible] presente nell'atto della rassegna la sua Livrazza [illegible], e [illegible] il sopravanzo del denaro per ciò non consumarsi nella pubblica Cassa per esser impiegato a tenor delle [illegible]

1741
13
Luglio
Decreto di S. E. che si debba far il gettito delle Livrazze solite a darsi alli Soldati delle Ordinanze nelle Mostre Generali, e a riscuotersi dal Cassiero della Contadinanza

...issa c. medesime disposizioni.

Sarà dovendo immancabilmente esser adempito, ordiniamo alli Sindici d'annotare, e d'eseguire in conformità, e così alli Ministri destinati al rinaovo e getto delle gravezze, de quali sarà debito registrar il presente ne suoi libri, e produr nella Cancellaria Pretoria tre giorni doppo l'intima, fede del med.mo, una fede autentica e legale di tal registro, onde sia assicurata l'esecuzione puntuale, e continua di così salutare metodo, ... ingiungendo ... [illegible] incaricato dal medesimo comando ... che fosse deficiente nell'adempir quanto in tal proposito resta ordinato d'esser tenuto in sua specialità alla contribuzione, e di quelle maggiori pecuniarie, e corporali ... che fossero dovute alla qualità della trasgressione e così ... in quest... [illegible]

Udine il ... Luglio 1... 

Girolamo Gradenigo Luog.te

... Cancell.r Pret.

Copia 1742. 30. Giug: in Pregadi

Degni del Pubblico aggradimento sono li studj, ed applicazioni della Conferenza delli [illegible] ed [illegible] alla Provision del Denaro, e Provveditori sopra Camere contribuite nella materia delle due Terminazioni del Reggimento di Treviso 5. Maggio e 10. Xbre 1739., che dopo di essere state sospese e demandate all'esame della Conferenza medesima col Decreto 9. Maggio 1740 furono ravvivate senza le nuove necessarie informazioni de susseguenti Decreti 14. 7bre, e 27. Febbraro stante la [illegible] fatta in allora, che la materia medesima fosse fuori d'ogni questione quando pur era come di [illegible] intieramente stata sospesa. Conoscendosi però giusto, e se opportuno adattarsi all'effetto stesso li più aggiustati rispetti attesa massime la significata universale commozione delle Comunità, e [illegible]tarie del Trevisano per il Proclama esecutivo del Reggimento predetto viene in deliberazione questo Consiglio [illegible] [illegible] de' savj suggerimenti della Conferenza suddetta di stabilire. Che non essendovi ragione alcuna o motivo per cui convenga procedersi a Revisioni delle Comunità, o Ordinarie del Trevisano con metodo diverso dal sempre [illegible] e che si pratica nelle altre [illegible] T: F: a tenore dei Pubblici Decreti ed ordini

1742
30. Giugno
Decreto
che rimove
Olivo Zurlin
Ministro Deputato
alle Revisioni
de Comuni del
Trevisano

Sindicali, si intendano dette Comunità, e Podestarie
Libere ed esenti da qualunque aggravio o contribuzione
in rapporto a Olivo Zurlin o altri Ministri Deputati
a tali Revisioni le quali in quei luoghi dove
occorressero, abbino a praticarsi da Ministri
Scontro, e Quadernieri pro tempore di esse [illegible]
conche a privati ed a [illegible] si rimossa resti ogni
vessazione, stancheggio, ed aggravio fuor del dovere
e della Carità, che fu sempre a cuor del Senato; e ciò
s'intenda per le Revisioni dei tempi avvenire.
Nell'incontro poi di esse Revisioni eseguir
si dovranno in ogni sua parte li Capitoli
accompagnati dalla Conferenza predetta, che
unitamente agli ordini 1589. 13. Giugno del
Collegio Nostro coll'auttorità del Senato, e
con tutti li altri ordini Sindicali esser dovranno
stampati; sicchè esclusa le Regolazioni
esistenti nelle due Terminazioni sudespresse,
abbiano a farsi esse Revisioni intieramente a
tenor di essi Capitoli senza alcun aggravio
dei Corpi, presso de quali dovranno essere nei
loro Archivi li Libri, senza dover mai trasportarli
con la invalidità per il credito della Pubblica [illegible]
verso dei Corpi medesimi a quali resta [illegible]
[illegible] di eleggere le loro Cariche, e di formare
li loro [illegible]
alcuna

alcuna innovazione tanto per il solo consumo
di Libri visti, che per le Ordinarie mercedi
Mentre frattanto si ingionge all'accuratezza
della suddetta Intendenza di spedir Copia della
presente deliberazione al Reggimento suo presso
di Treviso, ed alle Podestarie soggette unitamente
alle Stampe de Capitoli suaccennati per l'immancabile,
e puntuale osservazione loro viene altresì
demandata al zelo, ed attenzion sua la Sopraintendenza
di tali Provvisioni, con la più certa fiducia
che non lascierà di accudire, ed invigilare con
ogni studio, onde resti promosso, e cautelato, senza
aggravio, e vessazione de Sudditi il Pubblico
Interesse con la maggior possibile annua
scossione delle Pubbliche imposte

E del presente sia data Copia al Magistrato de Governatori
delle Entrade Pubbliche in Zecca per lume

Marco Dradenigo Nod. Ducal

[illegible]
[illegible] siro
[illegible] 6
[illegible]
sne
[illegible]
[illegible]
[illegible]
miero
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
mo
ro

swo
[illegible] 6
[illegible]
me
Rau
[illegible]
[illegible]
miro
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
3.
mo
ro

1743
25. Maggio

Prescrive, che l'Ordinario sossidio si debba pagare nelli mesi di 8ttre, e Xbre di cadaun anno

Petrus Grimani Dei gratia Dux Venetiarum
Nob.li et Sapienti Viro Francisco [illegible] de suo
mandato Comunitatis [illegible] fideli dilecto
salutem, et dilectionis affectum.

Decretatosi da q.to Consiglio con [illegible]
e [illegible] diverso, che non [illegible] l'occasione
delle [illegible] nel cap.o del seguito [illegible] abbiano
seguito nell'avvenire la scossa [illegible] dello stato
nel mese di mag.o di cadaun anno a sovv.
del [illegible] Corvatto, le [illegible] del [illegible], mirò
il Senato in [illegible] [illegible] a [illegible] e [illegible]
[illegible] il comm.o di [illegible]
a' nostri Nobilissimi Sudditi [illegible]
[illegible] il [illegible]
[illegible], come è [illegible]
[illegible] e [illegible] [illegible]
[illegible] la [illegible]
[illegible] che a' [illegible] e [illegible]
[illegible] e [illegible] Ordinario [illegible]
[illegible] due rate, cioè la prima in [illegible] e l'altra
in [illegible] nel mese di X [illegible] a' [illegible]
[illegible] che [illegible]
[illegible] nissun [illegible]
[illegible] di X [illegible] l'Ordinario [illegible]
Dat. in [illegible] Palatio die 25 Maij ind. VI 1743.

[illegible] Segr.o

Cop

Serm
ileg
Lwop
assag
ance
illre
nel
Il li
a Reo
indi
devon
Semi
dalle
& 10
ner

Copia

Noi Franco Tiepolo Luog.te Gnale
della Patria del Friuli

1744
7. Giugno
Terminazione di S. E. Sig. Francesco Tiepolo Luogotenente che assegna D 15 - al Cancellier Scontro per il Registro delle Cirazze nel Libro della Esazione al sud. Cassiero D 25 per la Esazione. Alli due Sindici che dispensar devono le Cirazze alli Cernidi all'occasione delle Mostre Generali D 10. cioè cinque per cadauno

Con Terminazione del Precessor Ill.mo 13. Luglio 1741 esecutiva del Venerato Decr.to dell'Ecc.mo Senato 17. Dec.re 1740 fu prescritto, che nella Compartita, et getto delle Gravezze annuali della Contadinanza habbia da includersi l'importar delle Cirazze per li Soldati dell'Ordinanze ch'intervengono alle Mostre Generali, et che il dinaro riscosso habbia à custodirsi nella Cassa della Contad.za, per esser al tempo delle Mostre contato in Capello da Sindici a cad.n Soldato nell'atto della Rassegna la sua Cirazza, et che il sopravanzo del dinaro per i non comparsi passar debba nella Pub.ca Cassa per esser impiegato a tenor delle Leggi

Effettuata la dovuta esecuzione dallo Can.re Scontro, Cassiere, e due delli Sindici destinati alle prescrizioni sud.te nel Comparto Riscossione, e dispensa del dinaro, cad.no respettive nell'Off.o loro, esaminate le loro riverenti instanze supplicanti qualche congruo assegnamento alle particolari fatiche da cad.no sostenute, et da sostenersi negl'impieghi estraordinarii ingionti, e trascendenti l'obligo loro, con la partecipatione alli Mag.ci Sig.ri Dep.ti della Patria havuta giurata informatione del Dispensore della Contad.za Decretiamo, che dalla Cassa della Contad.za stessa del tratto dell'Esazione delle Cirazze sij annualm.te corrisposto a cad.no delli due Sindici, che turno, e saranno destinati ducati dieci, cessar dovendo in tal occasione ogn'altra recognitione per consumo di giornate al

Cancelliere Scontro ducati quindeci, et al Cassiere
Ducati venticinque, et ciò ogni volta tanto sarà
da cadauno d'essi intieramente adempito alle
precitate incombenze spettanti all'Off.^o loro. In quorum &c.
Udine li 7. Giugno 1744.

Francesco Tiepolo Luog.^te

Pietro Antonio Zanetti Canc.^re di S. E.

orum &

/.E.

Informacione

Lo
in
de
ca
la
pa
la
le
e p
do
17
m
La
lo
Te
es
a
De
co
a
la
De
que
re
a

Pe
la
co

Por
jn
Da
20
q
Da

Le novità tentate dal zelo indiscretto dei Ministri della Fiscal Camera d'Udine chiamano li Rappresentanti la Patria del Friuli alla più valida diffesa, e perchè la prima si è la pretesa che li Feudi retti, e legali antichi e paterni quando passano dall'una all'altra linea delle prime investiture chiamata soggiaciano alla Legge del cinque per cento sopra le Eredità estese alla Terra ferma perciò il primo esame sarà della questione se veramente tali Feudi siano sottoposti nel caso premesso, o simili alla Legge stessa come sembra che il residuario Fiscale pretenda, ed in questa parmi chiara la verità al di lui indiscreto sentimento contraria

Primo

Per li Capitoli stessi di la Cu. Conferenza 1746. 4 Luglio con[illegible] mati dall'Ecc.mo Senato

Secondo

Per l'impegno del Prencipe incontrato coi Nobb. Feudatarj nella prima dedizione alle sue felici insegne sempre continuato, e rafformato

Terzo

Per le circonstanze, et investiture particolari dei Feudatarj istessi

Quarto

Per il peso in fatto della Tansa Militare

Quinto

Replicatamente per li sudetti Capitoli 1446 4 Leg.^e

e sonto alla prima —

Per decidere tal questione a mio credere basta riflettere alla rubrica dei sud.^ti Capitoli esprimenti el Cartg.: per censo sopra l'eredità donazioni e legati della Terra Ferma quali. Ed applicando al Caso n[ost]ro mentre il Feudo non è Eredità non è donazione non è legato onde dir si deve non estendersi tal gravezza alle successioni Feudarie alle quali non è applicabile alcuna delle parole sud.^e

Fermo la massima del sud.^o Capitolo in quale espressamente disponesi che tutte le Eredità testate, et intestate libere e Fidecommisse si per instituzione, che sostituzione come anco ogni legato siano soggette a gravezza, e però siccome il Feudo non è Eredità ne [illegible] ne intestata, ne

ne libera ne fidecomissaria
ne d'instituzione ne sosti
tuzione ne legato così non
può soggiacere a tale ag=
gravio.
In tale Capitolo si aggiun=
ge ogni donazione tam in=
ter vivos, quam causa
mortis, contratti ed au=
menti di dote, fuori dei
contratti di nozze, che
soggiacia alla gravezza sta=
bilita, ed il Feudo è esente
da ognuna di tali deno=
minazioni. Soggiungesi
ed ogni beneficio in som=
ma: Ma chi non vede,
che sotto tal nome mai il
Feudo fu compreso; men=
tre tal parola si riferisce
a beneficienze tra Privati
e Privati delle quali nu=
meratamente si parla, non
mai alla Concessioni [illegible]
sovrano. Oltre che chi
non vede, che se il Prencipe
avesse ideato di estendere
tal gravezza ai Feudi ave=
rebbe ciò espresso nomi=
do [illegible] tal [illegible]
[illegible] pur [illegible] che giornalmente
riceve li Omaggi dai Feuda=
tarj li giuramenti di fedeltà
in [illegible] del Serenissimo, et
gli atti di Ossequio, e di servizio
in [illegible] di aperta guerra
e di quando in quando s'i

ambasciatore trovando di
più sempre aperto con
Magistrato così tal Pretorio
onde dir si deve che certa=
mente mai abbia inteso
estendere dal governo
ai Feudi suddetti, e solo
è servito della parola gene=
rale di beneficio nel detto
Capitolo cioè feudi per
comprendere ogni qualità
di vassallaggio gratuito di beni
in alcuno con titolo priva=
to ognun sapendo, che più
sono li contratti e sue spe-
cie che li nomi dei medesimi.
onde nacquero le leggi
che li distinsero nomi=
nati e senza nome perchè
essendo li nomi pochi il
Legislatore non ha potu=
to che, s'immaginasse
non mai per comprendere
li feudi esterni nei casi di
successione. vengo alla
seconda

Le Ducali 1450. 5 Giu-
gno a favore dei Co. di Spi-
limbergo sono chiare. In
queste promette il Ser.mo
Principe di mantenerli riguardo
ai suoi Feudi com'erano
sotto i Patriarchi ancorchè
si obbligassero anch'essi ad es-
si doveri, [illegible] ai quali erano
obbligati verso i Patriarchi
medesimi. verso li quali
certamente per detti Feudi.

altro non contribuivano
che la tanza Militare.
Ancora poi Decreto 1420
10 Giugno nel quale il Pren:
cipe generalm.te rimpegna
di mantenere le consuetu:
dini et ordini della Patria
e del 1414. 14 Febraro re=
plica le promesse tre volte
fatti li 4 Nobb. Castellani fatte
in prima dedizione, e re:
promette conservare le
di loro antiche consue=
tudini. Tanto replica in
generali Decreti dell'Aprile
susseguente, et in altro
19 Lug.o di d.o anno. Raffer:
ma la sua sovrana inten:
zione con tre volte le
risposte date alle dimande
della Comunità della Patria
del 1460 10 Ottobre espri:
mendoli di voler conser:
vare le antiche consuetu
dini feudali, e sue osservan:
ze della Patria stessa. Torno
replicò del 1545. 17 Febb.o
e 1547. 11 Agosto e del 1587
29 Maggio esprimendoli do:
po quasi due secoli di con:
servare ai fedelissimi Feuda:
tarj del Friuli tutte le ra:
gioni che avevano avanti
l'anno 1420 tempo di sua
felicissima Dedizione.

e tanto anche eseguì nel
1677. 7 Sett.e liberando le
Concellarie delle Giurisdizio=
ni decimate perchè portate
al Veneto Imperio senza
tale aggravio, e perchè
la pubblica Fede in pari
dedizione si astrinse a
mantenerle immuni.

Ora dunq: se è vero che
il Prencipe si obbligò man=
tenere li Feudi nello stesso
modo, e con le stesse obbli=
gazioni con quali dai
Feudatarj furono asse=
gnati, e se è vero come
è verissimo che furono
soggettati li Feudi col solo
debito della Tansa Militare
come mai può di presente
da questi Ministri contro
l'intenzione del Principe esso
aggiungersi il grave peso
del cinque per cento nei
casi di successione.

Parmi sopra ciò neppure
che dubbio merita la sovra
na Clemenza; mentre quella
vedendo potere essere il caso
di qualche proposizione o
imposta declinante dai vet
ri con sudditi del 1444. 27
Lugl.o impose una legge a se
stessa, che nulla dispo. qua=
lunq: Parte contro le promis=
se fatte ai sudditi medesimi

come dal Decreto dell'Eccelso Consiglio di d.o tempo, col che li Feudatarj sono certi che le gabelle dei Camerali si a- fanno sopprese. Sono al Terzo.

Le Investiture e patti particolari sono medesimi inseriti tra il Principe da una, e li Feudatarj dall'altra sono chiari. quello con= ferma e riconcede a questo il Feudo col patto di fedeltà, e determinato militar servizio. Tanto dunque: il Feudatario deve sottostare quanto per patto espresso, e per natura del suo Feudo è tenuto, vale a dire, e fede e militar servizio, e siccome questo non può diminuire li patti e le sue obbligazioni con il Sovrano, che per sua somma clemenza si soggetta alle Leggi dei Feudi come più volte l'Ecc.mo Senato ne suoi Decreti si espresse non può alterare nelle circostanze di sua clemenza le Investiture coll'imporre gravezze ag- gravj essendo chiaro le leg- gi Feudali che fra il Prin- cipe et il Vassalo è una specie di Matrimonio, chia- mandosi da queste ambi Coniugi ~~dalle~~ quali nasce

la reciproca fede con la
dovuta proporzione di
Vassallo a Signore, e di Prin=
cipe a Suddito. Il Vassallo
dunque senza alterazioni
deve ~~mantenere~~ al suo Prin-
cipe la fede e prestar il ser-
vizio, e quello deve man=
tener li patti senza ulte=
riori aggravj il che si ve=
rifica con le leggi a se stesso
imposte volontariamente
e per sua somma benignità
dove sperano quelli Nobili
Feudatarj d'esser esentati
dall'attentata estorsione
che non è leggiera, ma
pesantissima. Vengo al
quarto

La somma Militare so=
pra i Feudi Parlamentarij del
Friuli non è leggiera mon=
tre consiste in Cavalli con
soldati armati n° 218 ½,
et in Fanti armati n° 42.
e ben venti quattro volte
giusto il numero delle gue=
rre la Patria armò di sol=
dati [illegible], ovvero supplì
coll'effettivo esborso in con=
ta[illegible] benchè valutati [illegible]
Cavalli secondo i tempi sin
a Ducati 14 al mese e li Fan=
ti a Ducati 5. et è notabile
che le guerre non durarono
per un anno solo, ma per
più anni, e li documenti
1413. 63. 69. 70. 77. 78. 99.

1501. 9. 60. 70. 1606. 7. 12. 16. 25. 29. 43. 45. 84. 91. 1701. 1714. e 21. compendiati nell'Epilogo 4 Maggio corrente sono chiari, et è notabile, che del 1713 naque sovrano Decreto di pagare per la guerra ultima di Morea che durò anni tre lire 50 annue e così di tempo in tempo in occasioni di guerre oltre mare oltre il servizio personale nel caso di guerra in Italia, e se ciò è vero come è verissimo come mai tali Feudi potranno soccombere alla nova gravezza. Sono al quinto e ritorno ai capitoli 1746.

Dicesi in questi che si intendono esclusi li maschi in linea di discendenti da maschi. Ciò supposto come mai li Feudatarij quando passa il Feudo da una all'altra linea ponno o devono soccombere all. nova gravezza quando chi sono [illegible]endenti del primo investito, e quando succedono non all'ultimo ma appunto al d.° primo investito. Essendo questi Feudi patroni diretto e proprietario, e fin che chi ni

essendo li detti Feudali in
tale suppositto di chiarirsi
che la successione sia al
primo investito non all'
ultimo di fondo potendoli
di questo [illegible] ove l'Ere=
dità ritornato il Feudo
il che può fare per con
suetudine non solo l'Ag=
nato ma anche il figliolo.
Chiamo questi Ministri
Consultori alla resoluzio=
ne di tal ragione, che io
non sapendo risolverla
passo a una seconda ques=
tione da chi proposta
ed è la seguente

Se li Feudi Censuali
quando passano in suc=
cessione nei chiamati
nelle antiche investiture
benchè questi non siano
nei gradi esposti nel
pred. Capitolo 1746
sogiaciono alla detta
Legge del cinque per cento

Per risolvere la med.ma
Con[illegible] che si deve devo
applicare tutte le con=
siderazioni sopra esposte
[illegible] [illegible] [illegible]bili ai Con.
ed alla materia [illegible] onde
ancor essi devono esser
[illegible] dalla nova impo=
sta oltre che in particolare

si riflettono le seguenti ragioni.

Il Feudo censuale altro non è che una concessione o reconcessione del Principe al Vassallo di beni coll'obbligo di corrispondere una certa recognizione annua il Militar servizio indeterminato in tempo di Guerra con tutti li particolari contenuti nella formola del giuramento di fedeltà 1690. in Sett.e Consta tale verità dai Decreti 1546. 15 Xmbre 1594. 14 Mag.o 1616. 5 Lug.o e 27 Sett.e 1625. 14 Agosto e 1635. 31 Gen.o Tutte Leggi concordi, e dichiarative che la proprietà del Feudo censuale il Militare servizio, e tutti gli obblighi corrispondenti ai Feudi retti, e legali.

Tra il Sovrano dunque ed il Vassallo censuale è un contratto oneroso con investitura, e volazione in quella indotta senza altro aggravio fuori dei nominati. Cosa dunque: Come mai puoi aggiungervi un nuovo aggravio di cinque per cento quando il Feudo censuale passa nei chiamati dalle antiche investiture.

Le Leggi Feudali dichiarano esenti tali successioni dal

rogam.ti del Laudemio come
nel Decreto 1635. li Ecc.mi
approvative del Consulto
Lonigo; onde dovrebbero
essere esenti anche dalla
nuova gravezza quando
sono chiamati alla rinnovazi:
one delle Investiture
antedette.

Una terza gravezza pro-
movono li Camerari Mi=
nistri, et è di estendere
la gravezza d'un Ducato
per Roda a tutti li Molini
della Patria, et altri Edifficj
consimili col pretesto di
due decreti dell'Ecc.mo Senato
1749. 12 Mag.o e 31 Lug.o
e Terminazione del Mag.to
Ecc.mo alla revision del Ci=
novo, 6. Giug.o d.o anno
onde è nato il Proclama
indifferentem.te aggravante
tutte le Ruote dei Predetti
Edificij.

Costà imperfettam.te si
causa un'espressione del
Proclama stesso, e che si
debba implorare il taglio
del Proclama med.mo come
nei tre seguenti Capi

Primo In quanto si con tro:
da estendere tal gravezza ai
Molini Allodiali gli Affittuali
de quali sono soggetti per la
di loro industria a pagar la
Tansa di Taglione, e Tasse alla
Camera della Contadinanza e
che da essi si corrisponda -

alla Fiscal Camera, e respet=
tivam.te s'impiega à Publico
sovrano Beneficio, e li Pose=
ssori de quali per la proprie=
tà e rendite pagano le gra:
vezze incombenti di Sussidio,
e Tanse

Secondo Taglio molto più
in quanto si pretende esten=
dere tal gravezza alli Molini
Feudali Consuali &

Terzo Taglio tanto più
in quanto si professa e=
stenderla ai Molini di Feudo
retto legale &

Irrefragabili sono le ra:
gioni mentre per la pub=
blica Molinatura Ecc.mo
Senato non deve pagarsi
doppia gravezza per la
stessa cagione, il che anche
prima dalle leggi universali
fu stabilito. Se dunque
per l'industria i Molinari
pagano il Taglione, e Tanse
calcolandosi una Rota di
molino affittuale compi
6. e le Quote degl'altri Edifizj
compi 3. come dalle Ved:
9 Mag.o 1752. come mai
puotranno esser obligati à
pagare un'altra Tansa
per la stessa cagione d'in=
dustria, e di utilità dell'
industria stessa. Tanto
si considera rispetto al primo
Capo, e molto più rispetto
agl'altri seguenti. Essendo

gli affittuali anche de Edi=
fizij Feudali obligati per
l'industria a tale corris=
ponsione.

Si considera di più che
siccome li Proprietarj non
puonno esser Tansati perche
pagano il Sussidio, e Tanse
come dai sudetti Decreti
1749. così non ponno
sommarsi gli Affittuali
perche pagano il Taglione
e Tanse per l'industria al
Corpo della Contadinanza
e da q.ta al Ser.mo Prencipe.

Si considera di più, che
tale Tansa riesce in ag=
gravio indiretto del Pro=
prietario come ognun
vede, onde anche tam.te
non può procedere.

Cedo l'opposizione come
li Decreti dell'Ecc.mo Senato
dei quali non è Giudice
l'Ecc.mo Consiglio di 40.
ma non s'intende di scon=
volgere il giudizio, ma
bensi s'implora il giudizio
stesso sopra il Proclama
soggetto all'Appellazione,
e tacitamente s'invoca l'
interpretazione dei Decreti
dell'Ecc.mo Senato, che devono
restringersi, et applicarsi
ai soli Molini, li Affittuali
dei quali non pagano le
solite gravezze per l'ini=
quità, e nella Patria del

Friuli sono Sachi 154. e=
senti dalla gravezza medesima
et in conseguenza li Moli=
nari esistenti nei Sachi
stessi, come dalla Tratta
A Mag.to corrente. notabile
però che le scritture devono
essere caute per non invol-
iere li Feudali.

Si dirà alcuno non dove
essere esente dalla Tansa, co=
me in detti Decreti, dunq:
nè per Molinari: Ma li
Decreti intender si devono
di quelli, e per quelli che
altra Tansa non pagano
per industria, non mai
per gli aggravati per la stessa
cagione.

Aggiungo li Decreti
1687. 19 Gen.o 1688. 10 Aple
4 Lett.e e B. Gen.o M.V. in
questi spica la Publica
Massima di voler che la
Tansa sia sopra Benestanti
e Comodi, e che non sia per
tata vessazione alla con=
tadinanza che tutta sia
eligibile, che non vi man=
gano li Poveri aggravati,
e che li aggravati siano co=
modi tali che per povertà
non dovessero esser esenti

Ora si confronti tal so=
vrana intenzione col Proclama
ma corso, e con gli ultimi
decreti dell'Ecc.mo Senato prin=
cipiando del 1743 sino al
presente. si veda la stampa

1747 14 Magg.o e si com=
prendevà di certificare di
sotto la Publica Massimi
sopra il Modo ma che
mai si separava dall'anti=
ca sua clementissima in=
tenzione onde parmi che
sia loco a chiedere inter=
pretazione, e vedasi anche
per fondamento del fatto
la Stampa 1745. M. Ott.e
e la Scrittura di Bergamo
che non poco . i giova
benchè il caso sia differente

Supplito a questi punti
sopra l'altro punto dell'
agricoltura a Soccia mi
rimetto alle leggi e consi=
derazioni di chi scriverà nella
materia, et alle Leggi 1517
9 Nov.e e 1505. 14 Xmbre
registrate nei nostri libri
et alla pratica uniforme a
questa Patria .

[illegible]

13
20

[illegible]
=
zon
n
v
n
[illegible]
ones
n
che,
re
li
me;
rdo
the
ni
sto
e
[illegible]
93
90
mo
ro

t
uon
m
e = l

o
ione
ra
iche
ire
lix
me
2
ndo
ltre
mi
esto
re
me

793
60

et
ocum
tem
z
si
di
rte
ibe
no
zioner
tra
nche
lere
ta
pli
sime
un
cendo
e oltre
anni
ata
uesto
resse
tenze

1793
uado

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Tratta dal Libro Ducale N. esistente nell'Uffizio della magnifica Fiscal Camera d'Udine

1746
**21. Maggio**
Ducali che le Esenzioni si concedono alli Capi di Famiglia aggravati di dodeci figli non abbino ad estendersi niente più che al solo Campatico

Petrus Grimani Dei Gratia Dux Venet. Nob. et Sap.ti Viro Alex.o Duodo de suo mandato Locumtenenti Patriae Fori Julij Fideli dilecto salutem et dilectionis affectum. Essendo pub.ca costante intenzione che nelli esenzioni che si concedono a capi di Famiglia aggravati di dodeci figli non abbino ad estendersi niente più che al solo Campatico, vienne in delibe=razione il Senato di riconfermarla e di renderla a Voi nota onde preteso da alcuno mai non venga con abusiva interpretazione di dilatare l'indulto sopra alcuna altra gravezza, o Dazio. Vi si aggionge pur anche che tali concessioni non doveranno valere che per li soli Beni, che al tempo della gratia s'attrovassero posseduti da supplicanti e non mai per quelli, che da medesimi aquistati si fossero, et in loro per alcun titolo posteriormente pervenuti, non avendo poi le concessioni stesse a durare più oltre della vita del Padre beneficato e per anni dieci susseguenti alla di lui morte. Alla attenzione vostra pertanto si commette questo affare ben confidandosi, che invigilarete in modo, e con quelle necessarie avvertenze che renda immancabile la sua esecuz.e

Data in Nro Ducali Pall.o die XXI maij ind.e 9.a 1746

Udine dall'Uff.o della Fiscal Camera li 10 Aprile 1793

Nicolò Biani Rag.to

[illegible]

rui

Copia

1748

2·7bre

Ducale, che vietano ai Corpi Pubblici l'abboccar ne piezzar Dazii

Petrus Grimani Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobili, et Sap: Viro Leonardo Basano de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori julij Fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum. È venuto in deliberazione il Senato per la oscurità, con la quale camina la rendita di suoi Dazij in mano dei Corpi, a per moltiplicar possibilmente i concorrenti ai medesimi con profitto del Pubblico interesse, che Città alcuna della Terra Ferma non possa in avvenire, ne per sè, nè per interposta persona, abboccar, piezzar ò in tutto, ò in parte, è impetrar proroghe de Pubblici Dazij. Voi però con quei termini, che troverà opportuni la vostra prudenza, farette notta questa Pubblica deliberazione alli Deputati, o altri Reggenti i Corpi della medesima, aparata, che dalle parti ne segua il Registro in codesta Camera Fiscale per la Deliberazione opportuna, doveranno per altro le Città che si trovano in attual condotta di Dazij loro accordati continuare sino il giorno, che spireranno, quando non vi fosse legale diffetto nelle lo: cazioni de medesimi.

Dat. in Ducali Palatio die XII. septembris indictione XII. 1748.

M. A. Bressan ... Segretario

Tratta dal Libro Ducali: segnato N. 16. a carte 31. presso il Nob. Ruolo de Cod. ... d'Udine ... esistente.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] occurrendum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Abine - 175 - ... [illegible] ... per ... [illegible]
Petrones, et ... [illegible]

Petrus Grimani Dei Gratia Dux

Nobilib. et Sapientib. Viris de suo Mandato Comm[illegible]
salutem et dilectionis affectum. Significamus [illegible]
[illegible] tenoris [illegible]
[illegible] Communi tenoris et continentiae ut in eo [illegible]
[illegible] suis [illegible] conces[illegible] et [illegible]
[illegible] efficacia et momenti ac si minime [illegible]
[illegible] iuxta formam [illegible]
[illegible] in [illegible] commissa [illegible]
[illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible]

Dat. in Nostro Ducali Palatio [illegible]

...innon[?] Lauciani [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] correcta
...ucre

Giulio Besenti [illegible]

# ... Dux Venetiarum

...to Locumtenenti Patriæ Fori Julii, et successoribus suis [illegible]
...camus vobis, qualiter ordine in Cons.° nro die 4° C [illegible] [illegible]
...° Proclama publicatum, ꝑ die 17 xbris 1747 [illegible] Locumtener[?] [illegible]
...ario Biasutto, Franc.um Sheler, Io: Mariam Marani, et alios Pastores
... in eo, auctoritate dicius Cons.i indicq., casset, revocet, et annulet
...: et defenderunt, ita quod ex eo nullius sit roboris, et valoris, etc.
...rimis secutus fuisset ... Martij in presenti reinterrentur[?], in
...ad.p interposito sub die 18 Martij 1748, et expedit fuit in his
...[illegible] ravis appellandi [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] 1748
...emaneat. [illegible] [illegible] Reg. [illegible] ut pareat ut [illegible] captum
...rij, prout stat, et iacet; Has autem in Cancell.a nostra [illegible]

... 8 Julij ...

[illegible]
[illegible]

ri

de
Con
ch
nu
ch
li
su

Copia

1753. 23. Gennaro in Consiglio di X.

Il Serenissimo Prencipe fa sapere,

ed è per ordine dell'Eccelso Consiglio di X.

1753.

23. Gennaro M. V.

Proclama dell'Eccelso Consiglio di X. che prescrive il numero de Sbirri che devono tenere li Rapp.ti Reggimenti Subalterni

Sempre uguale la paterna vigilanza dell'Consiglio di X. nello studio di scoprire i disordini, che turbar possano la quiete, e sicurezza delle vite, e sostanze de Sudditi, restò giustam.te commossa da replicate generali notizie, che in alcun Reggimento della Terra Ferma essendovi un numero di Sbirri molto superiore al permesso dalle Pubbliche Leggi, abusando essi del proprio Ufficio di Ministri per la esecuzione della Giustizia, promovano continue indebite usurpazioni. Risoluto però di voler estirpato in ogni modo un abuso di conseguenze così scandalose, e di voler in avvenire puniti i colpevoli in modo corrispondente alle colpe loro, oltre rilasciare rispettivamente a Rappresentanti gli Ordini, che convengono.

Fa universalmente sapere col presente Proclama che doverà essere pubblicato nelle Chiese delle Città, Terre, Castelli, Comunità, e Ville tutte dello Stato Nostro il numero de Sbirri, che doverà precisamente essere al servizio di ogni uno de Reggimenti infrascritti, eccittando così in caso di eccedenza del numero stesso, come in quello di qualche disordine promosso anche da Sbirri permessi, tutti li Capi delle Terre, Castelli, Comunità, Territorj, e cadaun Suddito ancora in particolare di portarne le notizie al Reggimento Capo della Provincia che doverà tosto parteciparle ai Capi di questo Consiglio, ovvero così

in persona, che col mezzo de loro Nunzj, ed Intervenienti al Tribunal de Capi stessi ferma la intenzione Pubblica di voler rigorosamente punita anche la più lieve disubbidienza nella materia, perche resti rimosso un'abuso tanto offensivo del Paterno proprio instituto di Carità, e di Tutella de Sudditi suoi.

Ed il presente doverà essere stampato, e trasmesso a tutti li Rappresentanti della Terra Ferma per la pronta pubblicazione, ed inviolabile perpetua sua esecuzione.

Cittadella, due Sbirri oltre il Cavalier
Zanzino due oltre il Cavalier
Campo S. Piero, due oltre il Cavalier
Piove, tre oltre il Cavalier
Cologna, tre oltre il Cavalier
Uderzo, tre oltre il Cavalier
Asolo due oltre il Cavalier
Conegliano, sei oltre il Cavalier
Este sei oltre il Cavalier
Pordenon due oltre il Cavalier
Motta, due oltre il Cavalier
Castel Baldo, il Cavalier solo
Palmanova, d'uno, oltre il Cavalier
Monfalcon uno oltre il Cavalier
Moncelice, due oltre il Cavalier
Mestre, tre oltre il Cavalier
Castel Franco, due oltre il Cavalier
Lendenara, tre oltre il Cavalier

Roman

Roman, due Sbirri oltre il Cavalier
Sacil, il Cavalier solo
Badia, tre oltre il Cavalier
Bassan, sei oltre il Cavalier
Noal, due oltre il Cavalier
Marostega, due oltre il Cavalier
Montagnana, tre oltre il Cavalier
Mavan, due oltre il Cavalier
Caneva, il Cavalier solo
Martinengo, due oltre il Cavalier
Adria due oltre il Cavalier
Caorle, il Cavalier solo
Cavarzere, uno oltre il Cavalier
Loreo, il Cavalier solo
Portogruaro, uno oltre il Cavalier
Seraval, due oltre il Cavalier
Torcello, il Cavalier solo
Portobuffolè il Cavalier solo in Ordine al Decreto dell' Eccelso Consiglio di X. 28. Marzo 1759

Omissis

Tratta da un Libro a Stampa esistente nell' Uffizio dello Sig: Sig: Ordinario Pretorio

Udine 25. Marzo 1789

Antonio Cappello Cancellier Scontro
della Camera della Contraordinanza

Copia [illegible]

Andreas Gritti Dei Gratia Dux Venetiarum, [illegible]
et [illegible] Dominico [illegible] de suo mandato 6
[illegible] gravi [illegible] dimin [illegible] et [illegible]
[illegible] Adivit conspectum Capitum
Consilii [illegible] decem [illegible] dimin [illegible]
[illegible] ex Comi [illegible] [illegible]
[illegible] hon[illegible] eum [illegible]
[illegible] Domino [illegible] ex Nobilibus
Consortibus Valvasori pro [illegible] interesse, et
indol[illegible] quod vos ad condemnationem
processeritis contra dictum Valentinum occasio-
ne cuiusdam querelle contra eum datam per
Nicolaum de Burgo de Portugruario asserens
dictus Orator hoc esse contra privilegia,
et consuetudines Castellanorum Patrie, qui-
bus cavetur, quod Locumtenens tantum
solus sit Iudex Nobilium Castellanorum
et [illegible] hoc articulo [illegible]
[illegible] Nostrorum diversis temporibus [illegible]
natas

ratas ad diversos Rectores extenderunt supplicantes de opportuno remedio; Quamobrem admirantes Vos velle ingerere in hac materia hos ad Vos scribendos duximus, mandantes cum Capitibus Consilij Nostri decem, ut pro conservatione suorum privilegiorum nihil innovare debeatis contra dictam Valentinam causa dictis quaerelis, immo retractando quidquid innovastis, quia intentio Nostra est, quod ille Locumtenens tantum sit Judex Castellanorum Patriae, quemadmodum eorum privilegia disponunt.

Dat. in Nostro Ducali Palatio, die 29 Septembris, Ind. 13ª decima 1525. A tergo Nob. et Sap. Viro Dom.º Laurentio Locumten. Portus gruarij

Tratta da un Libro antico scritto in Pergamena esistente presso il Nob. Sig.r Andrea Ar[illegible] Conte [illegible] Canc.re della Patria

Chiarris li 17 Giug.º 1737 | Leonardo Canciani d'Udine No. : D. I. A.

Copia  Die 26 Octobris 1525. ext.a ex Libro licentiarum. —

Clarissimi Domini Capita Consilij. Dominus Ioannes Emilianus, Paulus Nanus, et Lazarus Mocenicus; auditis in contradictorio Oratoribus Portusgruarij ex una, et Oratores Patriæ Fori Iulij ex altera, repetentibus illis de Portugruario revocationem literarum diei 29. Septembris proxime preteriti super causa Valentij ex Comitibus Salvaroli, et super hoc auditis Iuribus ambarum partium, ipsas licentiaverunt, et iusserunt ita annotari.

Andreas Franciscus N.

Tratta da un Libro antico coperto di Bergamina esistente presso il Nob. Signor Andrea Asperi: ai Contrito Canc.r della Patria —

Chiarvis li 17 Giugno 1750.

Leonardo Canciani d'Udine
Nod.o di V.A. —

Copia

Magnificus, et Generosus Dominus [illegible]
ambo in contradictorio Nobili q. Joanne della
Fratta ex una, et q. Nicolao de Guzzo ai. Da-
niele [illegible] suo et Liberis [illegible]
ex altera exequendo literas suprascriptas ve-
nerunt coram ad Clarissimum Dominum [illegible]
tanquam [illegible] iudex in hoc Cancel-
laria [illegible] Xaverius Guzzus, Notarius
ex Filiis Cancellarie [illegible] fidem
exemplavit. —

Tratta da un Libro antico consistente di [illegible]
esistente presso il Nobil Signor
Andrea [illegible] Cancelliere della
Patria —

Chiavris li 19 Genaro 1750.

[illegible] Notaro di [illegible] —

Copia

Quod nullus sit Judex in [illegible] praeterq. [illegible] minus Locumtenens Dominiis Castellaniis [illegible]

Orator [illegible] Communitatis [illegible] et [illegible] Nobis, et Capitibus Consilii Nostri decem ex=ponit cum [illegible], quod [illegible] causa certorum vulnerum illatorum in personam Theodori [illegible] provenientium contra [illegible] ex Consiliaris [illegible] [illegible], et eius famulo, quod [illegible] spectat Regimini vestro, quoniam tale Judicium [illegible] Nostris [illegible] Patriae, spectat tan=tum Locumtenentiae Patriae, tam in civilibus, quam in Criminalibus, et [illegible] causam veniti debere supradicto Locumtenenti Nostro, ex quo iubemus Vobis cum Capitibus Consilii Nostri decem, ut causam ipsam [illegible] omnino ad praefatum L[illegible] Nostrum [illegible] quam [illegible]dinarium [illegible] praedictorum Nob: et Castel=lanorum Patriae [illegible], et non dare Vobis Causam [illegible] rescribendi, et [illegible]

de uestri remedio, sed curate per obedien-
tiam uestram nos merito laudare possimus.
Capit. decan. q. Joannes Bembo, q. Raffaeli
Contarenus, q. Aloysius de Rubea; Die 16
Julij 1504 —

Tratta da un Libro antico coperto di bergamina
esistente presso il Nob: Signor Andrea Aquini
Cortile Cancellier della Patria —

Chiarij li 17 Giugno 1757

Luca Casciani d'Udine
Nodaro di S. A. —

Copia

Quod nullus sit judex in Patria Fori Julii Tris Castellanis prefatis magnificus Dominus Locumtenens —

Leonardus Lauredanus Dei Gratia Dux Venetiarum.

Nob: et Sa: Viro Petro Quirino de suo mandato Potestati Caniçe fideli dilecto, et dilectionis affectum. Se attrova ex Nobis, che Vui non cessè de molestar q. Piero de Spilimbergo in suis, et lo nanzatate nella persona; cosa certamente, che ne ha dato, et dà da displicentia grande, sì perche volemo, che i sudditi Nostri viuano in pace, et con quieto animo, et etiam perche per la constitution et priuileggi della Patria i Castellani, che quelli sono subiecti al Foro, et Judicio del Magnifico Locotenente. Per tanto con i Capi del Conseglio Nostro de Diese à Vui ordinamente ui commandemo, che uoi, che non siete Zudese competente, non debbiate impazzar della persona de q. Piero de Spilimbergo, et cassate et ...

dicio di questo al Luogotenente Nostro del:
la Patria, come le altre Nostre ne abbiamo
scritto, et commandato, et usare la debita obe:
dienza, et pronta executione, che non resti
causa di cassi del predetto Consiglio de
fatti provisione contra de lui, che ne
sia dispiacevole, et dannosa. Has autem
Nostras registratas, praesentanti restituat. —
Dat. in Nostro Ducali Palatio Die iii Junii Ind:
VIIII. [illegible]
Nob: et Sap: Viro Petro Quirino Potestati
Caniae —
Tratta da un Libro antico coperto di [illegible]
gamino [illegible] presso il Nobil Signor Andrea
Arquini, Contrario Canc.re della Patria
Chiari li 17 Giugno 1750
Leonardo Conciani d'Udine
Nod.o [illegible] —

Copia

Aliæ Litteræ Excellentissimi Consilij X.rum Po=testati Caprie –



Non possumus profecto non admirari, ut cum die ultima mensis Novembris elapsi scripserimus, ut in causis, et differentijs existentibus in=ter fideles nostros Consortes Pulcinici, et Communitatem istam Caprie uos non im=pediretis, cum Locumtenenti Nostro Patriæ Forijulij cognoscendi Terminandi spectent, sicut etiam 1446. hoc iam declaraveramus, uos non modo literis ipsis non paruistis, nec aliquod responsum non dedistis ad condemna=tionem contra Jacobum Antonium unum ex Consortibus predictis, et nonnullos alios, et pro illius [illegible] accipi fecistis equos duos in [illegible], et contra tenorem predicta=rum literarum nostrarum, quare egre ferren=tes talem inobedientiam uestram per lite=ras nostras uobis iterato dicimus imo [illegible]

neque ex animo iubendum ut ipsis literis
nostris debitam obedientiam ut facere te=
nemini et debetis, exequare debeatis, res=
titui faciendo statim equos predictos ipsi
Jacobo Antonio, et remittendo ipsum, et alias
causas suas Locumtenenti Nostro predicto
iuxta formam literarum nostrarum predicta=
rum; nam si aliter per vos fiet, quod
tamen non credimus, contra inobedientiam
vestram taliter providebimus, quod damno
et iactura vestra intelligatis quid sit
nostra non facere [illegible].

Die duodecimo Januarij 1493

Consiliarij q. Hieronymus Vendramino, q. Sebas=
tianus Baduarius, q. Antonius Valerio, q.
Bartholomeus Victuri.

Ego Bernardinus de Rotariis Imp. Not. ex authen=
tico fideliter exemplavi.

Tratta da un Libro antico coperto di bergamina
esistente presso il [illegible] [illegible] Comune
Com. della [illegible] Luca di Cornian d. [illegible]
[illegible] 1750 [illegible]

D, 6

0,6

772

[illegible]

[illegible]

6

t

00/12

6

01/12

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Il prodotto della seta è l'unico
e solo che [illegible] porta l'interesse
il decoro e l'ornamento di questa Patria
ed il mezzo per renderla ricca opulenta
ed abbondante consiste nell'attenzione
di moltiplicar gli innestati dei morari
di ben coltivarli e custodirli, essendovi
fin da più secoli questo [illegible] vero
l'oggetto delle più zelanti premure
dei Prencipi indirizzate a stabilir-
si su questo fondamento il comodo e la
felicità de sudditi

Ne sono testimonj di queste verità
i proclami 29 marzo 1705, 31 Agosto 1737
17 marzo 1740 ed il Proclama esecutivo
delle medesime publicato nel dì primo ottobre
1754 per ordine dell'Ecc.mo Sen.to Regnante
di quel tempo: Provvisioni tutte che tendono
ad accrescere gl'innestati, la coltivazione e custodia
di quelle piante ed a comminar le pene più severe
contro coloro che in qualunque maniera ardissero
danneggiarle

Ma non ostante ciò va sempre più
crescendo il numero delle danneggiazioni
e la gravità dei danni che nelle piante
vengono inferiti ai Proprietarj;
e hanno eccitato il zelo di Voi Deputati
a promuovere il possibil rimedio a questi
perniciosissimi danni portando l'arte

Ne [illegible] le Provvisioni
precitate [illegible] Provvisioni emanate
in più tempi, nella suddetta importantissima
materia restan tutti e cadauno [illegible]
[illegible] della Patria soggetti alla [illegible]
[illegible] prepotentemente esser [illegible]
alli Proprietarj di tutti li [illegible]

venissero inferiti nei terreni di ciò
cagione e ritrovandosi li danneggiatori
restar denonciarli quali venendo convinti
siano e s'intendano incorsi nella pena di scudi per caduna pianta tagliata o in altro modo danneggiata
d'esser applicata la metà alli proprietarij, e
l'altra metà al denonciante che sarà tenuto
secreto, e quando il danneggiatore non sia
tale di dinaro al danno superiore debba soggia-
cere, e quelle pene afflittive che parerà all'
arbitrio dell'Ecc.mo Ill.mo Presidente di tempo in tempo.
E perche nessuno di tali danneggiatori
possa lusingarsi di tener occulto
il suo delitto sarà con permissione ed Autorità
dell'Ecc.mo Ill.mo Presidente tenuto processo
aperto d'inquisizione contro trasgressori della
sud.a qualità, ond'abbian li delinquenti che siano
a riportare l'adeguato castigo.

tem to
tom
ue
vio
mo
ar
ido
debi
ama
tro

Alcune della virtù di chi deve versare pel noto affare di S. Vitto, resta qui sotto descritta la copia della lettera, che fu scritta à Venezia, e della risposta avuta:

Le Giurisdizioni di S. Vitto, S. Daniello, e delle Ville di Percoto, Pavia, e Trivignano, quali del 1424, e 1445 furono dalla Sovrana Autorità concesse in Dominio alli Patriarchi d'Aquileja, si fecero allora esenti di tutte le Publiche Gravezze, come pure esenti quei Villici di qualunque Gravezza personale dovuta alla Cassa di questa Contadinanza. In oggi, che questi Luochi sono ritornati nel Dominio del Prencipe, come lo erano di prima, e divenuti soggetti alla Superiorità di questo Eccmo Reggimento, perciò saranno obbligati à sottostare à tutte le Publiche Gravezze, obbligati pur quei Villici à far le fazioni equalmente con tutti gli altri Luochi della Patria, ed in conseguenza soggetti al pagamento delle rurali imposte, che d'anno in anno da questa Camera si gettano per suplire alle Publiche occorenze.

Cade perciò nel prossimo mese di Luglio il tempo pel getto delle tasse rurali da pagarsi in questa Cassa, onde siamo in disposizione d'aggiongere alle nostre anche i Villici de Luochi accennati; sopra di che è pregata rillevare dal noto soggetto qual abbi da esser il nostro contegno; se abbi da esser eguale à quello, che porteranno gli altri

altri, oppure se si dovesse verso quelli con più discretezza procedere, affine sù questi principij animarli alla sopportazione di tal importo; mentre sebbene questa Cassa, per instradarli, ne risentisse per essi qualche discapito nel supplir pur per essi, come si fà per tutti gli altri, à tutte le spese d'alloggi di Militie, che apportassero nel loro Distretto, alle spese di salute, alle condotte di Poveri, à provedere d' Armi quelli, che potessero venir arrolati nelle Cernide, ed à tutte le altre, che per publico comando di quando in quando sopravengono, non importa, stantecchè col tempo la Cassa stessa verrebbe à risarcirsi.

Di Santo

Risposta

Rapporto al proposito contegno per impor le Gravezze alle Giurisd.ni di S. Vittore luochi ritornati nel Dominio del Principato ne ho fatta parola col noto Amico su di che mi replicò, che per sua parte approva il proposito, ma che su tal proposito deve codesto Corpo prender norma da codesto Ecc.mo Cons.re, giacchè il Med.mo Ecc.mo ha invocato dal Senato il Comando per il Cons.re sud.to onde dovese con le più precise diligenze propor l'occorrente nel proposito, e tali risoluzioni dipenderano dall'informazioni e regole, che prescriverà esso Ecc.mo Rapp.te

Le

Le serva l'avviso di norma nella sicu=
rezza poi, che in tal parte condescenderà
il Ministro all'approvazione di quanto
verrà determinato costà, ne incontre=
remo obbiettij.

Copia

1754.
22 Agosto

Franc.us Lauredano Dei Gratia Dux Venetiarum Nob: et Sap: Viris Bernardo Contareno de suo Mandato Locumtenenti Patriae Fori Julij et successoribus fidelibus dilec: salutem et dilectionis affectum.

Significamus vobis hodie in Consilio Nrō Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti videlicet. Sopra li memoriali alla Ser.tà nostra prodotti dalla fedeliss.a Città d'Udine per nome de suoi Possidenti, e delle Ville ad essa soggette, come pure della Patria del Friuli, dall'altra fedeliss.a Città di Vicenza, e suo Territorio tendenti tutti e tre al med.mo oggetto di ottenere per il pagamento de Campatici, e Tanse di cui andavano in difetto l'abilità di un decennio senza Pro, e senza Pena oltre il pagamento puntuale delle gravezze correnti et annuali, intese si sono le informazioni del Mag.to delle sopra Camere, e di quelle de Dep.ti et Aggionti alla provision del Danaro. Esaminate dalla diligenza de Magistrati predetti le Circostanze moleste che afflissero li Territorij supplicanti per quali caderono nell' esposto difetto, rappresentano per tanto essaudibile l'instanza di accordar loro abilità al pagamento, persuaso anche questo consiglio degl'addotti motivi e secondo de precedenti suggerimenti delli magistrati antedetti si determina la Pub: carità fermi per altro li già praticati sequestri a permettere alli sunominati debitori delle due Gravezze Campatico, e Tansa di estinguere li loro debiti col contamento ogni anno al tempo del pagamento di tali gravezze, di oltre

oue vatte per conto dè resti senza Don, e senza pena quanto son tenuti per la Grauezza corrente e saldo di questa Esaudite di tal modo le instanze dei supplicati Communi. Nel caso poi fossero per abusarsi di questa nuova pub: indulgenza s'intenderanno decaduti dal beneficio della Grazia, e sarà merito del pred.to Mag.to delle sopra Camere di venire alle ulteriori esecu zioni contro gl'effetti sequestrati onde defraudata non resti delle sue rendite la pub.ca Cassa.

Dat. in Nostr: Duc. Pal: die 22 Augusti ind.e 2.a 1754

Giuseppe Imberti Seg.rio

Pretore
Udine 15 mag.o 1764

Pietro Jolli Ord.o Pret.o

na
ldo di
llicati
uesta
i dal
lag.
esera
udato

ento
ndo.
enti
del
ro-
zon
i
-le
i
ne
l
a
ia
ito

Copia

1754
26 7bris

Fran.cus Laurendano Dei Gratia Dux Venetiarum etc.
Nobb. et Sapp. Viris Bertucio Contarino de suo mand.to Locumtenenti Patrię Fori Julij, et successoribus
fidelibus dilectis salutem et dilec. affectum.

Secondandosi dalla Carità del Senato li savij suggerimenti di questo Mag.to de Dep.ti et Agg.ti sopra la provision del Dinaro vi si comette di dovere con espresso Proclama far intendere universalmente alli debitori tutti in ora decaduti per le solite Gravezze cioè del Campatico, Tansa, di mandato Dominij per le X.me de ministri e del Clero, esclusi di Debitori de condotte de Dazij, sempre che faranno constare d'aver pagata la Gravezza corrente al tempo del Dor, e quella dell'anno precedente per l'intiera summa o in Dor, o in pena a condizione che senza pena (Dor é senza) paghino la X.ma parte del vecchio loro debito, doveranno esser ~~pagati~~ liberati li sequestri, che senza ommissione alcuna far si devono, a tenor delle Leggi. Sarà bensi della vostra attenzione far, che di questo indulto godano li soli che usaranno puntualità, decader dovendo poi dall'abilità presente quelli, che si abusassero dell'indulto med.mo

Dat. in Nost. Duc. Pal. die 26. 7bris Ind. 3.a 1754
Gerolamo Alberti Seg.rio

Tratto
Udine, 25 Magg.o 1764 Pietro Jolli Nod. Publ.o

iato

del

or=
e=
d-
la

ro
a
oo
ar:
e
sa
ia
e=

da
elo

uto
nea

e

Copia

L. M.

Proclama in materia dell'Impianto de Morari

Espressa nelle riverite Ducali dell'Ecc.mo Senato 17. Marzo 1740. la Sub. volontà di promovere, e favorire a vantaggio di questi Sudditi il comercio delle Sete quale principalm.te dipende dal copioso impianto de Morari da farsi mediante una benigna permissione anche ne sitti Pubblici, giacche il terreno di questa Provincia per Divina Provvidenza è intieramente addattato all'oggetto premesso. Volendo l'Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Bertucci Contarini per la Serenissima Repub. di Venezia Luog.te Generale della Patria del Friuli dar un maggior impulso all'adempim.to delle Sovrane intenzioni dal quale viene a risultar col Pub. interesse il profitto, ed utilità de particolari colla massima fissata; ed approvata che la trattura delle Sete continui col nuovo metodo, ed uso stabilito con precedenti Ducali 21. Ag.to 1737. e susseguenti Capitoli 30. Aple 1738. ordina la ristampa, e pubblicazione del seguente Proclama già stabilito dal Zelo del Nob. Ho: suo Precessor animando ogn'uno a valersi delle Pub. grazie col copioso impiando de Morari stessi nel modo, che segue.

Che fissata in valida forma la Sovrana Intenzione dell'Ecc.mo Senato d'aumentare il prodotto della Seta in tutto lo Stato e massime nella Patria del Friuli, in cui nasce di qualità distinta, e perfetta sul piede del nuovo metodo stabilito, e confirmato come sopra, vista perciò benignam.te permesso a Sudditi tutti di

questa Città Patria, e Provincia che possedano Beni, il poter nelle Pubbliche Stradde, Rivali, e Fiumere rimpetto alli Loro Terreni a proprio particolar vantaggio, e profitto, far l'impianto de Morari, con questo però che l'impiantaggione stessa segua nelle gengive delle Stradde Pubbliche Larghe almeno Pertiche due, ed in distanza non osservabile dal respettivo confine delli Loro Beni, e che non vi sieno intermediate Piante d'altra qualità, e ciò affine non corrano Pregiudicj, e delusioni ai Pubblici oggetti.

E perchè è risoluta intenzione dell'Ecc.mo Senato di vedere ridotto al suo effetto questo suo premuroso disegno, come quello, che può unicam.te servire a rendere anche dovviziosa questa Patria, inerendo alle facoltà permessali colle Ducali sopracitate, ordina, che venendo negletta, e trascurata da Possessori de Beni correnti colle Pubbliche Stradde, e siti come sopra nella staggione di Primavera presente è ventura si permesso, come permette ad ogn'altra Persona, che non fusse Confinante e non avesse Terreni di rimpetto a detti Luoghi il far l'impianto prescritto a di Loro particolar beneficio, e profitto

Affine però che l'oggetto d'un opera di tanta importanza non resti defraudato, o deluso da Persone negligenti, ed insolenti che ardissero por mano su gl'impianti per esser esposti in Pubblico col

smoverli, tagliarli, o in altro modo maltrattarli, o
da Animali che colli morsi li scorticassero, dacchè
avvenirebbe, o il loro perire, o che non perverrebbero
allo Stato d'alzarsi, e di far frutto, Comanda, che
venendo rilevata la delinquenza, da farsi anco con
Denoncia secreta, sij il Delinquente, ed i Patrone
degl'Animali, da quali rispettivam.te fosse portata
la Lesione, e pregiudicio agl'impianti come sopra
ipso facto incorso nella pena di Lire cento per cadauno
degl'impianti, che venisse offeso d'esser irremissibilm.te
levata ed applicata la metà al Denonciante e
l'altra metà alli Padroni degl'impianti stessi;
oltre le afflittive ad arbitrio; anzi perchè alcuno
non venda illesa ad inferir danno in dette Piante
per la speranza di esser occulto, s'intenderanno
sottoposti li Communi all'Emenda del Danno nelle
rispettive pertinenze quando non denoncieranno li
Dannatori, in consonanza di ciò, che dispongono
anco le Leggi di questa Patria.

Alli Degani ~~delle~~ Ville tutte resta espressam.te ingionto
l'obbligo d'invigilare alle sopradd.e inspezzioni, e riferire
ogni emergente, e si vuole coll'unico oggetto di vieppiù
sempre promovere il sud.o gran Bene.

Ad universale intelligenza poi dovrà il presente
esser stampato, e pubblicato in questa Città, e per
~~tutte le parti della Patria~~ il medesimo effetto di tuo;

anche circolarm.te in tutti i Luochi della Patria, e
Provincia, colla certa fiducia, che sia per sortire
puntuale l'osservanza, ed esecuzione.

Udine p.mo 8bre 1754

Bertucci Contarini Luog.te

S.r Cand.o; Sec.ro

Ud: p.mo ottobre 1754
Pubblicato per Fabbricj Pub. Trombetta

---

In Udine per li Gallici alla Fontana Stampatori
Camerali

Dall'originale a stampa esistente
nella Canc.a della Mag.ca Città di
Udine med.e altra fedel mano ha estratto
Ecc. Socrate Canc.re della Città
med.ma li 5. Mag.o 1762

e
r

$\partial e_2$

orrente
tà di
estratto
celtà

nato

el

ri=
e=
d-
la

to

la
la
tr
e
la
al
e=

da
lo

tro
tele

'verato
'ro
ni
; del
'e
por=
bue=
re d-
ella
la
ta
uor
: gto
era
uta
tiar.
due
erba
gioin
sorpe=
o
alida
/zelo
ia
ievuto
senere
qj.
unie

1755 — 8 Marzo

Franciscus Lauredano Dei Gratia Dux Venet.

Con le Ducali 25 settemb. decorso la Carità del Senato ha incaricata questa Carica di dover con espresso Proclama far intendere universalm.te Alli Debitori tutti sin ora decaduti per le sole gravezze sero del Campatico, e Tansa, de Mandato Dominij, sime de Ministri, e del Clero (in riguardo al qual Clero con posterior Ducali vi si è fatta dichiarazione, che doverà esser osservata) che sempre, che faranno constare d'esser pagata la Gravezza cor.te al tempo del Dono, quella dell'anno preced.te per intiero, o in dono, o in pena, e la sma parte del vecchio loro debito senza dono, e senza pena doveranno esser loro liberati li sequestri a tenor delle Leggi. Rilevandosi però che la publicazione di d.to Proclama sia stata fatta al tempo, che sbattata già era la morella dell'ultima ratta del Campatico, e Tansa e che però li Debitori non abbiano potuto uniformarsene, la paterna Carità del Senato accorda loro due mesi di tempo dal prender delle presenti per questa prima annata con potere di questi Deputati, et Agiunti alla provision del dinaro. Non dovendo però esser sospese l'esecuzioni, ma anzi esser progredite contro quelli, che nel pred.to tre non s'impegnassero in valida forma ad effettuare gli anted.ti pagamenti. Sarà del zelo vostro, e de successori far seguire in ogni anno la republicazione delle condizioni stesse, sole quali l'indulto fu accordato, sicche restano li sud.ti opportunam.te prevalersene. Dat. in Nro Duc. Palat. 8 Martij 1755

Marco Ant.o Businello Seg.rio

Scritta dall'off.o della Fiscal Camera li 27 Luglio 1764

Nicolò Bianchi Zaddevica

[illegible]

Cop

Duca
La
Ber
Lua
pra
Libe
Segu
Prete
con
lua
per
a e
Dal
2 pe
qua

Copia

1755
2. 8bre

Ducali che approvano la Terminazione dell'Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Bertuzzi Contarini Luogotenente che prescrive, che per la liberazione delli sequestri l'Ordinario Pretorio non abbia a conseguire alcun pagamento; ma che per il sequestro abbia a conseguire dalli Debitori soldi dodeci e per la relazione soldi quattro, e non più

Franciscus Lauredano Dei Gratia Dux Venet.m Nob: et Sap: Viro Marino Giorgio de suo Mandato Locumt.ti Patriae Fori Julij Fid: Dil: Sal: et dilectionis aff.m Oltre quanto ci fù dal Precessor Vostro considerato sopra li motivi che l'hanno indotto a segnare la Terminaz.e accompagnataci con le Vostre Lett.e 10. Maggio decorso nel proposito delle incombenze alla Carica di Nod.o di cotesta Camera riguardo alle insinuaz.i d'intimaz.i, e Sequestri da praticarsi contro li pub.ci Debitori si sono pure intese le informazioni di q.to Mag.to de' Dep.ti, ed Agg.ti alla provision del Dinaro. Anche per esse riconoscendosi appoggiata ella all'antiche, e provide Leggi, e diretta al lodevole oggetto di togliere con l'osservanza loro li disordini, ed arbitrij che si erano introdotti, si concorre dall'autorità del Senato ad impartire alla Terminaz.e med.a la Pubblica approvazione, e sarà dell'impegno V.ro l'invigillare, onde riposti, la dovuta intiera esecuz.e

Dat. in N.ro Duc: Pal.o die 2da Octobris Ind.e 4a. 1755

Gio: Zen Segret.o

Segue Terminazione

Noi Bertucci Contarini p la Ser.ma Repub.ca di Venezia
Luog.te Gen.le della Patria del Friuli.

Rilevato il disordine di qualche tempo introdotto in q.ta Fiscal Cam.a di rilasciarsi da incompetente Ministro senza quel buon ordine, e puntuale registro, che la materia da se stessa richiede sequestri, e

Conducendi contro li Debitori di Campatici, et Intimaz.ⁱ contro altri pub.ᶜⁱ Debitori e volendo Noi che tolto resti qualunque ostacolo, che difficoltar potrebbe la tanto importante premurosa esazione de' Pub.ᶜⁱ Crediti, e particolarm.ᵗᵉ de Campatici de' quali rilevanti scoperte abbiamo le summe de' resti. Richiamando alla dovuta osservanza la Terminaz.ᵉ degl' Ill.mi, ed Ecc.mi Sig.ri Sindici Inquisitori in T: F: di 14. Luglio 1722, terminiamo, ed ordiniamo che dal solo Nod.ᵒ di q.ᵗᵃ Cam.ᵃ al quale spetta il rilascio degli ordini tutti contro qualunque Pub.ᶜᵒ Debitore a riserva solo di quelli derivanti dalla privileggiata contribuzione del cinque per cento cui sopraintende particolar Ministro, debba essere ogn'anno a tempi debiti col metodo prescritto dalla sopracitata Terminaz.ᵉ fatto l' Estratto de' Nomi de' Debitori tutti di Campatico, o Tanse, e sum̄e de' respettivi debiti, e contro cadauno di essi indistintam.ᵗᵉ rilasciarsi li Sequestri sopra li Frutti, e rendite derivanti dei Beni denunciati nelle polize, che servito hanno di fondamento all' impianto del Campatico, e spettanti a Debitori di tal natura giusto il prescritto dell' Ecc.mo Senato con sue Venerate Ducali 12. 7bre, 1743.

Fatti li Mandati di Sequestro dovranno esser questi dal Nod.ᵒ pred.ᵒ consegnati al Fante di q.ᵗᵃ Cam.ᵃ facendosi fare dal med.ᵒ la riceputa per ritrarne in seguito le relaz.ⁱ

le relazioni delle seguite presentazioni alli Meriga delle respettive Ville, e farne le necessarie notte a fronte di caduna partita di debito compresa nell'estrato p gli ulteriori atti contro i renitenti sodisfato che averà qualunque debitore il proprio debito per intiero, o pagata almeno oltre la corsa rata quella summa a conto di resti vecchij che verrà creduta conveniente dagl' Illmi Sig.ri Luog.ti, che saranno pro tempore a senso delle Ducali suriferite con la permissione, ed assenso degli Ecc.mi Sig.ri Luog.ti med.mi averà l'obbligo di rilasciar gratis al Debitor med.mo la deliberaz.e del praticato Sequestro.

Contro li Debitori poi per conto di Dazij ricevuto che averà l'estratto, che deve esser fatto di Mese in Mese dal Quadarniere di q.ta Cam.a, ed a lui consegnato come si pratica anco in presente avrà l'obbligo di far immediate passo le intimaz.i ai Conduttori, e pieggi, o alli Comuni, che quelli tenessero in limitaz.e, e così pure alle Communità Debitrici di Sussidj Tasse, ed alloggi tenendo di tutto pontuale distinto registro e comunicando agl' Ecc.mi Luog.ti tutti gl'atti fatti p il rilascio, occorrendo delle esecuzioni.

E perchè dalla Terminaz.e pred.a assegnata viene al Nod.o med.mo la mercede dalla sub.ta Tariffa stabilita per li Mandati di sequestro succ.ti, ed intimaz.

contro Condutori, o pieggie di Dazij caduti in diffetto
onde resti animato il Ministro all'adempimento del
proprio dovere con il conseguim.to della mercede dovu=
tale in conformità di quanto si pratica in altre
Cam.re ordiniamo, e comandiamo che ~~[illegible]~~ dal
Contadore di q.ta Cam.a o da altro Ministro al quale
spetta al caso di ricever pagam.ti da Debitori di
Campatico che avessero patito per la loro contumazi=
a Sequestro debba da cad.o di essi riscuotere per
conto del Nod.o sud.o soldi sedici, e non più benchè,
moltiplici fossero contro un sol Debitore i Sequestri
cioè soldi dodeci per il mandato di Sequestro, e sol=
di quattro per la nota della relaz.e, e così da cad.o
Condutore di Dazij che fosse andato in diffetto soldi,
quattro p. l'intimaz.e, ed altrettanti per la relaz.e,
come pure dagli altri contumaci Debitori.
Come poi conosciamo giusto tal pagam.to, che è appoggiato
alle pub.ce Tariffe così ordiniamo, e prescriviamo, che
il Nod.o sud.o non debba per qual si sia immagina=
bile pretesto riscuotere da Debitori cosa alcuna,
nè pretendere alcun pagam.to p. conto di d.ti Seque=
stri, ed Intimaz.i, oltre quanto sarà riscosso dal
Contadore come sopra, nè mancare al proprio
dovere coll'ommettere alcuna delle incombenze
a lui come sopra adossate, sotto quelle pene tutte, che
saranno reputate confacenti alla trasgressione de=
gl' Ecc.mi Luog.ti che saranno pro tempore, e la p.nte

fatta che si degna della pubca Sovranna appro=
vazione dovrà esser registata in qta Fiscal
Camera, ed ove occoresse perchè abbia in ogni
tempo a riportarne la piena sua esecuzione,
così &c

Udine 10. Maggio 1755

Bertuci Contarini Luogta

Il Cancr Preto

Tratta dal Libro Ducali segnato N. 27. @ 4.
usqe @ 6. esistente nell'Offo dell'Ordo Pretoo &c

ra fin
nbato
et di:
bra=
otti:
Bar:
Latta
in:
ortas:
gni
si
pu:
raq:
l di:
si
rida
o di
lisco.
dotti,
lo
ida
ill.
iorti,

9.1755

lca
: dal

ho:
da
sion.
toria
le:
: ot
: o

mea fin
andato
at di:
lbra=
notti:
i Ias:
Latta
in:
cotas:
agni
nsi

o pu:
ina:to
il di:
ssi
vida
to di
biso:
odoti,
to
ada
lall:
iconti,

1.º 1755

ilea
i dal

cho:
da
haon:
toria
tue:
i, et
; a

Copia

1755
12. 8bre
Ducali, che approvano la Terminazione dell'Illmo, ed Eccmo Sig. Bertucci Contarini Luogotenente, che prescrive che ~~[illegible]~~ per la liberazione delli sequestri l'ordine liberatorio non abbia a conseguire alcun pagamento, ma che per il sequestro abbia a conseguire soldi dodeci; e per la relazione soldi quattro dalli Debitori descritti nel detto sequestro

Franciscus Lauredano Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sapienti Viro Marino Giorgio de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Julij Utini: Fid. Dil. sal. et dilectionis aff.m Oltre quanto ci fù dal Precessor Vostro considerato sopra li motivi che l'hanno indotto a segnare la Terminazione accompagnataci con la Vostra Lettera Magistrale decorsa nel proposito della incombenza alla Carica di Prod.re di cotesta Camera riguardo alle insinuazioni d'intimazioni, e sequestri da praticarsi contro li pubblici debitori, si sono pure intese le informazioni di questo Magistrato da Deputati ad aggionto alla provision del denaro. Anche per esse riconoscendosi appoggiata quella all'antiche e provide Leggi, e diretta al lodevole oggetto di togliere con l'osservanza loro li disordini ed arbitrij, che si erano introdotti, si concorre dall'autorità del Senato ad impartire alla Terminazione medesima la pubblica approvazione, e sarà dell'impegno Vostro l'invigilare, onde riporti la dovuta intiera esecuzione.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 12. Octobris Ind. 4. 1755

Gio. Zon Secretario

Segue la Terminazione

Noi Bertucci Contarini per la Serenissima Repubblica di Venezia Luogotenente Generale della Patria del Friuli.

Rilevatosi il disordine di qualche tempo introdotto in questa Fiscal Camera di rilasciarsi da incompetente ministro senza quel buon ordine, e pratica di registro, che la materia da se stessa richiede, sequestri, e condescendendi contro li debitori [illegible] ed intimazioni contro altri pubblici debitori, e

volendo Noi che tolto resti qualunque
ostacolo, che difficoltar potrebbe la tan-
to importante, premurosa esazione de
Pub.ci Crediti, e particolarm.te de Compa-
tici di quali rilasciati seguite abbia-
mo le somme da resti. Richiamando
alla dovuta osservanza la Termina-
zione dell'Ill.mi ed Ecc.mi Sig.ri Sindici
Inquisitori in T.F. di 14 Luglio 1722. Ter-
miniamo ed ordiniamo che dal solo
Rag.to di q.ta Cam.a al quale spetta il ri-
lascio degl'ordini tutti contro qualun-
que pub.co Debitore a riserva solo di
quelli derivanti dalla privilegiata
contribuzione del cinque per cento, ove
sopraintende particolar ministro,
debba essere ogni anno estratti i debi-
ti col metodo prescritto dalla sopra=
citata Terminaz.e fatto l'Estratto de
Nomi de Debitori tutti di Compatico, o
Zanze, e fatte comparire debiti, o
contro ciascuno di essi indistintam.te
rilasciarsi li sequestri sopra li frutti, e
rendite derivanti dai Beni denuncia-
ti nella polizza, che servito hanno di
fondamento all'impianto de' Compatico
e spettanti a Debitori di tal natura
natura giusto il prescritto dell'Ecc.mo
Senato con sue Ducali 11 7bre
1744.

Tutti li Mandati di Sequestro dovranno es-
ser questi dal Rag.to pred.o consegnati
al Fante di q.ta Cam.a facendosi fare
dal med.o Fante ricevuta per ritornar in
seguito le relazioni della seguita
presentaz.

presentaz.ni alli Massaga delle respettive
Ville a farne la necessaria notta
a fronte di cadauno partito di de=
bito compreso nell'estratto, e gli ul=
teriori atti contro i renitenti sodis=
fatto che averà qualunque debitore
il proprio debito per intiero, o pa=
gato almeno oltre la corsa rata
quella summa a conto de' resti Vecchj
che verrà creduto conveniente dagl'
Illmi Sigg.ri Luog.ti che saranno pro tem=
pore a senso delle Ducali suriferite
con la permissione, ed assenso degli
Ecc.mi Sig.ri Luog.ti med.mi averà l'obbli=
go di rilasciar gratis al debitor me=
desimo la detta Bassag.ne del praticato
sequestro.

Contro li debitori poi per conto de Dazj rice=
vuto che averà l'estratto, che deve esser
fatto di mese in mese dal Quadernier
di q.to Com.e, ed a lui consegnato come
si pratica anco in presente averà l'
obbligo di far immediate presso la in=
timaz.ne ai Conduttori, affittuarj, o alli Co=
muni, che quelli terranno in limita=
zione, e così pure alla comunità de=
bitrice de suoi dj. Dazj, ed allora tenen=
do di tutto puntuale distinto registro,
e comunicando agl'Ecc.mi Luog.ti tutti
gl'atti fatti, ed il rilascio, occorrendo del=
le esecuzioni.

E perche delle terminaz.e pred.e assegnata
viene al sod.o nod.ro la mercede delle

pub.ta Tariffa stabilita per li mandati di sequestro sud.ti, ed intimaz.ni contro Conduttori, o piaggi di Dazij caduti in difetto onde resti animato il ministro all'adempimento del proprio dovere con il conseguimento delle mercede dovutali in conformità di quanto si pratica in altre Camere ordiniamo, e comandiamo, che dal Cavalcadore di q.ta Cam.a, o da altro ministro al quale spetta al caso di ricavar pagam.ti da debitori di Camparico che avessero patito per la loro contumacia sequestro debba da cod.o di essi riscotere per conto del Prod.o sud.o soldi sedeci, e non più benché moltiplici fossero contro un sol debitore i sequestri, cioè soldi dodeci per il mandato di sequestro, e soldi quatro per la nota della relazione, e così da cadauno Conduttore di Dazij che fosse andato in difetto soldi quatro per l'intimazione, ed altri [illegible] per la relazione come sopra dagli altri contumaci debitori.

Come poi conosciamo giusto tal regolamento, che è appoggiato alla pub.ta Tariffa così ordiniamo, e prescriviamo, che il Prod.o sud.o non debba per qual si sia immaginabile pretesto riscuotere da' debitori cosa alcuna, ne pretendere alcun pagam.to p. conto di d.ti sequestri, ed intimazioni, oltre quanto sarà riscosso

dal

dal Contadore come sopra, ne mancare al proprio dovere coll'ommessione alcuna delle incombenze a lui come sopra addossate, sotto quella pena tutta che saranno riputate confacenti alla trascurazione dagli Ecc.mi Luog.ti che saranno pro tempore, e la pnte fatta che si degnerà della pub.ca loro sovrana approvaz.ne dovrà essere registrata in q.ta Fiscal Cam.a, ed ove occorresse, perchè abbia in ogni tempo a riportare la piena sua esecuzione, così

Udine 10 Magg.o 1755.

Bastiani Contarini Luog.te

Il Canc.r Fiscal.e

Tratta dal libro Feudali segnato N.o 27.
a c. 159.t a 6. esistente nell'off.o
dell'Ecc.mo Fiscal.e

8.

Adì 8 Aprile in Pregadi

1750
8. Aprile

Sopra il Memoriale presentato alla Sig.ria Nostra dal Conduttore delli due Dazij soldo, e Mezzo per lira Carni, e Grosso di Cologna e sopra le pretese di quella Communità Abboccatrice del Dazio Guarda in forma questo Consiglio con la Scrittura ora letta il Mag.to de Revisori, e Regolatori dell'Entrade Publiche prima però di determinarsi sopra le cambie di pretese di ambe le parti, informerà il Mag.to come si esigeva il Dazio Guarda prima del 1750. e se doppo il detto anno, tempo della nominata [illegible]avilla sia stato riscosso, e in quali misure dal Conduttor del Dazio [illegible] il preteso soldo e Mezzo per lira Carni e Grosso aggiongendo inoltre a quanto ammonti il Debito di essa Communità per occasione del Dazio verso la Publica Cassa, il tutto a lume delle Publiche deliberazioni.

Passa dal Reg.ro Terra [illegible]mo [illegible] 80.

Antonio Calbini [illegible]

17

Dacr

il r

aeuv

abit

temr

Cube

[illegible]

1757 [illegible] Martij recepte.

1757. 7. Marzo

Decreto dell' Ecc.mo Senato che non si possa accordare alli Esattori abilità alcuna di tempo senza il Pubblico permesso

[illegible] [illegible] Rei [illegible] Dux Venetiar. [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] mandato Locumtenens Patriae Fori Julij, et

[illegible] fidelibus [illegible] [illegible]

Dilectionis affectum. [illegible]

[illegible] [illegible] vigilanza

[illegible] magg. [illegible] [illegible] pubbliche

Entrate [illegible] che per la più esatta disciplina

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

di tempo senza il [illegible] [illegible]

[illegible] orzione da suoi vedini con

danno [illegible] interesse in tena

neu uno [illegible] [illegible]

[illegible] a nulità [illegible]

Essendo e sevère vietare sino già à Ministri,

[illegible] de Casi [illegible] [illegible]

si rinnova alla sua osservanza [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

utilità di qualunque sorte

[illegible] non devono mai attraversare

[illegible] o li pubb.ci assensi. Di tal risoluz.e

havere passar la notizia à tutti li

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] in [illegible] Duc.li [illegible] Die iii: Martij

Ind.e 5.ta 1756: . Gerolamo Alberti [illegible]

m- t.
a, rio,
e ti=
di
dalle
ino ito,
stera
ed- rho
sto h,
del
rale ca
iti
to qui
nate v=
te to
ma le
a.
ono
ggi
tra
ere

com
di ke
diani
e e
re-a.
nel

Ducale in materia
di Gravezze Publiche

Copia

1758 27 Luglio in Pregadi

Al Provveditor Genle di Palma

Donde proceda l'allagamento della Regia Strada, che forma comunicazione tra la Città di Udine e codesta Fortezza, e quali esser potrebbero i temperamenti per deviare le acque dalla medma e ripristinarle ai di loro naturali scoli si è inteso dal Vostro Dispaccio de' Num.i 12, e dalla Perizia, e Dissegno che nel medmo avete inserito. A rimozione pertanto dei pregiudizj, che risentir può la Fortezza e che da [illegible] parte delle Ville interiori alla Città sudetta di Udine, tra le quali anche le tre soggette a codesto Generalato [illegible] come la Pubca providenza [illegible] del Ponte indicato sopra la Roggia, ed alla riduzione del Ponte Canale in maggior altezza, e larghezza anche nei Siti del medmo del sudo Dissegno assentendosi all'indicato dispendio delli Duci 600, che la prudenza Vostra cercarà se fia possibile di minorare. Per questo importante oggetto farete dar mano all'opera destinando persona di abilità e fede alla soprintendenza necessaria. Acciò poi seguano le altre operazioni, che si conoscono indispensabili, e che dovranno eseguirsi dai Villaggi soggetti alla Giurisdizione del Luogot.te di Udine si scrive al medmo perché di concerto con la Vostra Carica abbia da concorrere alle relative disposizioni come rilevarete dalla Copia della Ducale, che gli viene spedita.

Al Luogot.te di Udine

Sulla rimozione de' danni che risente la Regia strada di comunicazione tra coda Città e la Fortezza di Palma è stato in deciso [illegible] il Senato di decretare la erezione di un Ponte sopra quella Roggia, e [illegible] di un antico Ponte Canale come rileverete dalle Ducali [illegible] a quel Prov. Genle sono dirette. Per altre operazioni poi che possono [illegible] Giurisdizioni sottoposte a coda Vostra Giurisdizione, o nel [illegible] da noi, e [illegible]

altre necessarie, nell'erigere qualche argine, e nell'
escavazione di Fossi onde [illegible] ritornare le acque ne'
naturali loro Alvei passarete col med.mo Proved.r Perito
d'intelligenza, ed altri [illegible] poi li [illegible] e Ponte
[illegible] obbligati per il [illegible] loro buon effetto.

Tratta dal Reggimento Terra 1758 [illegible] a c. 2[illegible] t.o

Angelo M.a Giacomazzi N. D.to

s sessenf.
: dell'Erario
alli Deli=
: la, sorè
ssinij,
ser questo,
eche fárono
s del Son
ra, e la
inzarse a
ròrò ai
ni nedi lui
univer=
indulto
nomente
igrona
rentato
b inter=
re, di
ma, di
nuti
ire,
Durare
, aulto:
vroinde
pero
, altre

s an=
però
orizza
... rente

1759. 6 Ott.e

1759 - 6 Ott.e in Pregadi
Al Podestà, e V. Cap.o di Brescia, e successori

Con Ducali circolari alli Rettori tutti della T.F. 20 Settemb.e 1754, e 8 Marzo 1755 fu con oggetti d'interesse dell'Erario e di carità verso i sudditi contribuenti concesso alli Debitori tutti delle Camere di T.F. generoso indulto per le sole Gravezze però del Campatico, Tansa, de Mandato Dominij, Xme di Ministri, e del Clero, con le dichiarazioni per questo, che furono per altro dal Senato fatte, che cioè semprechè faranno constare d'aver pagata la Gravezza corr.te al tempo del Don, quella dell'anno preced.te per intero in dono, o in pena, e la Xma parte del vecchio loro debito senza dono, e senza pena doveranno esser loro liberati li sequestri, che far si devono ai debitori a tenor delle Leggi, ed si è commesso alli Rettori med.mi di republicar in ogni anno proclama, che renda universalmente note le condizioni tutte, con le quali l'indulto stesso fu accordato, sicche possano li sud.ti opportunamente prevalersene. Dal memoriale però, che fu alla Signoria Nostra dalle Univ.tà di codesta Città, e Territorio presentato rilevandosi, che da codesti Ministri Camerali venga interpretato, che le Ducali pred.te non operino che in favore di quelli, che erano debitori del 1754, tempo della prima di esse Ducali, e non in favore di quelli, che sono divenuti debitori posteriorm.te, o tali diveniranno per l'avvenire, dichiara il Senato, che l'indulto accordato dovendo durare per fino, che diversam.te venga comandato dalla sua autorità, doveranno perciò di esso partecipare tutti universalm.te li debitori senza distinzione di tempo per le pred.te però sole gravezze, come viene già osservato in tutte le altre Camere della T.F.

Lo stesso metodo doverà per tanto essere osservato anche in codesta a consolazione di codesti sudditi, e però con proclama di vostra Carica renderete a comune notizia

la presente

La presente dichiarazione dell'intenzione publica et in ogni anno poi dovrà da vostri successori esser pur publicato Proclama, come fu già prescritto con le Ducali pred.te massime 8 Marzo 1755, che rende universalm.te note le condizioni dell'indulto med.mo, onde possano li sud.ti opportunamente prevalersene, come consiglia anche il Mag.to de Deputati ed Aggionti alla Provision del Dinaro.

E del presente sia data copia al Mag.to pred.to per lume di quanto si delibera a seconda della ora sette sue informazioni

Carlo M.a Giacomazzi Nodaro

[illegible]et in
[illegible]udic
[illegible] rieé
[illegible] ié
[illegible]porti
[illegible]je

[illegible]eme
[illegible]enite
[illegible]

Copia

M.M.S.L. – 1760. 30. Giugno Presentata a sua Ecc.za il Sig.r Luogoten.te dal Nob: Sig.r Gio: Batta Sabbatini di questa Città quali vedu=te ordinò che fosse estreso proclama relativo p la sua pub=blicazione, e che tutto il registro delle pnti fossero restituite al Presentatore

Franciscus Lauredano Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob: et Sap: Viro Fran=

1760 cisco Vendrameno de suo Mandato Locumtenenti Patrie Fori

28. Giugno Julij fid. d.to Sal: et Dilf.

Spiegano con esattezza le V.re Lettere 18. Giugno cad.e la se=rie delle cose corse dal 1737 sino in p.nte a motivo delle devastazioni derivanti dal Torrente Cormor a danno delle due Ville di Pozzuolo e S. Maria Sclaunico Lestizza Talma=sons Chiasiellis e Campagna di Arenecco. A ripar de pre=giudizi che furono intesi dal Torrente istesso non avendo il Consorzio istituito in ordine alle Ducali 15. Marzo 1738. supplito al proprio dovere si è reso molto commendabile il merito conciliatosi dalla famiglia Sabbatini che attesa la costruzione delle due Porte la erezione dell'indicato Ar=gine di terra e la imboscazione fatta all'impianto di nume=rosi Stroppi ha preservato li propri beni, e le Ville suacc.te dalle inondazioni. Trattandosi però di poco terreno a tal uso con=ceduto coll'autorità del Senato resta gratuitamente investi=ta senza alcuna contribuzione la famiglia stessa non solam.te di quello che in tal tempo importanti me.smi e ridotto nella pnte costituzione ma di quell'altra parte ancora di Terreno che occorresse di convertire nella stessa maniera permettendosi a quella benemerita famiglia di praticar i lavori occorrenti con

previa permissione di cod.a Sua Carica, alla quale dovrà essere partecipata di volta in volta la esigenza, onde sia riconosciuta la necessità delle operazioni da farsi a preservazione continuata de' Beni di essa famiglia, e delle Ville soggette alle irruzioni del Torrente sunominato.

Datae in Nostro Ducali Palatio die XXVIII. Junii Ind.e VIII MDCCLX.

Girolamo Alberti Seg.rio

Copia

1763. 3. Marzo

In Pregadi

Non ammissibile per le Pubbliche Leggi la instanza delli Comuni di Belgrado soggetti alla Giurisdizion Savorgnana, perchè concessa gli sia l'affittanza di quel Pistrino per l'annua somma di D.ti 48. – ch'è la maggiore per le informazioni del Mag.to de' Rev.ri Reg.ri dell'entrade Pubbliche, che siasi ritratta sin'ora, la carità del Senato glie lo concede per la stessa annua somma in Limitazione per anni dieci. –

Agostino Agazzi Seg.rio

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Correg.° 16

1763 3 Marzo in Pregadi

1763 3. Marzo

Con la benemerita ora detta sua Scrittura accompagna il zelante Mag.to de' Dep.ti dell'Entrade Pubb.e la Polizza d'incanto registrata a norma del Decreto 19. Gen.o decorso e che servir deve per la general affittanza delli Dazj delle due Camere di Udine, e Cividal di Friuli. Si approva dall'auttorità del Senato la Polizza stessa e si approva, che in esecuz.e al decreto 16. 7bre passato, siano stati inclusi anche li Dazj, che imporre si devono alle Terre, e Comuni di S. Vito, e S. Daniel, e dalle nominate tre Ville devolute al Pubb.co Dominio. Si approva pure, che il tempo della riscossione dovuta aver principio il primo giorno del venturo Apprile e si approvano li tre Proclami espedi dal N.H. Luogot.e di Udine per render nota a' sudditi la Pubb.ca volontà e più per oggetto di quello de' Proclami che riguarda il Dazio istrumenti e testamenti dovrà essersi registrata la Pubb.a [illegible], e dovrà di detti tre essere fatta in Udine la stampa, e [illegible] di sua la [illegible], e pubblicaz.e nelle Terre, e Ville sopradette.

[illegible]

Per rendere poi meglio assicurata al Cond.e la vendita di alcuni di suoi Dazj a seconda del zelante suggerim.to si dichiara, che per quelli del Pestorino non sia lecito a chi che sia né [illegible] e [illegible] aperti fabbricar pane venale, o pur vendibile senza la permissione, o l'accordo dell'impresa, obbligo [illegible] [illegible] esser in nel caso non gli sortisse quando accordo il tenergli vedute le [illegible] del necessario requisito con la osservanza [illegible] de' [illegible], e con la solita

corrisposizione della marina a tenor delle Leggi, quelle assicurati restano li publici e privati riguardi omnium.

Tratta dal Libro Ducali n.º 29. esist.te in q.to d'uff.o e collazionata per me

[illegible]

[illegible]

oggi
[illegible]nquanta

[illegible]

[illegible]

1764 18. Agosto

## Ducali, e Stampa

che obbligano i Debitori di [illegible], [illegible]
a pagar li debiti vecchi in Decennio. E
obbligati gli eccell. Rappresentanti
a republicar tal indulto annualmente.

.nij,

1(

176

Juc

a Ta

oute

ebita

naile

119 Copia

1765: die 16 9bris

Aloysius Mocenico Dei gratia Dux Venetiarum etc.

1765. 30. 9bre

Ducali, che commettono la Generale Descrizione delle Persone tutte abitanti in Udine e nelle Ville della Patria

Nob. et Sapientibus Viris Aloysio [illegible] de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Julij fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. — Affinchè riceva il suo effetto quanto fu dal Senato stabilito col decreto 12 7bre decorso, che sul commendabile esempio di ciò, che il zelo benemerito del dilettiss.mo Nob. nostro Fran.co Grimani al tempo di sua Podestaria in Brescia ha praticato facendo seguire una generale descrizione delle Persone tutte abitanti nella Città stessa, e Territorio di quella Provincia — Vi si commette che abbiate ad incaricare in Pubblico Nome il Deputato [illegible] della Città e li Sindaci del Territorio per la sopraintendenza nel diffondere li relativi Mandati ai Parochi tutti e nel ricavare [illegible] loro giurate le Fedi [illegible] Superiori [illegible] una diligente [illegible] in questo affare, che in sé comprende oggetti gravissimi [illegible] intelligenza [illegible] de' Senatori [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] —

Dat. in Nro Ducali Palatio die XXX 9bris Ind.e XIV. 1765

Gio. Bertondi Seg.rio

[illegible]

Terminaz.e degli Ill.mi ed Ecc.mi SS.ri Proved.ri
ed Aggionto sopra Monasterij esecutiva
del Decr.o dell'Ecc.mo Sen.o 29 Mag.o 1771

Adì 10 Giug.o 1771

1771 10 Giugno

L'interessante argomento di giungere alla vera conoscenza dè Fondi e Livelli posseduti dagli Ecclesiastici Monasterij, Luoghi, e Cause Pie, come altresì dè Beneficij mancanti di Possessore che vi risieda ha determinato l'Ecc.mo Senato a prescrivere col suo Decreto e Ducali 29 Mag.o caduto che il piano della Stasticazione ed altre operazioni eseguite dal Perito Fiscale Alvise Ducado in ordine a precedenti Ducali nella Provincia del Friuli sia parimente eseguito tanto dallo stesso Ducado per le Città e Territorij di Treviso e di Padova colle respettive adjacenze di Ceneda, Feltre Belluno Conegliano, e Cologna, quanto dagli altri Ministri prescielti dai respettivi Pubb.ci Rappres.ti e dal med.mo Decreto e Ducali approvati per le altre Città e Provinzie Suddite di ~~Vicenza~~, Brescia Bergamo e Crema

Omissis

ib: et
ꝑ:
um
tere
i degli
rgna
cestre
ini
per
da

tig
lla
tor
ribile
ento
ono
n di
ui
rsciuto
La
delle
i

non

Copia

Aloysius Mocenico Dei Gratia Dux Venetiarum, Nob: et Sap: Viro Bartholameo Priuli de S:M: Locumt: Patrie Fori Iulij Fid: Dil: sal: et dilect: affectum

Informano con molta esattezza le accette vostre Lettere 11. Xbre decorso sopra il Memoriale dei Possessori degli Edificj di Acque esistenti nella Provincia della Carnia per essere sollevati dalla Tansa in vista della Alpestre situazione loro, che non permette l'uso de medesimi sennon per pochi mesi dell'anno indispensabile per le Macine delle Biade, e per le Sieghe di legname da opera, che forma il principal sostegno di quella miserabile Popolazione

1772
18. Aprile

Rillevandosi però dalle prodotte Fedi posti essi Edificj sopra rapidi Torrenti andar ben spesso soggetti alla loro devastazione dall'impeto delle Acque, e restar inoperosi a motivo de Giaccj nell'Inverno con sensibile danno dei Possessori, che sono costretti al mantenimento per propria esigenza, e di que Popoli Montani si sentono anche dover sottostare all'aggravio verso la Gastaldia di Tolmezzo Dazio di Pubblica ragione contribuendo essi annualmente all'Abbocatore il Censo delle Leggi prescritto In vista di tutto ciò molto compatibile riuscendo la situazione de riccorrenti, l'Equità del Senato trova conveniente col sentimento del Magistrato de SS:ri: delle Strade Pubbliche di assolvere li Possessori degli Edificj posti nella Provincia della Carnia dalla Tansa di un Ducato per cadauno, come quelli non compresi nel Decreto 1755, e per le particolari addotte circostanze non sono stati considerati soggetti alla Imposta suddetta.

Dat. in Nro Duc. Pal. die 18. Aplis Ind.e 5.a 1772

Zuo: Marini Segret.o

[illegible]

an

el
o
ado
édo
[illegible]

vo
ev
no
r

10

Jansal.

Copia

Ad dì 24 Gen.o 1772. Udine.

Dichiariamo Noi sottoscritti di essere pronti a garantire li Sottoscritti Corpi della Patria, Città, e Contadinanza di tuttociò che stà espresso nel memoriale pressentato a S. E. il N. H. Sig.r Bortolo Pisani V. Luog.te il giorno d'oggi per l'implorato Taglio del Proclama 30. Agosto 1771. per l'effetto che venghi levata dal Posto di Codroipo l'esazione della Muda di Monfalcon sopra le merci che vanno e derrivano da Portogruaro a Udine Patria del Friuli e per tutta la Germania non che sopra le merci che vengono da Pordenon, Castelfranco, Seravalle e Ceneda.

Montegnano, e Semenzato

Giuseppe Pontoni

Franc.o Antivari

Antonio Pilosio, q.m Valentino

Valentino Coppetto

Tratta dal Originale esistente nell' Off.o della Contad.za in ..

.. dal ..ff.o sud.o 4. Nove 1772.

.. Leonardo Conciani Canc.e Scontro

ta
lle
iti
vara

oli
ono
di

di
uo

a

f.

che
Mi
Det

Copia

1773. 26. Febbraro M: V: in Pregadi

Di grave rifflesso facendosi conoscere dalla diligente, ed accetta Scrittura del Collegio de X. Savj l'indole, e la natura delle imputazioni addossate alli Periti Fiscali Cattasticatori, medesimi in S.F. in essecuz: delli Decreti 1768. 8. 8bre. e 1771. 29. Mag: trova il Senato di suo servizio il deliberare, che dalla Deputazione Straord: ad Pias Causas abbia ad essere sospeso per ora alli surriferiti Ministri qualunque esercizio del Carico prescrivendoli di restituire le Carte tutte alli Proprietarj alli quali appartengono; e come altresì rapporto a ciascuno de Ministri medesimi necessario si rende di riconoscere con li dovuti legali modi nel suo chiaro aspetto le varie cose indistintam: imputate restino perciò gli articoli della Scrittura medesima, e Carte annesse relative all'affare rimesse in Copia agli Avogadori di Comun incaricandoli di prestarsi immediate alla formaz: di Processo con tutti quei maggiori lumi, che loro potessero occorrere nel proposito, e che ad essi dovranno venire dal Collegio medesimo somministrati: Del qual Processo compito qualor sia sino ad offesa averà a portarsene a cognizione Pubblica la relazione.

1773 26 Febbraro Decreto che sospende li Ministri Cattasticatori delle Mani Morte

E come di somma importanza viene a rendersi la progressione d'un'opera la quale sola può condurre al tanto importante oggetto di riconoscere l'intiero Asse Ecclesiastico comandato nella D: S: una porzione del quale abbraccia li Beni per le Pubbliche Leggi 1536. e 1605. soggetti alla vendita, così si demanda alla Conferenza del Collegio de X Savj colla Deputaz: Straord: ad Pias Causas e con il Magistrato, ed Aggionto sopra Monasterj il maturo esame delle Discipline indicate con lodevole zelo dal Collegio de X Savj in essa Scrittura, e suggerire dentro il termine di un Mese al Senato quali aggiunte apponer si potessero alle due Terminaz: estese dal surriferito Magis:to ed Aggionto sopra Monasterj 10. Giug: e 18. 7bre 1771 per togliere gli esposti disordini nell'esercizio di tali Persone e per quelle ulteriori deliberazioni che nell'affare convenissero.

E della presente Scrittura e Carte sia data Copia agli Avogadori di Comun come pure al Magistrato ed Aggionto sopra Monasterj, e alla Deputaz: Straord: ad Pias Causas onde ciascuno de medesimi per quanto gli appartiene versar si possa nella sua esecuzione

Comp.te in Off.o Z D.o Ant.o Taglialegni Subconduttor del Dazio Muda di Monfalcon per l'attuale sua Cond.ne in pieduanci i volontari impegni della Comunità di Portogruaro di corrispondergli annualmente Duc.ti 210 cor.ti da L 6: 4 l'uno di trimestre in trimestre anticipato, da esigerli dal Conduttore di quel Contrato; così pure di restare per di lui conto li Depositi tanto in Capitali, o sia Rieg.tie ed Effetti che si ritrovano, ut in Costituto d'oggi nel Posto di Codroipo; et attesa pure il volontario impegno assunto dal S.r Bottardo Tonello, e Comp.i Impresari Inti delli Dazj del Friul, da corrispondere pure altri Duc.ti 50 cor.ti annui di trimestre in trimestre, come s.a, come si desume dalli due Cost.ti annotati in q.to d'oggi in q.to dic.to assicurato volontariam.te rinuncia al benef.o del Proclama del N. H. Luogot.e d'Udine 31 Ag.to 1771, approvato li 14 Sett.e pur 1771 dall'Ecc.mo Sen.o nella sola parte, che dà facoltà al Conduttore della Muda di Monfalcon di erigere Posto di esazione per detta Muda o in Codroipo o in Portogruaro ... nel resto in tutte le altre parti il Proclama stesso; e si sottoscrive.

Io Ant.o Taglialegni q.m Zuo

Tratta da altra simile inserta in Decr.to 11 M...

[illegible]
[illegible]
[illegible]jar.
[illegible]ucttor
[illegible]
[illegible]Po
[illegible]
[illegible]
[illegible]rinum
[illegible]ogo
[illegible]
[illegible]
[illegible]oin
[illegible]

1773. 6. M.zo

Compar.e in Off.o il D.o Daniel Zanchi int.e ... a nome di
Lottardo Venerio impressario ... de ...
Prov.a del Friul, e volontariam.e, ut s.a, si obbliga
di bonificare a d.o ... Pagliatagni ... conduttor
del Dazio Muda di Monfalcon Ducati 50. cor.ti
de £ 6:4 annualm.te dal g.no che sarà levato il Po-
sto di esaz.e di Codroipo partitam.te di trimestre in
trimestre anticipatam.te durante il resto della at-
tual Condotta, et a condiz.e che volontariam.te rinun-
ci al Benef.o del Procl.a 31 ag.to 1771 del N. H. Logo
tenente d'Udine, approvato li 14 sett.e 1771 dall'
Ecc.mo Sen.o nella sola parte, che dà facoltà di rinun-
tiar Posto di Esazione ... detta Muda in Codroipo, o in
Portogruaro salvo del resto in tutte le sue parti il
Proclama stesso, et sic ...

il Daniel Zanchi int.e ... ut s.a ...

Tratta da altra ...

Gasparo Tavini

rocchio
retto
ellon
esa=
atto
ellor
oggi

Copia

1773. [illegible] Marzo.

Comparse in [illegible] Giovanni Bettoni, e come Nuncio della Comunità di Portogruaro, et in relazione all'asserzione fatta al Mag.to Ecc.mo de' RR. RR. delle Entrate [illegible] nel suo ricorso onde non rissenta la Cassa [illegible] alcun danno dall'erezione del Posto di [illegible] in Codroipo, eretto dal Subconduttor della Illiuda di Mont[illegible], con la facoltà impartita dal Proclama 31 Agosto 1771, approvato dall'Ecc.mo Sen.o li 14 Sett.e dell'Anno stesso, s'obbliga, che detta Comunità mediante il mezzo dei [illegible] Grelli Cond.r del Fontico di d.ta Comunità verranno contribuite al Sr. Ant.o Taglialegni Subconduttor della Illiuda sud.a [illegible] 110. l[illegible] da L. 6:4 annualmente, pagabili durante il resto dell'attuale Cond.a di Trimestre in Trimestre anticipato, e computato dal g.no che sarà effettivamente levato l'introdotto Posto di esazione sudetto, in relazione a quanto verrà decretato dall'Ecc.mo Sen.o, et a condizione, che il Subconduttor med.mo rinunci volontariamente al beneficio del d.o Proclama nella sola parte, che impartisce facoltà di poter piantar Posto di esaz.e per detta Illiuda o in Codroipo, o in Portogruaro, e si sottoscrive.

Dichiarando, che restar debbano per conto di esso Sig.r Taglialegni li Depositi tanto in Contanti, quanto in effetti, o [illegible], che si ritrovano fatti sino al g.no d'oggi nell'enunciato Posto di Codroipo.

{ Io Giovanni Bettoni Nuncio della Comunità di Portogruaro [illegible]

Tratta da altra simile inserta in Decreto [illegible]

[illegible]

[illegible]

lev[illegible]

in Co[illegible]

[illegible]

Di m[illegible]

La p[illegible]

Mon[illegible]

[illegible]

[illegible]

Con[illegible]

Copia G.

1773. 11 M.^zo in Sen.^to

1773.
11. Marzo
Decreto
che
leva il Posto
in Codroipo
l'Abuso che
si era introdotto
di pretendere
la Muda di
Monfalcon dalle
merci, e prodotti
derivanti da
Portogruaro

Espone colla consueta sua nitidezza il S.^o Cas.^r del Coll.^o
[illegible] di [illegible] 13 X.bre p.^o la serie di quanto
è successo sul Dazio Muda di Monfalcon, rapporto al
nuovo Posto di esazione, introdotto in Codroipo con in-
giusta angaria di quelle merci [illegible] della Muda
di Portogruaro, possessa da Mons.^r [illegible] di Concordia,
e li diritti di Dogana di rag.^e della Contà di Portogruaro, sogl.
quer non devono [illegible] e particolarm.^te dei
Decreti 2 Ott.^e 1756 ad alcun ulterior aggravio [illegible]
[illegible] restante del [illegible] [illegible]
[illegible] mediante [illegible] li riguardi di Supe-
riorità [illegible] d'indurre
[illegible] con quelli [illegible] interessi [illegible]
li rapp.^ti la Contà suespressa ad acconsentire all'esorso
di [illegible] 110 [illegible] all'Anno al Subconduttor del d.^o Dazio
[illegible] restante di una Affittanza, come pure [illegible]
delli [illegible] della Camera d'Udine, e Compagni a sottosta:
re al [illegible] P. 50 [illegible]
Sudichiarito al Subconduttore med.^mo, oltre altre condizioni
espresse negl'accompagnati Costituti, acciò [illegible]
s'impegna in particolar Costituto, ad ogni pretesa con-
cernente al d.^o Posto di esazione.
Nell'approvarsi quindi li relativi Costituti [illegible], ond'ab-
biano a riportare [illegible] in [illegible]
si annulla dall'autorità Sub.^ma il Proclama 31 [illegible]
[illegible] Luogot.^e d'Udine, cui si assentì col Decr.^o
[illegible] dell'Anno stesso, nella parte soltanto però, cr-
[illegible] il Posto di Codroipo, e si delibera fermam.^te [illegible]
[illegible] ogni diritto [illegible] in Codroipo
[illegible] d'ora innanzi ad esser non abbia, che Posto
[illegible] a tenor [illegible] Decr.^to [illegible]
[illegible] osservanza [illegible] in ogni altro Articolo il Proclama
[illegible] né sia più lecito sotto verun pretesto in avve-
nire agl'[illegible] di tal Dazio il chiedere la ripri-
stinazione del d.^o Posto di esaz.^e, che si [illegible] perpe-
tuamente abolito.
[illegible] sia data Copia al S.^o Cas.^r del Coll.^o in aggradim.^to

di.. anto [illegible] delibera sulla diligente sua strad., ora [illegible]
[illegible] nero [illegible] illag.[illegible] R. R. [illegible] [illegible]
[illegible] alla repubblicaz.e de' Proclami apponga le relati-
ve correzioni nel Posto di Codroipo [illegible]
[illegible] e corrispondenti comunicazioni col [illegible]
[illegible]

[illegible]

Copia

Aloysius Mocenigo Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nob: et Sapienti Viro Joanni Marino de Suo Mandato Locumtenenti Patriæ Fori Julij Fideli Dilecto Salutem, et Dilectionis affectum.

1773
11. Marzo
Decreto dell'Ecc: Senato, che commette che sia repristinato il Sig: Francesco Cassi nell'assegnamento di ₰ 170. effettivi come aveva prima dell'anno 1757 dalla Camera Fiscale

Significamus Vobis hodie in Consilio Nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti videlicet: Molto esatte risultano le ora lette Informazioni del Magistrato dei Deputati, ed Aggionti alla Provision del Danaro sopra la Supplica, che fu accompagnata dalli Sindici Inquisitori in T. F. del Ministro Contador della Camera Fiscale di Udine, e sopra cui l'accuratezza del Magistrato medesimo à pur raccolte da quel Nob: Ho: Luogotenente le più individue istruzioni. Dal complesso però di tutte le cose esposte rilevandosi la qualità delle incombenze spettanti ad esso Ministro alle quali vi era pur annessa la Esazione del Dazio Macina delli 22. Quartieri di quella Provincia, che per essere stato sin dal 1757. concesso in Limitazione al Corpo della Contadinanza gli è venuta a cessare la utilità di annui ₰ cento settanta effettivi, che ritraeva dalla Esazione del Dazio stesso

E rilevandosi inoltre le varie altre incombenze, che gli furono successivamente addossate, e che l'annuale suo emolumento è rimasto da lungo tempo come corre presentemente in soli Ducati trentasette effettivi, trova questo Consiglio, che l'attuale Ministro Francesco Cassi, il quale sin dall'anno 1749. serve nel sopradetto impiego, ed adempie a tutte le suddette incombenze con conosciuta integrità, e capacità abbia ad essere da questo giorno repristinato nel conseguimento delli predetti Ducati cento settanta effettivi all'anno di esserli corrisposti dalla [illegible]

Udine per tutto il tempo, che servirà nell' impiego stesso di Contador, cosicchè abbia un assegnamento corrispondente alle proprie applicazioni, e fatiche.

Quare auctoritate supradicti Consilij mandamus Vobis ut ita exequi faciatis.

Dat. in Nostro Ducali Palatio di 11. Martij 1773.

Bernardo Pislanzoni Segretario

Il.
Dec
Senat
l'ave
[illegible]
levat
dalla
Camer
Casi
del D
dalli
di que
conce
l'ann
Corpo
da es
dalla
Came
e ciò
anche
Uffici

1773
11. Marzo
Decreto dell'Ecc.mo Senato, che repristina l'assegnamento delli D.ti 170 effettivi stati levati al Contador della Mag.ca Fiscal Camera Francesco Casi sopra la esazione del Dazio Macina delli 22. Quartieri di questa Patria concessa in Limitaz.ne l'anno 1757. al Corpo della Contadinanza da esser quelli pagati dalla Mag.ca Fiscal Camera al detto Casi e ciò dall'anno 1757. finchè servirà in d.o Ufficio

Aloysius Mocenigo Dei gratia Dux Venetiarum. Nob. et Sap. Viro Joanni Marino de suo Mand.° Locumtenenti Patriæ Fori julij Fid. Dil. salutem, et dilectionis affectum. Significamus vobis hodie in Consilio Nostro Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti videlicet: Che dopo essersi risulto con le ora lette informazioni dei Mag.ri de' Dep.ti ed Agg.ti alla Provision in Denaro sopra la supplica che fu accompagnata dalli Sindici Sig.ri in T. F. del Ministro Contador della Camera Fiscale di Ud.e e sopra cui l'accuratezza del Mag.to med.mo ha pur raccolte da quel N. H. Luogot.e le più individue istruzioni. Dal complesso poi di tutte le cose esposte rilevandosi la qualità delle incombenze sostenute da esso Ministro alle quali viene per annessa l'esazione del Dacio chiamato delli venti due Q.ri di quella Provincia, che per essere stato sin dal 1757. concesso in Limitazione al corpo della Contadinanza gli è venuta a cessare l'utilità di annui Ducati cento settanta effettivi che ritraeva dall'esazione del Dacio stesso: e rilevandosi inoltre le varie altre incombenze che gli furono successivamente addossate, e che l'annuo suo emolumento è rimasto da lungo tempo come con uno strettamente in soli Ducati ottantasette effettivi, trova giusto questo Cons.o che l'attuale Ministro Franc.o Casi, il qual sin dall'anno 1749. si vede sopraintendere impiegato e serve tutte le suddette incombenze con conosciuta integrità, e capacità, abbia ad essere da questo giorno ripristinato nel conseguimento delli predetti Ducati centosettanta effettivi all'anno da essergli corrisposti dalla Cassa della Camera Fiscal di Udine, per tutto il tempo che sosterrà

nell'

nell'impiego stesso di Conradori, sicchè resta
un assegnamento corrispondente alle proprie
applicazioni, e fatiche. Quare auctoritate man-
damus, ut ita exequi faciatis.

Dat. in Nro Duc. Pal. die 11 Martii ind. VI. 1773.

Bernardo Gislanzoni Seg.rio

Tratta dal Lib.o Ducali ... esiste
nell'Off.o dell'ordine Pretorio di Udine, mediante
altra fedel mano, ed incontrata per me

Giuseppe ... Pretorio

ria
[illegible]
mar-

ande
[illegible]
[illegible]

Copia

N.° 8

Aloysius Mocenigo Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap. Viro Joanni Marino de suo Mand.° Locumt. Patriae Fori Julii Fid. Dil. Salutem et Dilectionis affectum. Significamus Vobis hodie in Cons.° Nro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti videlicet. Molto esatte risultano le ora lette informazioni del Mag.to de Deputati ed Aggionti alla Provision del Danaro sopra la supplica che fu accompagnata dalli Sindici Inquisitori in T. F. del Ministro Contador della Camera Fiscale d'Udine, e sopra cui l'accuratezza del Mag.to med.mo ha pur raccolte da quel Nob. Homo Luog.te le più individue instruzioni. Dal complesso però di tutti, e cose esposte rilevandosi la qualità delle incombenze gravanti lo stesso Ministro, alle quali vi era pur annessa la Esazione del Dazio Macina delli 22: Quartieri di quella Provincia che per essere stato fin dal 1757: concesso in limitazione il Sono della Contadinanza gli è venuta a cessare la utilità di annui f.i cento settanta effettive che ritraeva dalla esazione del Dazio stesso

E rilevandosi inoltre le varie altre incombenze che gli furono successivam.te addossate, e che l'annuale suo emolumento è rimasto da lungo tempo, come come presentem.te in dalli sud.i [illegible]. Stesso vi trova giusto questo Cons.° che [illegible] Ministro Francesco [illegible], il quale fin dall'anno 1749 serve nel sud.to impiego ed adempie a tutte le [illegible] rite incombenze con conosciuta integrità, e capacità, abbia ad essere da questo giorno reintegrato nel conseguimento delli sud.i Ducati cento settanta effettivi all'anno da essergli corrisposti dalla Cassa della Camera Fiscale di Udine per tutto il tempo che servirà nell'impiego stesso di Contador, sicché abbia un assegnamento corrispondente alle proprie occupazioni [illegible]

Quare auctoritate suprad.i Cons.i mandamus Vobis ut [illegible]

Dat. in Nro Ducali Palatio die XI.a Martii 1778:

Bernardo Giacomazzi Secr.rio

Ill.mi Sig.ri Sig.ri [illegible]

1778 [illegible]

che Leva ogni diritto di esazione al Vicario di Monfalcon di esigere al porto di Dovrizo la muda per le merci e prodotti che vanno, e vengono per la via di Portogruaro

[illegible] stato [illegible] [illegible] [illegible]
con[illegible] [illegible] [illegible] di [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] susseguente decreto [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Frazioni di Dazi [illegible]
di Monfalcon comandando che [illegible] [illegible]
[illegible] in avvenire non [illegible] [illegible]
Posto [illegible] osservato a tenor del decreto
dell'Ecc.mo Senato 1780 [illegible] [illegible]
essendo stato [illegible] [illegible] tra
[illegible] Nunzio della Comunità [illegible]
[illegible] Conduttor del Dazio [illegible]
Monfalcon con [illegible] [illegible] [illegible]
con[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
con[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] i depositi fatti tanto in [illegible]
[illegible] in effetti, o Pieggiarie fatti [illegible]
6 marzo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Conduttor [illegible]
li Depositi [illegible] [illegible]
consegnati al Conduttor stesso, o suo legittimo Procuratore; così [illegible] obbligati [illegible]
[illegible] le Pieggiarie fatte [illegible]
di detto Dazio a tenor della Tariffa [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] a V.V. E.E. Copia [illegible]

decreto e [illegible] [illegible] -
al Mag.to [illegible] [illegible] Pubblici
li [illegible] marzo 1773.

[illegible] Nani [illegible]

[illegible] -

Seguono il decreto, e [illegible]
1773 11. Marzo in Pregadi.

Espone con la consueta sua nitidezza il Savio Cassier
nella [illegible] relativamente al decreto 23. decembre
passato [illegible] e successo sul Dazio
pesca di [illegible] in rapporto al nuovo posto di
esazione introdotto in aggravio con ingiusta angaria
di queste merci, ne riconoscendo la [illegible]
[illegible] consistenza [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], e li diritti di [illegible] di [illegible] [illegible]
Communità di [illegible], soggiacere non devono
[illegible] [illegible] particolarmente del decreto
[illegible] 1750. [illegible] [illegible] per
detto Dazio -

Riguardati [illegible] restano [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
mediante [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] con quelli del pubblico interesse, [illegible]
[illegible] [illegible] la Communità suddetta
ed acconsentire all'esborso di D. 210: all'anno
[illegible] al subconduttore di detto Dazio [illegible]

[illegible]

restante di sua affittanza come sure [illegible]
impresario delli Dazj della Camera di Torino,
e Compagni a sottostare al pagamento di altri
annui d. 50. V.P. per il termine suddetto
unito al rispondente incanto, oltre altre condizioni
espresse nelli accompagnati Costituti alle
rinuncj come s'insegna con particolar [illegible]
ad ogni pretesa concernente il [illegible] Posto di
esazione —

Nel approvarsi quindi li relativi Costituti
summenzionati onde abbiano a riportare invio-
labile ed intiera esecuz.ne si annulla dall'autorità
suddetta il Proclama 31. Agosto 1771. del N. H.
Luog.te di Torino, cui si attenti col decreto 21.
Ott.re dell'anno stesso nella parte soltanto
però che ordinava il Posto di [illegible] e sia
[illegible] riconosc.te ed [illegible] ogni [illegible] di
esazione a Posto sud.to in [illegible] e [illegible],
fora inanzi ad esser non abbia tale Posto.
Una osservaz.ne a tenor del summentovato De-
creto 1750. [illegible] esequir dovendosi in ogni
altro articolo il Proclama suddetto, ne sia [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] agli [illegible]
del Dazio in avvenire. [illegible] a
ripristinar [illegible] [illegible] Posto di esazione, che
si vuole perpetuamente abolito.

E delle [illegible] sia data copia ai [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] di quanto si [illegible]
sulla [illegible] sua [illegible] [illegible] —

ed ivi pure al Magist.o de' [illegible]
Publ.ci [illegible] in caso della [illegible] ne' pro-
clami esponga le relative condizioni nel Posto
di [illegible] - ratione le corrispon-
denti communicazioni col Magist.o di [illegible] per
la sua esecuz.e -

[illegible] Apostolo [illegible]

1773. 6. Marzo -

Incaricato in [illegible] l'Eccellente [illegible] Pietro [illegible]
come [illegible] della Comunità di Portogruaro ed
in relaz.e all'esazione [illegible] Magist.o [illegible]
[illegible] Entrade Pubb.che [illegible] onde non
[illegible] la Cassa Pubb.ca [illegible] danno dal [illegible]
[illegible] Posto di esazione in [illegible] dal [illegible]
[illegible] della [illegible] di Montalcon [illegible]
impartita dal Proclama [illegible] approvato
dall'Ecc.mo Senato li 14 Xbre dell'anno stesso,
s'obbliga [illegible] della Comunità med.ma col mezzo
del Sig.r Pietro [illegible] Conduttor del Dazio [illegible]
Comunità saranno contribuiti al [illegible]
[illegible] della med.ma [illegible] Ducati
duecento dieci corr.ti da Lire sei, soldi quattro an-
nualm.te pagabili durante il resto dell'attuale
Condotta di trimestre in trimestre anticipato e
computati dal giorno, che sarà effettivam.te
levato il [illegible] Posto d'esaz.e [illegible] in relaz.e
a quanto verrà decretato dall'Ecc.mo Senato ed
a condizione, che [illegible]
volontariam.te [illegible] dal suddetto [illegible]

[illegible]

nella sola parte che impartisce facoltà
di poter piantar posto di esazione per altra
muda, o in Codroipo, o in Portogruaro e si
sottoscrive:

E.

Dichiarando che restar debbano per
conto di esso Sig.r Tagliacigni li Depositi tanto
in contanti, quanto in effetti o pieggiarie che
si ritrovano fatti sino al dì d'oggi nell'annuncia-
to posto di Codroipo &c.

L. ô Pietro ... Pettoni, Nunzio della
Comunità di Portogruaro affermo

1773 6. Marzo

Comparve in off.o il D.o Zaverio Zanni interveniente, e per nome del Sig.r Ottavio Fenucio
Impresario Gen.le de' Dazj della Provincia del
Friuli e volontariamente al sopra si obbliga
di bonificare a d.o Antonio Tagliacini Ri-
conduttor del Dazio Muda di Mortegliano l.t
cinquanta cor.ti cioè lire sei soldi quattro an-
nualmente ... per quello che sarà levato il posto
di esazione di Codroipo particolarmente di tri-
mestre in trimestre anticipatamente durante
il resto dell'attual Condotta, ed a condizione
che volontariamente rinunzij al beneficio del
Proclama, 31. agosto 1771. dei N.N.H.H. Luogoten.ti
stato approvato li 14. 7bre 1771. dall'Ecc.mo
Senato nella sola parte, che da facoltà di

3

riandar posto di esazione per detta muda in Codroipo e in Portogruaro, salvo nel resto in tutte le sue parti il Proclama stesso. Et sic.

Partie, anche l'Intervenienti, e per nome ut supra affermò.

1773. 6. Marzo.

Comparve in Off.° Sr. Antonio Castiglioni Ricevitor del Dazio muda di Montalcon per, sedutasi subordinata, ed ad essi li volontarj impegni alla Comunità di Portogruaro di corrisponderli annualmente Ducati ducento dieci cent.mi da Lire sei soldi quattro l'uno di trimestre in trimestre anticipato, da esigersi dal Conduttore di quel Comitio, così pure d'investire per di lui conto li depositi dando in Capitani, o sia Piaggiari ed Effetti, che si ritrovano dati sino il giorno d'oggi nel Posto di Codroipo ed adesso pure il volontario impegno assunto dal Sig. Sr. Dario Venerio, e Compagni Appaltatori delli dali ... da corrispondere pure altri ducati cinquanta ... annui di trimestre in trimestre come sopra, come si consumano dalli Sovr. ... costituti annotati il dì ... in questo ... assicurato - Coerentemente rinuncia al Beneficio del Proclama del N. H. Luogotenente di Udine 31. Agosto 1771. approvato li 14. Settembre 1771. dall'Ecc.mo Senato nella sola parte che ... al Conduttore della Muda di Mon-falcon di esigere Posto di esazione per detta

muda

prada, o in Codroipo, o in Portogruaro; [illegible] verso in tutte le sue parti il Proclama stesso, e si sottoscrive =

Antonio Tagliolegni affermo -

Tratta dal libro Costituti esistente nell' Off.o del Cassierato della Comm.tà [illegible] -

Franc.o Colbianca Rag.to della Comm.tà [illegible]

[illegible] la pred.a copia dal libro sud.o, come sta, [illegible] esatta, e [illegible], ed incontrata per me

Udine 12. Lug.o 178[illegible]

Giuseppe [illegible]

ia

x

usa

ni

cr

ne

ítica

quisa

[illegible]

aev

zimo

[illegible]

astia

[illegible]

ere

lquisa

[illegible]

zione

[illegible]

i acr

[illegible]

cia

ciazine

'n

li

ji

aitia

ii

nere

Sepusa

un. i

en. ò

n. i

ii

arime

ugii

ane

uicie

di. equi

ive

ti ner

m

di

rer

cuinine

1775. 3. Febraro in Pregadi

Rimarchevoli compariscono per li numerosi casi, e per le gravi consequenze considerate dalla Deputazione Straordinaria

1775 ad Pias Causas nelle Scritture ora lette quelle riguardevoli

3. Febraro porzioni di Patrimonio che sotto la denominazione di Giuspatronati Gentilizj hanno contratto una Marca Ecclesiastica che in questa sorte di Giuspatronati manca l'effetto d'Uffiziare incombenti alla persona del Possessore [illegible] il vero titolo di conseguire le rendite, e così togliendosi in tal guisa uno dei mezzi principali al sostentamento delle Famiglie Secolari.

Provvedendo però alla prudenza di questo Consiglio in seguella delle massime deliberate impedire la [illegible], e così [illegible] delle Famiglie ai usi domestici, e della Patria si delibera che siano dichiarati, e preservati Laici [illegible] quella singolar Classe di Giuspatronati Laici che per disposizioni costituite in fondazione coi Beni Patrimoniali delle Famiglie, o per acquisti Liberi fatti col Proprio denaro al Pubblico [illegible] considerarsi come un fondo e porzione delle Famiglie stesse, e del loro Patrimonio cosicchè [illegible] gli obblighi della Ufficiatura, del mantenimento della Chiesa, e di altre opere Pie, che vi fossero annesse abbiano ad essere soggetti per il rimanente alle disposizioni Testamentarie [illegible] Civili, e mai alle devoluzioni [illegible] in deficienza di Legittimi Eredi

E come importa che la presente deliberazione sia resa a comune notizia, così resta incaricata la suddetta Deputazione

straordinaria di trasmetterla in copia alli Rettori della T. F. Parti di Provincia affinche sia registrata nelle rispettive Cancellarie per la sua osservanza

A conservazione delli diritti, e consideratione Pubblica resta incaricato il Conservator Esecutor alla formazione del Catastico di Iuspatronati Laici dipendentemente da quanto fu prescritto col Decreto 1774. 24. Otto abbia ad estender il Cattalogo, e registrare in separata Cattegoria la particolar Classe de Iuspatronati Gentilizi contemplati nella presente deliberazione onde possano dal medesimo essere intese le qualità e condizioni di ogni uno, ed essere usate in conseguenza alla massima, che ora si stabilisce per le vie competenti in tempo opportuno le azioni del Fisco

A.9.

ca
el
uanto
Dere
icolar
ente
ualità
n alla
in

Parte del Maggior Consiglio
1775 · 19 marzo
Per l'aggregazione alla Nobiltà Veneta
dei Nobb. di T. F.

c. p. ae

1775. 19 Marzo in Maggior Consiglio

Per seguire le providentissime massime de Maggiori Nostri che con incredibile sapienza hanno ordinata, e felicemente conservata la Repubblica Nostra, si riconosce opportuno anche in presente confermandosi ai loro saggi esempj di devenire all'aggregazione di un discreto numero di Nobili Suddite Famiglie all'ordine Nostro Patricio.

Mercè a questo nuovo vigore accrescendosi al Maggior Consiglio sempre più verrà ad assicurarsi la ferma stabilità della nostra ammirabile Costituzione, della quale siccome Egli è il Sovrano Auttore, così esser deve l'immutabile sicura, e suprema custodia.

In tal modo, mentre si adempiano, e sempre più si confermano oggetti altissimi di Costituzione, e di Governo, si apre ancora un Nobile, e splendidissimo mezzo di dimostrare agli amatissimi Suddditi nostri, che sempre in gran preggio sia tenuta, e si tiene la lunga inviolata, e benemerita fede verso la Repubblica Nostra, e con segni si evidenti di affetto paterno si offre loro una così Illustre, e generosa adozione, e però —

L'anderà parte

L'anderà Parte, che aprendosi l'adito per il corso di vent'
Anni alla Veneta Nobiltà con una Nobile aggregazione ammetter si possano a questa sino a
quaranta Famiglie tratte dagl'amatissimi
Sudditi Nostri.
Frà li requisiti, che si richiedono indispensabilmente
nei supplicanti dovrà esser prima di tutto
la prova di Nobiltà per quattro successivi Gradi,
cioè per sè, Padre, Avo, e Bisavo, dessunta
questa, o dall'ammissione a qualche Consiglio
Nobile della Città, o altro Corpo Nobile, o altra
parte Nobile di qualche Consiglio misto, o di Offizj
o Gradi insigniti di distinta Nobiltà, che parimenti
all'unisson dovranno le prove, che le Mo:
glie, e Madri di quelli, per i quali s'implora
la Grazia abbiano li requisiti, che le nostre
Leggi ricercano nelle Donne, perchè congiunte
in Matrimonj coi Nobili Nostri siano li Figli
loro capaci di questo Maggior Consiglio.
Doverà oltre di ciò comprovarsi dal Supplicante
ascendere la annua sua Rendita a ducati
Diecimila

dieci mille almeno netti di qualunque Ipoteca
o privato aggravio, e questi in Banco, [illegible]
o Depositi Pubblici, e colle condizioni, che rima=
ner debbano nell'intiera suindicata summa
dei Ducati dieci mille obbligati a rigoroso Fidei=
commisso nella discendenza Mascolina.

Finalmente debba da ciascun Supplicante dichiarirsi
fra quale spazio di tempo, sarà Egli per valer=
si di questa Pubblica Grazia col trasferire
se anteriormente già non lo avesse l'ordina=
rio suo domicilio in questa Città per godere
in sen ad essa i frutti di così cospicua, e liberale
[illegible]zione, spazio però, che non si vuol, che oltre=
passi gl'Anni sei dal giorno nel quale averà
ottenuta la Grazia. —

Delle suppliche dai Consiglieri nostri accettate, e rimes=
se giusto il solito alli Savj, sia fatto tenere
quanto in essa appartiene alla Nobiltà agli
Avvogadori di Comun, e in quanto concerne
al Censo sia incaricato di versare il Magistra=
to de Deputati, et Aggiunti alla Provvision del
dinaro. — —

Gli Avvogadori coi metodi voluti dalle nostre

Leggi in proposito di Nobiltà alle quali s'avria relazione; istruivanno un esatto Processo sulle volute successioni di Nobiltà e Matrimonj qual Processo assoggettavanno al Collegio formato dal Sermo Prpe, e dalla Signoria Nostra, perche giudi si sopra la validità delle Prove, le quali quando siano ammesse, sarà debito degl'Avvogadori di riferirlo con loro giurata Scrittura.

Sul proposito poi del Censo, il Magto predto ali Deputati et Aggionti alla Provigion del dinaro, doveva verificare, e conoscere se vegga il Censo nella sua vera quantità, e qualità alla Publica spiegata volontà tutti visitando con la maggior esattezza li titoli, e su questi anco intendendo il parere in iscritto delli Fiscali della Signoria Nostra, su quali tutti fondamenti doveva estendere una giurata Scrittura.

Quindi questa non meno che la suindicata Scrittura degl'Avvogadori di Comun connessa ali Savij, doveva esser proposta con li metodi in somiglianti occasioni praticati la Parte d'accettazione della prodotta istanza, qual Parte qualor resti approvata dal numero Maggiore

dei voti

de' Voti, e dal Senato, e da questo Maggior Consiglio
ridotto al numero delli seicento dovesse esser as:
critta alla Veneta Nobiltà la Famiglia di quel
tal Concorrente che è quanto a dire il Concorren
te medemo coi Fratelli suoi Consanguinei, non:
chè Zij Paterni aventi il requisito prescritto del-
la Nobiltà con una sola successione di loro, nella
quale si verifichi il Censo di sopra prescritto dalla
presente Deliberazione. - -

In ordine ad una tal Parte dovevano gli Avvogadori
di Comun descrivere quella tal Famiglia nel Libro
d'Oro presso l'Uffizio loro custodito, ed all'ora ogn'
uno della Famiglia istessa s'intendeva sottopos:
to a tutte le Leggi alle quali è sottoposto per
natural condizione tutto l'Ordine Patrizio
e sarà reso capace di tutti i Privileggi, Dignità
Prerogative, ed Onori che gode ogn'altro Nobile a.
Nostro. -

Cura doveva esser poi del Senato il fare che da' Ma:
gistrati a quali spetta avessero ad essere assog: 2a
gettate al preciso annual pagamento di tutti
gli aggravj Pubblici sopra l'intiero delle loro rendi:
te quelle Famiglie, che descritte come sopra nel
Libro d'Oro sarebbero trascorrere il termine

che si sono assunte di fissare l'ordinario loro domicilio in Venezia, e ciò sin a tanto che dalle medesime verificato resti l'assunto impegno, aggiungendosi inoltre, che passati sei Anni della concessa aggregazione eseguito non abbia ad essere il Decreto 28. Marzo 1653. per quanto riguarda la traslazione a Fuochi Veneti di quei Beni che le Famiglie medesime avvessero nella Nostra Terra Ferma. —

Quindi trascorsi che siano gl'indicati Anni venti, ovvero descritto nel Libro d'Oro il numero delle quaranta Famiglie, aueva ad intendersi adempita la deliberazione presente, ne più autorizati in vigore di questa li Consiglieri ad accettar supplica alcuna con ammissione alla Nobiltà. —

E la presente sia registrata nel Capitolar dei Consiglieri, e degl'Avvogadori di Comun, nonchè sia comunicata al Magistrato de Deputati et Aggiunti alla Provvision del Dinaro per lume ed esecuzion, e trasmessa alli Pubblici Rappresentanti dove vi sono Consigli, o altri Corpi Nobili, o Misti, perchè sia a questi nel modo, che a Lor parerà, resa nota. —

1775: 11. Marzo Letta:

1775: 11. Marzo
Letta in Collegio

1775: 12. Marzo Letta in
Maggior Consiglio

1775: 19. Marzo Letta in
Maggior Consiglio
e fù presa à Parte con Voti de sì — N.° 415 —
da nò — N.° 270 —
Non sincere — N.° — 61 —

ra
ti
e
ó.
é
mi,
no
ri
indo
ue
a.
ado!
o
ra
ta
tia

ura
bi
o,
re
e
i
i/
lio.
he
upi,
rno
agli
nando
que a
e
inazi
lio ra
te
e
ata
blica

Copia

1775. 20. Maggio in Pregadi

Continuati riscontri di benemerite applicazioni, e di utili Studij rinova il Senato dal zelante impegno del Magist.to de Beni inculti, e Deputati all'Agricoltura nel promovere l'avvanzamento, e la migliorazione delle cose Agrarie col mezzo delle fruttuose indagini, e scoperte delle instituite Academie nella S: S:, e quanto rappresenta nell'ora letta Scrittura sulli motivi della minorazione dei Bovini desunti dalle memorie dell'Accademia di Verona, e le indicate providenze all'oggetto corrispondenti, meritano l'aggradimento di questo Consiglio. E come sentesi, che dall'avvidità dei Possessori dei Fondi venne fatto un rifflessibile restringimento delle Pubbliche Strade, particolarmente nel Veronese, o con arbitrarj usurpi, o con carpite concessioni, occupando lunghi tratti di Terreno pascolivo, e togliendo alli Bestiami di quei Villaggi il sostentamento con danno d'una specie tanto necessaria agli usi della Vita, e dell'Agricoltura, così il Senato ricon[f]ermando le massime sue fermamente stabilite, che in qualunque Territorio della S: S: non possa in avvenire da qualsisia Magistrato, Uffizio, o Curia concedersi investitura o alienaz.e de Terreni, Mori, Strade, o Corrabij che sono di Pubblico Reggio Diritto, e che si vogliono a beneficio delle suddite Popolazioni per alimento del Bestiame, e succedendone alcuna sotto qualsivoglia pretesto, sia questa considerata nulla, e di niun valore. Di tale espressa Volontà Pubblica

1775. 20 Maggio
decreto che anima li Studiosi deli Agricoltura e che concede il titolo di Conti il Preti di Verona ed il Caniani di Udine.

se ne rendono intesi li Rappresentanti della S. P. Capi di Provinzia a quali si demandano le commissioni di rilevare gl'usurpi, che fossero stati praticati nei loro Territorj.

Il Magistrato alle Rason Vecchie pertanto riconoscerà quali, e quante siano le concessioni di simil genere fatte negl'ultimi anni venti, e ne rifferirà al Senato le precise individuazioni entro mesi quattro, per quelle dellliberazioni, che saranno riputate convenienti di Pubblici contemplati oggetti

Uno de principali motivi innettivi, che produce la minorazione del Bestiame nel Veronese essendo quello, che alcuno di que Comuni per scarsezza, o defficienza di Rendite Parochiali sono costretti a mantenere i propri Parochi, il Senato conferma le massime sue stabilite nel Decreto p.° 7bre 1773, che al caso di vacanze di Benefizj semplici, o Comende siano queste assegnate a soccorso de poveri Parochi, ed a sollievo dei Comuni stessi da questo aggravio, su di che vengono demandate le Commissioni opportune a quel N. H. Ecc.mo Rappresentante

Si rimarca poi con vero compiacimento, a merito particolarmente di alcuni Membri dell'Accademia di Salò dietro gl'eccitamenti dell'attento

ed

ed abile Sopraintendente all'Agricoltura Giovanni Arduin colla pubblicazione d'istruzioni giovevoli, e con rimedij esperimentati efficaci, che siasi diminuita di molto nell'anno decorso la mortalità dei Polli

Riconoscendo pertanto il Senato di molta utilità queste Agrarie Addunanze col sentimento del Magistrato e della Deputazione riconferma la propria disposizione di già indicata in precedenti Decreti di Nobile riconoscimento, secondo le condizioni dei Soggetti nei quali si fossero rimarcate Benemerenze particolari di utili esperienze, e di migliori pratiche onde animarli alle scoperte più fruttuose in vantaggio della Nazione

Come però fra li Soggetti, che si sono fatti conoscere li più meritevoli in queste adunanze con lo Studio, e con le opere rimarcando il Magistrato, e la Deputazione la Persona di Zaccaria Betti, Figlio di Giovanni Bettino Segretario perpetuo della Società di Agricoltura in Verona, molto riputato fra i Letterati Italiani per le diverse opere sue in questo Argomento, e per un Suggerimento, e Piano sopra oggetto di molta importanza a vantaggio del Pubblico Erario, che sta attualmente sotto gli esami loro, così il Senato per animare esso Benemerito Betti alla continuazione delle utili sue

meditazioni, trova conveniente di decorarlo colli Legitimi Discendenti suoi del Titolo Nobile, facoltà, e prerogative di Conte onde abbia un visibile testimonio della Pubblica predilezione, e munificenza

Rilevandosi ugualmente meritevole di Nobile Pubblica munificenza anche D: Gottardo Canciani Figlio di Lonardo Cittadino, e del Corpo del Maggior Consiglio della Città di Udine per l'opera di Rurale Economia dedicata al Magistrato, e Deputazione coronata da quella Società di Agricoltura, applaudita universalmente, e giudicata dagli Intelligenti la migliore fra le pubblicate su questo argomento, l'Auttorità del Senato attese le qualità, che distinguono questo Soggetto, e le benemerenze sue concede ad Esso D: Gottardo Canciani il grado Nobile di Conte

Dell'articolo della presente sia data Copia al Magistrato alle Rason Vecchie per la relativa esecuzione

E stessamente per quanto lo riguarda al Magistrato Sopra Feudi onde a seguir abbia il registro degli indicati Betti, e Canciani nel Libro de Titolati

Al Capitanio di Verona

Essendosi rilevato, che in codesto Territorio molti novere Comuni vengono costretti per la scarsezza, o deficienza

Di

di rendite Parochiali di mantenere il proprio Paroco, e Chiesa, ne potendo alcuni Individui supplire all'aggravio, si sono absentati con danno, e deterioramento della Agricoltura, e con accrescimento di peso a quelli, che rimangono. Meritando ciò li Pubblici riflessi sarà del zelante impegno vostro di far rilevare a codesto Esemplare Prelato la fiducia Pubblica, che in caso di vacanze di Beneffizj Semplici, o Comende a seconda delle caritatevoli intenzioni espresse nel Decreto p.° [illegible]bre 1773. il di Lui Pastoral zelo farà, che siano proveduti li Parochi più indigenti espressi nelle inserte note a sollievo della Contadinanza dalle spese a quali è soggetta, onde con tal mezzo promova il maggior Culto Divino, e gli esercizj di Cristiana Pietà e di Religione

Alli Rappresentanti della [illegible] Capi di Provinzia

Stabilito avendo il Senato per importanti oggetti, che non possa da qualunque Magistrato, Ufficio, o Carica concedersi Investitura, o alienazione di Terreni, Alvei, Strade, o Comunelli, che sono di Pubblico Ragion Diritto, e che si vogliono preservati a beneffizio delle Suddite Popolazioni per alimento del Bestiame, vi rende inteso di questa precisa volontà sua, onde riscuoti in ogni tempo il dovuto, ed intiero adempimento.

Come però rileva, che negli ultimi anni venti sono

stati praticati degli usurpi, ed occupazioni di tali Terreni, così trova conferente in vista del Nazionale vantaggio di ordinare alla Vostra Carica d'inquirire per le vie più sicure, ed opportune, onde rilevare i disordini, valendosi dell'opera dell'Accademia Agraria, quando costà vi fosse in quei modi, che il zelo vostro troverà conducenti ai Pubblici contemplati oggetti.

Di quanto fosse per risultarvi dalle inquisizioni, che praticarete, sarà della benemerita vigilanza vostra di portarne le relazioni al Senato per quelle deliberazioni, che troverà giuste, ed utili al Bene de' Comuni, e dello Stato

Delle presenti sia data Copia al Magistrato de' Beni, e Deputati all'Agricoltura per lume

Andrea Bernardo Nod.° Ducal

Copia

Ill.mi Sig.ri Sig.ri Oss.mi

La munificenza dell'Ecc.mo Senato sempre intenta a patrocinare
e promovere gli studj importanti della Rurale Economia,
ed ad incoraggire quelli, che nei medesimi si distinguono, informata
dal Magistrato, e Deputazione Nostra degli essenziali lumi, e bene-
merite applicazioni in così rifflessibile materia di codesto
Rev.do D. Gottardo Carniani, e dell'universalmente applaudito
trattato Agrario da esso composto, e publicato, con dedicazione
al Mag.to Nro, e che riportò il premio da codesta publica società
d'Agricoltura, è condescesa a decorarlo col titolo, e grado Nobile
di Conte col Sovrano Decreto 20 cor.te, di cui le rimettiamo
in copia il relativo articolo.
Ricerchiamo perciò dalla benemerita zelante attenzione di
VV.SS. Ill.me, che fatto a se venire il prefato soggetto, unitamente
agli Accademici, che sostengono le cariche di detta società et
in occasione di publica udienza, e con quei modi solenni, e
decorosi, che convengono alla dignità dell'Ecc.mo Senato renda
palesemente nota ad esso Sig.r Carniani l'onorevole, e Nobile
qualificazione, con cui la Publica Sovranità ha rimune-
rate le virtuose utili sue fatiche, anche perchè sia mag-
giormente incoraggito a Continuare impegnata perseveranza
e serva questo premio onorifico della virtù e del merito
agli altri d'eccitamento, ed attendendo dell'esecuzione gli
opportuni riscontri; gli auguriamo ogni compita felicità
Data dalla Deputazione sopra l'Agricoltura dal Magistrato
dei Beni inculti 24 Maggio 1775

Gasparo Moro Prov.r e Colle.

Carlotto Maria Renier Prov.r e Colleghi

Agli Ill.mi Sig.ri Dep.ti di Udine

La presente tratta dall'originale esistente in filza di questa
Canc.a Pretoria — Leopoldo Cancanza Canc.r Pret.o

Dinàli

sulle [illegible] pioggie dello F. [illegible]

1775 — 1779

Atti relativi alla santificazione
delle feste di precetto.

Copia

Adì 10: Febbraro 1775:

Meritando d'esser secondato dal Tribunal
Ecc.mo de' Capi dell'Eccelso Consiglio di X.ci
le pie ricerche di codesto Rev.mo Mon-
signor Arcivescovo Diadremige accompa-
gnateci colle vostre Lettere 4: corrente
tendenti a tenere nella dovuta religiosa
osservanza la santificaz.e delle Feste
di Precetto in vista d'evitare li gravi
di scandali, ed abusi, che corrono in
spreggio, e profanaz.ne di quelle giornate, che
dai Cattolici devono esattamente osservar-
si; ed essere dedicate al culto di Dio Sig.re
nell'atto che dall'autorità del Tribunale
med.mo resta rafermato il Proclama pro-
mulgato dal Sig. Luog.te Marin di non
tener aperte Botteghe nella Dom.ca ed
altre Solenni Festività a riserva unicamente
di Speciali, Caffaroli, e Tabaccari onde resti
egli eseguito com'è risoluta volontà Ecc.a
in qualunque luogo soggetto a codesta Vostra
Giurisdizione Rispetto però all'altro pun-
to di commettere se scadessero nelle d.e

giornate festive in altri susseguenti di lavoro
li giorni di di fiere e mercati; voi avrete
a rivolgervi all'autorità competente per
ottenerne gl'incarichi.

Copia

Paulus Rainerio Dei Gratia Dux Venetiarum.
Nob: et Sap: Viro Sebastiano Zeno de suo man-
dato Locumt: Patrie Fori Julij Fid: Dil: Sal; et
dilec: affectum. Dal memoriale prodotto al
Tribunale Nrô de' Capi dal Deputato di cot:a
Patria, e dal Sindico della Contad:a sopra il
Proclama, che relativam:e alla condizione de'
Predecessori Nri fù da voi esteso, e pubblica-
to riguardante la Santificazione delle Feste
rileverete li pregiudizj, ed aggravj, che pro-
fessano risentirne turbativi li loro privileggj
per la forma, e modalità del med:mo, e per l'estenz:e
de' suoi effetti sono più diffusamente raccolte
l'addotte loro ragioni, e pretese nella dal De-
putato Scrittura d'allegazione, la quale unita-
mente ad una Stampa, et al memle sud:to vi
si accompagnano: Il contenuto di esse Carte, e
di altro meml:e fattoci pervenire da cot:o M:r
Arcivescovo che vi resta pure trasmesso vi s'in-
carica di prestare diligente, ed accurato esa-
me per riconoscere fondatam:e in tutte
le circostanze le cose introdotte, e per ren-
dere con esatezza informato il Tribunale
Nrô al quale rispedirete li memoriali, e Carte
tutte che ora vi vengono avanzate a lume
delle ulteriori deliberaz:ni che converranno =
Dat: in Nri Duc: Pal: die XVIII: mensis Julij Ind: X:a M: D: C:
C:L:XXVIII

Ext: Cons: X:mi Sed:ri
Joanes Zon.

Copia

Paulus Rainerio Dei Gratia Dux Venetiarum
Nobb. et Sap. Viro Sebastiano Zen de suo man-
dato Locumtenenti Patriae Fori Iulij Fid.
Dil. Sal. et Dilec. affectum.

Sono del pari diligenti, ed esatte l'informaz.ni
~~[illegible]~~ del Fed.e Vro, che
avvanzate ci avete colle Vro Lett. 22 cad.te
sopra il Memoriale prodottoci in nome
di cot. M.a Provincia; e sopra quanto si con-
tiene nella Scrittura putata da cot.i Giurisdiz-
zienti nella Scrittura stampata concernente
Corpi, e nell'unita Stampa concernente
il Proclama 24 Xbre 1778 della Carica
Vro stesso, e Pubblicato in proposito
della Santificaz.e delle Feste; Carte tutte
che vi furono accompagnate. Trattato da
voi in tutte le viste ma colla mag.r chia-
rezza l'affare nella parte non meno, che
riguarda li privilegj loro, e le ragioni
di Stato, che quelle importanti di Religione
si desume da tuttociò aragon.to per inca-
ricarvi a dover regolare il ricercato
Proclama con quelle avvertenze, e mo-
dalità, che conciliano, e salvino tutti
gli oggetti sud.ti cosicchè preservati li

privileggi loro giusto secondate possibilità
insieme le tabelle sollecitudini dal Ma-
gno Predetto. Ed in tal modo raccolto il l'rach-
mortasse le rappresentate al Tribunale per
le sue approvazioni.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die XX Oct. Ind. XII. MDCCLXXVIII.

Ex.mi Cons. X Secr. ad[?] ...
Joannes Zon[?]

Copia

Ill.mi ed Ecc.mi Sig.ri Sig.ri Col.mi

Mi giunsero le ossequ.te Ducali di VV: EE: 16: cadente colla rispettabile Commissione d'informare sopra de' fatti appoggiati alla Sovrana Loro Auttorità da questi Sud.di Corpi nella rispettosa Scrittura che trovai ingionta, con un divoto Memoriale accompagnato da questo Mons.r Arcivescovo, e con una Stampa, che serve d'appoggio alle cose enunciate in detta Scrittura la quale hà per oggetto il Proclama 22: Ottob: 1778; che da questa Carica fù estesa relativam.te alle Ducali di Cot.o Eccelso Tribunale 4: Ottob:, e che fù poi anche approvato colle altre posteriori 11: Genn.o susseguente =

Si asserisce per parte de' Corpi sud.i; che l'accennato Proclama tendente alla santificazione delle Feste di Precetto Divino, ed Ecclesiastico attesa la forma e la modalità sua pregiudiziale all'interesse della Nazione, perchè turba i Privileggj della Città; perchè scema le Lud.e Regalie del Principato; perchè nuoce ai Dazj proprij della Città med.ma e delle rispettive Giurisdizioni; perchè restringe la libertà del com̃ercio; perchè pregiudica i Lavori

dell'Aggricattura; e perchè finalmente difficulta il giornaliero alimento, e la provista di più necessarj Comestibili ad un popolo innumerabile d'una vasta, ma povera, e sterile Provinzia; cosiche costretti siano d'implorare la salvezza dei loro privileggj l'innalterabile fermezza nei giorni stabiliti delle Fiere e mercati nella Città, e Provinzia, e la libera sussistenza del traffico di Comestibili per il necessario alimento della Povertà, e del Popolo =

Prestatomi a conoscere coll'occhio proprio le cose esposte, riferirò all'E.E. VV. quello, che mi somministrano in questo proposito li riveduti Sudetti Documenti =

Tolti in esame sin dalla loro origine i titoli, e Dritti di ricorrenti Corpi, trovo, che prima della loro Dedizione si son sempre reggolati, e governati da per sè, parlando tanto della Città, quanto della Patria e delle rispettive Giurisdizioni come ne fà prova il Patto stesso di Dedizione, in cui vedesi, che anco dopo la Dedizione medesima furono loro dalla Podestà Sovrana garantite e preservate le prerogative stesse =

e

è vero che senza la dipendenza di questa Carica li Mag.ci Deputati della Città e Patria non possono promulgare alcuna Legge di massima, e di disciplina. Ma è ben vero ancora, che altre serie di Leggi Terminazioni e Proclami, anco in parte approvati dalla Sovrana Auttorità, si fà vedere composta cioè della Legislazione colla dipendenza della Carica stessa, come raccogliesi dai Libri l'uno intitolato Decreti e Decreti della Patria del Friuli, e l'altro Statuti della Patria, che appariscono forniti di Leggi, e Providenze aperte anco dalle loro facoltà, e Giurisdizione nelle peculiari matterie, dalle quali in oggi ben sovra di trattare vi sono Decreti, e discipline promulgate in varj tempi dalli Deputati la Città in unione colla Luogotenenza.

Circa poi il modo di mantenimento nel decoro di essecuzione alle loro Leggi dirò, che la Città elegge di semestre in semestre quattro Sindici Civici, 3. del Ord.e Nobile, ed il 4.to del Ceto de' Nodari, che per forma dei loro Capitoli in stampa hanno l'incombenza di vegliare in Città

all'osservanza di tutte le Leggi, fra le quali si annoverano pure quelle spettanti di d.ta Materia d.ta presente Commissione; pronunziando Condanne, e levando pene, o Transazioni salva per altro sempre l'appellazione a' Deput: i nel d.ta Congregazione, e poi in B: 2.a instanza d.la Carica=

Che questo instituto sia nella sua più ferma osservanza, me le comprovano i giornalieri esempj dell'esercitata ispezzione di quest'Offizio, che in molti Casi partecipa poi anco alla Carica le scoperte contravenzioni, onde siano con più robusto provedimento riparate=

La Patria è divisa in più Giurisdizioni alcune sono separate da Nobili Famiglie altre da Communità, e Capitolo ed altre da Prelati e tutte mantengono li rispettivi loro Ministri ed Officiali, che dipendono dai soli Giurisdicenti, coi quali la Carica tiene una regolar corrispondenza per il Pub.co esatto Serviggio e per gli effetti di Giustizia= Ciò a questo passo osservi espressa Legge Statutaria inibitiva d'ingerirsi nelle cose attinenti

alle Giurisdizioni interdicendo loro le penalità, o siano Condanne, quando eccedono soldi 8; ed in pratica osservaci universalmente; che li ministri delle Giurisdizioni s'ingeriscano eccettuati li casi gravi, e gelosi, nei rispettivi distretti le sud.e ordinazioni=

Rispetto poi al punto delle Fiere distinguerò li Mercati di Città da quelli de' Luoghi, e Terre della Provincia=

In quanto alle Fiere della Provincia, come queste contemplano più il Comodo de' Villici che altri oggetti; così d'ordinario cadono quasi tutte in giornate Festive. Ve ne sono moltissime, ed in più parti della Patria= il traffico maggiore è quello degli Animali Bovini, e delle cose inservienti a' Contadini per il Provvisto, e Vestito, non trovando forse il bisogno fuor di quei tempi in altri luoghi=

Queste Fiere si vedono autorizzate dal Sovrano Beneplacito, perchè vanno soggette a Dazj, e Gravezze delle quali in parte sono investiti li rispettivi Feudatarj, ed in parte si esigono per

conto

conto del Principato.

Le Fiere Città son pur numerose ed di diversa Classe = Vi sono pr: mercati della vendita di Grani il minutto da settimana, che cadono indistintamente nelle Giornate di Martedì, Giovedì, e Sabbato = Le altre per antica instituz:ne sono sette in tutto l'anno che questi vi furono aggiunti due altri mercati mensuali d'Animali Bovini con positivo Decreto dell'Eccmo Senato 31: Marzo 1765: e tutte verificandosi in giorni fissi, e costanti corsero sempre nelle stabilite giornate senza interruzione alcuna se anco cadero in qualche solenne festività =

Fù procurata la sospensione di queste Fiere ne' giorni solenni dal lodevole zelo di questo Prelato, ma la sapienza di codesto Eccmo Tribunale si sottrò da questo esame colle Ducali 20: Febbr 1775:

Venerando io pure queste viste congiunta l'utilità son venuto coll'uniforme assenso ancora dai Deputati all'esteza del Proclama 20: Lugl: 1778: con cui richiamai

richiamai nel primiero sistema dei sta-
biliti giorni tutte le Fiere, e Mercati =
Trovo poi in seguito a questo proposito un
Costituto di Michiel Trausent? reso nella
Ducal Cancelleria del Capo di q(ues)to Contad(o)
sotto il giorno delli 28: Marzo 1778: sulla
vociferazione forse, che Mons.r Arcivescovo
potesse aver riportate le sue istanze all'
Ecc.mo Senato =

Senza poi entrare a parlare di tali
effetti che potessero derivarne dalla novità
fù dal Proclama mentre la sola esperienza
avrebbe potuto farli conoscere, fatto sol
tanto riflettere a VV: EE: che li concor
renti alle Fiere sendo questi tutti Villici,
non hanno quasi altro Asilo, che quello
delle Bettole, e delle Osterie, e che le
Fiere di Provinzia son formate di Carretti
Croatti per qualche Comercio accasionati nel
mezzo delle Pub.e Piazze, e di Botteghe
da luoco, a luoco trasportate coi rispettivi
generi per soddisfare alli bisogni del Popo-
lo =

Si pretende pure e forse lo sarà di
non poco incomodo alla Popolazione di
non

non trovar ne' giorni festivi aperte oltre le botteghe di speciali da medicina, e caneroli le altre ancora a tutte le ore, che somministrano molti generi necessarj al quotidiano alimento, de quali restano privi o per defficienza di modi pronti, o per le distanze de' Luoghi =

In rapporto poi all'inibizione de' Carreggi, crederei pur io che in questa non si dovessero comprendere li Sudditi della Carnia, che vivendo d'industria ricorrono al basso Friuli per Vini, Grani, impiegando per necessità le intiere settimane nei loro Viaggi, e così pure ogni altro, che per lungo tratto di Camino fosse necessitato per conto d'altri trasporture delle merci, o dei Comestibili, poiché neppur contro di questi ne' trascorsi tempi ebbe effetto la Legge, che precisa vedesi registrata in questi Statuti =

Esaurita di tal modo colla più scrupolosa esatezza della mia insufficienza la venerata commissione, sopra la sovrana Virtù dell'EE: VV: conciliare li due importanti argomenti di Religione

e di Stato col secondare le salutari solle-
citudini di questo Degnissimo Prelato, e
col rendere anco in parte contenta questa
suddita Popolazione. Grazie.

Ud.ª Lunae Febr.° 1778: M. 11.

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
ito
[illegible]
ica
[illegible]
ce
uta
a
[illegible]
ci
ina
im
son
[illegible]
icia
[illegible]

za

za

li e

ma

z u

ce.

-z

sto

ican

fea

ce-

uta

a

fe

vi-

ine

im

son

di

ioue

zm

t.

za

za

ia

i a

ra

e

ce.

r-r

ito

la

icar

re

ce-

uta

a

re

vi-

ina

im

sen

di

iace

ym

1778 4 Xbre.

Aloysius Mocenico, Sebast.o Zeno Locumt.ti

Giustamente eccitata la sempre eguale benemerita vigilanza di cot.o monr. Arciv.o dal vedere nuovam.te introdotti in cot.a Diocesi e nelle vicinie gli abusi e scandali nel proposito della santificaz.e delle Feste che per Terminaz.e della Carica relativam.te alle Ducali de' Precessori Nri 20 Febr.o 1775 furono espressamente tolti ed impediti ci fece egli giungere le di lui istanze perchè rinovati nel modo più efficace gli Ordini stessi rimessi siano nell' esatta loro osservanza secondando la religiosa pietà del Tribunal Nostro le zelanti sollecitudini del degno Prelato per la conservazione delle prescritte providenze e discipline tendenti al maggior culto di Dio Signore e de' suoi Santi, ed all' adempimento del Divin Precetto vi si commette che colla republicazione di nuovo Proclama facciate universalm.te nota esser volontà Nostra, che in tutte le Domeniche ed altre solenni Festività debba esser tenuta chiusa ogni qualunque Bottega tanto in cot.a Città, che nelle Ville soggette a risserva unicam.te di quelle de' Speziali da medicina e Casaroli invigilar dovendo Voi con attenta Cura, e colla comminazione di quelle pene che a Voi pareranno all' immancabile sua esecuzione, e rendendo della presente deliberazione consapevole il Prelato sudd.to, il di cui zelo esige giustam.te laude ed approvazione.

Dat. in N.o D.li Pal.o die IV Xbris ind.e XII MDCCLXXVIII

excelsi Cons.ij X. Secret.s
Joannes Zon

Copia

16 Febb.º 1779

Sono del pari diligenti, ed esatte le informaz.ni che relative all'comm.d. del Tribunal Vostro ci avanzaste unitamente con le vostre lettere sud.e in cad.e sopra il memoriale prodotto in nome di Castello Mourig.: Avvisatevi, e sopra quello si contiene nella lettera presentata da Castelli Sudditi Corpi, e nell'unita stampa conten. il Proclama 24 Xbre 1778: dalla carica vostra estato, e publicato in proposito della fortificaz.ne [illegible] Forte, e l'altre che vi furono accompagnate. Tratto da voi in tutte le vostre sue colla mag.r chiarezza l'affare nella parte non meno che riguarda li Privileggi loro, e la rag.ne di Stato che quelli importanti di religione; si desume da tutto ciò argomento per incaricarvi a dover regolare il mancato Proclama con quelle avvertenze, e modalità che conciliano e salvino tutti gl'oggetti sud.ti, onde preservati li Privileggi loro siano secondata possibilmente insieme le zelanti sollecitudini del [illegible] degno Prelato. In tal modo regolato il Proclama stesso lo rassegnerete al Tribunale per la sua approvaz.ne

[illegible]

Copia /

Copia/

Ser.mo Prencipe

Ill.mi ed Ecc.mi S.ri Capi dell'Ecc.so Cons.o di X.ci

Tra le suddite Provincie della Ser.tà V.ra la Città di Ud.e e Patria del Friuli si sono sempre più di ogni altra distinte nell'osservanza della Cattolica Religione e del Culto Divino, poichè a mantenerla tale in ogni tempo vi concorse con vigile cura il zelo di quell'Ecc.mo Rappres.te in unione coi Deputati di essi Corpi, che per antichissimo diritto di Dedizione, e investitura presiedono concordem.te alla disciplina di quegli abitanti formando Leggi, e provedimenti diretti alla promozione del Divin Culto ed alla Santificaz.e d.e Feste.

Con indicibile sorpresa degli Ordini e Corpi tutti di essa Provincia, e con generale costernazione del Popolo e de' Villici si vide in questi ultimi giorni pubblicata una Terminaz.e del N.H. Luog.te emanata d'ordine di V. Ser.tà sulle pie insinuazioni di quel Ill.mo Arciv.o ed approvata con le rispettabili Ducali di questo Eccelso Tribunale a Sen.o ult.o dec.o, che quanto è lodevole per il sublime suo oggetto di promover possibilm.te il culto di Dio Signore altrettanto per la sua modalità e per l'estensione de' suoi effetti esige li riguardi della Pub.ca maturità, mentre da questa verebbonsi a turbare li privilegij e diritti de' Corpi, a sovvertire le Statutarie e decretale destinazioni delle Pubbliche Fiere, e mercati, a scemare le Pubbliche Regalie del Principato, a diminuire li Dazij proprij della Città, e delle respettive Giurisdiz.i ed angustiare la libertà del commercio, a nuocere sensibilm.te ai lavori dell'Agricoltura, e a difficultare finalm.te il giornaliero alimento e la provista de' più necessarij commestibili ad un Popolo innumerabile di una vasta ma povera e sterile Provincia

Tutti questi terribili effetti che ne seguirebbero dalla pratica esecuzione di essa Terminaz.^e riconosciuti che siano col pieno esame della materia dalla illuminata Sapienza della S.^tà V.^a confidano li Fedd.^i Deputati della Città, Patria, e Contadinanza rappresentanti tutte le Communità, Corpi, ed Ordini di quella Provincia, che non potranno certamente esser intesi senza una viva commozione del Regio animo della S.^tà V.^a che riguardando come proprio il bene de' sudditi suoi suole a larga mano sopra di essi dispensare le benefiche influenze della sovrana Paterna sua Carità.

Da ciò dunque animati li Corpi e Ordini tutti di essa Provincia si presentano umilm.^te a piedi di questo Augusto Tribunale implorando la graziosa concessione di una giornata d'Ascolto onde sopra li moltiplici Articoli di essa Terminaz.^e e le relative Decreti di commissione e approvazione da questo Eccelso Tribunale emanate poter esporre e comprovare alla S.^tà V.^a l'incompatibilità del provedimento, e le gravi e interessanti conseguenze che ne derivarebbero. Grazie.

5 Febr.^o 1778 M. V.

Prodotto dal Nob. S.^r Co: Marzio di Tonpo Dep.^to della Patria, do[man]dando anche in nome dalli M.^ci Dep.^ti della Città e dall'On. Felice Grenatti Sind.^o d.^a Contad.^a e fu accordato l'ascolto per il dì 13 corr.^te

lla
oscinti
lla
li
rap.
dini
nente
legio
propri
una
sovra
sa
questo
con.
ra
vela.
da
onere
del'
se.

le
m
e
ki
di
servi
nti
di,
to
na
olo.
S'
llo
a,
an
le

13 Feb.° 1779

Ser.mo Prencipe

Ill.mi ed Ecc.mi SS.ri Capi dell'Eccelso Cons.° di X

Per emenda dei disordini che correvano nella Diocesi di me Gio: Girolamo Gradenigo Arciv.° di Ud.e ne' di festivi hò umiliato supplica a V. S.tà sino dal Dec.° Xbre che accolta dalla Religiosità Pubblica fù commesso al Luogot.te di Ud.e la formazione di un Proclama per togliere gli abusi e i Mercimonij ne' giorni festivi quale poi formato fù avvalorato da Ducali di V. S.tà 2 Gen.° p.p. e susseg.ti relative 16 d.°

Pubblicato esso Proclama insorsero reclami per parte della Città, Patria, e Sindici d.a Contad.a del Friuli sopra alcuni articoli da quali professano offesi li loro Diritti, e Privilegij, e pregiudicato in alcuni Capi il Commercio, al qual oggetto presentarono memorial d'ascolto a V. Ser.tà sopra le Ducali approvative per implorarne la rifforma soltanto nella parte sud.a

Come pertanto l'Arciv.° non altro contampla che di conciliare gli usi sacri della Religione nella santificazione delle Feste volute da Dio, e dal Prencipe con la quiete e il vero bene di què Popoli, così supplica anch'esso la Paterna Carità di VV. EE. a far seguire quella Riforma dell'accenn.° Proclama nelle forme e modi che conciliar possano i doveri di Religione con la salvezza dei Diritti di què Corpi e il possibil bene della Nazione.

Grazie

ít=
Vro
eg=
te cu=
lmeve
ittà
tegli
e il
diffeti
zoi sol=
ed

cotevsi
tonti
endj,
ento

pina
l'Apolo
r B:-s
ribasso
ana,
ive an=
i Ce

26 Feb.o 1779

Sono del pari diligenti ed esatte le informazioni che relativam.te alla commissione del Tribunal Nostro avvanzate ci avete con le vostre lettere 22 cad.te sopra il memoriale prodottoci in nome di cot.o Mons.r Arcivescovo, e sopra quanto si contiene nella Scrittura presentata da cotesti Sudditi Corpi, e nell'unita stampa concernente il Proclama 24 Xbre 1778 della carica vostra esteso e pubblicato in proposito della santificazione delle feste, carte tutte che vi furono accompagnate. Trattato da voi in tutte le viste ove colla maggior chiarezza l'affare nella parte non meno che riguarda li Privilegij loro e le ragioni di Stato, che quelle importanti di Religione si desume da tutto ciò argomento per incaricarvi a dover regolare il sù accennato Proclama con quelle avvertenze, e modalità, che concilijno e salvino tutti gli oggetti sud.ti cosiché preservati li Privilegij loro siano secondate possibilmente insieme le zelanti sollecitudini del degno Prelato. In tal modo regolato il Proclama stesso lo rassegnarete al Tribunale per la sua approvazione.

Copia 1776 - 14 - Ag.^o in Pregadi

Al: Proved.^r e Vice Pod.^à di Vicenza

Il Senato fra gli altri riscontri di zelo distinto d'at=
tività ed esperienza che ebbe dal Antecessor Vro

1776
14 Agosto

N: H: Corner nel sostenuto corso di codesta Reg=
genza attribuisce a singolar merito le molte cu=
re ed indefessi Studj che li impiegati per redimere
dalla sua dejazione ~~l'economia~~ di codesta Città
prestandosi a riconoscere sulle norme avanzategli
dalla vigilanza de' [illegible] delle Pub.^e Entrate il
vero stato di codesto Pub.^co Corpo a rimarcare i diffeti
a suggerire i rimedj e a conciliare insieme coi soli
Cecili Deputati della Città li mezzi più validi ed
efficaci [illegible]
Per mezzo di sua plausibile essattezza si riconobbe potersi
produrre un risorgimento d'Economia da tre fonti
promosso, cioè dalla sospensione d'alcuni dispendj,
dalla modificazione d'alcuni altri, e dall'aumento
di cinque soldi per Conza al Dazio del Vino a spina,
compatibile coi necessarj riguardi d'equità, e di Popolo.
Essendo per risultare un risparmio d'annue £ 9478: -s
dalla soppressione di spese, e di £ 5606: 11 dal ribasso
di altre, e nascendo dall'accrescimento nel Dazio una
maggior rendita di £ 7591: -s il complessivo an=
nual vantaggio si dimostra in £ 22,225: -; le

quali insieme nel General Bilanzio delle rendite e
degli indispensabili della Città tramandano oltre
a qualche sopravanzo per qualche non preveduta esi=
genza in residuo d'annue D 3600 — da potersi tangibil=
mente e separatamente assegnare all'affrancazione
de' gravitissimi suoi debiti di Capitali passivi, che compreso
il pagamento de' prò relativi saranno per estinguersi
nel giro d'anni 124.

Sul conseguimento degl'ottimi fini proposti dalla Pub.a pro=
videnza per tutto governo de sud.ti Pub.ci Corpi di T.a
F.a e sanamente disposti dal Zelo dello stesso Precessor
V.ro per l'economica redazione di codesta Città anche
il conosciuto Vostro fervore si è adoperato nell'incontro
commessovi dal pred.o Mag.to de' Revisori e dalla pronta
diligenza V.ra formati come dalle relazioni del med.mo
Mag.to considerato.

Ora per tutto ciò vedendosi colla verificazione del Piano con=
figurato dal N.H. Corner cogliere que' vantaggi, che
ormai dalli divisati regolamenti attender si debbono,
viene appoggiata al plausibile V.ro impegno la prote=
zione dell'opera salutare, eccitandovi ad estendere
in capitolata terminazione sule traccie che dal
nominato V.ro Antecessore furono immaginate, e dal
Mag.to riconosciute e laudate quelle discipline, e

regole e vincoli cautele che dalla V.ra Virtù si riputeranno confacenti e addattate a tutto ciò che riguarda tanto la sovracennata restrizione ed abolizione di spese quanto l'aumento di vendita, nonché l'asseguazione delle residue £ 36000 annue ad ogn'altra providenza già da voi maggiormente conosciuta nell'esame e confronto coll'esame delle carte e fondamenti, che passerano sotto il V.ro riflesso.

Come poi evidente apparendo l'economica decadenza di Codesta Città derivare dalla mostruosa quantità di suoi debiti ascendenti a D.ti 95000 di Capitali Censuarij, si riguarda per utile e necessario frenare di somiglianti disordini l'indelebile osservanza delle Pub.e Leggi, le quali impongono un severo diviato che per qualunque modo ne sotto qualunque pretesto non possono le sudd.e Città, e Pub.ci Corpi aggravarsi di Livelli, o altri debiti, se non con Publica permissione e con l'ordine prescritto dalle med.me Leggi; così Vi dovete il merito di comprendere nella stessa Terminazione espresso il vagliarono inviolabilmente osservate a buon governo, e retta disciplina de' Pub.ci Corpi.

Estesa che abbiate essa terminazione l'avanzerete
colla Vostra diligenza al Mag.to delli Revisori
ed [illegible] insieme col proprio parere sarà
prodotta all'approvazione del Senato.

E delle presenti sia data Copia al Mag.to de' R.R.
delle Pub.e Entrade per lume di quanto si delibera
a seconda della benemerita ed aggradita di lui
scrittura ora letta

Iseppo Zuccato Nod. Ducale

Copia

1776 19 Xbre in Pregadi

La benemerita Deput.ne ora intesa presenta un aggrad.to testimonio delle fruttuose applicazioni durate dalla Conferenza de' Rif.ri dallo Studio di Pad.a e della Deputaz.ne Straord.a ad Pias Causas esecutivam.e alle Commissioni che le furono demandate dalli Decreti 1775 e 5 Giug.o p.p.o, nel complicato argomento della indipendenza di varie Classi di Luoghi Pij dalli rispettivi Uffizij di Direttorij, contabili, provid.i aggetti importanti nella I. S. per le reinvestite de' Capitoli delle Mani Morte in relazione alla Statutaria Legge del Mag.r Cons.o 20 7bre 1767.

Vuole seria delle cose rappresentate risultando li varij modi e pretesti co' quali dall'industria degli Amministratori restò delusa la Legge stessa, e le successive Pubbliche Providenze per l'esporre ad arbitrio delle affrancazioni e quali pernitiose conseguenze siano derivate dalle sù riferite inosservazioni e sarebbero da temersi in progresso, chi altro fosse non meno dalle Cause Pie che dalla nazione, qualor non si adottasse opportuno rimedio. La maturità del Senato ben comprende la somma importanza di applicarvi anco quelle determinazioni che vagliano ad allontanare gli abusi e le frodi, ed a rimetter l'affare generalm.te in stato di semplicità e di eguaglianza, quale esser deve a tempo di moltiplici Leggi e per la dovuta immancabile osservanza della sopracit.a del Mag.r Cons.o 1767 20 7bre.

Coll'autorità pertanto della stessa suprema Legge il Senato delibera e fermamente stabilisce che salvi gl'istromenti sinora corsi dopo la instituzione de' Direttorij delle in avvenire per le Reinvestite de' Capitali francabili delle Mani-Morte restar soggetto al rispettivo Direttorio ogni Ospitale ed Amministra=

zione

Amministrazione di Cause, che ogni Collegio, e Luogo
Pio misto Ecclesiastico quantunque Laico come sono
anco le Confraternità, le Misericordie, le Carità, le
Congreghe Apostoliche, le Fraterne, così pure le
[illegible] [illegible] ed altre Donne raccolte
a vita divota adunate e simili altri luoghi sebbene pri=
vilegiati ancorché bisognasi di special menzione i
quali dovranno intendersi come espressi ed inclusi
nella odierna providenza con tutti i vincoli e discipline
contenute nelle Istituzioni e Raccomandazioni 8 Aprile e 16
Genn.o 1768 e con quelle ulteriori che in proporzione de'
bisogni saranno suggerite dall'Inquisitor de' Rev.di [illegible] del
Coll.o Publ.o [illegible]

E quindi esposto riguardando la prudenza de' Savj dell' Coll.o Ecc.mo
il promuovere con solide [illegible] intelligenze nell'[illegible]
[illegible] professata indipendenza di alcuni de' [illegible]=
pettori [illegible] [illegible] delle pendenze che
[illegible] abbiano a riportar le sopra tutti in=
distintamente e senza veruna eccezione l'intiero loro
effetto le providenze e discipline in questo geloso
argomento stabilite.

ogo
no
le
le
colta
pui=
i'
i'
nhue
156:
n de'
d'
ogo
tte
lico=
is=
de
in=
fro
ro

[illegible]

1778 [illegible] ... per le Provincie del ... [illegible]

7 Marzo [illegible] ...

[illegible] della materia ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Copia E.

29: 7bre 1778: in Preg.di

1778 29: 7bre

Internossi con singolar merito d'accuratezza, e di zelo
li Deleg.ti de' V. Savj alla Ricognizione sull'attuale
rovinoso Stato, e sulle circostanze di deperimen:
to, che cospirarono più che mai, a ridurre intran:
sitabile l'importante Regia Strada del Canal
del Ferro, e tutta riguardando la serie delle cose
decorse, e l'inutilità dei mezzi, e delli dispendj
tin'ora adoperati per la sua sussistenza con
viste veramente plausibili assoggetta a maturi
riflessi esami di questo Consiglio, con loro in:
tesa Scrittura, quel piano di sistema, e discipli:
na, che per suo sentimento reputò opportuno
a ripristinarla, et a mantenerla perennemente
transitabile agl'essenziali oggetti di Commercio alla
Communicazione con la Germania, et allo
smaltimento de' Prodotti Provinciali, et al van:
taggio de' quei Sudditi.

Premessi pertanto li sensi del distinto Pubblico ag:
gradimento a benemeriti Cittadini, che s'impiegaro
co' loro studj, e meditazioni, a consiliar questi oggetti
con quelli del Pubblico risparmio, e dell'immancabil
verificazione d'una stabile providenza a cui fu:
rono mai sempre dirette le Publiche solecitazioni,
questo Consiglio, accogliendone gli utili sugeri:
menti, adotta il proposito espediente, che la
Strada medesima abbia ad essere, per tutta la
estensione sua in solida forma ridotta, e tras:
portata nelle situazioni possibili, a tenor del
Piano già divisato dal Professor Ferracina

ricostruzione parimente di quattro Principali ponti, che l'attraversano.

E mentre utile si riconosce, a seconda del parere del Mag.to d'affidare l'esecuzione di questa opera, ed il progressivo suo mantenimento negli Anni avvenire alla provata Fedeltà de' Communi di Ponteba, e Dogna, benemeriti, per verificato trasporto, e riattamento, nel piano indicato d'una parte della Strada stessa, così il Mag.to medesimo per le vie del maneggio li animarà, ad intraprendere il Carico, ed esaminarà se in vece del Progettato esborso di D.ti $\frac{m}{25}$: V.C. oltre l'annuo ritratto a lor profitto delle Rendite derivabili del Pontaggio di Resia, e Pedaggio di Chiusa, da rimoto tempo appunto destinati a mantenimento di questa Strada, instituire si potrà un nuovo Pedaggio in quelle discrete misure, che riputerà l'esperienza del Mag.to sufficienti; e che combinino co' gelosi rapporti di sollievo de' Sudditi, e facilità di Commercio.

E mentre si dichiara intangibile a profitto dell'Errario la Rendita procedente dalla Muda di Venzone, sarà poi disposto il Senato, purchè si verefichi in perfetta, e solida forma il proposto divisamento di discendere alla somministrazione di quella discreta summa, che non ecceda D.ti $\frac{m}{5}$ c.ti che il Mag.to conoscerà necessaria, per animare l'impegno delli Communi predetti, e sufficiente a un utile cominciamento all'Opera.

E mentre

E mentre si rende necessaria, come il Mag.to riflette una stabile soprintendenza, che abbia sul luogo, ad invigilare all'immancabile solida esecuzione da lavori, et al mantenimento costante della nuova strada, alla disciplina dei villaggi, ed all'utile disposizione del soldo ricavabile da medesimi; così proffittar volendo il Senato della favorevole opportunità della recente devoluz.ne del Feudo di Moggio in Laico Giurisdicente, si farà merito il Mag.to con quei mezzi, che repputerà convenienti, d'eccitarne l'attual investito, ed incaricarne il invigilare attentamente all'andamento dell'Impresa e di rendergliene conto di tempo, in tempo, con tutto quel più, che riputasse conveniente, nella certezza d'averne per ciò a ritrarre gli effetti del Sovrano aggradimento.

Sopra queste basi, dirigendo intanto la desterità del Mag.to li fruttuosi suoi maneggi, e le zelanti sue insinuazioni, non dubita questo Conso. di non conseguirne corrispondenti gli effetti, nel qual caso, sarà lodevole sua cura di devenire all'Estesa di Capitolata relativa Terminazione, che tutte abbia a comprendere le regole, e discipline e cautelle valevoli, così ad assicurare l'imma:

bile esecuzione dell' impegno de' Communi medesimi, ed i modi a tempo per la dovuta restituzione della summa predetta a Pub:co rimborso, come pure li concertati doveri, e compensi del Feudatario per assoggettarla quindi alla maturità del Senato per la sua approvazione.

Giuseppe Gradenigo Seg:rio

imi,
lla
ron:
log:
r la

rò

ic
fi
n:
il
iè

ni
née
isfi
[illegible]
nal
exte
[illegible]
re
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
5, 7 [illegible]
[illegible]

Copia.

1778: 31: Xbre In Preg.di

Plausibile frutto degl'utili maneggi, e delle prestate applicazioni del Mag.to de' V. Savj alla Mercanzia all'interessante oggetto di repristinare, e mantenere votabile agli usi del Commerzio colla Germania, e di que' Sudditi Provinciali l'importante strada denominata del Canal del Ferro, ben risulta a questo Cons.o dalla diligente Scrittura intesa, e dalla matura articolata Terminaz.ne che accompagna codesta esecutivam.te al Decr.to 29: 9bre dec.o

Utili salutari, e relative al predetto dell'intenzione riconoscendosi le provvidenze, e le regole con essa immaginate, e proposte per assicurare anche per mezzo della nostra conveniente sopraintendenza l'immancabile esecuzione degl'impegni, che così volontieri Cadauno si assumono li due Comuni di Pontebba, e Dogna, la [illegible] amministrazion del ricavato degl'assistenti Dazietti, l'Economica amministraz.ne del Denaro, ed il [illegible] rifarcimento della [illegible] nelle urgenti misure di Duc.ti 5: [illegible] che viene assentito, il Senato con l'abbondante approvazione in tutte le parti per l'effetto, che abbia da riporta:

re in qualunque tempo l'esatto, e sollecito adem-
pimento.

E mentre sarà merito del riferito Mag.to di promo-
vere la precisa esecuzione, ed assicurarsi di
tempo in tempo, che l'effetto corrisponda agli
oggetti che hanno dato motivo alle di lui bene-
merite grandi applicazioni; resta commesso al
Suddetto Cassiere del Coll.o di disporre all'oggetto
stesso la bonificazione della riferita Somma
che dovrà esser fatta passare a disposizione
del Mag.to medesimo.

A oggetto poi tanto, che le stabilite regole, e disci-
pline procedano, con la dovuta pub.ca con
metodo di [illegible], e di esecuzione, resti egual-
mente tra degli accreditati Cittadini de'
[illegible] Deputati tra le due [illegible]
dei Beni di Maggio in Soprintendenza
a questa importante Azienda, con la quale
ritenendosi combinati anche nella Deter-
minazione i doveri della Soprinten-
denza, venga per questo Consiglio
atteso l'importanza dell'oggetto
ed a compenso degl'ingionti pesi,
responsabilità, ed incombenza, prima
di

ti determinarsi sulle petizioni prodotte dal Feudatario, di comettere al Mag.to Sopra Feudi, essendo in oggetto l'esenzialità della interessante materia di provedere sopra la medesima il riputato suo sentimento.

E delle presenti sia data copia nell'Articolo, che la riguarda al Mag.to Sopra Feudi per lume, ed esecuzione.

E sia pure al Savio Cassier del Coll.o per esecuz.ne in conformità.

Giuseppe Gradenigo Seg.rio

1779 · 11 · Febbraro M: V

... di Veneto al Proclama dell'Ecc.mo Mag.to ... Lavori ...
Del dì 22. giugno 1714. che comandava di render
in Cortico il Pennaggio delle Vesti Chiese e luoghi
... della ...

... Vivis Dnis
Communicanti ...
...
Ducali Dominio Venetiarum

1780 [illegible]

Lucas [illegible]

[illegible] Viris [illegible]
[illegible] Fratribus Dilectis [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] Ecclesiis [illegible]
[illegible] annuentium, et [illegible]
[illegible] Ecclesiarum, et locorum [illegible]
[illegible], et nomine dictorum [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] omnibus annexis, connexis, [illegible]
[illegible] ratificatione [illegible], ac si [illegible]
[illegible] in omnibus, et per omnia juxta formam [illegible]
1774. [illegible]
[illegible] in omnibus suis [illegible]
[illegible]

Datum in [illegible] die 11 V[illegible]

[illegible] 1780

[illegible]

[illegible] in Consilio [illegible]

[illegible] Dei Gratia Dux Venetiarum et c.

[illegible] suo Ricardo Commendatario Ecclesiae Sancti Sergij [illegible]

[illegible]m, et Dilectionis affectum; Significamus Vobis quod

[illegible] 6 Novembre posita fuit [illegible] tenoris infrascripti

[illegible] Commendatariis Ecclesiae Sancti Sergij intimatione

[illegible], et solemniter [illegible] diem 28 Novembris 1717,

[illegible] tenoris intimati appellatione-

[illegible] Sacramentorum [illegible] Vestro, et appellation-

[illegible] Ecclesiae Sancti Sergij [illegible], et [illegible]

[illegible], [illegible], [illegible], et admittatur cum Sanctis

dependentibus, ita quod in Casum sit [illegible] valoris,

[illegible] Patribus in [illegible]

[illegible] appellationis [illegible] sub die 12 Xbris

[illegible]

[illegible]

, et B. V.

Die 11 [illegible] Februarij 1719

[illegible]

[illegible]

Die 29 Vigesimanona Januarij 1719: L. P.

In Excmo: Conto de 90: Novo: omni: introducta fuit praesens Causa sub die instantie per V. Hoo. [illegible] Advocati ordinarium et nomine [illegible] generalium fratrum Fabricae [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Appellante [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] quicumque [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] de Citationibus per Litteras [illegible] diei 18 Xbris [illegible] registratis in [illegible] [illegible] [illegible] hodierna, nec non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] actis praesentis Consilij [illegible] die [illegible] [illegible] nec non [illegible] [illegible] [illegible] ubi [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de Citatione in actis [illegible] [illegible] Consilij reg.ta sub die [illegible] Januarij [illegible] [illegible] parte Appellata nec non citatis [illegible] D. D. Advocatis [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qui [illegible] et subscripserunt [illegible] [illegible] de Citat: in actis praesentis Consilij qui [illegible] et subscripserunt [illegible] habet de Citationibus in actis praesentis Consilij registratis sub [illegible] die [illegible] Januarij [illegible] et post introductionem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] interpositam sub die 15: Xbris: 1719: posita fuit pars tenoris infra, [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Sanctae Mariae de Cadrozzo et Socorum [illegible]

filiarum ultra salariamentum [illegible] uno [illegible]
[illegible] causa, et nomine [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] a mandatis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible]
nullius ualoris roboris [illegible] momenti [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
te servato iuramento ac dato consilio [illegible] fue-
runt omnes non [illegible]

Die 9. nona Februarij. [illegible] [illegible] [illegible]
disputatio ob absentiam [illegible] [illegible] et [illegible]
scripta dicta [illegible]
[illegible] fuerunt omnes non [illegible]

Die 10. [illegible] [illegible] ultimo [illegible]
[illegible] introducta et [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] respondit [illegible]
[illegible]
ta causa [illegible] [illegible] etiam [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] scripta dicta parte servato iuramento ac
dato consilio [illegible] fuerunt.

[illegible]

4. quatro [illegible]

[illegible]

[illegible] de 40 [illegible]
Ioannes [illegible]

12 [illegible]

Copia

Noi, Alvise da Riva
Luogotenente Generale della Patria del Friuli

Commettemo al Cameraro della V.da Chiesa, e Luoghi Pij della Villa di Pradamano, che nel termine di giorni tre prossimi debba aver condotto sopra questo Pubblico Fontico il Formento esatto per l'Entrata di detta Ven.da Chiesa, e Luoghi Pij suddetto in pena in caso d'Innobbedienza di £ 25. applicati ad arbitrio Nostro, ed altre corporali anche ad arbitrio in quorum

Udine 22. 9bre 1714

Alvise da Riva Luogot.

Il Cancellier di S. E.

Simile al Cameraro della V.da Chiesa, e Luoghi Pij di S. Maria di Codroipo

m in/r
ermine
ni Trole
meda

'no al
'so

[illegible] 18 [illegible] 17[illegible]

Ill.mo Sig.re

[illegible] [illegible] le Lettere vostre de' [illegible] 17 [illegible] passato, inteso [illegible] [illegible] [illegible] dell' [illegible] di 40 al [illegible], relative alla [illegible] [illegible] nella persona di Raimondo Barri, [illegible] [illegible] [illegible], approvo questo [illegible]; e conforme [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

1779: 12 Agosto in Pregadi

Alli Rappresentanti di Padova, di Verona, di Udine, di Vicenza, Treviso, e di Belluno.

Riflessibile comparisce al Senato, che nonostante i Pub:
1779 blici replicati Decreti, e le zelanti sollecitudini
12 Agosto vostre resti tuttavia arenata la grande, ed im:
portante opera della Catastricazione dei Capitali
affrancabili delle Mani Morte commesso agli
Officj Direttori della Terra Ferma per i rispet:
tivi Estimi, e che sia passato un anno, oltre il
periodo di sei mesi, ch'era stato accordato dalla
Pubblica autorità.

Vi s'incarica perciò di far replicare le più risolute
intimazioni alle innobbedienti Mani morte, af:
finche dentro giorni quindeci quelle situate nelle
Città, e Borghi, e dentro un mese quelle disperse
nei Territorj, dal giorno del comando, debbano
aver prodotto ai Catasticatori le Carte, Livelli, e

fondamenti tutti, che occorrono per una fedele, ed
integrale manifestazione del numero, ed importo dei
capitali, che essi possedono di ragione circolante.
Sarà poi cura vostra, passato che sia il prescritto
termine respettivo senza che esse mani morte
si siano prestate al comando, di spedire i vostri
ministri a praticare l'asporto delle carte, ed istromenti
suddetti nelle più caute forme, facendone seguire
diligente Inventario e il rilascio della ricevuta
a cauzione delle mani morte medesime, e
loro direttori, e fatevi pur sapere ad essi, che
eseguiti gli spogli, ed esami, che occorrono
sarà ogni carta a loro restituita, ma che se
fosse occultata qualche carta, incorreranno negli
effetti rigorosi della giustizia in persona.

Si

Si aggiungeri poi a tutti i Capi di Provincia

Affinche non devivi ritardo all'opera comandata della Cattastica(?) dei Capitali affrancabili delle mani morte si accorda la proroga di altri tre mesi, dentro i quali abbia essa da essere immancabilmente completa in ogni luogo della Giurisdizione vostra soggetta in pena agli incombenti di essere dimessi dal Carico, trovate che siano le loro mancanze. E' ben certo il Senato della benemerita vostra vigilanza in questo proposito e dal zelo vostro ne attenderà i relativi riscontri

E delle presenti sia data copia al Mag.to de Revisori, e Reg.ri delle Entrate Publiche in riscontro di quanto si delibera sopra i

Relativi suggerimenti espressi nell'ultima lettera per
pratica sua Scrittura.

Offitij diversi delle mani

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pria 1779. 16. 7bre in Pregadi

Rilevando il Senato per le accette vostre Lettere 16. Luglio decorso, e per le informazioni del Savio Nostro alle Ordinanze attrovarsi in Cassa L 2319.9 in conto delle

1779 16. 7bre

Sirazze trattenute alli Soldati mancanti nelle annuali Mostre, assente la Pubblica auttorità, che come fu praticato in consimili casi, siano anche presentemente queste consegnate alli Capi di codesta Contadinanza, che à incontrato il gravoso dispendio di L 19234. - per il ristauro delle Armi inservienti a codeste Cernide come risulta dalle Fedi accompagnateci.

Omissis

Camillo Pasina Nod.° Ducal

Tratta dalli Registri esistenti nell'Ufficio della Camera della Contadinanza della Patria del Friuli

Udine dall'Ufficio medesmo 8. Agosto 1782

Antonio Coppello Cancellier Scontro della Camera della Contadinanza

[illegible] /

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

Ricciardo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Ordinarj [illegible] [illegible]

1779 16. 7bre ca a parte L 1349: 9 in conto delle paghe
ritenute a soldati mancanti nelle annuali
Mostre avente [illegible] autorità, che come
fu praticato in consimili casi siano state
[illegible] [illegible] condonate alle
Casi di [illegible] Contadinanza, se [illegible] [illegible]
il gravame dipendente di L 11023 per il
[illegible] delle armi [illegible] a [illegible]
[illegible], come risulta dalle [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] la sua [illegible] alla [illegible]
[illegible], che [illegible] [illegible]
[illegible] delle paghe che [illegible]
[illegible] [illegible] alle [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] di quanto [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Carnia

S.i Ill.i

Luogot.te Generale

Uno delli più importanti oggetti con particolar cura sempre contemplati dalla Paterna Pietà dell Ecc.mo Senato fu quello di togliere qualunque innovazione alterante il sistema e la semplicità de' metodi usate dalle communità, e commissi suddetti spiegato avendo singolarmente qual pubblica massima con sovrano Decreto 2 Marzo 1780 emmanato sopra riverente ascolto implorato dalli sindici della Contadinanza della Patria del Friuli sopra terminazione dell N.H. Luogotenente d'Udine approvata con venerata Ducale, instituitiva d'un Revisore che verificar dovesse trienal Revisione alla ministrazione delle rendite ogni di Pubbliche gravezze alli Com.i e Com.tà che la componeno, coll'esser deliberato che non s'intenda operativa per il corpo sud.to la Terminazione stessa, ma abbia a continuare a regolarsi colle soliti metodi di disciplina, colla sua semplicità riconosciuti vantaggiosi allo stato economico di quelle suddette operazioni

Rilevatosi da tale importantissima massima ebbe il conforto anco il Sev.mo Commune di Moggio di volto di continuare ad esempio degl'altri

comm'

commun della Provincia [illegible] a regolarsi con gli antichi suoi metodi d'universale aggradimento de' proprj individui, che non vengono altrimenti aggravati di alcuna Tassa, e che sono assicurati dell'esatto maneggio delle ristrette sue rendite insufficienti a supplire agli annuali [illegible] ed al gravoso peso di mantenere il Ponte sopra il rapidissimo fiume Kila ed alla costruzione di Poste e fortalizij della annual cosa di cont. solita eseguirsi dal [illegible] Cons. Castaldo e [illegible] consiglieri, ma prova ora il dolore di vedersi contro la mass.ma sud.ta alterato con Sovrano apposito Decreto 23 Genn.o p.o p.o colla comandata Revisione del ultimo [illegible] e cogli altri contemplati oggetti il sistema sempre usato e le antiche sue Discipline ed usi, sebbene con particolar Sovrano Decreto 8 Giug.o 1774 confermati

Se in vista delle particolari circostanze e della semplicità de' suoi metodi [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] Contad.na il Pubb.o assentimento non può il p.to Commune di Muggiò di sotto che oltre le sopra esposti

paesi e soggetto a gravose imposizioni per il mantenimento della Fortezza della Chiusa, et ha il debito di custodire unitamente agli altri Communi del Canal del Ferro in tempo di guer=ra e Peste cinque importantissimi Passi e che diede in tutte le occasioni non equivoche prove della più Fed.a sudditanza te=mera di non essere consolato colla preservazione dell' antico suo sistema e però ossequioso si prostra al Regio Trono di V.a S.a supplicandola implorando sopra il sud.to med.to 13 genn.o [illegible] beni=gno ascolto ove, e nel modo, che più piacesse a V.a S.a con il ben compatibile oggetto di poter rappresentare l'attuale configurazione di governo le circostanze e gli antichi usi di d.ta Commune; pronto poi a dimostrare previo un tale conforto annalogo alle sapienti=ss.me massime di q.to Felicis.mo Governo, e confacente al cuor pietoso e paterno di V.a S.a dalle Sovrane sapientiss.me deliberazioni. Grazia

S. M.

1780
[illegible] Marzo

1780. [illegible] Marzo in [illegible]

Esecutivam.te alle commis.ni impartite li [illegible] Dec.bre a Giugno decorso esamitori dalla diligenza del mag.to [illegible] dell'ecc.mo [illegible] involvato dalli Sindici della [illegible] della [illegible] [illegible] comm.ne estesa dal zelo dell'[illegible] d'udine, ed approvata colle [illegible] 18 marzo precede. istitutiva d'un [illegible] che [illegible] aver dovesse triennal Revisione all'amministraz.n delle Rendite e [illegible] gravezze ai Comuni e Contadini [illegible] inferisce [illegible] esattezza nella [illegible] interno le [illegible] ed [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] delle cose rapporte in voce, e nelle allegaz.ni [illegible] [illegible] rilevandosi [illegible] la diversità delle circost.e di questi [illegible] da quelle degli altri, che hanno [illegible] [illegible] [illegible] incapacità [illegible] [illegible] [illegible] che la [illegible] la maggior parte non [illegible] di [illegible] [illegible] e la [illegible], colla quale ha soddisfatte sempre all'[illegible] in forza [illegible] della [illegible] [illegible] metodi d'ammi-nistrat. [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] il Sen.to [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] esecutiva li Comuni, i quali supplica-no alle ragioni reali, e personali [illegible] della detta Contadinanza rappresentati dalli [illegible] otto [illegible] Sindici [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fin'ora corse [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aggravij. Si darà perciò [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] intera la [illegible] d'ud[illegible] [illegible] conformi [illegible] diverz.ni

S. Gradenigo [illegible]

[illegible]

Copia [illegible]

S. M.

1780 15. Aple [illegible]

1780
15. Aprile

Le relanti considerazioni che dietro [illegible] accorrati [illegible] e conformi [illegible] cosa [illegible] corrispondente con [illegible] [illegible] [illegible] Maestà [illegible] [illegible] [illegible] Ent. [illegible] sua [illegible] numeroso tema gli dimandatogli con sui Decreti sulle moleste questioni vertenti in [illegible] condotte tra [illegible] di Savona e gli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] motivo delle differenze, che insorsero nella [illegible] [illegible] del [illegible] dalle Corti alla [illegible] stessa incombente, confermano questo Consiglio nella disposizione altre volte manifestata di esporsi con radicale provedimento.

Riconosciutosi vero dall'esperienza [illegible] non corrispondente negli [illegible] di Savona [illegible] [illegible] [illegible] del solo [illegible] [illegible] delle [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] come s'era [illegible] nato nell'Anno 1774 e [illegible] [illegible] dai [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del Dazio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] venuto in [illegible] alla [illegible] della nuova [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che non [illegible] [illegible] questa [illegible] e maturare altri espedienti [illegible] ai [illegible] accordare alla [illegible] di Savona dietro i [illegible] di [illegible] [illegible] il Dazio [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] esperimentato e [illegible] [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] condizione che non [illegible] [illegible] [illegible] accresceva il [illegible] delle correnti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] giustizia [illegible] [illegible] non [illegible] in questa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in conto [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible]

Quindi nel rimettervi colle seguenti [illegible] [illegible] Prelati
incaricato, perfetto [illegible] dell'amore ed esercizio di so-
stanza impegno per il nostro interesse intorno [illegible]
rove alla contribuzione da stabilirsi per [illegible]
s'incarica il fervore del Mag.to a raccogliere, ed attendere
la particolare terminazione la [illegible] ed altre [illegible]
suggeriti dal N.H. [illegible] [illegible], e dal [illegible]
di lui sentimento riconosciute [illegible] ed efficaci a tute-
la le pubbliche [illegible] riguardi.

Restituendosi [illegible] con il meritato aggradimento p[er] intensi
[illegible] e sollecitudini del Mag.to, [illegible] comunque [illegible]
di lui esattezza di tenersi [illegible] alla [illegible]
[illegible] quella volontà [illegible] al terminar
[illegible] anno a cognizione di questo [illegible]
altre circostanze che dovesse [illegible] nel [illegible]
[illegible] in tal modo [illegible]
ne al [illegible] [illegible] convenien-
ti: [illegible]

Altro delle [illegible] considerazioni di questo Mag.to [illegible]
Entrate Pub.che e dei lumi, e suggerimenti che [illegible] di
nostra accuratezza, a [illegible]
[illegible] Senato ad accordare a codesto [illegible]
in via d'esperimento per il [illegible] [illegible], e
[illegible] delle [illegible] che [illegible]
dalle osservazioni che [illegible] in [illegible].

In relazione di questo [illegible]
ed impegno, che [illegible] l'incarico di [illegible]
con la [illegible] stessa [illegible] che [illegible]

[illegible]

S. M.

per un sussidio accordato in virtù di meriti di [illegible], [illegible] nella [illegible] rimasto dai trasmessi [illegible] [illegible] detto Dario ritratto. E [illegible] sempre d'intendersi col mag.to siano trasmettendo il risultato delle [illegible] [illegible] all'approvazion di [illegible], che si assicura dell'alta sua vigilanza sopra onde l'acque [illegible] coll'opportuno miglior sistema, talchè si giunga ad ottenere [illegible] dalla Pubblica Provvidenza contemplati.

Copia

S: M:

Proclama dell'Mag: Ecc.mo:
De R.i: R.i: delle Entrade Pubbliche

Abusando qualche Offerente Abboccatore de Dazj uniti di S: P: dell'arbitrio di descrivere nella sua Polizza le somme che a Dazio per Dazio compongono il totale della offerta accrescendo, o minorando le medesime dal naturale importo de rispettivi Dazj suddetti a grado che li aggrada con conseguenze incomode, ed innoportune a Pubblici oggetti, e ciò con viste paliate, ma che poi talvolta si manifestano, o nelle subaffittanze, ed accordi, che pretende o pratica, o nell'azienda de pagamenti fissati nella Polizza per qualche Dazio con riparti

1780
20. Aprile

e respiri li più comodi per l'Abboccatore a facilità degli Abboccamenti, e vantaggio della Cassa Pubblica. Perciò Sue Eccellenze col presente Proclama rendono pubblicamente noto, che qualora nei nuovi Abboccamenti si trovassero Polizze in simil malizioso modo concepite, quantunque approvate nell'Ecc.mo: Pien Collegio sarà in arbitrio del Magistrato Nostro dopo aver intese le ragioni dell'Abboccatore fermo il complessivo loro importo il regolarle colle norme e ragguagli dei precedenti Abboccamenti, e queste poscia resteranno spedite nelle Camere perchè a tenor di esse siano praticati gli impianti, e registri soliti a Pubblica, e privata cauzione.

Ed il presente avvalorato che resti dalla Auttorità Pubblica sarà fatto stampare, e spedito in cadauna Camera della Terra Ferma per essere pubblicato ed affisso ove occorresse, a lume, e regola di

chiunque applicasse in avvenire a complessivi
Abboccamenti de Pubblici Dazj
Data dal Magistrato sud.to 8. Aprile 1780

{ Prospero Valmarana Prov.r
{ Zuanne Molin Prov.r
{ Pietro Zen Prov.r

Angelo Maria Traversi Nod.o

Approvato con Decreto dell'Ecc.mo Senato 20. Aprile 1780

---

Per li Figliuoli del qu.m Z. Antonio Pinelli Stampatori Ducali

1782: 13 Genn.o in Pti

1782
23 Gennaro
M: V:

Porge ... a cognizione di q.o Consiglio il zelante Mag.o
de R.R. dell' Entrade Pub.che per ... di alcuni
... gravi ... di sopra, e
di sotto nel Canal del Ferro, ... riflessibili
ostante ...
vendite, il Senato ... Mag.to ...
ne in deliberazione ... incaricato di ...
tamente ad un' accurata formal revisione dell' ...
mo X.nio sopra le aministrazioni, d'assi, ... per
riferirne il risultato a ... come con
q.lle providenze, che raccolte in articolata Termin...
... della revisione ...
...
il Governo ...
...
pervenire ...
... iori conoscenze, che potessero ...
... are, quale provisionali disposizioni ...
... degli arbitrj, che vendono ...
... sensibili, come riflette egli ...
venti circostanze ...

2 Siccome ... bisogni di cor-
reggere ...
...
... ne tutta q.lla aministra
...
bisogne ... e discipline.

[illegible]

[illegible]

Pavia —

1782. 15. Febb.o in Q.e

1782. 23 Gennaro, in Pregadi

[illegible] a comissione [illegible] [illegible] [illegible]
all' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] indi-
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nel [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible]
il Senato col [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] sua necessaria, e valevoli a [illegible] il [illegible] Econo-
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

A questo oggetto sarà [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vendonsi maggiorm.te
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Patria —

no
in-
Mari
ità
ine
in
del
in

Patria

1782. 15. Febb.º in Pr.

Al Luog.te d'Udine

1782 15. Febbraro

Rilevando il Senato per le accette vostre Lett.e 13 Agosto decorso e per le informaz.ni del Savio uno alle Ordin.ze attrovarsi in cassa L. 1391.12 in conto delle Livazze trattenute alli soldati mancanti nelle annuali Mostre, assente la Pubb.a autorità che come fu praticato in consimili casi, siano anche adesso queste consegnate alli Capi di cod.ta Contadin.za che venne d'incontrare il gravoso dispendio di L 19.134 per l'ist uno dell' armi inserv.ti a cod.ta Cernide, come risulta dalle ... pagamenti.

Delle pnti sia data cop. al Savio alle Ord. in ... quanto ... [illegible]

[illegible]

[illegible] —

Copia

Paulus Rainerius Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap.
Viro Ioanni Barbaro de Suo Mandato Locumtenenti
Patriæ Fori Iulii Fid. Dilecto sal. et dilect. affectum

1782 Nell'imminente passaggio di Sua Santità per li Pubblici
2. Marzo Stati, avendo Ella manifestato li precisi suoi desideri
di non voler alcuna dimostrazione, ma d'essere bensì
per accogliere decente alloggio, e conveniente trattamento
commette il Senato alla desterità Vostra d'prendere con
l'approntamento di privata conveniente abitazione
e delle altre attenzioni addattate alla circostanza, le
opportune disposizioni onde restino pienamente incontrati
li desideri del Santo Padre. Siamo certi, che sarete
per prestarvi interamente all'adempimento di tali
Pubbliche prescrizioni; a qual oggetto vi si commettono
per lume la nota delle Persone del seguito, ed il piano
del viaggio

Dat. in Nro Duc. Pal. die 2 Martij Ind. XV. 1782

Pio: Pietro Legrenzi Seg.

Copia

1782. 16. Marzo in Pregadi

Omissis

Rilevandosi poi d'essersi compiaciuto il Sommo Pontefice di
decorare la Persona di Voi Procurator Manin del
1782 Cavalierato, il Senato in questa circostanza per la sua
16. Marzo singolarità, vi permette coll'Auttorità sua di far uso di
un tal onorifico titolo, e di vestirne le insegne giusto al
praticato a maggior decoro di Vostra Persona

Copia

Paulus Rajnerius Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob. et Sap. Viro Ioanni Barbaro de Suo Mandato Locumtenenti Patriae Fori Julii, Fid. Dil. salutem, et dilect. affectum.

1782 16. Marzo Dopo di aver colle accette Vostre Lettere 5. e 8. Marzo corrente spedita l'ultima per Staffetta esercitando la naturale Vostra benemerita esattezza riscontrate al Senato le pronte Vostre disposizioni di prestarvi relativamente alle Ducali Nostre 2. del Mese stesso, nel particolar incontro del passaggio per costà del Sommo Pontefice tanto per l'apprestamento d'un decente trattamento, ed alloggio fissato col concorso plausibile de Proprietarj del medesimo Palazzo di codesti Nobb. Ho. Antonini, che servi opportunamente per l'altra Straordinaria occasione de Prencipi Russi, che per le disposizioni delle Milizie, per il riadattamento delle Strade per la maggior facilità di transitare il Pagliamento, nonche per l'approntamento dell'occorrente numero de Cavalli, ed inseguito delle benemerite altre comunicazioni relative alla da prima rilevata alterazione di giornate nel viaggio di Sua Santità, giungo ben grati anche col mezzo delle accette vostre Lettere 13. del corrente li riscontri, che con uguale esattezza ci porgete del già seguito arrivo, e stazione della medesima Santità Sua in codesta Città, seguito da Nobb. Ho. Procuratori Deputati Manin, e Contarini. Si compiacciamo però di rimarcare li pieni modi coi quali fu accolta la Persona Vostra, e l'aggradimento che palesò la medesima Santità Sua, per le Ufficiosità, ed altre attenzioni praticategli. Incontrate anche in tal incontro la plausibile Vostra esattezza in particolar

modo le Pubbliche intenzioni, mentre attenderemo, come
ci prometteste il di più relativo ad un tale argomento, non
abbiamo in tanto, che a significarvi l'intiera Nostra
approvazione, per quanto anche in questa nuova occasione
avete con tanto zelante impegno operato. Giuntoci anche
in questi momenti l'altro Vostro Foglio 14 corrente spedito
per Staffetta col riscontro della già seguita partenza da
costà del medesimo Sommo Pontefice dopo di aver nella
sera precedente accetto il trattamento per Esso, per li
Prelati, e per il restante della Comitiva dalla Vostra attenzione
senza risparmio ai riguardi della Vostra Economia, anche
in questo secondo incontro preparato, unitamente ad ogni
altro apprestamento necessario. Si rimarca gli atti di Pietà
della Santità Sua esercitatasi anche nella seguente mattina
prima di staccarsi da costà, e si riconosce a merito del
zelante Vostro impegno, che tutto sia proceduto ad onta
del gran concorso del Popolo senza alcun sconcerto, e con
pieno aggradimento della medesima Santità Sua, che con
esultanti termini volle manifestarvelo di nuovo anche
negli ultimi momenti. Ben merita la intiera Pubblica
soddisfazione, ve la rimarchiamo colla sicurezza, che
saranno sempre presenti alla Pubblica ricordanza tali
marcati effetti di quell'impegno, che tutto vi distingue
Dat. in Nro Duc. Pal. Die 16. Martij Ind.e XV. 1782

ne
non

ne
che
lito
da
lla

zione
ure
ni
età
stina

a
on
con
he
lica

li
re

Copia

1782. 20. Agosto In Consiglio di X

L'invalso disordine offensivo li riguardi più Sacri di Religione, del quieto vivere, e della privata, e Pubblica tranquilità raccomandata da tante Pubbliche Leggi, e particolarmente dalla recente del Maggior Consiglio 1762. 16. Marzo alla auttorità del Consiglio Nostro di X, qual è quello reso tanto frequente delli Divorzj di separazione o scioglimento procurati per lo più per parte delle Donne, non tanto per cause contemplate dalle Leggi Canoniche, ma da viziosi censurabili oggetti, quali sono quelli di rendersi in tal modo sciolte, e libere dalla Podestà Maritale per seguir la corrente della scostumatezza, scandalosa agli occhi de Buoni, rovinosa alla Economia delle Famiglie di mal esempio alle Figliolanze e di derisione in faccia agli Esteri à meritato li più pesanti riflessi del Consiglio stesso onde apporvi sodi provedimenti, e quali lo esigono l'importanza e delicatezza dell'Argomento.

1782
20. Agosto
Decreto dell'Eccelso Consig: di X. che proibisce li frequenti Divorzj, separazioni, e scioglimenti di Matrimonj

Si stabilisce pertanto, che per l'avvenire come libero deve essere all'uno, e all'altro Sesso quando vi militano ragioni Canoniche di produrre li rispettivi ricorsi alle Curie degli Ordinarj, precieder a questi dovrà da qualsisia indistintam.te delle Donne il loro ritiro in un Convento o Conservatorio a misura de casi o circostanze, che verranno riconosciuti dalla prudenza de Capi presenti, e successori, onde in essi contenersi nella dovuta modestia, ed in cui dovranno mantenersi senza poter uscire sino al finale compimento dell'Ecclesiastico Giudizio, ed unicamente visitate da Consanguinei o dall'Ecclesiastico Avvocato scielto da Esse onde aggir nella Curia

dovendo cader a peso del proprio Marito li dispendi occorrenti, come è giusto per il suo ingresso nel Monastero o Ritiro assegnatoli da Capi suddetti, e mantenimento loro relativo alla condizione, e facoltà delle Donne

Ma come può darsi, che per la impotenza nella condizione inferiore de Sudditi, o per altro non prevedibile caso non potesse aver luogo nel suo totale la suaccennata prescrizione, sarà dalla matturità, e conoscenza de Capi presenti, e successori il prendere quei prudenti ripieghi che meglio convenissero sempre però coerenti alli oggetti contemplati nella presente deliberazione

Ed così ugualmente, e per li stessi correggibili motivi potendo farsi pure li ricorsi del Divorzio di separazione, o scioglimento come sopra dai Mariti nelle Curie Vescovili contro le proprie Mogli, e volendo questo Consiglio contenere pur Essi nei limiti di Religione, e di Onestà quando tali venissero a cognizione del Tribunale de Capi o con segrete indagini da Essi procurate, o per ricorsi a medesimi dalle Mogli prodotti, e legalmente provati, si prescrive che in tali casi li predetti Capi presenti, e successori devengano a quei gastighi verso di essi proporzionati alle Colpe loro

Essendo poi risoluta volontà di questo Consiglio, che in ogni tempo, ed in ogni parte riportar abbia l'inviolabile sua esecuzione la presente ordinazione, resta espressamente ingionto a Capi presenti, e Successori antedetti di rilasciare ordini risoluti alle Superiore de Conventi o Conservatorj ove esistessero tali figure perche abbia nei prescritti limiti

ad

ad osservarsi in esse quando verrà loro ingionto da Capi suddetti dovendo far pervenir a notizia de medesimi ogni, e qualunque disubbidienza, e disordine, che accadesse in contrario, perche dalli stessi resti provvisto come li parerà a misura de casi, e circostanze

Non dovendosi sorpassar in fine li maliziosi raggiri, che per parte de Difensori Ecclesiastici od altri venissero nelle Cause Matrimoniali per avventura intentati, si delibera, che sia preciso dovere de Capi presenti, e successori, l'invigilare attentamente nella condotta delli medesimi perche venendo con qualche mezzo ad in qualunque tempo in cognizione della loro reità devengano contro di essi alli più forti gastighi i quali servir abbiano di esempio agli altri per contenersi nei limiti prescritti dalle Pubbliche Canoniche Leggi; certo questo Consiglio che colle opposte robuste provvidenze troncato sarà per essere il dannatissimo abuso in riverenza alla Religione, a correzione de costumi a quiete delle Famiglie, e a sostenimento della privata, e pubblica tranquilità.

E la presente deliberazione sia nelle solite forme comunicata a questo zelante, ed esemplar Monsig.r Patriarca per dovuto suo lume, e perche vi ingionghi l'obbligo a propri Curiali, che alle petizioni di Monitori per parte de Mariti, e delle Mogli, e di quelli pure che fossero stati rilasciati, ne portino immediata notizia alli Capi di questo Consiglio pro tempore col nome, e cognome degli Avvocati o Intervenienti loro per le opportune

riflessioni eccitando pure il suo Pastoral zelo per la solecita difinizione delle Cause incoate nel proposito e di quelle che in seguito venissero promosse a norma di quanto anche prescrive il sacro Concilio di Trento.

E sia pur registrata nel Capitolar di questo Consiglio perche letta ogni prima riduzione di mese riporti una perfetta osservanza quanto loro resta commesso

Alli Rettori della T: F:

o da Mar ove sono Curie, e successori

L'Auttorità del Consiglio Nostro di X mosso da motivi di Religione di quieto vivere, di privata, e pubblica tranquillità sopra il dannato invalso disordine nell' abuso dei Divorzj, di separazione, o scioglimento de Matrimonj à preso l'annessa deliberazione per impedirne li rovinosi effetti. Questa vi si accompagna per l'oggetto di sua verificazione, rendendone inteso codesto Prelato, salvi per altro li privileggi di codesta Città, che contenessero Providenze in simile argomento, invigilando con particolar cura Voi, e li Successori Vostri che a lume loro farete registrare la presente in codesta V.ra Cancellaria perche restino inviolabilmente eseguite le nostre ordinazioni

r
orito
na
glio
una
ll'
de
dirse
ule
i, e
are

Copia

Ser.^mo Prencipe

Quantunque peculiar dovere di questa Magistratura sia l'invigilare sù del maneggio delle Rendite, ed Imposizione nelli Corpi della Terra Ferma, onde dal [illegible] [illegible] li [illegible] [illegible] a proprio vantaggio non venga à [illegible] [illegible] [illegible] de' poveri Villici, pure troviamo della dipendenza nostra rivoglierci à Sovrani [illegible] dell Ecc.^mo Senato [illegible] motivi c'inducano à particolare apposita Revisione.

[illegible] per riflesso li Rendite sono li due Comuni di Moggio di Sopra e di Sotto nel Canal del Ferro Provincia Furlana, mà pure si spremono da què miseri abitanti Tasse molto gravose alla Lor povertà resa viepiù speciali dalle compassionevoli circostanze dell'annata.

Sarebbe il voto nostro darsi al confronto delli divulgati reclami ed intervenendosi à regolata Revisione farsi il Piano delle Rendite, e delle Tasse, non che delli debiti e disposizioni Loro per un decorso [illegible], onde poi alla Sapienza Pub.^ca esposta data ogni [illegible] avesse luogo i [illegible] delle Paterne cure del Governo, che potrebbero anci avvanzarsi con profitto ad altri Corpi, e Comunità della Terra Ferma in relazione ai casi semprecchè un più preciso, ed apposito Pubblico ordine incaricasse questo Mag.^to di dover chiamar nelle occorrenze li Libri delle Amministrazioni e li [illegible] tanti di esaminar li Conti, correggerne li disordini, e disciplinarne le aziende, con quella dipendenza però al Publico assenso ch'è della nostra subordinazione il rispettare nei bisogni di nuove Regolazioni.

Effetto di dovere è la presente zelante comparsa e l'obbedienza nostra sarà à venerare le disposizioni di VV. EE. Grazie

Dal Mag.^to de Rev.^ri e Reg.^ri dell'entrade Pubbliche [illegible] 1782.

Girolamo [illegible] R.R.

Sebastian [illegible] R.R.

Tratta da altra simile inserta in Decreto 13. Genn: 1782

Copia

Ser.mo Prin.pe

Comandata da Sovrano Dec.o pr. Sent.e decorso la Revisione nel maneggio economico delle due Com.ni di Moggio di sopra, e Moggio di sotto per l'ultimo decennio si presentò al Regio Trono di V. S.tà con divota suplica il Com.e di Moggio di sotto implorando benigno ascolto que, e nel modo che più piacesse a V.V.E.E. - Chiamata anco q.ta Carica ad informare nel contenuto di essa suplica in venerate Dli sr. cad.te ho l'onore di obbedire all'autorevole incarico col fondamento di autentiche Carte, e Documenti. Uno dei dodeci Com.ni componenti il Canal del Ferro di q.ta Provincia è il Com.e ricorrente e confinante da più parti col Austriaco. Furono ad esso confermati in varj tempi dalla Sovrana Publ.a Aut.à gl'antichi suoi Privileggi, metodi, usi, e consuetudine nella forma del suo governo, e della semplicità del suo maneggio economico. Gl'abitanti in esso Com.e formano quel Consiglio. Dal med.mo viene annualm.te eletto coi liberi Voti di quegl'Individui uno de suoi singoli fra li più probi, e li più benestanti col titolo di Gastaldo. Questo maneggia le Rendite, e suplice agl'obblighi, e spese tutte metodiche, e consuete. Riguardo poi all'estraordinarie esigenze dipende intieramente dalle disposizioni, e dalla volontà espressa del corpo intiero, e dal Voto libero dal Cons.o a misura dei bisogni, e delle insorgenze. Fra gl'agravj annuali contansi li più pesanti quelli del mantenimento del Ponte sopra il rapidissimo Torrente Feba, e dei frequenti dispendi in ripari di Roste, e Fortalizj al possibile pressidio, e diffesa dei continui danni

tanto di q.sto Torrente Vella, quanto dell'altro poco meno di simile Torrente Chiesa, cui sono fatalm.te esposte dalla violente irruzion dell'acque le ristrette Campagne di quel distretto, e l'istesso abitato. Non mi estenderò a dichiarare le annuali dispendi per non essere molesto a VV.EE. colla minuta enumerazione, ma posso bensì assicurarla d'essere ascesi in pochi anni a summe riguardevoli per sino di Д244ß18:17 in soli Fortalizi oltre il dovere di concorrere alli bisogni della Fortezza della Chiusa, e dell'annuale corrisponsione delle Legne a quel N.H. Castellan, e Soldati benemeriti del Presidio. Divo di più apparire da un tal bisogno l'occorenza di Д4858: per la rifabrica del racenato Ponte sulla Vella. A tutti li racenati dispendi supplì sempre il Cons.o di Meggio di sotto colle cole naturali sue Rendite, e consuete metodiche Tasse per il Dazio Macina, e Carni, e per il ben godere d'antichissimo uso, e diritto senza aver mai gettata alcuna estraord.a imposta, e qualor non furono bastanti, risultano non solo gl'incontri, nei quali sono volontariam.te concorsi li più benestanti per amor di patria a riparare, e difendere dalli minaciati danni, e pericoli le Campagne, e le Pubb.e Stradde dal violente corso del Torrente Chiesa a benefizio commune, col proprio denaro di summe non indifferenti di ß880: e persino di ß1478: piutosto che introdur novità di Tasse, e di aggravij estraord.i a carico di quei abitanti alteranti le antiche sistemi, e l'inveterata pratica sempre corsa con universale contentamento di quella Popolazione. Tuttociò essendo dimostrato da autentici

Docu=

documenti; si desume particolarm.te da una Fede 15. corr.
di quel Pubb.co Off.o di aver li respettivi Gastaldi annual=
mente assoggettato ~~alla~~ Revisione, ed alla Riga=
da Conti a tutto il Consiglio del poco maneggio coi
soliti metodi e di spera anche in pnte nella neces=
sità quel Coõ di dover ~~incontrare~~ nuove spese in
una pendenza, e preservarsi d'una porzione, che le
viene contrasa dal Coõ di Maggio di sopra delle
poche ma ~~Rendite~~, parte delle quali anzi esistenti nel
Austriaco ~~nell'anno~~ constante corrisponsione alla
Corte di Vienna ~~dipendentemente~~ da Concordato 1756. 11. Maggio
tra Regij Comissarj Veneto, e Austriaco. Sopra tutto
a questo motivo di compiacenza esso Coõ per li molti
onorevoli Registri, attestati, e Terminazioni parti=
colarmente 1584. 18. Marzo, 1613. 5. Aprile, e 10. 9bre 1740
dei N.N. H.H. miei Precessori, Provved.ri ai Confini, e Provve=
ditori alla Sanità per la fede incontaminata di quei
benemeriti sudditi, e per la puntualità più esatta
con cui si sono distinti in tutte le occasioni di Pubb.co
servizio nei presidij di vigile, e pronta custodia
dei cinque importanti Passi, cui sono obbligati in
tempo di Guerra, e di Peste colle persone a spese del
Comune, e senza alcun Pubb.co aggravio, ascese per sino
negl'anni 1738. e 1739. alla riguardevole summa
di L 37004:10 oltre 150. pioveghi nel 1738. per la
rimessa della Fortezza della Chiusa fatalmente com=
busta dal fuoco. Motivi tutti per li quali si è
resa degna del generoso pubb.co compatimento in più
speciose Ducali dell'Ecc.mo Senato confermative degl'

antichi suoi privileggi, riconfermati pure col sovrano veneratissimo Decreto 8 Giugno 17[illegible] col appoggio sovrio [illegible] di tutti meriti, e col fondamento di non avere mai esso Commune, come corpo aggravato li suoi abitanti di alcuna Taglia estraord.ria, niente più [illegible] che [illegible] pacificamente continuare nei consueti, e sempre usati suoi antichi sistemi di governo politico ed economico con pieno contentam.to e soddisfaz.e di quel [illegible] la sua semplicità implorano [illegible] emanato recente Dec.o [illegible] la Revisione per l'ult.o dec.o decennio [illegible] dopo alla già piegata costante Pubb.ca massima di togliere qualunque inovaz.e alterante li sistemi, e li semplici usati metodi delle Cont.à e dei Communi nelle recenti Dec.ti [illegible] Marzo 1780. e 17. [illegible] 1781. in occasione d'esser stato accordato appunto l'ascolto in simili circostanze alli Sindici di questa Contadinanza a favore dei loro Communi spera, e confida anche il divoto Com. di Moggio di sotto d'essere consolato dalla paterna Carità dell'Ecc.mo Senato; nel [illegible] sovrano volere resta già riservato l'assoluto potere, sempreche dietro le ragioni, che sarà per addurre fosse creduto diversamente. Grazie[illegible]

Udine 17. Aprile 1783.

vorano
cio
non
lì
più
nei
di go=
dant.o
im=
dec.o
ec.o
adta
ovan
delle
e
ato
dici
uni
di
dell'
ver=
che
ial

ragit=
lerra
ledi=
ura
rra
ō
hora
-dar
xos
to=
inea=
o
vin
lore
ua

1ª

1783: 4 Mag.º in Pregadi

Inammissibile per le evidenti, ed importanti ragioni esposte nella diligente ora intesa aggravata scrittura del benemerito Mag.to de Rag.ti dell'Entr.e Pub.e a Ludica con censurabile tentativo presentata dai Comun di Poggio di sotto con cui s'implorò il Decreto 23 Gennaro decorso, si determina di trovarlo rispettivam.te al Licenziam.to della stessa che dovrà intendersi come se prodotta non fosse, ed al Capo per conseguenza della forzizione d'informare, che in ordine vennero rilasciate nel giorno sud.to decorso ai NN. HH. Rag.ti di Udine, giacché si riconoscono affatto non necessarie nella soggetta materia; e quindi commendando in ogni sua parte il sapientissimo Sig.r Sindaco rica il Zelo, e la diligenza del Mag.to a verificare con la maggior sollecitudine la general nuova Revisione sulle Amministrazioni di esse Com.ni, portandone indi al Senato i veri ed riscontri a fondam.to di ulteriori confacenti sue determinazioni.

[illegible]

Imma di Roma [illegible]

[illegible]

Sull'oggetto importantissimo di collocare in un sistema tranquillo e [illegible] il sistema [illegible] delle imposte [illegible] Città emanò il decreto [illegible] XIII [illegible] questa Conferenza [illegible] quelli prestati dal distinto zelo di altre Magistrature [illegible] saldo [illegible] [illegible] quelli [illegible] con suo commento sopra il capitolo [illegible] delle Mani morte [illegible] dalla Suprema Legge 20 [illegible] 1764

[illegible] di rassegnare nel più [illegible] V.a Ser.tà quanto con principj di Giustizia [illegible] in vista delle circostanze della materia, fosse reputato conveniente. Seguendo pertanto con la possibile sollecitudine all'[illegible] indicato argomento premetteremo che il punto centrale dell'esame consiste [illegible] questa categoria de' livelli affrancabili debba essere aggravata ovvero andar esente nel nuovo Piano della Medesima imposta alle Mani morte.

Dalla discrepanza di pareri, e dalle relazioni prodotte è uscita in [illegible] la discrepanza [illegible] delle [illegible] ma quanto [illegible] il fatto [illegible] della [illegible] al Mag.to del Clero [illegible] soffrir devono le Mani morte nella Terra [illegible] a non sembra difficile all' [illegible] il veder ancora la regola di giustizia che sola può [illegible] al desiderato scioglimento della controversia.

Sta in fatto, che per lo spazio di tre secoli circa si trovano gli Ecclesiastici [illegible] dall'[illegible] [illegible] imposte dovute.

[illegible] per [illegible] venne appoggiata al peculiar Mag.to de' Soprainten.ti alle Decime del Clero

Il decreto statutario 28 Genn.° 1768 che prescrive la Redecima non solo conferma la massima delle Catastico ed Estimo separato da tenersi dallo stesso Mag.to, ma richiamando alla notificaz. tutti li Corpi di Mano Morta vi aggiunse ancora l'allibram.to in esso di molte case dre che per l'innanzi stavano confuse e quasi nascoste nella moltitudine e vastità degli Estimi Laici.

La sostanzial variaz.e in linea d'imposta fu quella di sostituire alla Soppradecima e sussidj laicali la corrisponsione delle Decime e Campatici nelle misure e metodi che sono osservati per li sudditi Veneti Secolari. Con questa variaz.e avvicinando l'una e l'altra Classe di sudditi alla possibile parità sui principj della Giustizia cessarono [illegible] alla Cassa [illegible] escludendo tutte l'esenzioni introdotte nel metodo anteriore ed obligando il pagam.to de' beni che si tenevano occulti. [illegible] alle stesse Mani Morte le quali in oggi portano un peso assai minore del primo come in seguito sarà dimostrato nel suo Confronto.

Ma il decreto 25 Mag.o 1769 avendo posti fra le vendite eccettuate dalla Decima e i quelli Censuarj d'altri a norma di quanto si pratica verso li Sudditi Laici, ne comandò anche al Mag.to la stampa dell'esecutivo Proclama.

Alla di lui comparsa fù creduto dalla vigilanza della Deputaz.ne di avvertire gli equivoci, che potevano sorgere dalla generalità di quelle espress.ni in pregiudizio dell'Erario. Quindi col decreto 10 Giugno susseg.te venne comandata questa med.ma Conferenza di versare sull'articolo controverso, riconfermata per altro la massima dell'uguaglianza fra le mani Morte ed il suddito [illegible] aggravato alli Fuochi Veneti.

Su il dubbio senso dei documenti allora trasmessi dalla V.e S.e, [illegible] la differenza di altri che [illegible]

diviso

divise le opinioni rassegnate all'Ecc.mo Senato con due diverse Scritt.e L'altro Decreto però 23 Ag.to 1771 annullò la eccezione ed a quelle soggetti alla notificaz.e e successiva Imposta ancora i Livelli o sian li frutti de' loro dipendenti da Capitali investiti con affrancaz.e per esser fatti debitori della decima alle metodi [illegible] che si osserva nel Coll.o de' dieci Savj verso i Laici allibrati a Fuochi Veneti.

Apparisce fondata questa sola [illegible] sopra due ragioni [illegible] due pro nascenti dallo stesso principio le [illegible] contemplate due [illegible] fuoco di allibram.to uno Veneto, e l'altro de' Fuori detto perciò Forestiero. E per la ragione fu [illegible] dalle essere arrivati che li Livelli anche nella Cl.a T.a fossero soggetti a gravezza per le dettraz.ni che si praticavano dagli Estimi rispettivi delle Città Suddite, e che perciò nè il Livello nè il fondo ipotecato sottostavano a duplicato aggravio.

La sud.a ragione si [illegible] nel considerare le Mani Morte situate in una intiera eguaglianza cogli allibrati al Coll.o de' X.ci Savj e per conseguenza sottoposte per esso alla Terminaz.e [illegible] Mag.o 1761 di esso Coll.o che adegua alla decima i Livelli fatti dalla sud.a allibrata al fuoco di Venezia colla sud.a allibrata agli Estimi Forestieri.

Ma all'opposto i Documenti presentati da tutti li [illegible] al Mag.to del Clero ci avvisano che non venne mai fatta nè si fa in [illegible] alcuna dettraz.e in quegli Estimi al peso [illegible] verso le Mani Morte, conseguentem.e se dovesse in oggi [illegible] osservare la disciplina comandata dal sud.o Decreto 1771 li [illegible] resterebbero aggravati di una imposta tanto il fondo ipotecato dal [illegible] debitore, quanto il [illegible] del Livello della Mano Morta Creditrice con peso duplicato, e contrario alla mente dello stesso Decreto.

Quanto poi alla parità fra le due diverse Classi de' Sudditi [illegible] pur troppo [illegible] che non sarà mai possibile di ottenerla perfetta, ma solamente in un grado di approssimaz.ne per li seguenti riflessi

[illegible]

Sussiste nella Dominante come a principio si è detto per le decime tanto antiche quanto recenti Magistrato, Cattastico Estimo di Case per gli Ecclesiastici e Laiche Cause pie de tutto il dominio separate e distinte dal resto dei Sudditi Laici. In ciò nessuna massima fu stabilita col decreto 1768, e si vollero anzi descritte, ed unite in questa Classe di Libri in ove quelli possessi de Man Morte che stavano dispersi negli Estimi della Dominante e nel Cattastico de X. Savj

Di più a confermare la massima [illegible] in esecuzione di un Estimo separato furono prescritte la ritratta e traslati delle Ditte di Mano Morta dagli Estimi Laici [illegible] in altro quello dei Laici all'Estimo del Clero. Per tal guisa le Mani Morte restarono sempre in quell'Estimo e Magistrato in cui stavano anche in addietro e la sola novità che in ogni [illegible] (2) [illegible] consiste in una forma nuova di aggravio meno pesante dell'antico qual'è la Somma del Campatico in luogo della vecchia doppia Decima e del sussidio.

Per questa configurazione dunque di Estimo distinto dalle altre due Classi presero motivo le Mani Morte di reclamare e di resistere con ogni sforzo alla Imposta sopra le quali è sulle professando non applicarsi alla situazione loro la Terminazione 1661 che riguardarla come peculiare del Collegio de X. Savj e delli Ditte in quello descritte e non degli Estimi da quello distaccati.

[illegible] per delle Mani Morte in [illegible] o diversa dagli altri restò dichiarata altresì in modo preciso ed indubitato dal successivo decreto dell'Eccellentissimo Senato [illegible] Giugno 1774. Con esso [illegible] si prescrissero li traslati negli Estimi respettivi del Clero e delle Provincie onde levare le confusioni, e le mescolanze di un Estimo con l'altro, e di una Classe con l'altra di Contribuenti per le Rendite dovute al Principato

Con esso pure si obligavano li Beni delle Mani-Morte a sottostare come

come vi hanno sottostato sin ora a tutte le Taglie e Gettiti per spese di Città, e Territorj, che non confluiscono rendite alla Cassa Pub.ca

Ora è chiaro che tal decr.to med.mo si ravvisa un Estimo del Clero di condiz.ne diversa degli altri, mentre da un lato con andar traslati, e comparsi in linea di Tributo, e vuole dall'altro i Beni stessi tenuti com'erano anche prima, alle Taglie Civiche, e Territoriali; e uno e l'altro punto è fondato nei principj di giustizia, essendo giusto, che chi paga al Principe il Tributo in un Estimo non lo paghi in un altro, e che la Mano Morta partecipando dei molti vantaggi comuni agli abitanti della Città o Territ.o sia partecipe ancora delle quote necessarie a sostenere i pesi particolari dei luoghi.

In ciò le Mani Morte sono ancora in una condiz.ne migliore de' Laici, mentre gli Eccl.ci per la riverenza del loro carattere vanno esenti dalle Tasse Personali, e gli stabili delle Mani Morte non circolando in Commercio non contribuiscono all'Erario del Sovrano quelle utilità, che reca di tratto in tratto il passaggio dei fondi Laici in molti generi di Contratti ed in Successioni Civili.

Dimostrata dunque la situaz.ne genuina dell'Estimo del Clero sommessa all'ossequio mio Dimostrata pur anche una particolare Categoria di fuoco, la qual partecipa a un tempo stesso della natura delle altre due. Nel Tributo dovuto al Principe la Mano Morta si trova in parità cogli altri Sudditi Laici allibrati a Fuochi Veneti senza partire dai Cattastici e Mag.to particolare a cui prima stava soggetta.

Nelle Imposte Civiche, e Territoriali resta pure congiunta, come prima, ai Corpi di Comunità e sottoposta agli aggravj Locali senza alteraz.e del suo antico sistema. Quindi risulta evidente la differenza che passa tra gli allibrati al Clero e gli allibrati al Coll.o de X Savj e la impossibilità di portare la conguaglianza fra loro all'ultimo

grado

grado di perfez.ⁿ

In Venezia gli Estimi, e Case Ser... ora le ... al Clero saranno ben sì perfettam.ᵗᵉ eguali al Ven.ᵗᵒ Statuto ... ai X.ⁱ Savj nella misura del Tributo: Ma nella T.ᵃ F.ᵃ ... del V.ᵗᵒ ... o sia Padre indistintam.ᵗᵉ comune a tutti ... o ... collettive e alle Imposte delle spese e ... il Corpo Civile dentro il quale si vive e si hanno i possedimenti terrieri, e dal quale ... conservato e preservato, e anche ... il vantaggio nascente dal titolo di ... di Società Municipale.

Si è fatto cenno qui ... Mani Morte ... soffrano ... un peso di Tributo assai minore del ... il che è comprovato dal confronto del Piano vecchio col nuovo. Nel vecchio Piano sopra l'allibram.ᵗᵒ di ducati mille si pagava la decima non solo doppia, ma ancora in Buona ... così che il pagam.ᵗᵒ ascendeva a D.ᵗⁱ 240. Eff.ⁱ e nel nuovo Piano la decima ... sopra la med.ᵐᵃ summa ... il ... importa soli D.ᵗⁱ 93.13 ... così che ne risulta all'... D.ᵗⁱ 146.11. È vero poi che ... andavano esenti li Catastici al Clero. Ma esso per di frequente veniva gravato dalle Imposi.ⁿⁱ estraord.ᵉ dei Sussidj che in calcolo di ... ad anno sulla ... di allora ascendevano ad altri D.ᵗⁱ ... Eccl.ᶜᵒ insieme coi Corpi Laici concorreva nelle ... che sono ...

La circostanza pertanto di trovarsi in Venezia le Mani-Morte come prima allibrate in un Estimo separato dagl'altri o di continuar nella T.ᵃ F.ᵃ per il dec.ᵗᵒ 4 Giugno 1774 ... alle Imposte Civiche e Territoriali ... loro l'azione di ... nè affatto Veneto nè affatto Forastiere e di sostenere inesequibile per esse la Terminaz.ⁿᵉ 1661 sopra li Livelli a saldo francabili.

Sino

Sino a qual segno poi sia stata spinta questa azione, quanti funesti imbarazzi abbia introdotti l'industria privata per inceppare le Sovrane Deliberaz:ni e in quale gravissimo sconcerto sia caduta l'esaz:ne med:ma delle gravezze non soggette a questione, lo ha rassegnato il Mag:to del Clero in più riverenti Scritture e lo rappresenta con vive imagini la Confe renza degli Ecc:mi K.K. dell'Intrade Pub:che e Savj Cassieri attuale, ed uscito nella Scrittura 15 Marzo 1778. a n.ro lume trasmessa.

Dalle med:ma si raccolgono le somme difficoltà che si sono affaccia te al zelante impegno di Lora E.E. in linea di esecuz:ne per ideare una gravezza sopra i Livelli e per sistemarla con metodi semplici, ed imuni dalle nocive conseguenze.

È cosa indubitata che la continua circolaz:ne de' Capitali a soldo fran cabili condurebbe senza dubbio a continue operaz:ni sopra i Libri di tutti gli Estimi per impianti di Ditte aggionti e Ritrattaz:ni onde aggravare, e solevare alla giornata li respettivi Contraenti, come prescrive il Dec:to 1774. Quindi egualm:te si può ravvisare l'intreccio delle discipline e qual labirinto dalle med:me sarebbe aperto per confondere nuovam:te l'Asse dei Corpi Sudditi che per sublimi oggetti di Stato conviene mante ner sincero e distinto.

La machina per guidare i contemplati solievi avrebbe troppe Ruote, e tutte affidate all'arbitrio del Ministero delle Camere e de' Corpi; ne sareb be facile condurla al lavoro senza dispendio e Pub:co e Privato.

Commosso l'animo n.ro dall'aspetto fastuoso delle circostanze fatali che circondano questo affare, non sa produrre miglior, e più sicuro suggerim:to di quello di render sciolta da Imposta negl'Estimi Ecclesiastici la sola cate goria de Livelli a soldo predetti ciò sarebbe anche sciolto ogni inceppa mento e togliendo il pericolo dell'aggravio duplicato non valuto dallo stesso Dec:to 1774. sarebbe consona la determinaz:ne a quei principj di gius tizia e di Pub:co interesse che furono dati per guida a questa Conferenza

dal

dal Decreto 5 Xbre passato

La giustizia delle massime Sovrane non amette certam.te gravezza per i Livelli se non tra il Ven.to allibrato ai X.ci Savj ed il Suddito allibrato ai Fuochi di fuori. Ma se le Mani Morte non furono situate per li Tributi nè nell'uno nè nell'altro Estimo, conseguentem.te hanno un titolo colorato, perchè non sia esequita la Terminaz.ne 1661, riferibile al solo allibram.to de' X.ci Savj.

Inoltre le Mani Morte soccombendo, come è giusto nella D.a F.a alle Imposiz.ni Civiche, e Territoriali, alle quali non soccombe il Veneto, restano constituite in una terza Classe di Estimo, e di Pesi, che non è comune, nè al Ven.to nè al Forastiero, nel che sostanzialm.te consiste la differenza della loro Condiz.ne e se per queste Cause non possono considerarsi per suddam.te Ven.te non si può neppur aggravare quella porz.ne di Livelli, che fosse stipulata tra il Capitalista di una Provincia, e il debitore di un altra, mentre non vi è Legge alcuna, che ciò prescriva.

Pochissimo in pratica sarebbe il profitto degli Instrom.ti celebrati fra Territoriali diversi, e moltissima all'opposto la confusione, e il reclamo sulla novità. Il Pub.co Interesse poi non sarebbe per ricevere gran vantaggio dal sostenere una tale gravezza per tre ragioni. Primo perchè se dovessero effettuarsi le Bonificaz.ni ai Laici aggravati dai Livelli, che sono indicate dal dec.to 4 Giugno 1774 il Principato con una mano riscoterebbe dalle Mani-Morte e con l'altra darebbe il compenso al Laico quasi nella stessa misura con la differenza che certo sarebbe il compenso, ed incerta la riscossione.

2.do perchè nei Livelli francabili tutte le gravezze cadendo a carico del debitore per patto dell' Instrom.to vengono queste a cadere sul fondo ippotecato dal Laico; cosicchè l' Errario non resta pregiudicato nelle sue ordinarie esaz.ni.

3.zo perchè le Mani Morte venendo assolutam.te configurate per

Venete

Venete in grado perfetto, dovrebbero poi andare esenti ancora da quelle gravezze, a cui sottostavano in addietro nella Dª Sª, sebben erano catasticate al Clero, e gravate di peso maggiore del ponte, imperciocchè non è seguito per esse altro cangiamento che nella forma dell'aggravio, come si è detto.

Posti questi principj di fatto e di diritto l'eccezione della spiegata categoria di Livelli a saldo con Prò nell'Estimo del Clero non comparisce all'intendimento mio nè un dono, nè un atto di grazia, ma bensì una conseguenza di reale giustizia e imparzialità corrispondente alla rettitudine delle Subᵉ intenzioni, ed alla consuetudine sin'ora osservata.

Alla giustizia anderà congiunto altresì il sollievo de' più infelici individui e particolarmente dei Monasteri di Monache, li quali come ne è notorio hanno gran parte del Patrimonio loro fondato in Livelli, e sono caduti nella miseria, e sconcerto estremo ch'è noto.

Finalmente dispensati che siano per anche i Livelli dalla Decima della quale poco, o nulla fu fin ora esatto per tal conto restava alla Cassa Subª la riguardevole vendita di Dⁱ 180.m Effettivi rilevati nell'anno 1773, sotto la cura del Magistrato al Clero quando la vecchia Decima non ammontava che a soli Dⁱ 94.m della stessa valuta per motivo dell'Imposta da due Secoli non rinnovata, e per quello altresì dell'esenzioni e della mancanza di molte Ditte disperse in molti Catastici.

E sebbene a formare l'accennata summa di Dⁱ 180.m al Clero sono concorse le vendite delle Mani Morte per l'innanzi esistenti al Laico; non di meno anche dal Clero per la via degli aggiunti sono state trasfuse agli Estimi Laici grandiose porzioni di Patrimonio delle stesse Man Morte venduto dal N.H. [illegible] sopra Monasteri, e dal Collegio de' Xⁱⁱ Savj. Averebbe per altro la summa stessa a riputarsi

riputarsi tanto minore, quanto fosse l'importar delle Confiscaz.ni, che si facessero ai Corpi della D.a S.r per le gravezze da Mandato Dominj.

Fissata la massima dalla Deciz.ne con un decreto e successivo Proclama il quale spieghi, e regoli li precedenti 25 Marzo 1769. 25 Ag.o 1770, e 4 Giug.o 1774, risulta dalla radice la Causa delle pretenzioni introdotte sotto questo motivo resta il campo libero al Fisco per praticare li passi più forti contro li Debitori delle Gravezze non soggetto a veruna dubbietà.

In quel caso ed altro, giovaria richiamare alla più esatta disciplina le espresse Leggi del Serenis.o Mag.r Cons.o 30 Aprile 1617, e 23 Ag.o 1624, affinchè non siano ricevuti in avvenire neppur Memoriali o Suppliche di Debitori in genere senza precedente Deposito dell'intiero importar del loro debito nella Cassa del Mag.to alle X.ni del Clero e senza la fede del competente Ministro, che assicuri del Deposito stesso.

Che se tuttavia si trovassero contumaci e cadessero [illegible] gli atti di esecuzione allora resta ad essere impegno di esso Mag.to l'intimatore a vita sino al saldo anche li Beni di ogni genere da Debitori allibrati nelli quad.ni della nuova Redecima siccome pure si pratica nella X.ma Laica.

Per la depennaz.ne in fine dei Livelli a soldo in questi Libri qualora venga prescritta dalla Sub.ca autorità si fa necessaria egualm.te la dichiaraz.ne che il sollievo a principiar [illegible] dalla X.ma una e che all'incontro dall'anno 1773 e successive siano obbligate a Mani Morte alle gravezze Camerali e Territoriali. E perchè frattanto non si avesse la Erezione della corr.te X.ma n.o 6 [illegible] si riconosca che ai Savj delle separaz.ni, ed espurgo sia data mano soltanto, allorchè sia chiusa la Marella pute.

l'oper

L'opera inoltre dimanda un accurato esame sopra tutte le Polizze spedite, onde segregare la pred.ta Categoria di quelli tra quelli insiti ne' [illegible] affrancati e dalle Consi [illegible] sian Canoni che furono poi con posteriori decreti resi parimenti affrancati, e che devono sottostare alla Decima.

È necessaria a questa Estraord.ria pesante fatica, e quale vi de[illegible] più fedeli [illegible] supplir devono gli ordinarj Ministri con l'assistenza del Fedel Rag.to Ant.o Paolo Rizzi così piacerà alla Ser.tà V.a di comandare che in articolata Terminaz.ne del Mag.to siano estese insieme con le discipline dell'opera ancora le misure delle vostre Grazie per essere il tutto umiliato all'approvaz.ne dell'Ecc.mo Senato.

Grazie &c.

Dat. dalla Conferenza del Mag.o de' Sopraint.ti alle X.me del Clero [illegible] Deputaz.ne estraord.ria ad Pias Causas. li 4 Genn.o 1748

[illegible]

[illegible]

1774 a 7. Marzo

[illegible]

1779. 27. Marzo

Decreto dell' Ecc.mo Senato, che esime le Mani Morte dall' Aggravio della Xma li Livelli affrancabili a soldo denominati anche Censuarj ed attivi, e che abbiano ad essere sollevate dalla prima Xma, cioè dall'anno 1773. in poi

E

Scrittura della Conferenza del Magistrato Ecc.mo de Sopraintendenti alle Xme del Clero con la Deputazione Estraordinaria ad Pias Causas del dì 4. Gennaro 1778. M: V:

Feria

[illegible] 24. Marzo [illegible]

Gradito [illegible] degli benemeriti [illegible] prestati dalla Conferen-
za dei [illegible] alle Xme del Clero [illegible]
[illegible]
[illegible] rimarca [illegible]
[illegible]
della [illegible].

Comminciò [illegible]
citi, onde con [illegible] Grazia [illegible]
fra la nuova [illegible] Decima [illegible] gravezza
imposta [illegible] sop.a li livelli [illegible]
[illegible] anche [illegible] ed attivi [illegible]
[illegible] questo [illegible] dai [illegible]
de' [illegible] stabilita con
[illegible] 28. Gen.o 17[illegible], e 25. Marzo 17[illegible] [illegible] in
presente [illegible] dichiarazione [illegible]
[illegible] 25. [illegible] e 4. [illegible]
[illegible] eccezioni dalle [illegible] Decima [illegible]
livelli attivi [illegible] con tal [illegible]
alle [illegible] Xma cioè [illegible]
[illegible] correndo [illegible] dell'anno [illegible]
[illegible] come [illegible]
[illegible] e [illegible] nelle
[illegible].

Posto in tal forma [illegible] qualunque [illegible] in-
[illegible] e che [illegible]
avvenire la [illegible] anche nella [illegible] quelle ren-
dite, che non [illegible] alcuna;
resta poi efficacemente incaricato [illegible]
del Clero, [illegible] sarà [illegible]
[illegible] di dover procedere [illegible]
[illegible] contro li [illegible] nelle [illegible]

e risolvere [illegible] di questa [illegible] della Pub.ca [illegible], rimarcando an-
che all'[illegible] [illegible]. La [illegible] de' debitori med.mi sino
all'intiero [illegible] de' [illegible].

E per quello poi [illegible] alli ricorsi che potessero venir prodotti da contribuen-
ti debitori di [illegible] med.mi d'aver [illegible]
Pub.co [illegible] debba immancabilm.te [illegible]
re [illegible] [illegible] le [illegible]

1617 30. Aple 1617 25. ag.to 1624. e 13. Genn.o 1656 [illegible]
Pub.co [illegible] nella Cassa del Mag.to avrebbe [illegible]
che [illegible] accettare [illegible], onde in tal forma con
[illegible] mag.e [illegible] abbia ad essere [illegible] pun-
tual continuazione di questa tanto importante Pub.ca [illegible]

E siamo [illegible] in [illegible] alle [illegible] che tro-
[illegible] ad essere dalli Pub.ci [illegible] della Regina
[illegible] livelli attivi [illegible] principiando il
[illegible] alla [illegible] dall'anno
1773. sarà cura de [illegible] alle [illegible] di
far eseguire con [illegible] diligenza, anco in tale occasione
[illegible] con l'assistenza del
[illegible] che [illegible]
rimaner [illegible]

A tal effetto [illegible] che [illegible]
che [illegible]
[illegible] e [illegible]
le [illegible] oggetti [illegible]
accompagnano [illegible] med.mi [illegible]
a [illegible] dalla Pub.ca [illegible].

ndo an:
ui
. sino

ributen:
oluntà
ureanu:
Chri
unti l
anima
e con
pon:
imeti
ep:
ginn
oci
llanta
o c
udori
del
rmire

ure tr:
uti
uini
ri ion
maeri.

Copia

Adì 17 Gen.o 1780. M. V.o Recepta

Paulus Rainerius Dei Gra Dux Venetiarum & Nob. et Sap. viro Sebast.o Julio Giustiniano de suo Mandato Locumtenenti Patriae Fori Julij fid. dil. sal. et dilectionis affectum. Abbiamo eletto col Nro Mag.r Consiglio in Vro Successore il Nob.e Nro S.r Zuanne Barbaro fù di m.r Almorò Procur.r quale hà giurato l'osservanza delle Leggi al Tribunale de' Capi del Cons.o Nro di X.ci con gli

1780

17. Gennaro M: V:

Ecc.mi Vicario Co: Niccolò Colonna, Giudice al Malefizio Niccolò Boerio, e col Cancell.e D.r Gio: Batta Clarici: con l'auttorità però del med.mo Mag.r Cons.o vi commettemo di consegnargli cod.a Rappresentanza. Dell'esecuzione ce ne avvanzarete con diligenti lettere gli avvisi.

Dat. in Nro Duc.li Palatio die x januarij ind. XV. 1780.

Marc' Antonio Sicena Segr.io

Nominati per Contest.le Niccolò Sampieri

Cav.r Giacinto Sampieri

Capit.n di Camp.a Giacomo Sampieri

Copi

8.

le a

inic o

resorv

in mi

grado

toma

vivn

Copia

1780

8. Luglio

Che al Carico di Sindico succeder non possano li Parenti in primo, e secondo grado, nè pure li Cognati a Moglie viva

Paulus Rainerius Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobb. et Sapp. Viris Sebastiano Julio Justiniano de Suo Mandato Locumtenenti Patriæ Fori Julij Fidelibus Dilectis Salutem, et dilectionis affectum. Nel riconfermarvi la massima già presa, e comandata della Contumacia alla quale si vogliono assoggettati li Sindici di tutti li Territorj crede opportuno il Senato a maggior intelligenza di quanto è stato prescritto con viste di miglior governo de Territori medesimi, ed a scanso di arbitrj di dichiarare, che nelli Cambj dell'Ufficio di Sindico di codesto Territorio siano eccettuati li Parenti, cosicchè non possano succedervi in primo, e secondo grado per parte tanto di Uomo, che di Donna, e neppur li Cognati a Moglie viva di che seguir farete li opportuni registri

Data in Nro Duc. Pal. die 8 Julij 1780. Ind. 13

Gio: Andrea Fontana Seg.rio

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(91[illegible]

Copiato 13. Agosto 1781. R.

Cons.ri

1780. 6. 7mbre in Pregadi

1780 6. 7mbre

Conoscere [illegible] Senato [illegible] dalle Commissioni [illegible] [illegible] prodotto dalla Città d'Udine per ottener l'affittanza del Dazio, ... per libra della Carne [illegible] alla Città, e con molta esperienza [illegible] sull'argomento in vista [illegible] delle particolari circostanze della Città med.ma, e dietro a quanto fu stabilito recentemente per la [illegible] di Verona dimostra credibile l'istanza come quella che può moltissimo contribuire ai riguardi di [illegible], ed economia di [illegible]

Secondando per riscontro, verso Consiglio il risultato di lui sentimento [illegible] dar [illegible] alla Città di Udine predetta in via [illegible] d'esperimento dopo il termine della recente [illegible] per il periodo di tre anni per l'affittanza di quel Dazio [illegible] per una [illegible] questa per il prezzo di annue £ 18 m. [illegible] [illegible] venne fermato giusto la parte presa nel General Consiglio [illegible] decorso, [illegible] questa la [illegible] maggiore d'ogni altra ritrattasi da 20. anni addietro aumentata della presente a 3400. c.ti

Nel prescrivere in appresso l'espressa condizione [illegible] mai accrescere il [illegible] [illegible] correnti misure, ma [illegible] quale ora Giustizia lo richiedesse e così pur [illegible] [illegible] osservanza immancabile [illegible] [illegible] che saranno per ingiungersi; si dichiara che non si dovrà dal sud.to conseguimento intendersi in conto alcuno derogato il Decreto di [illegible] 1778. che viene [illegible] [illegible] conseguenza di tutto questo [illegible] andandosi al [illegible] [illegible] [illegible]

opportune comissioni per l'esito della [illegible]
Terminazione si spiegano poi le [illegible]
del Publ.co aggradimento verso il Mag.to med.mo
[illegible] il S.to predetto delle
istruzioni necessarie [illegible] nel mentre
commesso di tenersi [illegible] progressivo an-
damento dal detto [illegible]
minar del primo anno à cognizione del Senato
ogni interessante circostanza nel proposito
per quelle ulteriori providenze che al compier-
si del bienno si vedessero convenienti.

Al Luogotenente d'Udine

Col fondamento delle salutari considerazioni di ques-
to Mag.to de RR. [illegible] degli oppor-
tuni lumi che l'accuratezza [illegible]
med.mo per [illegible] discese il Senato ad accorda-
re à codesta Fed.ma Città in via d'esperimento
il Dacio [illegible] per [illegible] come sarà per
risultarvi dalla Deliberazione che vi si unisce
cono in Copia.

In relazione di questo per tanto [illegible]
[illegible] ed impegno che vi di[illegible]
[illegible] di devenire all'opportuna [illegible]
Ad detto Mag.to da cui saranno poi [illegible]
[illegible] necessarie istruzioni all'esecuzione di artico-
lata Terminazione da essere [illegible]
approvazione Publ.ca che diretto [illegible]
[illegible] fu ultimamente praticato [illegible]
la Città di Verona ed avuto il [illegible]
riguardo alla differenza di circostanze e di
[illegible]
[illegible]
della materia.

Copiata 13: Agosto 1781. R.

Copiata 13. Agosto 1781. R.

Laudata  Per risolvenda X.bris i 10

Malnisio  Nell'Ecc.mo Consiglio de 40 C. Novo
 ... ... nel qual Proclama del ... ... ...
 Udine del giorno primo Marzo 1779. del Senor
 ... ... dato in ... ...
1780  dal Comun di Malnisio per il Sesto ...
 ... li 8 Mar. Susseq. ...
12. 8bre  mesi due in forma
Intrò l'altra parte per il lieuo di sospensione
 cioè l'Ecc. Francesco Dose, come Nonzio
 della Contadinanza della Patria del Friuli
 ... Ecc. Vicario ... ...
 ... in ... di Corte di ... ...
 ... cadente ... questa materia, e
 intimata come nel libro ... et data ...
 ... ...
 ... ... ...
 ... ...
 De viis ... o nulla
 De ... n... ... ... ...
 Non ... ... o nulla

...

Copia 13. Agosto 1781. B.

Copia 13. Agosto 1781.

Adì 21. Marzo 1781.

Gl'Illmi, ed Eccmi Sri Proveditori sopra Feudi infrascritti.

Doppo che con sentimenti di Religiosità e ad oggetti essenzialissimi dalla sapienza dell'Eccmo Senato fù con decreto 1773. 2 7mbre fissata la secolarisazione delle Abbazie non ressidenziali alla mancanza de' respettivi Comendatarij, venuto il caso per quella di S. Elia di Rhoggio ne fù anche commesso il loro Eccmo Magto per la vendita di questa con marca Feudale e con le altre tutte condizioni ne' susseguenti decreti apposte, e dichiarite.

Con quello del giorno 22 Genn.o 1777 venne incaricato il zelo di loro E.E. di commettere la formazione di Cattastico di tutte le vendite, ed onorificenze à quello Feudo appartenenti, e respettivamente ottenute coll'oggetto che essendo à prima volta che si devolve in seno publico sia à fondamento perenne ed immancabile di questo Pubblico Patrimonio.

Ora, che si è dato al Cattastico stesso principio dal incaricato loro Perito necessario si trova a certa direzione dell'opera sua dichiarire, e terminarsi li rapporti co' quali proceder in [illegible] l'abbenzo commesso; e così necessario Cattastico.

Perchè però prende solo in questa occasione il Carattere

di Feudo

secolare, staccato dall'Abbaziale Comenda, e per conseguenza sottratto dalle peculiari discipline e leggi per gl'Ecclesiastici, e si sottoponre à quelle secolari; così con questi principij stabilir se ne deve la sostanza e sussistenza sua.

E perche si trovano fino da' primi prestati Esami dalla incuranza de' Possidenti esserdosavi obliati alcuni pezzi di terra, ne' de' quali era fissata la quota di censo, che si aspettava, e per la pravità Consolidazione all'Ecclesiastico mantiene le tracie, da' cui derivano li pregiudizij della perdita o' minorazione del Censo Feudale; Perciò seguendo in tal caso l'usato, e prescritto in simili casi di Feudali diritti secolari, si rileva la massima, che al caso non sia da' Possidenti, o' deposizioni degl'individui da' respettivi Comuni delle Ville ricavabile l'identico Fondo, mà si astria il contribuente detta catastrarvi tanta terra, di cui si ritrova possessore il contribuente, come surrogato all'identica, e come quello, che della terra, e canone sia responsabile, non dovendosi per difetto d'occultazione, o per fatta disposizione o commutazione

onmutat.e pregiudicarsene il feudale diritto
Locchè s'intenda anche per quei de' quali fosse verificato
che in addietro prestavano censo, e non siasi munito
l'identità del feudo, ed a raggione appunto perchè
o' Possessore occultante, o' dispositore e responsabile.
Tale eser deve l'opera del Perito per quelle Partite ancor=
chè d'notate rievono alla devoluzione di questo feu
do come inesigibili, perchè rilevati, e con ciò pro
vati li Beni de' Enfiteuti e per conseguenza
responsabili co' Beni possessi, e gli dispersi o' com
mutati.
Li stati Enfiteotici, e simili della natura de' quali sono
le esazioni di questo feudo, sussistendo come diretto
nell'Eclesiastico non potevano mai consolidarsi
con l'Utile per le più costanti rimote e prossime
leggi di Governo, non così quelle secolari, quali
anzi p raggione, e per natura loro sono consoli
dabili, siccome ogni Possessore per il tutto obligato
e tuo a' chè vi sia fondo onde verificarsi.
Secolarizata questa Commenda attenne le raggioni tutte
secolari e però siccome giustissima e la Massima
ed evidente la raggione, dovrà il Perito inconcusen
te con tali principij, e con leggi secolari dirigersi.

diriggersi alla formazione d'un Cattastico, che deve portare in seno del Magistrato una immancabile Base delle raggioni, e rendite di Feudo secolare, e di diretto dominio di questo Governo.

Questa determinazione dal Zelo del Magistrato Ecc.mo disposta à diretione dell'Opera del Perito voglino le E.E. loro siano dipendenti dalla sovrana Autorità dell'Ecc.mo Senato, et alior che sia la Terminazione presente approvata risposta alla la pronta sua esecuzione, ne resti ritardato l'adempim.to sollecito del Cattastico, e tolta ogni ricadata sospensione, o raggiro di chiunque risponder deve come Possessore Contribuente, o' d'altra relazione, come con questa stà stabilito, che tanto!

Francesco M.a Crotta Proved.r

Antonio Zen Proved.r

Lorenzo Memmo Proved.r

Tratta dal Registro Terminazioni esist.e nel Mag.to Ecc.mo sopra Feudi.

Copiato 13. Agosto 1781. A.

Copiato 13. Agosto 1781. h:

Copia 18. Agosto 1781 [illegible]

1781: 20 Marzo in [illegible]

L'accuratezza del Magistrato [illegible] disponendo relativamente al Decreto 22 Gen.o 1777 ciò che occorre alla verificaz.e del Catastico di tutte le rendite e Beni del Feudo di S. Gallo di Moggio, e ciò per gl'oggetti nel Decreto med.o contemplati, e nella sopra ora detta espressi ha estesa la proposta Terminaz.e che in se raccoglie discipline molto pratiche, e plausibili dirette all'essenzial fine di riunir possibilmente le rendite di questo Feudo col verificare, e sostituire i nomi tanto di Possessori quanto di Disponitori con que' metodi, che utilmente prescritti nella Terminazione med.a servir doveranno di guida alle Direzioni del Ministro destinato all'esecuzione di una tal opera.

Rifletto si però a questa il conveniente esame e riscontrandosi esser conforme e relattiva alle sud.e Massime questo Consiglio si approva, affinchè [illegible] co nella Esecuzione in tutte le parti si ottenga la proposta reale conoscenza dello stato vero in ogni riguardo del Feudo stesso, e si verifichi altresì l'attendere vantaggio del Pub.co Erario, che si contempla.

Dom.co Calliari Fantinelli Nod.o [illegible]

Copiato . 13. Agosto 1781. R.

Copiato 13. Agosto 1781. R.

1781
14. Luglio

Paulus Rainerius Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob. et sapienti Viro joanni Barbaro de suo Mandato Locumtenenti Patriæ Fori julij Fideli dilecto salutem et dilectionis affectum. Cadendo presentemente il tempo dell'ordinario Sussidio perchè pronte ed opportune nella moltiplicità de dispendi seguano a sovegno del Pubblico Erario le provisioni di danaro viene il Senato in deliberazione d'imponer lo stesso, e portandone a voi la notizia. Vi Commettemo di far sapere a cod.ti Fedeli sudditi con aggiustate espressioni questa Pubblica volontà acciò il med.mo venga pagato com'è solito da esenti, e non esenti privileggiati, e non privileggiati et etiam separati eccettuati gli Ecclesiastici, giusto la compartita fatta da VII. Savij, che a questo effetto furono deputati, e con tutti gli ordini, e dichiarazioni degli altri ordinarj Sussidj in due ratte, cioè la prima in Novembre e l'altra in Decembre susseguente col Don di Dieci per cento per tutti quelli pagheranno nei tempi predetti, li quali passati non potrà riscuotersi più col Don, ma con la pena del Dieci per cento secondo l'ordinario. Doverete Voi impiegar, e mandar respettivamente il danaro, secondo è stato stabilito negli ultimi assegnamenti, e regolazione fatta per la Cassa di Cadauna Camera, avvisandovi, che nel rendimento de Vri

conti non vi sarà bonificata alcuna, benche minima
summa, che restasse divertita in altre occorrenze
anche sotto permissione di valersi del dinaro obbligato
quando espressamente non sia dichiarito il suddetto or=
dinario

Dat. in nro. Ducali Palatio die 26. Julij ind. 14. 1781.

Angelo Zon Sed.

Il Caned. Pret.

Tomik [illegible]

uti

Patrie

oui

va

Je

ne

Ach' V Ill.mo Leha Contalinanza.

Copia 13. Agosto 1781. p.

Paulus Rainerius Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob. et Sapienti Viro Joanni Barbaro de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Julij Fideli dilecto Salutem, et dilectionis affectum.

1781 13. agosto Averete Parte a stampa in proposito delle imposizioni dell'Ordinario Campatico, che la diligenza Vra farà pubblicare a costà e ne' Luoghi tutti alla Vra Giurisd. soggetti, ed dell'arrivo delle presenti ce ne darete immediato l'avviso.

Dat. in Nro Ducali Palatio die 26. Lulij Ind. 14. 1781.

Angelo Zon Seg.

V.S. Canc. Preto.

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

1781. 15. 7bre in Pregadi

1781
15. 7bre

Per le cose tutte esposte dalle lettere de Consultori Nostri in jure, rimarcandosi, dall'una, e l'altra scrittura consona alle Canoniche Leggi e non vulnerante per la particolarità del caso li pubblici Decreti, e specialmente quello 18. settembre 1772. la continuazione dell'unione al Seminario d'Udine del Beneficio semplice chiamato Pieve di Fellazzuolo dell'indicata ventina fin dal 1692. già unito al med.mo povero, e sbilanciato Seminario accogliendo però il Senato le suppliche dell'attuale benemerito, e zelante Arcivescovo d'Udine tendente alla buona educazione della Gioventù, approva colla Autorità sua la disposizione sud.ta, concedendo il conseguimento del ricercato possesso temporale.

Gio: Pietro Cavanis Seg.rio

[illegible]

1781. 15. 7bre in Pregadi

Per le cose tutte esposte dalla estesa de Consultori nostri in jure rimarcandosi dalla ora letta Scrittura consona alle Canoniche Leggi, e non vulnerante per la particolarità del Caso li Pubblici Decreti, e specialm.te quello 18. 7bre 1771. la continuazione della unione al Seminario di Udine del Beneficio semplice chiamato Pieve di Pallazzollo della indicata rendita, fin nel 1592. già unito al medesimo povero, e sbilanciato Seminario, accogliendo però il Senato le Suppliche dell'Attuale Benemerito, e Zelante Arcivescovo di Udine tendente alla Buona educazione della Gioventù, approva coll'Auttorità Sua la disposizione suddetta concedendo il conseguimento del ricercato possesso temporale

Gio: Pietro Legrenzi Segretario

t.°
ndo
ze
ta
cia
ipo
uali
e.
•
le
a.
n
er
sa
e
ito
-l
lla

Copia

Addi 24: Xbre Ricevute

Paulus Rajnerius Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob: et Sap: Viro Joanni Barbaro de Suo Mandato Luogotenenti Patriæ Fori Julij Fideli Dilecto Salutem, et dilectionis affectum

1781 22: Xbre

Nella iminente circostanza della venuta in questa Città dei Prencipi di Russia per la via di Gorizia, conveniente conoscendo il Senato, che siano nei modi opportuni, e più solleciti riadattate codeste Strade per dove transitar essi dovranno, cosicchè sia per riuscirle meno incomodo il viaggio, si commette alla esattezza vostra di immediate rilasciare gli ordini più pressanti, ed efficaci al premuroso effetto stesso per quelle soggette a codesta vostra Giurisdiz: tale essendo la espressa Pubblica Volontà. Esercitarete poi verso de Prencipi stessi nel soggiorno, che fossero per fare in codesta Città, e ne Luoghi vicini alla medesima tutte quelle attenzioni, principalmente per la comodità degli alloggi ed altro che fosse occorrente ai Prencipi stessi, che salva la massima dell'incognito, che si sono proposti di osservare, dinotino con visibili marche la considerazione in cui tiene il Senato Ospiti così illustri, valendovi per l'oggetto suespresso di quei Nobili di codesta Città, Persone, ed Officiali, che meglio credesse, il che tutto si promettiamo adempito dalle benemerite vostre sollecitudini, ed impegno

Dat. in Nro Duc. Pal. Die XXII. Xbris Ind: XV. 1781.

Gio: Pietro Legrenzi Seg:

[illegible]

io

lo

a

n

ia

no

ali

e

## 1781. 17. Xmbre in Pdi

1781.
17. Xbre

Dietro all'esaurito Ascolto in ordine al Decreto p.mo Giugno 1780. agli otto Sindici Generali della Cont.a del Friuli sopra la Deliberazione p.o Agosto 1776., la qual Sistemando l'Argomento delle contumacie dei Sindici de' Territorj della Terra Ferma, fissò pure il Friuli a due anni la permanenza in Uffizio con quattro di Contumacia a' Sindici del Corpo med.mo della Contadinanza il diligente Mag.to de Dep.ti Agg.ti dell'Entrate Pubbliche nel riferire le risultanze dell'Ascolto stesso a cognizion di questo Consiglio, con piena conoscenza delle cose, e degli oggetti aggiunge nell'aggradita Scrittura ora intesa tutti quei riflessi, e suggerimenti anche rapporto all'attual Sistema di Governo di quei Comuni, che per propria esperienza reputarebbe più atti a combinar colle singolari circostanze de' med.mi li metodi di buona amministrazione, e di loro interno ben ordinato regolamento.

Considerate però dalla Maturità del Senato le cose tutte con tanta esposte dal Mag.to mentre col riportato suo parere si determina stante il presente Sistema di Governo di quel Corpo di non far per ora innovazione alcuna alle massime col pred.o Decreto deliberate, reputa però opportuno di eccitare la conoscenza del Mag.to med.o ad internarsi, prendendo i convenienti lumi nel proposito, nell'esame di quel Piano di discipline e di regolamenti, che riconosce il suo ...

a dar nuovo più ordinato Sistema di Governo d'esso Corpo, e riuscir potesse conciliabile alla prolungazione alli quattro Anni con altretanti di Contumacia all'impiego de' suoi Sindici; Avendo in vista però nelle regolazioni da studiarsi, che a rimaner abbian salvi li Diritti e le consuetudini del Corpo med.mo e dei Deputati della Patria, ed insieme che a tenor del Decreto p. Marzo 1780., che si riconferma, restino sollevati da nuovi pesi ed aggravj quei Miseri Comuni, i quali con puntualità contribuiscono le rispettive loro quote alla Cassa Sub.a e si aggiungerà quindi distinto merito il Magist.o sud.o di produrre il Frutto sulle prestate applicazione a acquisto di Senato per le ulteriori Deliberazioni, ed convenissero

Giuseppe Gradenigo Seg.rio

verno
ale.
oltre.
Ahi;
stu
tti
opu
del
ma.
avj
lità
lla.
nto
tto

ed

Int.o
lecto
re
ita
iuia
opo
uali
c.
zio
le
u
r, a
[illegible]
ti
to

Copia

1782. 15. Marzo

In Pregadi

Vantaggiosa al Pubblico interesse, per quanto rappresenta il Mag.to de' S. S. dell'entrade Pub.e l'offerta di D.no Antonio Rizzi di ricevere in affittanza il Dazio Pestrin delli Comuni di Belgrado per il periodo d'anni dieci, che s'intenderanno principiati dal prendersi della pnti con l'aumento de' annui Ducati dodeci V. C. sulli Ducati 48., che prima annualmente venivano corrisposti, e cantata, come rimarcasi a tenor delle Leggi l'Offerta stessa, resta la med.ma accolta dal Senato, che incarica il Mag.to surrifto. a ponner al possesso l'abboccatore coi consueti legali metodi.

Agostino Agazzi Seg.rio

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

io
o
e
n
ia
no
ali
é
[illegible]
ra
ito

Paulus Rainerius Dei Grã Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap. Viro Carolo Antº Donà de suo mandato Locumt.ti Patriæ Fori Julij Fideli Dilecto salutem et dilectionis affectum.

1783
2. Aprile

Devenuto il Senato per oggetti di governo, di Economia, e di vero Bene de' Sudditi alla Deliberazione di voler instituito a questa parte un completo ed esatto registro per ogni Provincia della T. F. delle respettive entrate di cadaun Suddito, come delle proprie spese, ed aggravij, non che dei gettiti annuali che convengono farsi sopra i med.mi, e delle successive progressioni, che in ogni anno succedono, o possono succedere in tutti questi articoli, e demandato un tale importante argomento alla esperienza e zelo del Magistrato de' R.R. Dep.ti dell' Ent.e Pubb.e s'incarica la Vostra esattezza di trasmettere allo stesso dietro le sue ricerche i lumi, e Carte tutte, che se gli rendessero necessarie. Sen persuasi, che non sarà da Voi ommessa qualunque diligenza, che si richiedesse nel proposito perchè niente manchi al Magistrato, onde piantar sopra certa base, e con chiara esattezza un affare, che sta sommamente a cuore del Senato.

Dat. in Nrõ Duc.li Pal.o Die 2.da Aprilis ind.e 1.a 1783

Rocco Sanfermo Seg.rio

[illegible]

1783 15 Maggio in Pregadi

Al Luogot.te di Udine

Non dissimili anzi maggiori le circostanze attuali di straordinaria penuria di Biave che affligono li Villici di codesta Provincia da quelle dei decorsi anni 1749 1763 e 1767

1783 15. Maggio

muovono la carità pubblica ad accordare al Corpo della Contadinanza la sospensione delle [illegible] generali il Senato concorre secondando il sentimento del Savio alle Ordinanze a sollevare per quest'anno il Corpo stesso il quale con sua puntualità supplisce alle proprie gravezze dalla verificazione delle Mostre intiere il che vi si significa a lume, e per dirigere in conformità gli ordini relativi

Che delle presenti sia data copia al Savio alle Ordinanze per sua istruzione di quanto si delibera a seconda delle gradite sue informazioni

[illegible]

1783 - 31 Luglio in Pregadi Expedit

Copiat

Con qual benemerito impegno et [illegible] prestato si sia il Mag.to a' Sopra Ospitali e Luoghi Pij all'esecuzione delle [illegible] commissioni contemplanti il rinovamento di fonti atti ad assicurare la sussistenza, et il necessario sostentamento ai Quattro Ospitali maggiori di questa Dominante [illegible] il Senato dalle intese compiegate Lettere comprendenti le [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in così interessante materia [illegible] Mag.to stesso e [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] destinate Magistrature. Dal complesso pertanto delle cose esposte [illegible] [illegible] [illegible] che compresero le rispettive conferenze, venendo somministrata una piena [illegible] e [illegible] Base alle conformi Pub.che Deliberazioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] accogliere loro [illegible] [illegible] [illegible] parte a parte [illegible] con le proprie [illegible] [illegible] [illegible] per le [illegible] enunziate nella Lettera firmata dallo stesso Mag.to o sia quella alla Sanità non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di una delle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rispettive [illegible] attesa la riconosciuta tenuità e sproporzione delle loro rendite ai bisogni si delibera per rapporto all'altra Lettera in conferenza col Mag.to di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] massima [illegible] [illegible] dell'imposizione di un dieci per cento [illegible] l'entrata [illegible] [illegible] [illegible] alle [illegible] et alle Confraternite [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

che la soppressione di quelle compagnie che per le esposte ragioni vengano considerate meritevoli di essere estinte, onde con tali fondate conoscenze possa incamminar il Senato le opportune Deliberazioni.

Riconoscendosi quindi quanto dietro e più assicurati esami rappresenta nell'opposita sua Scrittura il Mag.to sopra Ospitali intorno la non combinabile unione de' più de uno delli quattro Ospitali Maggiori e la inopportunità di alterare presentemente la disposizione di queste Case [illegible] che presenta nella nativa [illegible] [illegible] particolari [illegible] raccomandate e se [illegible] con [illegible] [illegible] nella [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Pio [illegible] il [illegible] Mag.to [illegible] il [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] gravi [illegible] [illegible] [illegible] applicate al [illegible] Oggetto.

Molte [illegible] per alle [illegible] della [illegible] di tempo in tempo [illegible] [illegible] [illegible] di queste [illegible] [illegible] [illegible] prestato col benemerito Mag.to in [illegible] con la Deputazione Estraordinaria [illegible] Pie Cause, e l'Aggionta sopra Monasteri col prendere di mira ad oggetto di assicurare [illegible] [illegible] soccorso al bisogno degli Ospitali i frutti contemplati nella Parte del Mag.r Consiglio 1767 20 7bre [illegible] [illegible] [illegible] Opere Pie [illegible] [illegible] recente parte 30 Aprile 1788, e col prender [illegible] [illegible] il Decreto [illegible] [illegible] quarto alla Deputazione ed Aggionta [illegible] [illegible] presente a

e pub.ª depurazione con la Dep.ne di Padova discorso intorno alla situazione e le circostanze dei recenti, e conventi esistenti in luoghi distanti dalle Città, e nel: :resto; e poi in quanto viene esposto alla conferenza trovassi persuaso il Se: :nato anche per le rifferte riflessioni di Mandare, quanto essa suggerisce intorno le due Case dei Canonici Canonici di S.n Salvatore e Lateranensi.

Pres riuvendosi pertanto la soppressione di questi due Case, si stabilisce che sino alla loro e: :stinzione abbino gli Individui di questo di S.n Salvatore attualmente esistenti nelle due Case di Candiana e di Brescia a ricorrersi tutti nella Canonica di S.n Salvatore di questa Città colla continuazione del godimento ad essi, per le spese di Famiglia, di ₰ 3358 V.C. oltre le ₰ 5634 V.C. che importa il manteni: :mento del loro vitto e vestito e rapporto ai Canonici Lateranensi si stabilis: :ce che debbano ridursi nella Canonica della Carità di questa Dominante tut: :ti quelli che ora si attrovano nelle Case di Padova Verona e Bergamo colla continuazione del godimento per le spese di Famiglia ad essa Canonica di ₰ 1035 V.C. oltre le ₰ 5448 V.C. importante pel loro mantenimento. A ta: :le oggetto avrà il Magistrato sopra Monasteri [illegible] [illegible] immediate [illegible] :le disposizioni e formalità tutte che furono sino ad ora in pratica per al: :tri Istituti e con le avvertenze che parranno opportune alla di lui [illegible] :tata prudenza ed attività passando in pari tempo all'incamerazione, e quindi alla stima e successivi Incanti dei soppressi Beni e delle rendite delle due Case di Candia: :na e Brescia dei Canonici di S.n Salvatore, e delle altre tre Case

di

di Padova, Verona, e Bergamo di ragione dei Canonici Lateranensi giu[sta]

a quanto si è ordinato ed eseguito per altri Ordini Regolari già soppressi doven:

dosi intanto sino a che se ne verifichi la vendita considerarsi [illegible] alla Cassa

Opere Pie li frutti derivanti dai fondi medesimi per la qual vendita potrà l'

Aggionto sud[ett]o a tenor dei Decreti 13 Marzo 1767 e 3 Mag[gi]o decorso procedere an[che]

[an]co a spezzati onde procurarne il maggior vantaggio

Venendo in tal modo a derivare immediat[amente] dalla soppressione di queste due Congregazioni

la somma di [illegible] 14793 V[aluta] C[orrente] all'anno cioè £ 8489 per Conto di quella de S[an]

Salvatore e [illegible] 6304 per Conto di quella dei Canonici Lateranensi = somma

questa che si renderà in progresso di tempo maggiore per la devoluzione delle

due [illegible] che presentemente rimangono de sola provisionale [illegible] stabilisca

che la precitata somma di [illegible] 14793 congiuntamente a quella di [illegible] 19633

per V[aluta] C[orrente] formata dalle tre indicate partite e che per l'accompagnato foglio

verifica nell'attuale sua situazione disponibile della Cassa Opere Pie a quelle al:

tre somme che risultar per confluire alle Providenze comprese nella presente [de]li

berazione abbia ad impinguar la d[ett]a Cassa Opere Pie per quelle disposizioni che

in relazione alle Leggi fossero per essere di tempo in tempo ordinate; e questo Con:

siglio anche per il sostentamento delle Quattro Ospitali.

Nel mentre per si compiacere il Senato l'intendere che quella provisionale assegna col:

le [illegible] 41000 in ora occorrente per essi non sarà che temporanea e che si

può anzi convenire ridurebbe col tempo a [illegible] 24000, ed anche a minor

somma

summa per le varie ragioni che sono individuate nella di essa conferen=
=za; celebrata adesso per allora rapporto alle eredità alle quali sono chia=
=mati li due Ospitali della Pietà e dei Derelitti che al caso del reale
liquidato conseguimento di esse riconosciuto dal Mag.to sopra Ospitali abbia ad
essere minorato ad essi il sovvenimento di tanta summa annuale quanta
sarà per risultarne dall'annuo frutto di tale Eredità riservandosi il Senato
stesso che dall'esattezza del Mag.to ne attende opportunamente i riscontri di
applicare a suffragio di altre esigenze del Stato l'impiego della suaccenna=
te provvisionale sovvenzione

Nella somma importanza poi che le Scuole Grandi di questa Città possedendo di
molti e doviziosi fondi concorrano anch'esse dal canto proprio a contribuir
dalle rispettive loro casse quei suffragj che sieno di un qualche soccorso
alle esigenze nelle quali si attrovano gli Ospitali e che sin ora giustamen=
te interessano le pubbliche caritatevoli cure del Principato restano perciò incarica=
ti i Capi dell'Eccelso Consiglio di Dieci di devenire col loro Consiglio a quelle delibe=
razioni che pareranno proprie alla loro prudenza.

E poichè al medesimo pio oggetto tengono le Commissioni e le facoltà affidate ai
Illustrissimi Nobili Uomini Procuratori delle tre Procuratie nel manifestarsi il co=
stante desiderio del Senato di veder realizzati gli eccitamenti ad essi avanza=
ti coi Decreti 20 Genaro 1781 e 3 Ottobre decorso viene nuovamente nel più
efficace modo ricercata la loro pietà d'interessarsi a riconoscere ed eseguire questo

Consiglio

Consiglio quegli ajuti che crederanno di poter somministrare

Penetrata poi, e sempre commossa la Carità del Senato dall'infelice compassionevole aspetto degl'Infermi che sono sparsi, e vanno girando per la Città, nel mentre si rinnovano al Mag.to sopra Ospitali le Commissioni ad esso impartite col Decreto 29 Maggio dell'anno decorso intorno a quelli che sono infetti dal mal Celtico s'incarica la particolare sua diligenza di meditare e produrre a lume delle opportune pub.e Deliberazioni quei suggerimenti che anche in Linea di Economia riputerà i più convenienti ad assicurare un qualche ricovero in alcuno degli Ospitali a questa sventurata Classe di Sudditi; e sarà poi del Lodevole impegno del Mag.to de Reformatori allo Studio di Padova il convocare la conferenza instituita col Decreto 8 Aprile 1770 e che si riconferma nella Deputazione ad Pias Causas e del Mag.to sopra Monasteri per produrre delle prestate applicazioni il risultato a lume del Nob.e Consiglio.

Che delle presenti in ciò che respettivamente si riguarda sia data copia ai Capi del Consiglio di Dieci per lume, come pure alli NN.HH. Procuratori delle tre Procuratie, et al Mag.to dei Reformatori dello Studio di Padova per lume, et esecuzione

uvole
ntre
l De:
mal
ume
Pcora
uno
npegno
misti:
Pia
zione
del
tre
at

1
B

1783
30. [illegible]

[illegible]

Copia

1785. 9. Aprile in Pregadi

Intesio il sentimento della Deputazione Straordinaria ad Pias Causas, il Senato in riflesso alla assai avvanzata età di Monsignor Gio: Girolamo Friderigo Arcivescovo
1785
9. Aprile
di Udine, Benemerito, esemplare, ed Illustre Prelato, assente in conformità di consimili esempj, che possa Egli ricorrer alla S. Sede per ottener il permesso di scieglier uno tra Suoi Canonici fornito di Pietà e di capacità, il quale insignito del Carattere Vescovile col titolo di qualche Chiesa in Partibus abbia ad assisterlo nelle moltiplici incombenze Pastorali della sua vasta Diocesi. Dovendo però le Bolle, e facoltà tutte che perveniranno da Roma esser prodotte alla Pubblica Revisione, perchè nel loro Licenziamento vi siano unite le condizioni, che non si intenda con ciò fatto il minimo pregiudizio alli diritti dell' Ordinario Diocesano, e che siano sempre salve le Pubbliche Leggi circa lo stato, e gli obblighi annessi al Beneficio, che possede l'Eletto.

Pietro Alberti Segretario

[illegible]

[illegible]
90
ie
e
ke
m
n
io
n
i
d
u
n
e
o
li

Copia

# 1786 4 Mag.o in Pregadi

1786 4 Maggio

Con molto provido Consiglio si determinò la Deputazione alla regolazione della Tariffa mercantile di Venezia e della T. F. a rivogliare in preferenza li studij suoi alla gelosa materia del Transito, poiche da esso derivati essendo sinora sommi danni alla Nazione, e all'Erario, chiaro apparisce che fin che sussistono li correnti disordini ed arbitrij sulla pianta, ed amministrazione del Transito stesso non sarà mai possibile, che si verifichino quelle semplificate viste di consumo, e di commercio, che dal recente Decreto 19 Xbre furono in via di massima fondamentale fermamente statuite.

Quindi conoscendo ad evidenza il Senato, che il benemerito magistrato ha profondato gli studij suoi sino alle base centrali dell'affare e col descrivere i difetti della oscura e mancante legislazione presente, e nel dimostrare che il transito non è mai stato considerato nè in Venezia nè nella T. F. con viste generali, e nel suo vero aspetto ma andò sempre confuso col commercio con danno incalcolabile degli interni consumi con rovina de' prodotti, e manifatture nazionali, con visibile deperimento del commerzio di questa Piazza, e della suddita Navigazione, ed in fine con discapito rilevante ancora del Pub.co Erario la maturità di questo Consiglio volendo a mali così gravi, e riflessibili apportarvi pronto e proporzionato rimedio; accoglie piena=

mente li savij e zelanti suggerimenti, che si contengono nella Benemerita Scrittura ora letta, e però in via di massima fondamentale stabilisce e commanda

Che ad esempio de Principi confinanti s'istituisca un transito immediato da fuori Stato per fuori Stato il quale vada dal mare alla Terra, dalla Terra al mare e da confine a confine ed abbia le sue strade fisse, e legati per ove innocentemente entrare, passare ed uscire, restar dovendo in allora per conseguenza soppressi gli antichi oscuri vocaboli di Transito per Settentrione, Ponente, Terre aliene, Sopravento e Levante.

E che sia come prudentemente suggerisce il Mag.to stesso conformata la corrente Classificazione dei Transiti presentemente ristretta a merci, a Ferrarezza a Piene cotte, a quella più commoda, e ragionata de nostri Vicini fissando ad ogni classe di Transito quell'imposta che sembrerà conveniente alle circostanze e de tempi presenti e alli gelosi rispetti del nostro interno ed esterno commercio.

Conformati che saranno in questa guisa li Transiti nostri giusto al Piano praticato dai Principi, che ci circondano, ed istituito che sia anche nello stato nostro l'uso utilissimo del Patto Reale ad esempio dei nostri Vicini, ben conosce la maturità del Senato, che al caso di Convenzioni e di Trattati, senza de' quali non si può proteggere il commercio esterno della Nazione emergerà uguaglianza, facilità, sicurezza in ogni interna operazione, ed indi questo puro ed innocente transito di merci da Stato a Stato accarezzato e voluto da tutte le Nazioni commercianti arrecherà sommi beni alle Provincie Suddite, alla Dominante ed alla Nostra Bandiera ancora.

Ma come

Ma come per conseguire oggetti così importanti, ed esenziali fa d'uopo usare di tutti que' mezzi, che siene proporzionati, e corrispondenti al fine che si contempla così dietro al rispettato sentimento della benemerita Deputazione. Adotta pienamente il Senato li modi dalla sua virtù ed esperienza suggeriti, e sono in primo di aprire ove mancano, e di trasportare ove occorre le Dogane, e Cedolarij de' Confinanti, e quindi rendere di vista tutti gli ingressi, ed uscite per le quali sogliono entrare ed uscire le merci.

Secondariamente, che sia destinata una Guardia apposita d'ordine militare con uniforme giallo, disciplina e subordinazione, la quale vegli nella suddita T. F. alla custodia della Finanza, all'allontanamento de' contrabandi, ed utile si renda secondo le circostanze anche ne' varij altri rispetti dello Stato.

Terzo, che s'instituisca una intendenza di Provinciale ad esempio di quella de' Nobili di T. F. sulla materia confinale, la quale con adattate modalità, regole e discipline assista localmente all'esatta e fedele esecuzione di questa, e di ogni altra nuova Regolazione.

Se così si pratica con ottimo successo ne' Stati de' Principi confinanti ben a ragione confida il Senato, che ugual buon effetto sortirà anche nelle Provincie sudd.e onde non finalmente il grande affare de' Transiti delle Tariffe e del commercio in regolato sistema non solo in [illegible] a legislazione e disciplina, ma in quanto a rendere ancora ogni interna operazione utile e grata alle Provincie med.me

Mentre intanto questo Consiglio attenderà sollecitamente a parte a parte dalla virtù ed esperienza di cotesti

benemeriti Cittadini li Piani relativi alla massima già stabilita di sopra tanto rispetto alli Transiti, quanto alli mezzi, che si approvano per rapporto all'Esecuzione facoltà impartisce loro, passando d'intelligenza col Savio Nostro alla Scrittura di destinare un Ufficiale del Corpo del Genio, acciochè con le necessarie assistenze, onde rettificando, nel luogo d'esistenti Carte Topografiche de' rispettivi Territorj, onde riconoscere li siti, in cui sono erette le Dogane forestiere la loro distanza dal Pub.co Confine, l'attual posizione de' Cedolari e Dogane Venete, come le variazioni e rapporti delle strade inservienti al commerzio, ed ai clandestini Defraudi.

E come la Provincia del Friuli è una delle più esposte, ed aperte alla impunità del contrabando con aperta rovina della industria Nazionale, e degl' interni consumi così pienamente approva, che le osservazioni, e gli esami debbano cominciarsi dalla d.a Provincia per quindi proseguire nell'esame, ove bisogno il richiedesse.

Ma come tutto ciò non bastarebbe a render felici le Provincie della T. F.a ed il commerzio in generale della Nazione, qualora non si pensasse contemporaneamente anche ad una libera, e celere circolazione interna de' Prodotti, e manifatture Nazionali, e di tutti que' generi commerzianti esteri che entrati fossero nello Stato col pagamento del Dazio, così la Pub.ca autorità attenderà opportunamente sopra questo importantissimo tema i frutti dell'applicazione, e dei studj della [illegible] la quale potrà continuar a servirsi dell'opera utile del [illegible] per verificare la già commandata separazione dei Dazii di puro consumo da quelli riguardanti il commerzio ad oggetto, che i primi rimangano sotto le naturali ispezioni

spezioni del Magistrato sudd.° e gli altri passino sotto la direzione della Deputazione stessa per le necessarie volute regolazioni.

Sarà impegno altresì della Deputazione regolare l'articolo delle condotte tanto rapporto alle spedizioni di Terra e di Fiumi quanto quelle che si fanno per mare suggerindo in appresso come promette una forma più commoda e più cauta per la Dogana di Transito in Venezia onde ottener si possano tutti gli effetti di esatta disciplina, e di fedel esecuzione, che con ottimo successo si veggono posti in pratica anche da Confinanti.

Se nella sistemazione poi di d.e condotte Terrestri Fluviali, e se nell'estesa de' piani riguardanti la pianta, e l'amministrazione del Transito, come pure ogni altra successiva regolazione emergessero difficoltà, ed impedimenti l'autorità di q.to Consiglio impartisce piena facoltà al Magistrato di riconoscerle ed appianarle per quelle vie ed in què modi, che ne facilitti l'esecuzione, e quindi porterà le sue relazioni all'approvazione del Senato, il quale contempla nel buon successo di questo importantissimo affare di Stato la risorsa in generale della Nazione e l'utilità dell'Erario.

E da mò per quanto gli s'imputa ne sia data copia al Savio Nostro alla Scrittura per lume ed esecuzione.

Copia

1786. 6 7bre in Pregadi.

Nel proseguire la benemerita Deputazione alle Tariffe li ze-
lanti studij suoi per mandare ad esecuzione le massi-
me stabilite con li Decreti 29 Xbre, e 4 Mag.° decorsi rap-
presenta nell'ora letta Scrit.a essere cosa conveniente
ed opportuna di rendere noti gli oggetti delle pred.e
due Deliberazioni alle respettive Città, Territorij, e Sudd.
ti della Terra Ferma.

1786
6. 7bre

Nell'approvarsene pertanto il pensiere si rimette alla Deputa-
zione stessa di spedire l'accompagnata formula a
tutti i Pub.ci Rappres.ti unendovi il Prospetto delle
massime decretate, e de' Piani commessi per verificar-
le, e facendone consegnar in pari tempo una Copia
anche alli Nunzij qui ressidenti.

Per questa via ciaschedun de' d.i Corpi, ed ogni Suddito in par-
ticolare dentro lo spazio di mesi quattro farà giungere
al Mag.to stesso, o per gli stessi due mezzi o per quello
dei loro respettivi Commissionati gli autentici Docu-
menti de' Dazij, che esistono in privato possedimen-
to, Mude; Guardie; Dogane; Libertà d'importazio-
ni; e di esportazioni; Fiere, mercati, Esenzioni,
e d'ogni altro Possesso, che in qualunque modo
avesse relazione all'esecuzione delle massime,
e Piani sopracitati.

Consapevole poi, com'è, la Deputazione della paterna
affezione del Senato verso la Fed.me Città, Territo-
rij, e Sudditi cercherà di conciliar in modo li riguar-
di di ciaschedun, che nell'atto dell'esecuzione
del nuovo Sistema si migliori contemporaneam.te l'interesse
di tutti.

Molto utile agli oggetti importanti dell'Erario, come
pure ai veri modi d'incoraggire l'industria Nazio-
nale riconoscendosi anche l'altro savio suggerimen-
to della Deputazione, che propone di trasportare
nell'atto della esecuzione del nuovo sistema ogni
esenzione, e facilità a favore delle nostre manifat-
ture al solo ed unico momento della loro visibile
verificata uscita per Paesi forastieri il Senato
ne fissa fermamente la massima, e ne
commette a suo tempo l'immancabile sua
esecuzione

Cesare Vignola Seg.rio

# Prospetto

Delle massime e Piani d'esecuzione stabiliti con li Decreti 29 Xbre 1785, e 4 Mag.° 1786, come pure delle viste contemplate per verificarli.

## Primo Pubblico Oggetto è

di promovere in tutti i modi possibili la felice propagazione de' Prodotti della Terra ferma — di animare la dilatazione, e perfezione delle manifatture Nazionali — e di agevolare con una celere, e libera Circolazione il Commercio interno, ed esterno.

## Quindi

Uniformità di sistema da verificarsi in ogni luogo, tempo e circostanza,

regolando le Tariffe mercantili di Venezia, e della T. F.a in modo tra loro analogo,

## Sicchè

due soli Dazj sostituiscansi in Venezia e nella T. F.a a tutti quelli, che per tante vie, e modi caricano presentemente le merci, o andanti in Commercio, o rimanenti in Consumo.

e rispetto alle Merci maritime si verifichi — Aumento di commercio tra la Dominante e la T. F.a

Per la verificazione

delle sudde. massime fu intanto decretato:

Che ad esempio de' Confinanti s'instituisca un Transito immediato da fuori Stato per fuori Stato, il quale vada dal Mare alla Terra, dalla Terra al Mare, e da Confine a Confine; ed abbia le sue Strade fisse, e Legali per ove innocentemente entrare, passare, ed uscire.

Si aprano ove mancano, e si trasportino ove occorra le Dogane e Caselli Pubblici al Confine.

Si destini una guardia particolare, la quale appositamente vegli alla custodia della Finanza, ed all'allontanamento de' Contrabandi.

Si elegga una Nobile intendenza al Commercio in ciascheduna Provincia, che ad esempio de' Proveditori ai Confini assista, ed informi sulla miglior amministrazione del nuovo Sistema.

Siano regolate le Condotte Terrestri e Fluviali a facilitazione de' Transiti e de' Commercij.

Si trasporti nell'atto dell'esecuzione del nuovo sistema ogni esenzione e facilità in favore delle nostre Manifatture al momento della loro visibile verificata uscita per Paesi Forastieri.

Cesare Vignola Seg.io

Modula

delle Ricerche da farsi alle Città, Territorij, Communità, e ad ogni altro Corpo, e Particolare interessato della Terra Ferma, affinchè ciascuno dentro lo spazio di mesi quattro, o col mezzo de' Locali Pubblici Rappres.ti o con quello de' Loro Nunzij qui Ressidenti, o de' respettivi Commissionati faccia giungere alla Deputazione alla Regolazione delle Tariffe mercantili di Venezia, e della T. F. a tutti gli autentici Documenti de' seguenti possessi, cioè

Darij in privato Possedimento
Pedagi,
mude,
Guardie,
Dogane,
Libertà d'importazioni e di esportazioni
Fiere,
mercati,
esenzioni,

e di ogni altro Possesso, che avesse relazione e rapporto all'esecuzione delle massime stabilite con li Decreti 29 Xbre 1785, e 4 Mag.o 1786.

1786. 6. 7bre

Approvata con Decr.o dell'Ecc.mo Senato

Cesare Vignola Seg.rio

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Copia

1786 25 9bre. in Pregadi

1786
25. 9bre

Dalla sollecita cura, con cui si prestò il Mag.to de Riform.ri dello Studio di Padova ad estendere diligenti traccie tanto in questa Capitale che nelle Città della T.a F. col mezo de' Pub.ci Rappres.ti onde rinvenire esecutivam.e al Decr.o 9 7bre dec.o un Soggetto suddito secolare non solo abile, e capace, ma possibilmente esperimentato ancora per sostenere il carico di Consultore in jure in primo luogo nella vacanza successa per la morte del benemerito Consultor Brici un esatto ragguaglio ne desume questo Consiglio dalla gradita Scrittura, che in ora si è intesa.

Assicurando però l'esperienza del Mag.to degna di utilmente sostenere un così geloso importantissimo Uffizio la persona del Fedel.mo Pietro Franceschi Nod.o estraord.o della Cancell.a Ducale, il quale da che serve nella med.ma sostenne le Segretarie delle più gravi magistrature dando costantem.te le più chiare prove di abilità distinta, d'integerrima fede, ed onore, ed ha fatto conoscere di possedere estese cognizioni nelle materie di Giurisprudenza e di Pub.co Diritto, il Senato, che in più incontri retribuì con la propria approvazione l'utile servigio da lui prestato nelle sino ad ora sostenute ispezioni con piena persuasione concorre ad avvalorare la scielta decorando del titolo di Consultor in jure in primo luogo il Fed.mo Pietro Franceschi, perchè funger ne abbia tutti i doveri, e godere delle prerogative, ed emolumenti tutti, che furono accordati, e percetti dal Defunto suo Precessore Consultor Brici per conto del carico stesso, certo che sarà egli per sostenere utilmente e degnamente il nuovo Uffizio, e con fervor pari a quello sino ad ora manifestato per il Pub.co servizio.

1a=

le
nti
il'
igli
hi-
res
la
on.
ella
e.
rai
o;
lie'r=
le.
di
lla
ion
ne
ha
ra
ti,
a
ie=

Copia

1786 29 9bre. in Pregadi

Nella riconosciuta importanza, che esister abbia all'Offizio della Camera de' Confini un dotto Soggetto ed esperto, il quale nella varietà e vastità delle materie utilmente presti l'opera sua in assistenza de' Cittadini destinati all' Offizio med.mo rileva con aggradimento questo Consiglio dall'ora letta Scrā con qual sollecito impegno esecutivamente alle demandategli commissioni si sieno prestati li Proved.ri ai Confini a rinvenir persona delle pred.e qualità fornita da sostituire al Defunto Consultor Bricci, che lodevolmente per l'addietro sosteneva tali incombenze: e siccome esso Bricci con utile esperienza si trovava incaricato del doppio Uffizio di Consultore in jure, e di Consultor ai confini, così seguendo l'accreditato Consiglio dei Proved.ri med.mi ed avvalorando la loro scielta, questo Consiglio con quella stessa persuasione, con la quale destinò il Fed.mo Pietro Franceschi in Pubblico Consultore in jure, lo prescieglie pure in Consultor ai Confini per supplire a tutte quelle insperzioni, che erano addossate al suo immediato Precessore, e conseguire il med.mo assegnamento per se, e fissati Coadjutori. delle quali insperzioni tanto più con fiducia dal Senato se ne rilascia l'incarico, quanto più le di lui estese cognizioni, e li prevenitivi studij sulla Pubbliche cose lo pongono in grado di utilmente adoprarsi anche in questa grave materia.

Tra le parole marginali a destra (parzialmente tagliate): o / ... / & / ... / di / ... / rre / ha / a / ... / se=

ò'
tà
or
s
ri:
ndi:
e
li
li'
fa:
nis
ta bro
teva
ddotti:

tento
teni:
ede
nte
eardi
, e rela

n Com
, vepu
tella
teva
dotti
plà
conia=

Copia/

Copia/ 1787. 15 Marzo in Pregadi.

Corrispondono pienamente all'esenzialità degl'oggetti; ed all'estesa dei rapporti della materia dei Pascoli della Patria del Friuli qui studij, e le aplicazioni con fervor lodevole prestate esecut.e al Decreto 24 9bre 1785. dal Mag.to de Beni inculti, e deputazione all'Agricoltura sopra la Relazione, e Lettere prodotte ai Pub.i Riflessi dal benemerito zelo del fu Luog.te d'Udine S. Filippo Orani, colle quali furono posti in vista li gravi danni e le perniciosi conseguenze, che dall'invalso abuso, non appogiato nè ad alcuna Pub.a Legge, nè à municipali Statuti della libera promiscuità dei Pascoli stessi sopra tutti li Fondi della Provincia medema vengono inferiti all'agricoltura ed alla moltiplicazione degl'Animali, e dei Prodotti.

Mentre però da questo Consiglio se ne retribuiscono con distinto agradimento li frutuosi effetti derivanti dalla Scrit. tura ora intesa, restano accolti con piena laude gl'esibiti riflessi, e sugerimenti diretamente rivolti al conseguimento degl'eminenti riguardi dello Stato nel bene di quella Popolazione, e della più estesa Nazionale utilità.

Ponderato per tanto dalla maturità del Senato un complesso così riflessibile di vantaggi, ed oggetti, repu ta necessario per esenzialissime viste di tutella dei diritti della Proprietà, della miglior coltura di quei Tereni, e dell'aumento di quei prodotti, e massime della specie bovina, che contempla

con.te=

conseguente risparmio di Nazionale danaro, di de=
terminarsi à quelle Providenze, che esigono le attuali
Circostanze della Provincia medema, e furono con
universale consenso inplorate nelle Supliche pro
dotte dalli Rappresentanti li varij Corpi, e dalli
Sindici della Contadinanza

Che però rissultando dalle ora intese giurate infor
mazioni degl' Avogadori di Comun, che nel pred.to
argomento de' Pascoli del Friuli vi concorrono
importanti viste, e rapporti, che involgier possono
eminenti riguardi di Stato.

L'anderà Parte: che per autorità di questo Consiglio
l'affare sudetto sia dichiarito con li metodi della
Legge 1761. 12. Aprile del Mag.r Cons.o come materia
di Stato, sicchè sciolto da qualunque Giudizia=
rio impedimento, venga integro rimesso alla
Podestà deliberativa per l'effetto delle seguenti
deliberazioni . . .

segue in Ducale

Al Luogotenente d'Udine.

Oggetti essenziali di miglior bene di codesta Provincia, e d'utilità dei sudditi hanno determinata la Publica Providenza dietro anche li ricorsi di codesti Corpi, Città, Patria, e Contadinanza alle deliberazioni, che si trasmettono in Copia, onde abbiate nelle forme, che vi pareranno proprie à comunicarle ai Corpi medemi in testimonio di quella Paterna Predilezione colla quale vengono dal Senato riguardati, incaricandovi di far rassermar con Parte di co= - desto Parlamento, che rappresenta l'intero Corpo di codesta Provincia, li ricorsi già prodotti nelli memoriali rassegnati al Precessor Vostro Nob. Ho: Diani, mentre dall'attenzione Vostra su di ciò, e dall'esecuzione delle presenti ne attende= remo li relativi riscontri.

E da' ciò - dietro di questi, richiamandoli alla voluta esata osservanza le Provide discipline, che sull'argom.to del Pensionatico sono contenute nelle Terminazioni 8. Giugno, e 26. 9mbre 1765 dalla conferenza dell'Inquisitor alle Arti e Mag.to dei V. Savij alla Mercanzia, resta commesso al Mag.to de B. I. e deputati all'Agri= coltura di devenire alla confermazione d'apposito Proclama, col quale resti inibito universalm.te nella pred.ta Provincia il

Pascolo

Pascolo di qualunque specie d'animali, ed in qual si voglia stagione dell'anno sopra Fondi non proprij, presidiandone l'esecuzione con quelle pene, e castighi che troveranno quei Cittadini corrispondenti all'oggetto, ed eccitando con la promessa del premio la coltivaz.e dei Gelsi, e l'aumento del Foraggio, con quel più, che con la propria esperienza riputeranno necessario all'importante fine di rimovere li disordini, ed à promovere l'agricoltura, e l'industria di què sudditi. E rassegnarlo quindi à cognizione di questo Consiglio per riportare la dovuta Publ.ca Approvaz.e

Alla peculiare ispezione poi del Mag.to e deputati med.mi appoggiando il Senato, tenere però dipendenti dalle sue dispozizioni l'interessante materia dei Pascoli del Friuli per quelle provvidenze, e discipline, che di tempo in tempo abbisognassero per il suo miglior governo, è certo della continua vigilanza, ed attenzione dei Cittadini, che vi presiedono, li quali restano oltre à ciò incaricati di riferire

ogni

emergenza, che fosse p succeder, e qualunq. instanza, che s'avventura fare loro prodotta nel proposito per lume delle conferenti deliberazioni.

E delle presenti sia data Copia agli Avvog.ri di Comun in riscontro di quanto si delibera, inteso il loro reputato sentim.to espresso nella venerata loro scrittura, che viene da questo Consiglio distintamente aggradita —

E.

Copia/

Paulus Rainerius Dei grā Dux Venetiarū Nob. et Sap. Viro Ermolao Grimani de suo mandato Locumten.ti Patriæ Fori Julij fideli, Dilecto, salutem, et dilectionis affectum.

1787
5. Maggio

Ad oggetto che realizata abbia ad essere la sollecita riparazione e compimento della Regia Strada, che dai Confini della Villa di Magnano con Artagna conduce per Tricesimo a codesta Città voluta per oggetti Postali non solo, ma per quelli ancora importanti dell'esterno Commercio, e della communicazione interna della Provincia, il Senato che per le cose da Voi rappresentate a Proveditori Nostri ai Confini riconosce indispensabile alla perfezione, e solida sussistenza dell'opera, e dalli connotati nuovi Lavori la spesa di ₤ $\frac{m}{21}$ oltre le Lir. 49000:19 approvate colle Ducali 2 8bre 1785 vi presta gli assensi suoi. In correlazione di ciò si accorda, che da codesti Corpi della Patria e Contadinanza, a quali incombe il dispendio, vengano prese a censo le ₤ $\frac{m}{21}$ pred.e colle stesse condizioni e metodi prescritti dalle su riferite Ducali, e per affrancarle col ritratto dell'imposta del Vino a norma dell'approvata Terminaz.e della Carica Vrā 21 Genn.o 1785, e sarà poi vostra cura il vegliare attentamente, perchè sotto l'ispezione del Sarg.te Mag.r Ferro seguir abbia la continuazione anche di questi nuovi Lavori uniformemente a quanto si è disposto per altri preced.ti sulla strada med.ma

Dat. in Nrō Duc.li Pal.o die 5 Maij ind.e 4. 1787

Rocco Sanfermo Seg.io

Copia

Paulus Rainerius Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap.
Viro Hermolao Grimani de suo Mand.o Locumt.i
1787 Patriæ Fori Julij fid.mi dil. sal. et dilect. affectum.

# PROCLAMA

*Degl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori*

# PROVEDITORI

## SOPRA LI BENI INCULTI,

*E*

## DEPUTATI ALL' AGRICOLTURA

## INFRASCRITTI.

MDCCLXXXVII.

PER LI FIGLIUOLI DEL QU. Z. ANTONIO PINELLI,
STAMPATORI DUCALI.

Copia

Paulus Rainerius Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap.
Viro Hermolao Grimani de suo Mand. Locumt.
Patriae Fori Julij fid. dil. sal. et dilect. affectum.

1787

... quello sta espresso nella accette



VEssata fin da più Secoli sotto l'arbitrio di un vago Pascolo la Patria Agricoltura, dell' intiera Provincia del Friuli, viene essa in un punto a ripighare anima, e vigore per la robusta Providenza emanata li 15. Marzo passato, con pienezza di Sovrana Autorità, e con vera Paterna cura dell' Eccellentissimo Senato, a cui piacque non solo di preservare illeso ad ogni Possessor il Sacro Diritto di libera, ed assoluta Proprietà, ma di fissare in oltre, e per l' avvenir garantire con sodo sistema sì grave materia: Quindi è, che in adempimento del preaccennato Decreto, gl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Proveditori sopra li Beni Inculti, e Deputati all' Agricoltura, al di cui Uffizio ne venne intieramente affidato l' importante incarico, ed esecuzione, sono discesi, dopo maturo pesato consiglio, alla estesa del presente Proclama, il quale ( previa la Pubblica riservata approvazione ) verrà stampato, e diffuso per tutta l' intiera Provincia del Friuli, acciocchè ne riporti, come risolutamente si prescrive, in qualun-

 que

que Luogo della medesima unito, o separato, ed in ogni tempo, e caso l' inviolabile, e pienissimo suo adempimento.

I. Richiamate alla esatta osservanza dall' Eccellentissimo Senato col predetto Decreto 15. Marzo passato le provide Discipline sull' argomento del Pensionatico, che sono contenute nelle Terminazioni 8. Giugno, e 26. Settembre 1765. emanate in vigor della sua Sovrana Autorità si rende nota con il presente Proclama la Pubblica costante determinazione, onde riportar abbiano anche nell' intiera Provincia del Friuli l' inviolabile osservanza le Discipline suddette, sicchè inalterabilmente sia ristretto, e contenuto il tollerato Pascolo delle Pecore ( conosciuto sotto il detto nome di Pensionatico ) nei siti, e tempi prescritti, con risoluta proibizione di anticiparli, o prolungarli sotto qual si sia colore, o pretesto: come pure s' inibisce di tener nelle Poste maggior numero di Pecore di quello, che per fondato diritto a ciascheduno potrà competere, non atteso qualsivoglia abuso introdotto nel decorso tempo, ed arbitraria connivenza tra Privati seguita, e ciò sotto tutte le pene già cominate, e quelle maggiori, che secondo le circostanze, e delinquenze saranno riputate convenirsi, e che verranno irremissibilmente levate.

II. Salvo dunque quanto si è detto nell' antecedente Primo Articolo, rapporto al Pensionatico, si dichiara, che ogni Proprietario di Fondo, o Terreno a qualunque guisa di coltivazione disposto sia di piccola, o grande estensione in ogni parte dell' intiera Provincia del Friuli esistente, purchè per

qual-

Copia /

Paulus Rainerius Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sapi. Viro Hermolao Grimani de suo Mand.o Locumt.ti Patriae Fori Julij fid.mi dil. sal. et dilect. affectum.

1787

... quello sta espresso nella accette



qualsivoglia legal titolo Livellario, Affittuario, d' Amministrazione, o simile presso di sè lo ritenga conserverà per sempre, tra gli altri suoi legali Diritti, quello esclusivo di usarne tranquillamente, e di ritrarne la privativa raccolta d' ogni sorte de' prodotti, e massime de' Foraggi, e Pascoli, senzacchè chiunque altro esser si voglia, per qualunque escogitabile pretesto entrar vi possa in verun tempo dell' Anno da ora in avvenire, con Animali di qualsivoglia sorte a danneggiarlo.

III. Resta in conseguenza universalmente vietato nell' intiera Provincia del Friuli il dannatissimo Pascolo con abusivo usurpo introdotto di qualunque specie d' Animali, ed in qualsivoglia Stagione dell' Anno sopra Fondi, che non siano di Proprietà del Conduttore degli Animali stessi, o che con legittimo Titolo Livellario, Affittuario, d' Amministrazione, o simile presso di se li ritenga; abrogandosi ogni immaginabile preteso diritto, o consuetudine in contrario. A benefizio poi delli Possidenti qualche Capo d' Animale, e non Proprietarj di Fondo, nè utenti di quello altrui; nonchè per li Comunisti, e Contadinanza restano li Beni Comunali ora esistenti, le Strade, li Rivali esterni de' Fossi, e gli Argini Pubblici, secondo però li metodi stabiliti; e salve ognora le Sovrane successive disposizioni in tale proposito.

IV. Sarà non solo in arbitrio di ogni Proprietario di Fondi, o come sopra Rappresentante lo stesso; ma anzi avrà preciso debito di fermare gli Animali di ogni specie, che rinvenisse a pascere, dimorare, transitare, o in altro modo danneggiare il

proprio Fondo, o qualunque genere di Piantaggione ſopra lo ſteſſo eſiſtente, ſia aperto, o chiuſo, e ad ogni ſorte di coltivazione diſpoſto. Ciò eſeguito, dovrà immediate chiamare il Meriga, od uno delli Capi, ſive Uomini di Comun del proprio Luogo, Villa, o Giuriſdizione, e fattogli riconoſcere il corpo del delitto, paſſeranno prontamente uniti a darne la Denunzia alla Pubblica Rappreſentanza, Giuriſdizione, Cancelleria, od Uffizio, a cui ſia ſoggetto il danneggiato, ſeco pure conducendo gli Animali ritenuti, e degli ſteſſi facendone all' Uffizio medeſimo l' eſatta conſegna, ove ne ſarà regiſtrato il numero, e qualità; indicando parimenti il nome del Padrone degli ſteſſi Animali, e quello di chi gli avrà condotti ſopra il Fondo vietato; ed ogni altra traccia, o rapporto, chè foſſe ad eſſi noto a lume della Giuſtizia, e per quelle diſpoſizioni, che ſi ſtatuiranno in appreſſo.

V. Comprovata dal ſuddetto Uffizio con metodo Summario la traſgreſſione, ſi leverà da queſto la Pena al delinquente, che ſarà di Duc. 10. correnti di L. 6:4. per ciaſcun Capo d' Animale della maggior ſpecie, cioè a dire Bovina, Equina, di Giumenti, e Baſtardi; e di Duc. 5. correnti della ſpecie minore, vale a dire Porcina, Caprina, Pecorina, e Suina; come pure un cinque per Cento ſopra il Monte del Capital di dette Pene, che ſarà diſtribuito ſecondo gl' uſati metodi a benefizio di detto Uffizio, e Miniſtero impiegato: le dette Pene ſi dovranno far tantoſto intimare dalla Pubblica Rappreſentanza, Giuriſdizione, od Uffizio ſuddetti per Pubblico Miniſtro al Proprietario,

o Con-

Copia

Paulus Rainerius Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sapi. Viro Hermolao Grimani de suo Mand.o Locumt.i Patriae Fori julij fid.li dil. sal. et dilect. affectum.

1787



o Conduttore di uno, o più Animali, con Comandamento di doverne indiminutamente esborsare l'importo nel termine di giorni tre; ed in oltre dovrà supplire alla spesa occorsa pel mantenimento delli di lui Animali fermati sino al ricupero, o vendita degli stessi come si dirà in appresso.

V I. Passati li tre giorni, e non eseguito l'intiero pagamento dell'importar delle Pene medesime; cinque per Cento, e spese suddette, saranno dalli sopraccennati Uffizj esposti al Pubblico Incanto, e venduti al più Offerente secondo li metodi soliti, e legali gli Animali tutti ritenuti in Contraffazione, e sopra il ricavato della Vendita veniranno diffalcate tutte le spese occorse per tal causa, e parimenti ritenute le Pene fissate di Ducati dieci correnti per ogni Capo d'Animale della specie maggiore, e Ducati cinque della minore: come parimenti sul Capital dell'ammontar delle Pene levate, sarà ritenuto in vece del cinque, il dieci per cento a profitto, e retribuzione dell'Uffizio suddetto, e Ministero diviso secondo la metodica ripartizione. Nel caso, che il ricavato di detta vendita per la qualità, e valore degli Animali tutti depositati non fosse sufficiente a formar la summa totale delle Pene prescritte, dieci per Cento, e spese come sopra, non saranno perciò astretti li Rei a supplire alla mancanza, ed all'incontro tutto il Soldo, che rimanesse si dovrà dall'Uffizio predetto restituire senza altro aggravio, o ritardo al Proprietario degli Animali venduti, o al di lui legittimo Rappresentante; come pure qualche Capo d'Animale, che sopravanzasse, se una



por-

porzione soltanto di quelli tra li ritenuti stata fosse sufficiente a somministrar nella vendita l' intiero importar delle Pene, Dieci per Cento, e spese suaccennate per tutti occorse. Sarà debito in oltre delli Ministri, ai quali spetta tener del tutto esatto registro, e riportarne le debite cauzioni per chiarezza, e documento di quei confronti, che in qualunque tempo piacesse di far seguire, o ritrarre dal Magistrato di Loro Eccellenze.

VII. Siccome poi accader potrebbe, che, o per una maliziosa industria, o con spiegata forza sottraessero li Conduttori, o Proprietarj dall' ordinato fermo i loro Animali, entrati sopra li Fondi altrui in onta dell' universale divieto, con Sovrana Autorità presentemente promulgato; così si prescrive, che dai Proprietarj dei Fondi danneggiati si debba nullaostante col metodo soprafissato, ed in compagnia del Meriga, od Uomo sive Capo di Comun (previa la visita dello stesso sopra il luogo danneggiato) portarne Denunzia all' Uffizio Pubblico della Giurisdizione, a cui sia soggetto il Reo: con di più (per accertato riconoscimento della verità, e fondamento della successiva Inquisizione) si dovrà unire una Deposizione a voce, o in iscritto di due Giurati Testimonj almeno comprovante il fatto seguito, e indicante le circostanze, che lo aggravassero; prescrivendosi, che previo un tal fondamento in sì fatto caso ancora abbia dal predetto Uffizio a levarsi, ed intimarsi la Pena di Duc. 10. correnti per ogni Capo d' Animale della specie maggiore, che sarà stato sopra l' altrui Fondo, e Ducati cinque Correnti della specie minore con

l' ag-

Copia /

Paulus Rainerius Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap.
Viro Hermolao Grimani de suo Mand. Locumt.
Patriae Fori julij fid. dil. sal. et dilect. affectum.

1787



l' aggiunta del cinque per Cento sopra il Capital di dette Pene come nell' Articolo V. Passati giorni tre dopo l' intimazione seguirà l' asporto della Casa, Abitazione, o Luogo dove esistessero gli Animali del Danneggiatore, e ne venirà fatta la vendita all' Incanto; non che eseguito nel resto quanto è stato ordinato nell' Articolo precedente. Se poi per sorte fosser occultati, o sottratti gli Animali alle indagini della Giustizia; e così pure rapporto ad ogni violenza, ingiuria, offesa, o danno, che risultasse essersi inferito per tal motivo al Proprietario del Fondo, o a suoi legittimi Rappresentanti, sarà incombenza del Pubblico respettivo Uffizio di avanzare del tutto sollecita, e precisa Relazione al Magistrato di Loro Eccellenze, il quale si terrà ognora costante nella più ferma risoluzione di far risentire pesante il castigo alli Delinquenti, con Pene ancora afflittive.

VIII. Si stabilisce in pari tempo, che la metà netta di tutte le Pene levate, ed incassate debba immediate esser passata dal Pubblico rispettivo Uffizio in mano del Proprietario del Fondo danneggiato, o del suo legittimo Rappresentante senza il minimo aggravio, o detrazione; e l' altra metà sarà ritenuta in Deposito, e passata poi al Magistrato di Sue Eccellenze, che dall' unione della metà di dette Pene formerà quelle disposizioni, che saranno dalla sua prudenza adottate per incoraggimento, e premio della miglior coltivazione de' Prati della intiera Provincia del Friuli, come in seguito verrà dichiarito nell' Articolo XIII.

IX. Sarà dovere d' ogni Pubblico Uffizio dell' intie-

intiera Provincia del Friuli di eccitare li Meriga, ed Uomini dei respettivi Comuni ad usare la più esatta, e continua attenzione nell' eseguire l' incombenze loro addossate; e di tenerli sempre ragguagliati, onde siano in grado gli Uffizj stessi di farne la partecipazione allo stesso Eccellentissimo Magistrato di volta in volta delle seguite contraffazioni; delle Pene levate: degli asporti effettuati d' Animali: e delle vendite eseguite con esatta individuazione, e detaglio; come pure di ogni altro emergente che accader potesse nel proposito per quelle disposizioni, che secondo la varietà de' casi, e circostanze saranno giudicate opportune.

X. Proibita la svegrazione delli Prati da più Decreti dell' Eccellentissimo Senato, e spezialmente dal Proclama del loro Eccellentissimo Magistrato esecutivo al Decreto 30. Marzo 1769. col salutare oggetto di preservare la sussistenza alla spezie Bovina, e di aumentarla ancora, onde soddisfar possa agli usi continuati dell' Aratro, e del Macello, ed in tal guisa somministrar il sicuro mezzo al risorgimento, e prosperità dell' Agricoltura, perciò inerendo alle precedenti Deliberazioni, non che alla presa recente Sovrana massima risolutamente si stabilisce, e comanda dall' Eccellenze Loro che tutti li Campi, che presentemente si trovano a Prato, non Palludosi nell' intiera Provincia del Friuli abbiano a rimanere dedicati a tale prodotto, e coltura, nè sia lecito a chi esser si voglia escluso qualunque immaginabile colore, o pretesto di svegrarli, o rivoglierli ad altro frutto, sotto tutte le Pene cominate nelle preaccennate Deliberazioni, ed

in.

Copia

Paulus Rainerius Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap. Viro Hermolao Grimani de suo Mand. Locumt. Patriae Fori julij fid. dil. sal. et dilect. affectum.

1787



in oltre del pronto esborso di Ducati cinque correnti per ogni Campo di giusta misura, che venirà a notizia di Loro Eccellenze esser stato convertito in uso diverso, e nulla ostante s'intenderà obbligato il Contraffattore d'immediatamente appianare li Campi svegrati, e seminarli d'Erba Prativa, onde ritornino all'utile primiero prodotto. Resta soltanto permessa la svegrazione di Prati, che abbisognassero di mutar coltura, con la sostituzione di altri Arrativi; ma a condizione che debba sempre precedere, e realizarsi la formazione del nuovo Prato alla svegrazione, e disfacimento del vecchio; in pari, e non minor quantità; nel che si tenirà ognora vegliante l'Inquisizione dell' Eccellentissimo Magistrato predetto.

XI. A tale oggetto vengono con il presente incaricati li N. N. H. H. Luogotenenti, ed altri Pubblici Rappresentanti pro tempore, non che ogni altro Giurisdicente della intiera Provincia del Friuli di mantenersi sempre nella maggior vigilanza, e di far praticare le più diligenti perquisizioni onde scoprire li Rei, e riconoscere i Luoghi dove seguissero simili vietate contraffazioni; ricevendo anche a tal oggetto Denunzie secrete, levando le Pene ai Delinquenti, con astringerli di rimettere a Prato, come si è detto li Campi svegrati senza la preventiva soprafissata sostituzione; e riferindo al Magistrato di Sue Eccellenze di tempo in tempo ogni risultanza, ed emergente in tale proposito. Saranno parimenti ricevute riferte, e Denunzie anco segrete nel predetto Eccellentissimo Magistrato, e se tanto per quelle di fuori, che per queste ve-

ni-

niranno l' Eccellenze Loro in chiaro di ſimili contraffazioni; come pure in tutti li caſi, che per tal mezzo ſaranno comprovate le Delinquenze, la metà della Pena ſuaccennata di Ducati cinque correnti verrà data al Denunziante, che reſterà tenuto ſecreto, e l' altra diſpoſta a benefizio dell' Agricoltura del Friuli, come ſi dirà in appreſſo all' Articolo Decimoterzo. Tali Denunzie potranno eſtenderſi ancora ſopra ogn' altra traſgreſſione, che foſſe commeſſa contro il preſcritto dagli altri Articoli antecedenti.

XII. Se poi per alcuna non proveduta peculiar circoſtanza militaſſe la convenienza di derogare a favor di qualche particolar Proprietario di Fondo alla maſſima ſtabilita nel precedente Articolo di non poterſi ſvegrar Prati ſenza la previa ſoſtituzione, ſarà queſti permeſſo di produrſi con tale Iſtanza in iſcritto al Magiſtrato di Loro Eccellenze chiaramente individuando la ſingolarità del caſo, e circoſtanze; una tal ſupplica venirà prima ponderata, e diſcuſſa dagli Eccellentiſſimi Deputati all' Agricoltura; li quali poi ſopra la ſteſſa comunicaranno il proprio parere all' intiero Eccellentiſſimo Magiſtrato, che quando ſia perſuaſo, che ſenza offeſa di quanto ſtatutariamente ſi è preſcritto poſſa accordarſi la Grazia lo ragguaglierà in ſua Scrittura firmata da tutti cinque gli Eccellentiſſimi Proveditori pro tempore con giuramento all' Eccellentiſſimo Senato, previa ſoltanto la di cui Sovrana approvazione, e non altrimenti ſi potrà cambiar ad altro uſo dal Proprietario ſupplicante il connotato fondo Prativo; eccettuati li quali unici caſi

Copia

Paulus Rainerius Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sapi.
Viro Hermolao Grimani de suo Mand.o Locumt.i
Patriae Fori julij fid.li dil. sal. et dilect. affectum.

1787
a 13 Agosto



ci casi resterà fermo inalterabilmente in avvenire quanto sopra si è prescritto.

XIII. Restano per ultimo eccitati tutti li Proprietarj de' Fondi Prativi nell'intiera Provincia del Friuli a rivolgere attentamente le loro cure per la miglior coltivazione, e custodia delli medesimi, corrispondendo in tal guisa con grata suddita riconoscenza alle Providenze prese dal Sovrano per vero Bene di essa Nazione. Quelli Proprietarj adunque, o loro legittimi Rappresentanti come sopra, che approffittando dei lumi di pratiche Agronome con tanto vantaggio nel Secolo presente diffusi, e dalla Accademia esistente in Udine, sotto l'ombra della Pubblica Protezione pur benemeritamente promossi, ed al Patrio Suolo appropriati, li quali si prenderanno la cura, o di chiudere li proprj Prati circondandoli di Siepi robuste: o di escavare all'intorno larghe, e profonde Fosse: o di circuirli con adattate Arginature, onde nel declive Piano impedire l'irruzioni dell'Acque: o di allevarvi con diligente coltura dei Gelsi nei margini: o di tener lontani anco li proprj Animali onde non pregiudichino li Prati stessi col morso, e calpestìo loro, a cui renderà più abbondante, e miglior nutrimento, la messe copiosa delle fresche Erbe, e dei maturi Fieni acconciamente ad essi apprestata: o che si procureranno dove l'opportunità il concedesse le impinguanti irrigazioni secondo però li legali metodi: o che gli spargeranno di Sementi le più atte a somministrare un'abbondante prodotto: o che in qualunque altra maniera si distingueranno nello studio, e diligenza con pratica esecuzione verificata

in

in essenziale incremento di questo importante braccio d'Agricoltura; sicchè ne ridondi ancora l'essenzial frutto nell'aumento dell'or deficiente Spezie Bovina: A questi tutti viene riservato dal Magistrato di Loro Eccellenze quel premio, che secondo le circostanze, e Persone giudicaranno conveniente in relazione alla facoltà ad essi impartita dall' Eccellentissimo Senato in più Decreti, e massime nel recente 15. Marzo passato sopra tale argomento.

XIV. Tolti in tal guisa, e sradicati li dannatissimi abusi nei Secoli di tenebre, e d'ignoranza introdotti con indicibile pregiudizio delle private proprietà, e con grave scapito dell' Agricoltura, e Nazionale industria del Friuli; come pure conformata nei precedenti Articoli la Disciplina di questa materia in modo solenne dall' Eccellentissimo Senato dichiarata di Stato, ed alla sua Autorità esclusivamente avvocata col Decreto 15. Marzo decorso, vogliono Sue Eccellenze in relazione al Decreto stesso render pubblicamente noto, che sarà da quì in poi ad ognuno permesso di avanzare al di Loro Eccellentissimo Magistrato le proprie Istanze, le quali secondo li casi, e circostanze verranno accolte, tanto per mantenere in verde osservanza le regole prescritte, quanto per vendicar le infrazioni, o derogazioni, che s'intentassero; non che per rimovere qualsisia abuso, o pregiudizio che venisse inferito al proposto sistema, che invulnerabile in ogni sua parte mantener si dovrà nelli tempi avvenire.

Ed il presente approvato, e stampato come si è detto sarà trasmesso al N.H. Luogotenente d'Udine,

Copia /

Paulus Rainerius Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap. Viro Hermolao Grimani de suo Mand. Locumt. Patriae Fori julij fid. dil. sal. et dilect. affectum.

1787



ne, ed a tutti li rispettivi Pubblici Rappresentanti esistenti nella intiera Provincia del Friuli, perchè ne siegua l' immediata pubblicazione, e diffusione in tutta la predetta Provincia, con l' incarico d' avanzarne dipoi al Magistrato di Loro Eccellenze li corrispondenti riscontri dell' universale prestata esecuzione.

Data dal Magistrato de' Beni Inculti, e Deputazione sopra l' Agricoltura li 24. Maggio 1787.

( *GALEAZZO DONDIOROLOGLIO Proveditor.*
( *ANTONIO GRIMANI Proveditor.*
( *LUIGI ZENO Proveditor, e Deputato*
( *LUNARDO DOLFIN Proveditor.*
( *ZUANNE GRASSI Proveditor, e Deputato.*

*Francesco Foscolo Segr.*

*Addì* 31. *Maggio* 1787.

Approvato dall' Eccellentissimo Senato col Decreto di questo giorno.

*Francesco Foscolo Nod. Duc.*

Copia /

Paulus Rainerius Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sapi.
Viro Hermolao Grimani de suo Mand.° Locumt.
Patriae Fori julij fid.li dil. sal. et dilect. affectum.

1787

# PROCLAMA

Degl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori

# PROVEDITORI

## SOPRA LI BENI INCULTI,

*E*

## DEPUTATI ALL' AGRICOLTURA

## INFRASCRITTI.

MDCCLXXXVII.

PER LI FIGLIUOLI DEL QU. Z. ANTONIO PINELLI,
STAMPATORI DUCALI.

Copia /

Paulus Rainerius Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sapi. Viro Hermolao Grimani de suo Mand.o Locumt.ti Patriae Fori julij fid.li dil. sal. et dilect. affectum.

1787
28 Agosto



VEssata fin da più Secoli sotto l'arbitrio di un vago Pascolo, la Patria Agricoltura, dell'intiera Provincia del Friuli, viene essa in un punto a ripigliare anima, e vigore per la robusta Providenza emanata li 15. Marzo passato, con pienezza di Sovrana Autorità, e con vera Paterna cura dell'Eccellentissimo Senato; a cui piacque non solo di preservare illeso ad ogni Possessor il Sacro Diritto di libera, ed assoluta Proprietà, ma di fissare in oltre, e per l'avvenir garantire con sodo sistema sì grave materia: Quindi è, che in adempimento del preaccennato Decreto, gl'Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Proveditori sopra li Beni Inculti, e Deputati all'Agricoltura, al di cui Uffizio ne venne intieramente affidato l'importante incarico, ed esecuzione, sono discesi, dopo maturo pesato consiglio, alla estesa del presente Proclama, il quale (previa la Pubblica riservata approvazione) verrà stampato, e diffuso per tutta l'intiera Provincia del Friuli, acciocchè ne riporti, come risolutamente si prescrive, in qualunque

que Luogo della medesima unito, o separato, ed in ogni tempo, e caso l' inviolabile, e pienissimo suo adempimento.

I. Richiamate alla esatta osservanza dall' Eccellentissimo Senato col predetto Decreto 15. Marzo passato le provide Discipline sull' argomento del Pensionatico, che sono contenute nelle Terminazioni 8. Giugno, e 26. Settembre 1765. emanate in vigor della sua Sovrana Autorità si rende nota con il presente Proclama la Pubblica costante determinazione, onde riportar abbiano anche nell' intiera Provincia del Friuli l' inviolabile osservanza le Discipline suddette, sicchè inalterabilmente sia ristretto, e contenuto il tollerato Pascolo delle Pecore ( conosciuto sotto il detto nome di Pensionatico ) nei siti, e tempi prescritti, con risoluta proibizione di anticiparli, o prolungarli sotto qual si sia color, o pretesto: come pure s' inibisce di tener nelle Poste maggior numero di Pecore di quello, che per fondato diritto a ciascheduna potrà competere, non atteso qualsivoglia abuso introdotto nel decorso tempo, ed arbitraria connivenza tra Privati seguita, e ciò sotto tutte le pene già cominate, e quelle maggiori, che secondo le circostanze, e delinquenze saranno riputate convenirsi, e che verranno irremissibilmente levate.

II. Salvo dunque quanto si è detto nell' antecedente Primo Articolo, rapporto al Pensionatico, si dichiara, che ogni Proprietario di Fondo, o Terreno a qualunque guisa di coltivazione disposto sia di piccola, o grande estensione in ogni parte dell' intiera Provincia del Friuli esistente; o che per

qual-

Copia

Paulus Rainerius Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap.
Viro Hermolao Grimani de suo Mand.o Locumt.i
1787 Patriae Fori julij fid.bus dil. sal. et dilect. affectum.
28 Agosto



qualsivoglia legal titolo Livellario, Affittuario, d' Amministrazione, o simile presso di sè lo ritenga conserverà per sempre, tra gli altri suoi legali Diritti, quello esclusivo di usarne tranquillamente, e di ritrarne la privativa raccolta d' ogni sorte de' prodotti, e massime de' Foraggi, e Pascoli, senzacchè chiunque altro esser si voglia, per qualunque escogitabile pretesto entrar vi possa in verun tempo dell' Anno da ora in avvenire, con Animali di qualsivoglia sorte a danneggiarlo.

III. Resta in conseguenza universalmente vietato nell' intiera Provincia del Friuli il dannatissimo Pascolo con abusivo usurpo introdotto di qualunque specie d' Animali, ed in qualsivoglia Stagione dell' Anno sopra Fondi, che non siano di Proprietà del Conduttore degli Animali stessi, o che con legittimo Titolo Livellario, Affittuario, d' Amministrazione, o simile presso di se li ritenga; abrogandosi ogni immaginabile preteso diritto, o consuetudine in contrario. A benefizio poi delli Possidenti qualche Capo d' Animale, e non Proprietarj di Fondo, nè utenti di quello altrui; nonchè per li Comunisti, e Contadinanza restano li Beni Comunali ora esistenti, le Strade, li Rivali esterni de' Fossi, e gli Argini Pubblici, secondo però li metodi stabiliti, e salve ognora le Sovrane successive disposizioni in tale proposito.

IV. Sarà non solo in arbitrio di ogni Proprietario di Fondi, o come sopra Rappresentante lo stesso; ma anzi avrà preciso debito di fermare gli Animali di ogni specie, che rinvenisse a pascere, dimorare, transitare, o in altro modo danneggiare il

 pro-

...lla accette
nze pro-
a Città
ato averà
ve il
lla prima
ni se
ver quest'
e senza
onde ob-
tanze
zioni.
1787
io
et.o
i Cam.i della
7
8 Ag.o 1787
ndo
a

proprio Fondo, ó qualunque genere di Piantaggione sopra lo stesso esistente, sia aperto, o chiuso, e ad ogni sorte di coltivazione disposto; Ciò eseguito, dovrà immediate chiamare il Meriga, od uno delli Capi, sive Uomini di Comun del proprio Luogo, Villa, o Giurisdizione; e fattogli riconoscere il corpo del delitto, passeranno prontamente uniti a darne la Denunzia alla Pubblica Rappresentanza, Giurisdizione, Cancelleria, od Uffizio, a cui sia soggetto il danneggiato, seco pure conducendo gli Animali ritenuti; e degli stessi facendone all' Uffizio medesimo l' esatta consegna, ove ne sarà registrato il numero, e qualità: indicando parimenti il nome del Padrone degli stessi Animali, e quello di chi gli avrà condotti sopra il Fondo vietato; ed ogni altra traccia, o rapporto, che fosse ad essi noto a lume della Giustizia, e per quelle disposizioni, che si statuiranno in appresso.

V. Comprovata dal suddetto Uffizio con metodo Summario la trasgressione, si leverà da questo la Pena al delinquente, che sarà di Duc. 10. correnti di L. 6 : 4. per ciascun Capo d' Animale della maggior specie, cioè a dire Bovina, Equina, di Giumenti, e Bastardi; e di Duc. 5. correnti della specie minore, vale a dire Porcina, Caprina, Pecorina, e Suina; come pure un cinque per Cento sopra il Monte del Capital di dette Pene, che sarà distribuito secondo gl' usati metodi a benefizio di detto Uffizio, e Ministero impiegato: le dette Pene si dovranno far tantosto intimare dalla Pubblica Rappresentanza, Giurisdizione, od Uffizio suddetti per Pubblico Ministro al Proprietario,

o Con-

Copia

Paulus Rainerius Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap. Viro Hermolao Grimani de suo Mand. Locumt. Patriæ Fori Julij fid. dil. sal. et dilect. affectum.

1787
28 Agosto



o Conduttore di uno, o più Animali, con Comandamento di doverne indiminutamente esborsare l' importo nel termine di giorni tre, ed in oltre dovrà supplire alla spesa occorsa pel mantenimento delli di lui Animali fermati fino al ricupero, o vendita degli stessi come si dirà in appresso.

VI. Passati li tre giorni, e non eseguito l' intiero pagamento dell' importar delle Pene medesime; cinque per Cento, e spese suddette, saranno dalli sopraccennati Uffizj esposti al Pubblico Incanto, e venduti al più Offerente secondo li metodi soliti, e legali gli Animali tutti ritenuti in Contraffazione, e sopra il ricavato della Vendita veniranno diffalcate tutte le spese occorse per tal causa, e parimenti ritenute le Pene fissate di Ducati dieci correnti per ogni Capo d' Animale della specie maggiore, e Ducati cinque della minore: come parimenti sul Capital dell' ammontar delle Pene levate, sarà ritenuto in vece del cinque, il dieci per cento a profitto, e retribuzione dell' Uffizio suddetto, e Ministero diviso secondo la metodica ripartizione. Nel caso, che il ricavato di detta vendita per la qualità, e valore degli Animali tutti depositati non fosse sufficiente a formar la summa totale delle Pene prescritte, dieci per Cento, e spese come sopra, non saranno perciò astretti li Rei a supplire alla mancanza, ed all' incontro tutto il Soldo, che rimanesse si dovrà dall' Uffizio predetto restituire senza altro aggravio, o ritardo al Proprietario degli Animali venduti, o al di lui legittimo Rappresentante; come pure qualche Capo d' Animale, che sopravanzasse, se una



...nze pro-
...a Città
...ato vend-
...nte il
...lla prima
...re se
...er quest'
e senza
onde ab-
tanze
...zioni.
1787
...io

...et.°

...a Cam.a della

8 Ag.° 1787
...ndo
...ia

porzione ſoltanto di quelli tra li ritenuti ſtata foſſe ſufficiente a ſomminiſtrar nella vendita l' intiero importar delle Pene, Dieci per Cento, e ſpeſe ſuaccennate per tutti occorſe. Sarà debito in oltre delli Miniſtri, ai quali ſpetta tener del tutto eſatto regiſtro, e riportarne le debite cauzioni per chiarezza, e documento di quei confronti, che in qualunque tempo piaceſſe di far ſeguire, o ritrarre dal Magiſtrato di Loro Eccellenze.

VII. Siccome poi accader potrebbe, che, o per una maliziosa induſtria, o con ſpiegata forza ſottraeſſero li Conduttori, o Proprietarj dall' ordinato fermo i loro Animali, entrati ſopra li Fondi altrui in onta dell' univerſale divieto, con Sovrana Autorità preſentemente promulgato; così ſi preſcrive, che dai Proprietarj dei Fondi danneggiati ſi debba nullaoſtante col metodo ſopraſſiſſato, ed in compagnia del Meriga, od Uomo, ſive Capo di Comun (previa la viſita dello ſteſſo ſopra il luogo danneggiato) portarne Denunzia all' Uffizio Pubblico della Giuriſdizione, a cui ſia ſoggetto il Reo: con di più (per accertato riconoſcimento della verità, e fondamento della ſucceſſiva Inquiſizione) ſi dovrà unire una Depoſizione a voce, o in iſcritto di due Giurati Teſtimonj almeno comprovante il fatto ſeguito, e indicante le circoſtanze, che lo aggravaſſero; preſcrivendoſi, che previo un tal fondamento in sì fatto caſo ancora abbia dal predetto Uffizio a levarſi, ed intimarſi la Pena di Duc. 10. correnti per ogni Capo d' Animale della ſpecie maggiore, che ſarà ſtato ſopra l' altrui Fondo, e Ducati cinque Correnti della ſpecie minore con

l' ag-

Copia/

Paulus Rainerius Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et sapi. Viro Hermolao Grimani de suo Mand. Locumt. Patriae Fori Julij fid. dil. sal. et dilect. affectum.

1787
28 Agosto



l' aggiunta del cinque per Cento ſopra il Capital di dette Pene come nell' Articolo V. Paſſati giorni tre dopo l' intimazione ſeguirà l' aſporto della Caſa, Abitazione, o Luogo dove eſiſteſſero gli Animali del Danneggiatore, e ne venirà fatta la vendita all' Incanto; non che eſeguito nel reſto quanto è ſtato ordinato nell' Articolo precedente. Se poi per ſorte foſſer' occultati, o ſottratti gli Animali alle indagini della Giuſtizia; e così pure rapporto ad ogni violenza, ingiuria, offeſa, o danno, che riſultaſſe eſſerſi inferito per tal motivo al Proprietario del Fondo, o a ſuoi legittimi Rappreſentanti, sarà incombenza del Pubblico reſpettivo Uffizio di avanzare del tutto ſollecita, e preciſa Relazione al Magiſtrato di Loro Eccellenze, il quale ſi terrà ognora coſtante nella più ferma riſoluzione di far riſentire peſante il caſtigo alli Delinquenti, con Pene ancora afflittive.

VIII. Si ſtabiliſce in pari tempo, che la metà netta di tutte le Pene levate, ed incaſſate debba immediate eſſer paſſata dal Pubblico riſpettivo Uffizio in mano del Proprietario del Fondo danneggiato, o del ſuo legittimo Rappreſentante ſenza il minimo aggravio, o detrazione; e l' altra metà ſarà ritenuta in Depoſito, e paſſata poi al Magiſtrato di Sue Eccellenze, che dall' unione della metà di dette Pene formerà quelle diſpoſizioni, che ſaranno dalla ſua prudenza adottate per incoraggimento, e premio della miglior coltivazione de' Prati della intiera Provincia del Friuli, come in ſeguito verrà dichiarito nell' Articolo XIII.

IX. Sarà dovere d' ogni Pubblico Uffizio dell' intie-

intiera Provincia del Friuli di eccitare li Meriga, ed Uomini dei respettivi Comuni ad usare la più esatta, e continua attenzione nell' eseguire l' incombenze loro addossate; e di tenerli sempre ragguagliati, onde siano in grado gli Uffizj stessi di farne la partecipazione allo stesso Eccellentissimo Magistrato di volta in volta delle seguite contraffazioni, delle Pene levate, degli asporti effettuati d' Animali; e delle vendite eseguite con esatta individuazione, e detaglio; come pure di ogni altro emergente che accader potesse nel proposito per quelle disposizioni, che secondo la varietà de' casi, e circostanze saranno giudicate opportune.

X. Proibita la svegrazione delli Prati da più Decreti dell' Eccellentissimo Senato, e spezialmente dal Proclama del loro Eccellentissimo Magistrato esecutivo al Decreto 30. Marzo 1769. col salutare oggetto di preservare la sussistenza alla spezie Bovina, e di aumentarla ancora, onde soddisfar possa agli usi continuati dell' Aratro, e del Macello, ed in tal guisa somministrar il sicuro mezzo al risorgimento, e prosperità dell' Agricoltura, perciò inerendo alle precedenti Deliberazioni, non che alla presa recente Sovrana massima, risolutamente si stabilisce, e comanda dall' Eccellenze Loro che tutti li Campi, che presentemente si trovano a Prato, non Palludosi nell' intiera Provincia del Friuli abbiano a rimanere dedicati a tale prodotto, e coltura, nè sia lecito a chi esser si voglia escluso qualunque immaginabile colore, o pretesto di svegrarli, o rivoglierli ad altro frutto, sotto tutte le Pene cominate nelle preaccennate Deliberazioni, ed

in

Copia

Paulus Rainerius Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap. Viro Hermolao Grimani de suo Mand.° Locumt.li Patriae Fori julij fid.li dil. sal. et dilect. affectum.

1787
2. Agosto



in oltre del pronto esborso di Ducati cinque correnti per ogni Campo di giusta misura, che verrà à notizia di Loro Eccellenze esser stato convertito in uso diverso; e nulla ostante s' intenderà obbligato il Contraffattore d' immediatamente appianare li Campi svegrati, e seminarli d' Erba Prativa, onde ritornino all' utile primiero prodotto. Resta soltanto permessa la svegrazione di Prati, che abbisognassero di mutar coltura, con la sostituzione di altri Arrativi, ma a condizione che debba sempre precedere, e realizarsi la formazione del nuovo Prato alla svegrazione, e disfacimento del vecchio in pari, e non minor quantità, nel che si tenirà ognora vegliante l' Inquisizione dell' Eccellentissimo Magistrato predetto.

XII. A tale oggetto vengono con il presente incaricati li N.N. H.H. Luogotenenti, ed altri Pubblici Rappresentanti pro tempore, non che ogni altro Giurisdicente della intiera Provincia del Friuli di mantenersi sempre nella maggior vigilanza, e di far praticare le più diligenti perquisizioni onde scoprire li Rei, e riconoscere i Luoghi dove seguissero simili vietate contraffazioni; ricevendo anche a tal oggetto Denunzie secrete; levando le Pene ai Delinquenti; con astringerli di rimettere a Prato, come si è detto li Campi svegrati senza la preventiva soprafissata sostituzione, e riferindo al Magistrato di Sue Eccellenze di tempo in tempo ogni risultanza, ed emergente in tale proposito. Saranno parimenti ricevute riferte, e Denunzie anco segrete nel predetto Eccellentissimo Magistrato; e ciò tanto per quelle di fuori, che per queste veni-

nella accette
istanze pro.
della Città
rmato avendo
nente il
della prima
con se e
ri per quest'
n e senza
to, onde ab.
costanze
ecuzioni.
1787
J.°
Pret.°

alla Cane. della
de
28 Ag. 1787
grado
zia

niranno l'Eccellenze Loro in chiaro di simili contrattazioni; come pure in tutti li casi, che per tal mezzo saranno comprovate le Delinquenze, la metà della Pena suaccennata di Ducati cinque correnti verrà data al Denunziante, che resterà tenuto secreto, e l'altra disposta a benefizio dell' Agricoltura del Friuli, come si dirà in appresso all' Articolo Decimoterzo. Tali Denunzie potranno estendersi ancora sopra ogn'altra trasgressione, che fosse commessa contro il prescritto dagli altri Articoli antecedenti.

XII. Se poi per alcuna non proveduta peculiar circostanza militasse la convenienza di derogare a favor di qualche particolar Proprietario di Fondo alla massima stabilita nel precedente Articolo di non potersi svegrar Prati senza la previa sostituzione, sarà questi permesso di prodursi con tale Istanza in iscritto al Magistrato di Loro Eccellenze chiaramente individuando la singolarità del caso, e circostanze; una tal supplica venirà prima ponderata, e discussa dagli Eccellentissimi Deputati all' Agricoltura; li quali poi sopra la stessa comunicaranno il proprio parere all' intiero Eccellentissimo Magistrato, che quando sia persuaso, che senza offesa di quanto statutariamente si è prescritto possa accordarsi la Grazia lo ragguaglierà in sua Scrittura firmata da tutti cinque gli Eccellentissimi Proveditori pro tempore con giuramento all' Eccellentissimo Senato, previa soltanto la di cui Sovrana approvazione, e non altrimenti si potrà cambiar ad altro uso dal Proprietario supplicante il connotato fondo Prativo; eccettuati li quali unici casi

Copia /

Paulus Rainerius Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap. Viro Hermolao Grimani de suo Mand.o Locumt.i Patriae Fori julij fid.lis dil. sal. et dilect. affectum.

1787
28 Agosto



ci casi resterà fermo inalterabilmente in avvenire quanto sopra si è prescritto.

XIII. Restano per ultimo eccitati tutti li Proprietarj de' Fondi Prativi nell' intiera Provincia del Friuli a rivolgere attentamente le loro cure per la miglior coltivazione, e custodia delli medesimi, corrispondendo in tal guisa con grata suddita riconoscenza alle Providenze prese dal Sovrano per vero Bene di essa Nazione. Quelli Proprietarj adunque, o loro legittimi Rappresentanti come sopra, che approffittando dei lumi di pratiche Agronome con tanto vantaggio nel Secolo presente diffusi, e dalla Accademia esistente in Udine, sotto l'ombra della Pubblica Protezione pur benemeritamente promossi, ed al Patrio Suolo appropriati, li quali si prenderanno la cura, o di chiudere li proprj Prati circondandoli di Siepi robuste, o di escavare all' intorno larghe, e profonde Fosse; o di circuirli con adattate Arginature, onde nel declive Piano impedire l' irruzioni dell' Acque: o di allevarvi con diligente coltura dei Gelsi nei margini: o di tener lontani anco li proprj Animali onde non pregiudichino li Prati stessi col morso, e calpestìo loro, a cui renderà più abbondante, e miglior nutrimento, la messe copiosa delle fresche Erbe, e dei maturi Fieni acconciamente ad essi apprestata: o che si procureranno dove l' opportunità il concedesse le impinguanti irrigazioni secondo però i legali metodi: o che gli spargeranno di Sementi le più atte a somministrare un' abbondante prodotto: o che in qualunque altra maniera si distingueranno nello studio, e diligenza con pratica esecuzione verificata



nalla accette
stanze pro..
ella Città
rmato avend
mente il
della prima
con Se
ri per quest'
n e senza
to, onde ab.
rtanze
ecuzioni.
. 1787
g.io
Pret.o

lla Canc.a della
le
28 Ag.o 1787
prado
sia

in essenziale incremento di questo importante braccio d'Agricoltura; sicchè ne ridondi ancora l'essenzial frutto nell'aumento dell'or deficiente Spezie Bovina: A questi tutti viene riservato dal Magistrato di Loro Eccellenze quel premio, che secondo le circostanze, e Persone giudicaranno conveniente in relazione alla facoltà ad essi impartita dall'Eccellentissimo Senato in più Decreti, e massime nel recente 15. Marzo passato sopra tale argomento.

XIV. Tolti in tal guisa, e sradicati li dannatissimi abusi nei Secoli di tenebre, e d'ignoranza introdotti con indicibile pregiudizio delle private proprietà, e con grave scapito dell'Agricoltura, e Nazionale industria del Friuli; come pure conformata nei precedenti Articoli la Disciplina di questa materia in modo solenne dall'Eccellentissimo Senato dichiarata di Stato, ed alla sua Autorità esclusivamente avvocata col Decreto 15. Marzo decorso, vogliono Sue Eccellenze in relazione al Decreto stesso render pubblicamente noto, che sarà da quì in poi ad ognuno permesso di avanzare al di Loro Eccellentissimo Magistrato le proprie Istanze, le quali secondo li casi, e circostanze verranno accolte, tanto per mantenere in verde osservanza le regole prescritte, quanto per vendicar le infrazioni, o derogazioni, che s'intentassero; non che per rimovere qualsisia abuso, o pregiudizio che venisse inferito al proposto sistema, che invulnerabile in ogni sua parte mantener si dovrà nelli tempi avvenire.

Ed il presente approvato, e stampato come si è detto sarà trasmesso al N.H. Luogotenente d'Udine,

Copia

Paulus Rainerius Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap. viro Hermolao Grimani de suo Mand. Locumt. Patriae Fori julij fid. dil. sal. et dilect. affectum.

1787

28 Agosto

nella accette

istanze pro.

della città

formato avendo

sente il

della prima

con le

voi per quest

m, e senza

sto, onde ab.

rostanze

secuzioni.

S. 1787

eg.

r Pret.

alla Cancell. della

de

28 Ag. 1787

Corrado

ria



ne, ed a tutti li rispettivi Pubblici Rappresentanti esistenti nella intiera Provincia del Friuli, perchè ne siegua l'immediata pubblicazione, e diffusione in tutta la predetta Provincia, con l'incarico d'avanzarne dipoi al Magistrato di Loro Eccellenze li corrispondenti riscontri dell'universale prestata esecuzione.

Data dal Magistrato de' Beni Inculti, e Deputazione sopra l'Agricoltura li 24. Maggio 1787

( *GALEAZZO DONDIOROLOGLIO Proveditor.*
( *ANTONIO GRIMANI Proveditor.*
( *LUIGI ZENO Proveditor, e Deputato.*
( *LUNARDO DOLFIN Proveditor.*
( *ZUANNE GRASSI Proveditor, e Deputato.*

*Francesco Foscolo Segr.*

*Addì 31. Maggio 1787.*

Approvato dall' Eccellentissimo Senato col Decreto di questo giorno.

*Francesco Foscolo Nod. Duc.*

Copia

Paulus Rainerius Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap. Viro Hermolao Grimani de suo Mand.° Locumt.ti Patriæ Fori Julij fid.mi dil. sal. et dilect. affectum.

1787
28. Agosto

Con uniforme sentimento a quello sta espresso nelle accette V.re lettere 29 Luglio dec.° sopra le istanze prodotteci dalli Rappres.ti li Pub.ci Corpi della Città, Patria, e Contad.za di cod.a Provincia informato avendo il Magistrato de' R.R.ri dell'Int.e Pub.e assente il Senato in vista alle cose esposte, che della prima Rata del Campatico e Tansa prescritta con le Ducali 28 Lug.° p.° p.° possa verificarsi per quest' annata soltanto il pagamento in Don, e senza pena entro il corrente mese di Agosto, onde abbiano li supplicanti nelle attuali circostanze ad essere sollevati dal rigore delle esecuzioni.

Dat. in Nro Duc.li Pal.° die 23 Augusti ind.e 5. 1787

Angelo Zon Seg.rio

L. S.

Tratta ) Il Cad.r Pret.°

Tratta da simile esist.te nella Canc.a della Patria in fede

Ud.e Dall'Uff.° Ord.° li 28 Ag.° 1787

Giacomo Belgrado
Canc.r d.a Patria

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

esso
suo
detto

o. in
Giuspisi:
ervato
de' Capi
ricario
Malesp.
Giuseppe
l. Cons.
suraee
onditesti
eo gli

1787.
giro

uppieni
toni
rcolana

succosse
aprile

C.a 9

1787
Primo 7bre

Paulus Rainerius Dei gratia Dux Venetiarum &
Nob. et Sap. Viro Hermolao Grimani de suo
mand.o locumt. Brischiae fidelibus dilecto
salutem, et dilect. affectum.
Abbiamo eletto col Nostro Maggior Cons. in
Vostro successore il Nob. N.ro, q. Marc'ant.o Giustinian fu di ser Sebastian, ed avendo egli giurato
l'osservanza delle Leggi al Tribunal de' Capi
del Cons. Nostro dei XII, insieme col suo Vicario
Ecc.te Girolamo Ferracchini, col Giud. al Malef.o
Gio: Andrea Conrari, e col Cancell. D.r Giuseppe
Rizzardi, con l'autorità del med.mo Magg. Cons.
Vi Commett.o di consegnarli cod.a Rappres.za
delli esecuz.ne poi ce ne abbraverete conditesi
Vostro Lett., e del med.mo Vostro successore gli
avvisi.
Dat. in Nro Dli Pal. die primo sept.is ind. V. 1787.

Marc'ant.o Guerra Segr.o

Nominati il Contestabile Andrea Sampieri
Caval.r Franc.o Riccordini
Cap.n di Camp.a Agostin Spalena

Addì 5. 7bre 1787.
Presentata da S. E. Marc'ant.o Giustinian succ.re
a S. E. Almorò Grimani Luog.te Precess.re

Tr. dalli registri in quest' Ecc.a Cancell.a

Girolamo Riva Cod.o Reg.

stra
lisio
,
vir.
ie
ila
ine
a
x
:
i-
,
e

Copia

1787 5 7bre · in Pregadi

La supplica sotto li 18 Agosto decorso prodotta alla Signoria Nostra da Antonio Fanna per parte del Commun di Malnisio onde ottenere ascolto sopra li Decreti 15 Marzo e 31 Mag.o passati riguardanti i Pascoli della intiera Provincia del Friuli offendente comparendo le Pubbliche massime in essi intieram.te addottate, e destituta l'instanza d'ogni ragione tanto in linea d'ordine che di merito il Senato deviene coll'auttorità sua a licenziare la supplica stessa come se presentata non fosse; e fermamente riconfermando in ogni parte il tenore de' sudd.i Decreti incarica il magistrato, di cui laude il zelante impegno dessunto dall'ora intesa scrittura d'invigilare attentam.te all'esatta loro osservanza.

Franc.o Foscolo Seg.rio

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Copia

1787
6. 8bre

Paulus Rainerius Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob.
et Sap. viro Marco Ant. Lusinian de suo [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

E quindi rinovando le pubbliche prescrizioni nel proposito,
[illegible] d'invigilare perchè da nessun corpo, Cons.
o Fontico sia mai stato contratto, ad acquisto di alcuna
quantità di Biade forestiere, quando [illegible] vi preceda
il permesso con speciale Nro Decreto, dal che [illegible]
farete le opportune annotazioni in cod. [illegible]
a lume anco dei Successori vostri.
Data in Nro Ducali Palatio Die 6. Obris Ind. VI. 1787.

[illegible]

ora
canto

con all

eva

lati

della

uo

Copia

1787 20 Xbre in Pregadi

Lodevole riscontro di distinta diligenza presenta il benemerito Cons.r Dep.to ai Pubblici Dazj coll'Aggionta alla Provision del Danaro coll'annessa Scrittura dalla quale si fa motivo di aggiungere quanto gli è riuscito di ottenere in seguito delle Commissioni rilasciategli col Decreto 28. Luglio decorso dal Capo della Contadinanza del Friuli, il quale con offerta vantaggiosa all'Erario si assunta la Esazione della Tansa Buoi, Cavalli, e della Tansa Fornelli da Seta per tutta quella Provincia per un novennio, che principierà coll'anno prossimo.

Utile al Pubblico interesse una tale offerta viene considerata coll'[illegible] prodotto dal Senato, e coerentemente a ciò, passarà il zelante Magistrato alle occorrenti intelligenze coll Luogotenente di Udine per le relative annotazioni, mentre si commetta l'uso di uguale attenzione per convenire un tale esempio anche colle altre Provincie della Terra ferma per quelli utili effetti che calcolati si sono colle sopraccitate deliberazioni nell'[illegible] un tal piano

Tratta dalli Registri esistenti nell'Officio della Camera della Contadinanza 8. Gennaro 1790

Antonio Agnello Cancellier Ministro
della Camera della Contadinanza

Copia

Paulus Rainerius Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap. Viro Marco Antonio
Giustiniano de suo Mandato Luogotenenti Patriæ Fori Julii et Successoribus
Fid. Dil. Sal. et Dilectionis affectum. Significamus vobis hodie
in Consilio Nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti videlicet
Lodevole riscontro di distinta diligenza presenta il benemerito Magistrato
1787. 22 Xbre dei Deputati ed Aggiunti alla Provision del Danaro coll'ora letta Scrittura
dalla quale si ha motivo di aggradire quanto li è riuscito di ottenere in
seguito delle Commissioni rilasciateli col Decreto 24. Luglio decorso dal
Corpo della Contadinanza del Friuli, il quale con offerta [illegible] migliora all'
Erario ha assunto la esazione della Tansa Buoi, ed Affitti e della [illegible]
Fornelli da seta per tutta quella Provincia per un Novennio, che
principierà coll'anno prossimo. Utile al Pubblico interesse una tale
offerta viene essa accolta col relativo Costituto dal Senato, e
conseguentemente a ciò passerà il Zelante Magistrato alle opportune
intelligenze col Luogotenente di Udine per le relative annotazioni
mentre si promette l'uso di egual attenzione per conseguire con tal
esempio anche colle altre Provincie della T. F. per mezzi utili effetti,
che contemplati si sono colle [illegible] dell'osservazioni nell'adottarsi
un tal piano

Dat. in Nostro Duc. Pal. XX Xbris Ind. VI. MDCCLXXXVII

Giuseppe M.a Giacomazzi Segretario

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
to trata
[illegible]
[illegible]
col.ª
com
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

a

1788 29. Mzo in Pr.di

Al Luogo Tenente d'Udine

1788 29. Marzo

Il riportato sentimento della Mag.ra de' [illegible] [illegible] e Pubb.e, dalla di cui lodevole esattezza esaurito viene l'oggetto col Decreto 22 Nov.re 1784 ricordato alli tre Corpi Città, Parlamento, e Contadinanza del Friul, il Senato trova opportuno e giusto insieme di sospendere le Ducali 31 Maggio 1781 e la relativa Parte 14 Agosto 1780 della Fraglia de' Marangoni, Murari, e Taglia pietra di cot.a Città per l'effetto che essa Fraglia produr debba alli competenti Uffizj le dovute rinunziazioni, i quali previi gli opportuni esami e li necessarj consigli [illegible] varanno di norma alle relative [illegible] Deliberazioni [illegible]

[illegible] Luogo [illegible]

aggradita [illegible]

Giuseppe [illegible]

20

n'a

2

;a

te

ro

6

Copia

1788. 5. Aprile in Pregadi

Al Luogotenente di Udine

1788. 5. Aprile. Decreto, che esenta dal Campatico il Sig.r Giuseppe Comandoni di Lozzolo

Riformano giuratamente e con concorde voto gli Provveditori di Comun ed il Collegio de X Savi sopra le Decime in Rialto sopra la supplica alla Signoria Vostra prodotta da D. Giuseppe Comandoni di Lozzolo in Udine, che Padre di dodici figli viventi, e con limitate fortune implora di lui vita durante e dieci anni dopo la di lui morte esenzione del pagamento d'annue L. 166.6 importar come dall'annessa copia di Partita di questa Fiscal Camera, del Campatico sopra alcuni di lui Beni notificati agli Estimi, e Campatici di Udine.

Comprovata però dagli uniti documenti la verità delle cose esposte ed appoggiata l'istanza [illegible] alla scorta di consimili esempi a piena convenienza nostri consiglio, [illegible] anche nel caso presente di [illegible] assenso alla grazia del ricorrente implorata al qual effetto sarà cura del Collegio de X [illegible] di scernire [illegible] disposizioni e di rilasciare gli ordini che convenissero in conformità di quanto si è in casi simili praticato

Gio. Francesco [illegible] Segretario

Adì 19. Aprile presentato [illegible] Luogotenente dal [illegible] del quale comandò il suo Registro

Detto giorno presentato dal suddetto nell'Officio dell'Ordinario Pretorio e registrato in libro Ducali

Antonio Menardini V. Ordinario Pretorio

Detto giorno presentato dal suddetto in Camera, quale quale fu da me Niccolò Biasi V. Quadernier registrato in libro Ducali @ 13. [illegible] e restituito

Vedi altre carte in Filza segnata C. [illegible] Decreti, comincia [illegible] 1776, termina 12. 7bre 1790. al N.o 72 che si troverai Decreto 24. Aprile 1788. e supplica annessa per la Esenzione anche del [illegible] vita durante del Sig.r Comandoni, e dieci anni dopo la di lui Morte

Cop.a 1789 18 Febr.o in Pregadi

1789. 18 Febro in Pregi

Coi conformi sentimenti no hanno informato li Presi. ... Depu. de ... deputati di ... al Friul e li Presi. alle Vendite sopra il ... riale umiliato per parte dell' Ecc.mo Parlamento della Patria del Friuli, perchè in conformità del praticato in altre occasioni di vendita ... interinali Uffizj de' Ragionati delle ... ... di Udine, e restituita la loro elezione coi metodi in passato stabiliti.

Considerate però le particolari circostanze di questi Uffizj, il Senato nel riconfermare quanto sul loro proposito è stato fissato dal Decreto 1659. 28 Mag.o e dalle Sindicali 1698. — 1722 eccettuate dalla Vendita i Carichi stessi, ed annullando la recente loro Catasticazione e redecimazione seguita in conseguenza della Legge generale della Vendita delle Cariche 17 Xbre 1780 e relattivo Decreto di questo Cons.o 29 Agosto 1782 nuovamente prescrive, che per le Revisioni de' Conti della P. della Patria del Friuli abbiano i ... di Udine pro tempore a valersi di Ministro d'Integrità e di Fede quantunque non avessero il Titolo di Ragionato con destinarne uno di quà e l'altro di là del Tagliamento per non dover durare nelle loro incombenze che soli sei mesi, ed esser di volta in volta cambiati, volendosi pure, che in ogni altra parte abbia a riportare esatta esecuzione quanto in tale proposito è stato prescritto con le Ducali 1750 23 Luglio, che pure si confermano.

Martin Luberti Nod.o

Cop.ª 1789 18 Febr.º in Pregadi

Officij De
vendite
uto della
i altre
dalla
delle Suo
zione

rato
ssato
eccepi.
sente
nenza
xbre
nuova-
quegli
di udire
le quali
anni
volen
eatto

ro.
ij De-
ti
deli
gistra
Le

Cop.ª

1789 18 Febr.º in Pregadi

1789.
8 Febbraro M.V.
...

Con uniforme sentimento hanno informato li Presidenti sopra gli Offizj Deputati dal Cons.º di 40. al Criminal, e li Presid.ti alle vendite sopra il memoriale umiliato per parte del Sed.mo Parlamento della Patria del Friuli, perchè in conformità del praticato in altre occasioni di vendita delle Cariche restino eccepiti dalla vendita gl'interinali Uffizj de' Ragionati Rev.ri delle Scuole, e Luoghi Pij di Udine, e ripristinata la loro elezione coi metodi in passato stabiliti.

Considerate però le particolari circostanze di questi Uffizj il Senato nel riconfermare quanto sul loro proposito è stato fissato dal Decreto 1659 28 Mag.º e dalle Sindicali 1698, e 1722 eccepisce dalla vendita i Carichi stessi, ed annullando la recente loro Catasticazione, e redecimazione seguite in conseguenza della legge generale della vendita delle Cariche 18 Xbre 1780, e relativo Decreto di questo Consiglio 29 Agosto 1782 nuovamente prescrive, che per le Revisioni de' conti de' Luoghi Pij della Patria del Friuli abbiano i Luogotenenti di Udine pro tempore a valersi di Ministri d'integrità e di fede quantunque non avessero il titolo di Ragionato con ogni sei anni cambiarli uno di quà e l'altro di là del Tagliamento volendosi pure, che in ogni altra parte abbia a riportar esatta esecuzione quanto in tale proposito è stato prescritto le Ducali 1750 23 Lug. che pure si confermano.

E delle presenti sia data copia alli Presid.ti sopra gli Uffizj Deputati dal Consiglio di 40. al Crim.l ed alli Presid.ti alle vendi[te] per lume, e riscontro di quanto si deli[berò] dietro il ripetuto loro sentimento, come [pu]re al Magistrato sopra Danari per lume.

Martino Roberti N. D.le

27

179[illegible]

Jerm[illegible]

proz[illegible]

Fova[illegible]

2x

Regta 7. agto

Lodovicus Manin Dei gratia Dux Venet. Nob. ac Sap. Viro Joanni Bapta Medici de suo mandato Locum Tenenti Tarvisii fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum. Dalla benemerita Depne alle Tariffe ci saranno spediti alcuni esemplari a stampa della Terminazne 2. 7bre, e 15. Xbre decorso in proposito di Panni Forastieri, quantunque l'una, e l'altra sia stata pubblicata, ed affissa in codta Città, e Territorio pure in vista alla ricorrenza di codta Fiera vi si commette di chiamare li Depti di codta Città, li Presidenti di Fiera, e il Corpo Mercantile, ai quali farai loro consegnare con la Copia delle presenti, alcuni esemplari delle Terminazni predte eccitate li primi a cooperare col loro zelo per quanto a codta spetta all'esatta esecuzione delle Terminazni stesse, e particolarmte dell'articolo ottavo di quella 2. 7bre, raccomandone poi a mercanti, e spedizionieri piena, e fedele osservanza: à quali inoltre farete noto, che giungendo Colli, o Involti di Panni Forastieri degradanti il peso specificato nella decretata Bolletta di Transito, in tal caso è risoluta pubblica volontà, che arrivati alla Dogana di confine sia esatto il dazio intiero sopra la quantità, che sarà chiamata dalla Bolletta medta come per Legge si pratica anche nelle Dogane di Venezia: locchè insinuarete a codta Ispettore Daziale per la sua immancabile esecuzione. È certo il Senato che chiamati li benemeriti Depti della Città, e Presidenti di Fiera a promovere dal loro canto il magr bene della Nazione colla dilatazione, ed ampliazne delle Fabbriche dello Stato, vi si presteranno con tutto l'impegno, onde secondare le pubbe premure in un così importante argomento.

Dat. in Nro Ducali Palatio Die XXX. July Indne 1789.

Gio. Andrea Tornana Segrio

Tratta dall'origle esistente nella Canca Pretoa

Il Coadr Pretoo

1789. 15. Marzo Ducali, e Terminazione pel proposito de Panni Forastieri

11

Lodovicus Manin Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob. et Sap. Viro [illegible]
Antonio Zustiniano de suo mandato Loc.ti Patriae
Fori Julij fid. dil. salutem, et dil. affectum.

1789
15. Marzo
Ducale d'Elezione in Nuovo Doge nella Persona del Serenissimo D. D. Lodovico Manin seguita il dì 9. Marzo suddetto

Ha piaciuto a Iddio Sig.re compensare la [illegible] e dolorosa del suo D. D. Paolo Renier colla sostituz.e della [illegible] figura, e degnissima persona del Suo D. D. Lodovico Manin. Le parti singolari di virtù, e bontà che adornano il di lui [illegible] animo, e gl'impieghi sostenuti dalla [illegible] benemerita Casa hanno chiamato il concorso dei Voti a promoverlo a tal dignità, e a sì distinta prerogativa, accoppiandosi quella della Giust.a, e della prudenza [illegible] mo sperare, che sotto gli auspicij d'un tanto acclamato Principe sia per assistere il Signor Iddio al bene [illegible] Repub.ca, e donarle la grazia delle sue celesti benedizioni. [illegible] portiamo questa notizia, affinché partecipata a codesti Fed.mi Sudditi ne ricevino quel contento, che è proprio dell'inalterabile prosperità di ragione loro [illegible] signoria vostra. E mentre è solito dover costume delle Città Vre eleggere in tali casi ambasciate per congratularsi a' piedi di S. Ser.tà, risolviamo col Senato di dispensarli per questa volta da tale obbligaz.e aggradendo della costanza, e dell'ossequio, e della sincerità, che ci promettono de' loro voti.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die XV Martij Ind.e 7.ma 1789.

Angelo Zon Seg.rio

lili
ludato
tam
dell'
a
Dubb.
lli.
è
ali
tà,
rti,
am
aristo.
ti, e
arj
ito
rno
oterti
inario.
e il
c.
mero,
con
a,
o
r-
...ingeriva. ott. ...

Lodovicus Manin Dei Gratia Dux Venetiarum et Nobili et Sapienti Viro Joanni Baptiste Rebutti de suo Mandato Loco Tenenti in Patria Fori Julii Fideli Dilecto Salutem et Dilectionis affectum - Cadendo presentemente il tempo dell'Ordinario Sussidio, perchè pronte, ed opportune nella moltiplicità de dispendj seguano a sovvegno dei Pubblici Erario le Provvisioni di Denaro; viene il Senato in Deliberazione d'imponer lo stesso, e portandone a Voi le notizie, vi commettemo di far sapere a codesti Fedeli Sudditi con aggiustate espressioni questa Pubblica volontà, acciò il medesimo venga pagato, come è solito da Esenti, e non Esenti Privileggiati, e non privileggiati, et etiam separati, eccettuati li Ecclesiastici, giusto la compartita fatta dai sette Savj, che a quest'effetto furono deputati, e con tutti gli Ordini, e dichiarazioni degl'altri Ordinarj Sussidj, ne modi, e tempi stabiliti dal Decreto Bo. Aptea. g.g. col Don de X per % per tutti quelli che pagaranno nelli tempi predetti, i quali passati non potrà riscuotersi più col Don, ma colla pena del X per % secondo l'Ordinario. Dovrete voi impiegare, e mandare rispettivamente il Denaro secondo è stato stabilito negli ultimi assegnamenti, e regolazione fatta per la Cassa di codesta Camera avvisandovi, che nel rendimento de Vostri Conti, che non vi sarà bonificata alcuna benchè menoma summa, che restasse divertita in altre occorrenze, anche sotto permissione di valervi di Denaro obligato, quando espressamente non sia dichiarato il Sussidio Ordinario. -

Data in Nostro Ducali Palatio Die X Junii Ind. VII. 1789 -

Gianfrancesco Busenello Segretario

Tratta d'altra simile essistente in quella Pubblica Vta. Cancelleria Coll. [illegible]

1789. 7 Giugno Decreti che commettono il pagamento del Sussidio ai tempi soliti

[illegible]

Onoranda Presidenza

Copia | N.N. SS.

1790 ... Ludovicus Manin Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap. Viro Jo: Bapta Redolfi de suo Mandato Locumtenenti Patriae Fori Julii fideli dilecto salutem et dilectionis affectum. Giungerà in cod.o Presidio di Palma la metà della Compagnia Colonello Co: Gregorio Carrara de Croatti a cavallo, le farete dar Quartiere, e ve ne valerete di essa nelle occorrenze del Nro Servizio.

Dat. in Nro Ducali Palatio die VIII febr. Ind.e VIII 1789.

Piero Busenello Seg.

Croatti ... Coad.r Pret.

ta Scritta
Senato
ottenuta
rata dall'
enriale og.
templati
relativo

stessa
Medaglia
Savio
che la
di accom
ogni la
esercì
; e che

ritto a
Perma
ale inte
e
e Accad.
grazia
applica
rispetti
mplati
tica
enti

scer
ine in

Caprello

Copia

1790. 4. Marzo in Pregadi

1790
4. Marzo
Decreto in Pregadi
inviato, che commette che sia data una Medaglia d'oro di Valore 40 Zecchini al Sig. Gio. Batta Beltrame di Cameretto in premio dell'Opera da lui composta, intitolata Dottrina Agraria coronata dall'Accademia della Città di Udine

Nell'accompagnare il diligente Mag.to de Beni Inc.ti con l'ora letta aggradita Scritt.a le zelanti rappresentazioni de Dep.ti sopra l'Agricoltura presenta al Senato soggetto di ben.ta compiacenza, e sodisfazione giachè si rimarca nell'ottenuta Opera intitolata Dottrina Agraria di D.r Gio. Batta Beltrame coronata dall'Accademia di Udine la incamminata pratica realizzazione degl'essenziali oggetti in così interessante argomento dalla Publica Autorità contemplati col Dec.to 9. Giugno 1784 con cui fu commessa la promulgazione del relativo Problema, e fu stabilito conveniente premio al suo esaurimento

Nell'accogliersi però da questo Cons.o con pieno aggradimento l'opera stessa resta accordato al pred.o suo Autore il fissato premio di una Medaglia d'Oro del valore di zecchini quaranta, di cui si commette al Savio Cassier del Coll.o d'intelligenza coll'Inq.r sopra Ori e Monete la relativa disposizione, e sarà poi della diligenza del Mag.to di accompagnarlo allo stesso con que' sensi di Laude, che palesandogli la Pubblica sodisfazione lo animino a continuare nell'utile esercizio dei propij studj in una materia di tanta importanza, e che essenzialm.te riguarda il Pubb.o e privato vantaggio

Ad oggetto di cogliere gli utili frutti dell'Opera stessa resta prescritto al Mag.to med.mo di circolarm.te diffonderla per ogni Luogo della Terra Ferma invigilando perchè nelle più aggevoli forme ridotta ad universale intelligenza a riportar abbia il corrispond.e esercizio, ed essecuzione

Non lascierà poi la diligenza del Mag.to med.mo accompagnando all'altre Accad.e dello Stato alcuni esemplari della sud.a applaudita Dottrina Agraria di promuovere sul piano della stessa gl'attenti loro studj, ed applicazioni, onde conformandola alle fisiche circostanze delle respettive Provincie possa anche in quelle, e per gl'oggetti contemplati nel Dec.to 26. Marzo dell'anno decorso verificarsi l'utile pratica realizazione dell'espresse massime, principj, ed insegnamenti in così interessante argomento

Ommissis

E della presente in quanto lo riguarda sia d.a Copia al Savio Cassier del Coll.o ed al Inquisitorato sopra Ori, e Monete per esseguire in conformità

Fran.co Foscolo

[illegible]

[illegible]

Adì 30 Mag.° 1790. Udine

Nell'Uffizio della Camera della Contadinanza

Ridotti in conferenza li otto Ord.ri Sindici Generali della Contadinanza cioè li SS.ri Alessandro Locatelli, Agostino Franchi, Gio: M.a Trevisan, Osualdo Biasoni, Leonardo Fabris, Gio: Batta de Paolis, Pietro Bertoli e Giacomo Braida, e letta, ed intesa la supplica dell'Ecc.te S.r Francesco del Dose Nunzio di questo Corpo della Contad.za in Venezia presentata alli Mag.ci SS.ri Deputati della Patria implorante quel conveniente accrescimento di salario, che sembrerà alla di loro equità in compenso delle continue di lui applicazioni per ben servire il Corpo sud.to e fatto da d.i Ord.ri Sindici maturo riflesso a quanto fù dal d.o Ecc.te Sig.r Franc.o del Dose operato sempre con vantaggio del Corpo sud.to e che per il corso d'anni di anni dieci hà servito senza salario attesochè questo è stato annualmente pagato dal giorno della di lui elezione sino al dì ultimo Giug. 1789 al q. S.r Gio: Batta Lavezzi di lui Precessore come Nunzio giubilato; Fù posta parte di accordare al med.mo quell'accrescimento di salario annuale che dall'Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luogot.te e M.ci SS.ri Deputati della Patria verrà giudicato equivalente al servigio, che è tenuto a prestare in conformità di quanto hà operato finora, e così

Qual parte ballotata restò presa con tutti li Voti.

Antonio Oppallo Canc.r Scontro
della Cam.a della Contadinanza

Nobb.i e Mag.ci SS.ri Deputati della Patria
On.di Sindici della Contadinanza

Onorato io Francesco del Dose da cod.o rispettabile Corpo di poterlo servire in q.ta Ser.ma Dominante in figura di suo Nunzio hò procurato certamente di dimostrargli il sincero mio aggradimento prestandomi con sentimenti di onore e con tutto l'impegno e fatica nell'esecuzione de' suoi commandi. Sono passati dieci anni e più da che sostengo con compatimento questo onorevole carico in sostituzione della fisica impotenza del mio Precessore senza mai indagare quale fosse il compenso annuale, mentre fino all'intiero anno scorso fù sempre goduto l'onorario dal povero Defonto mio Precessore. Rilevato però in presente che questo consiste in Duc.i sessanta correnti, e nella cognizione perfetta della equità, e giustizia, che distinguono li loro animi mi fò coraggio di accennarle semplicemente la distanza del tempo in cui restò fissato d.o onorario, il cambiamento delle circostanze l'incarrimento de' prezzi di tutti i generi l'assiduità l'impegno la continuata fatica, il consumo di tempo, il non mai interrotto carteggio, e l'importanza massima degli affari che gravitano di continuo sopra chi hà l'onor di servire in qualità di Nunzio. In vista però delle sopraaccennate verità supplice mi presento imporando quell'accrescimento d'onorario, che fosse creduto conveniente dalla loro equità generosità e giustizia, e fosse creduto degno del rispettabile On.do Corpo da loro degnamente rappresentato e protetto. Grazie

[illegible]

Cop[illegible]

Inc.te/

Copia

Ill.mo I.o S.r Oss.mo
1790: 11: Giugno S.V.

Incaricato il Mag.to, e Dep.ne Ag.a dal Decr.o dell'Ecc.mo Sen.o 4 Marzo decg.o di far tenere a D.no Gio: Batta Beltrame del Camin di Burri Patria del Friuli una Medaglia d'oro del valore di Zecchini quaranta in premio del Libro da lui composto intitolato Dottrina Agraria, perciò colle presenti accompagnando a V.S. Ill.ma la Medaglia stessa coll'impronto del Zecchino che à il peso di 40 la ricerchiamo, inerentem.te all'enunziato Decreto, di chiamar in Pubb.ca forma innanzi la sua Reggenza lo stesso D.no Gio: Batta Beltrame, e nell'atto di consegnarli la consegna esprimersi con quei sensi di laude, che valesser sopra la Pubb.ca soddisf.ne lo animino a continuar nell'utile esercizio de propri studj in una materia di tanta importanza, e che esenzialm.te riguarda il Pubb.co e privato vantaggio. Dell'esecuz.ne delle cose attenderemo riscontro, e frattanto cose raccomandiamo

Data dal Mag.to de Beni inc.ti, e Deput.ne Ag.a li 9 Giug.o 1790.

Stefano Valmarana Dep.to Ag.o, e Coll.a

Fiscal. ...

[illegible]

Cop.ª/

11. -- Giugno 1790. Udine in Castello.

Cop

1790
Decre
Leopold
il Pala
Franc
840.
tempo
860.
sono d

Cop.ª

Adì 30 Giugno 1790. Udine in Castello.

Nella Camera di udienza dell'Illmo ed Eccmo Sr Luogotenente

1790. 30 Giugno Decreto di S. E. il Sig. Luogotente che accresce il Salario all'Eccte Sig. Francesco del Dose di D. 40. all'anno, in tempo che erano solamente D. 60. onde presentemente sono D. 100.

Sopra le riverenti istanze dell'Ecc.te Sig.r Francesco del Dose Nunzio della Contadinanza in Venezia umilmente implorante, che attese le moltiplici assidue occupazioni, che vanno continuamente sopragiungendo al di lui impiego per gl'importanti moltiplici affari di quel Pubblico, non che attesa l'alterazione de' prezzi di tutti li generi al tenue onorario di Duc.i 60: - cioè Duc.i n.o 40 dalla Cassa Rurale, e Duc.i n.o 20 dalla Cassa della Macina che in vigor de' Decreti degl'Illmi ed Eccmi Luogot.ti Precessori gli è stato fissato, gli venga fatto quell'accrescimento, che fosse creduto equo e conveniente;

L'Illmo ed Eccmo Sig.r Luogot.te veduta la parte presa dalli On.di Giudici della Contad.za il dì 30 Mag.o pr.o pass.o col parere ed ass.nso delli Mag.ci SS.ri Deputati della Patria ha decretato, che al pred.o Ecc.te Nunzio gli sia accresciuto l'onorario della summa di altri Duc.i n.o 40: da liv. 6: 4 l'uno, sicchè animato dall'esaudimento delle di lui istanze possa esso con sempre maggior zelo e fervore prestarsi al possibile vantaggio del Corpo della Contad.za e cosiì dovendo il presente Decreto riportar il suo effetto dal dì p.mo Lug.o 1789 e cosiì ecc.

Gio: Batta Bedetti Luogot.te

Girolamo Fistulario Deg.o Dep.to

Odorico Frangipane Dep.to

Giacomo Belgrado
Canc.e della Patria

2
i-
ni
da
2/10
20
o

Cop

2

che
l'a
B.G
appr
union
della
Artig
Arciv
Vedi

Copia

1790: 20. 9bre in Pregadi

1790
20. 9bre
Decreto, che annulla l'altro Decreto 13. Gennaro 1781 approvativo la unione del Beneficio della Parrochia di Artegna al Seminario Arcivescovile di Udine

Dall'ora letta esatta scrittura della Deputazione ad pias causas rileva il Senato esaurito in via deliberativa l'Ascolto accordato col Decreto 13 Maggio passato ai due Vicarj Curati della Parrochia d'Artegna in Friuli sopra Decreto 13. Gennaro 1781. che approvò l'unione al Seminario Arcivescovile di Udine del Beneficio denominato Pieve di Artegna, e sopra le relative Ducali di temporale Possesso 28. Marzo 1782. in confronto di quella Curia, e Seminario Arcivescovile.

Riconosciuta pertanto dall'uniforme voto di què Cittadini doppo il più matturo riflesso sulle cose addotte dalla viva voce degli Avvocati, e sulle ragioni spiegate nelle reciproche prodotte Allegazioni, la giustizia della domanda di essi Vicarj, scortata pur anche dalle Dotrine dè Padri, dalle Canoniche Tridentine Sanzioni, dall'esempio del Comune di Brugnarole, e dal Decreto di Massima 1771. 18. 7bre delibera il Senato di tagliare, ed annullare con l'Autorità sua il sudetto Decreto 13. Gennaro 1781. approvativo la unione del predetto Beneficio al Seminario Arcivescovile di Udine, non che le relative Ducali di possesso 28. Marzo susseguente, per l'effetto, che le rendite tutte di esso Beneficio supposto semplice, sin dai tempi delle abolite Riserve Romane da una porzione di Quartese del Comune di Artegna, che per tutte le Leggi appartiene a chi funge le Parochiali Funzioni, debbano indiminutamente essere percepite dai due supplicanti Vicarj, e successori a

loro

loro conforto, e mezzo di provedere li neccessarj Cooperatori la Cura Spirituale da essi amministrata a quella numerosa Popolazione, la quale con ciò si troverà solevata da quei maggiori aggravj, che ha dovuto sin ora

vrj
mi-
quale
aggra

Tradu
uffizio
di

N. M. 11

Traduzione di un Ufficio dell'Ambasciator di Francia

Ser.mo Prencipe
Ill.mi ed Ecc.mi Sig.ri

Il sottoscritto Ambasciatore di Sua Maestà Cristianissima offrì nello scorso anno a Vostra Serenità ed a VV. EE. il primo tributo della sua ammirazione. I voti ch'egli faceva in allora, erano tanto sinceri, quanto quelli che fa in oggi; ma più illuminato, l'Ambasciatore li esprime con sentimento di edificazione.

Ne' tempi li più remoti la Repubblica si attirò una stima universale con lo strepito delle sue vittorie, con un coraggio egualmente forte nelle avversità, e con la superiorità della sua Politica, non è meno glorioso per essa, che in questi tempi così, sappia mantener la stima e la felicità d'una nazione e mode e generosa. Si vede il Veneziano obbedire con gioia ai suoi degni dominatori e andar orgoglioso che la sua Repubblica ubbia una volta dal seno de' mari per offrire un ritiro agl'infelici un asilo alla virtù perseguitata.

Felice di vivere nel mezzo di un Governo il quale prevedendo tutto, e tutto prevenendo merita la sua prosperità, l'Ambasciatore del Re di Francia divide con gl'autori di un sì bell'ordine tutta la venerazione dovuta a Vostra Serenità ed a VV. EE.

Le March. de Bombelles

Venezia 23 Xbre 1790

eq/.
iore
ri.
cue
ta:
's
e
ore

o

r
ri
r-
l

1790. 31 xbre 1790

La Pietà, e la Religione riguardata dalli Sapienti Nri maggiori come la più solida base della stabilità, e grandezza degli Imperj venne da essi costantemente coltivata colla maggiore purità di spirito, e coll'esteriori più edificanti dimostrazioni.

Da questa fonte emanò sopra la Repubb:a quella perenne speciale assistenza dell'Altis:o per le di cui benedizioni nella maturità dei Consigli, nella fortuna delle Armi, nella concordia de' Cittadini, e nella lealtà de' Sudditi per lungo tratto de' Secoli non solo intatto, ed invariabile si mantenne l'interiore di lei felice Governo, ma ampiamente si diffuse presso gli Esteri il suo splendore, e la riputazione.

Costante però il Senato in queste religiose sue massime in mezzo alle perturbazioni de' tempi pnti, e agli errori dell'opinioni, che nulla lasciano d'inviolato, conosce quanto sia doveroso il più divoto rendimento di grazie a Dio Signore per li sommi benefizj sparsi sopra lo Stato nel corso dell'anno, che oggi si compie, e quanto ogni giorno più convenga d'implorare colla maggior sommissione, ed efficacia la continuazione della Divina [illegible] assistenza, ed mantenere [illegible] dell'esempio puro, e vivo [illegible] quelle verità, che integralmente [illegible] non meno sulla spirituale, [illegible] tranquillità, e [illegible] gloria di Dio Signore, ed in atto della più divota riconoscenza.

L'Anderà parte, che nella giornata di dimani, e nei susseguenti due giorni sia esposto [illegible] alla pubb:a adorazione il [illegible] Sacramento nella Chiesa del Prot:r nro S. Marco con intervento del Sermo Principe.

ro

on

na

cap:
dat;

a

ni,

e,

/

C.

Cop

Bu

Copia

M.M.SS.

1791: 8mo Marzo

1791. 8 d.o Marzo

Ludovicus Manin Dei Gratia Dux Venetiarum Nob. et Sap.ti Viro Francisco Zota de suo Mandato Locumtenenti Patrie Fori Iulij Fid. Dil. Sal. et Dil. aff.m Giungerà da Palma in cod.o Presidio la intiera Comp.ia de' Croati a Cavallo Cap.n Duplancich, come pure un Distaccamento di Deciotto Soldati e loro Uffiziali della Compagnia Cap.n Rossi con li suoi Vestiarj da Parata, la quale disporrete unitamente a cod.o Cap.n Carrara nel vicino passaggio delli Reali Sovrani, come meglio crederete, onde abbiano le necessarie scorte, verificato il quale passaggio la rimeterete immediate al primiero suo Presidio di Palma.

Data in Nro Ducali Palatio Die XXVIII. Febr.i Ind.e IX. MDCCXC.

Piero Busenello Seg.rio

Zuanne Fabrini Cancell.r Pret.o

[illegible]

[illegible]

23
Dacr
ielle
conte
V. Da
instit

1791. 23. Marzo. in Pregadi.

1791
23 Marzo
Decreto approvativo delle aggiunte Providenze contenute nell'Articolo V. del Proclama inibitivo de' Pascoli

Dirette le Deliberaz.ni 15 Marzo 1787 alle viste speciose ed importanti di vendicare l'abuso, che da remoti tempi innoltrato correva nell'intiera Provincia del Friuli per la promiscuità de' Pascoli di migliorare la pratica coltura e di mantenere a discreti prezzi li Foraggi a sollievo della Provincia stessa vennero esse di confermarsi unite all'accompagnato Proclama colla successiva Deliberazione 31 Mag.o pur dell'anno med.mo alli su riferiti salutarissimi oggetti tendenti in presente riconoscendosi le aggiunte providenze contenute nell'articolo V. del Proclama che con l'ora letta Scrittura accompagna il diligente Magistrato de' Beni inculti e Deputazione sopra l'Agricoltura, e incaricati rimarcandosi le stesse al desiderio de' Corpi Città, Patria e Contadinanza della su mentovata Provincia il Senato nell'atto che riconferma anche in presente le pred.e Deliberazioni 15 Marzo, e 31 Mag.o 1787 approva poi in tutte le sue parti l'ora esibito Proclama e commette al Magistrato e Deputazione suddetti la stampa e diffusione ad universale notizia in ogni luogo si unito, che separato dell'intiera Provincia perchè a riportar abbia l'immancabile sua osservanza, al qual effetto non intermetteranno li Cittadini la vegliante loro cura e diligenza onde non soffra immaginabile diminuzione il vigore delle prese pubbliche massime.

Franc.o Foscolo Segr.io

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Copia

1792. 24 Gennaro in Pregadi

Al Luogotenente di Udine

Fra li quattro soggetti dell'Ordine Nobile indicati nella Vostra Lettera fu prescielto dal Collegio Nostro all'onorevole Incarico di Provveditor a codesti Confini il N: Paolo Fistulario figlio del qm Co. Francesco, Persona fornita di virtù; ne avvisiamo a Voi la notizia, onde l'Eletto sia posto al possesso del Carico, che dovrà da esercitare con tutti gli obblighi, onorificenze e privileggj goduti dal qm Co. Ascanio Piccoli; ben certo il Senato, che nel sostener egli la gelosa incombenza sarà per dar Testimonj di sue fruttuose applicazioni, e per meritarsi le occasioni di Pubblico aggradimento - Dovranno però essere al medesimo somministrati li lumi tutti e materie occorrenti, sicche applicarsi possa agli affari relativi a codesti Confini

E della presente sia data copia alla Camera de Confini per lume.

Gianfrancesco Busenello Segretario

an
i
il
m
w
a
r
n
e
ne
no
un
w
te
p
no
x
o

Copia

1792. M. V. 28. Gennaro B.^o V.^o

Ludovicus Manin Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nob: et Sap: Viro Paulo Antonio Erizzo de suo Mand. dato Locum Tenenti Patriae Fori Julij Fid: Dil: sal: et Dilec: aff.^m Fra li 4. Soggetti dell'Ordine Nobile indicati nelle Vostre Lettere prescielto dal Collegio Nostro all'onorevole Incarico di Pr. a codesti Confini il Co: Paulo Piscicalario Figlio del q.^m Co. Francesco Persona fornita di virtù, ne avanziamo a Voi la notizia, onde l'Elletto sia posto al possesso del Carico, che avrà ad esercitare, con tutti gl'obblighi, onorificenze e privileggi goduti dal qm.^n Nob: Sig.^r Co: Ascanio Piccoli; ben certo il Senato, che nel sostenere Egli la gelosa incombenza sarà per dare testimonij delle sue fruttuose applicazioni, per meritarsi alle occasioni il Pub.^co aggradimento. Dovranno però essere al med.^mo somministrati nella materia occorrente, siche applicar si possa agli afari relativi a codesti Confini.

Dat: in Nostro Ducali Pal.^o Die XXIV Jann.^i Ind.^i XI. 1792.

Gian Francesco Busenello Seg.^rio

Elezione del Co. Paulo Piscicalario a Provved.^r a Confini

Tratta dall'autentica esistente nella Cancellaria Pretoria superiore d'Udine

L. S.

Antonio Zanini Canc.^re Pret.^o

Cop[illegible]

Janij [illegible]
de [illegible]

Copia

1792. 6. Giugno. In Pregadi.

Pari all'importanza dell'oggetto si ravvisa l'attenzione eserci
tata dal Magist.o Sopra Feudi nell'eseguire la commis
sione ingiontagli dal Decr.o 27. Marzo 1790 di versare
sopra il governo di quelle Ville, che erano soggette al
Feudo di Sesto trasfuso colla sola prima istanza nel
la nominata Famiglia rappresentando ciò che egli
troverebbe conferente riguardo alla seconda istan
za ed all'esercizio della criminale Giustizia, delle
quali pure andava fornito il Feudo med.mo dinnanzi la
sua devoluzione.

Giurisdizione di Sesto

Diretto pertanto esso benemerito Magist.o da quelle med.me vi-
ste, che sono espresse si ne Decreti di massima sulla
materia, che nelle apposite, prenominate commissio
ni si pose egli al fatto con accertarli riscontri delle lo
cali respettive distanze di ognuna delle Ville comprese
nel Feudo pred.o dalla primaria Carica di Udine, e da
ognuna delle subordinate esistenti nella Patria del
Friuli, ed avendo ritrovato il maggior numero di esse
distanti distanti di poche miglia da quella di Porto-
gruaro, non esita di suggerire che a quel Pub.co Rap
present.te sia unito l'esercizio si della 2.da istanza, che
Criminale Giustizia sopra le 22 Ville situate nelle con
notate distanze, e per la stessa ragione al Pub.co
Rappresentante di Cadore le quattro Communità
esistenti in quella Provincia.

Appoggiato

Appoggiato perciò il suggerimento ai ritratti confronti di fatto il Senato lo addotta, e retribuendo l'opera benemerita del Mag.to coi sensi del pieno pubb.co aggradim.to delibera, che nel Pub.co Rappresent.te di Portogruaro sia trafusa sì la p.da istanza, che l'esercizio della Criminale Giustizia sopra le pp Ville abbracciate della antica Giurisdizione di Sesto, ed in quello di Cadore l'esercizio med.mo sopra le quattro Commu.tà esistenti in quella Provincia con questo però, che riguardo al primo abbiano luogo anche per le pp Ville aggiunte quelle forme, che da remoti tempi, e costantem.te sono osservate da quella Rappresentanza, cioè che in vigor delle Ducali 29 Maggio 1480 della p.da istanza sia egli assistito da quattro Nobili eligibili di sei in sei mesi da quel maggior Consiglio, mentre nel Criminale fuori di quei casi, che per le loro gravi circostanze sono risservati a superiori auttorità, ne sarà a tenor delle Ducali med.me, e della costante pratica dalla sola sua Carica sostenuto l'esercizio.

Mentre però con le seguenti Ducali vengono investiti li Rappres.ti sud.i delle necessarie facoltà sarà cura benemerita del Mag.to stesso di renderli forniti delle relative istruzioni, ed di dispor tutto ciò, che fosse ricercato dal essenziale oggetto di assicurare à que' Sudditi una pronta, e facile amministrazione della Civile, e Criminale Giustizia.

Ville soggette alla Giurisdiz.e di Sesto

Bagnara
Bagnarola
Barco
Boldara
Braida
Casarsa
Cas
Claut
Cimolais
Corbolon
Erto
Fagnigola
Gajo, e Saccon
Giai
Glerÿs
Gruaro

Marignana
Mure di Sesto
Ramuscello
Ronche
Savorgnan
Stallis
S. Stin
Venchiaredo
Versola

Appoggiato perciò il suggerimento ai ritratti confronti di fat-
to il Senato lo addotta, e retribuendo l'opera bene-
merita del Mag.to coi sensi del pieno pubb.co aggradi

[illegible] togni
[illegible] o del=
[illegible] raccia
[illegible] uello
[illegible] mmità
[illegible] he ri=
[illegible] pp
[illegible] ei, e
[illegible] esen=
[illegible] iolario
[illegible] obli
[illegible] o, men
[illegible] gravi
[illegible], ne
[illegible] orati

Mentre però [illegible] appret.
[illegible] del
Mag.to stesso il renderli forniti delle relative istruzioni,
ed il dispor tuttociò che fosse ricercato dal essenziale og-
getto di assicurare à que' Sudditi una pronta, e facile
amministrazione della Civile, e Criminale Giustizia.

ifat
ne=
adi
gni
del=
uccia
ello
mità
e ri=
ap
; e
ten=
DIANO
Fdi
men
rare
ne
vate

pres.
del
oni,
le og
Facile
izia.

Parte presa
Nel Mag.co Magg.r Consiglio della Mag.ca Città di Udine
il giorno dì 19. Feb.o 1793.

Sarebbe ormai d'inutil tedio a questo Consiglio il voler qui ripetere quali forti movent abbiano scossa la sensibilità de' Cittadini, che fin dall'anno 1770. ebbero il merito di promovere col Sovrano assenso il lodevole progetto della nuova Fabbrica di questo Pio Ospital Maggiore, onde far conoscere a chi ben sente la somma importanza, e necessità di questa grand'opera. S'alzano per essa le voci lamentevoli dell'umanità, e quelle nientemeno del pubblico decoro: Parlano, e parleranno eternam.te a suo prò le generose largizioni, che e in vita, e in morte sono state profuse da Sua Ecc.za Ill.ma Mons.r Giangirolamo Gradenigo fu nostro Arcivescovo di sempre grata ricordanza. Egli desso, che posta nell'anno 1782. la prima pietra, continuò ad assisterla in modo, che sotto i suoi felici auspicj rapidamente crebbe e prosperò a grado da non potersi più abbandonare. Sarebbe perciò onte alla nostra Città, e recarebbe grave dolore anche ai men sensibili il deperimento di cui si vede pur troppo minacciata la Fabbrica med.a dopo l'impiego di grandiose summe, per essere già esauriti tutti i fonti, che servirono finora ad alimentarla. Sembra però, che il Cielo abbia voluto riserbare all'Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Paolo Antonio Erizzo nostro ossequiato Luogotenente, e ben degno Nipote dell'estinto Prelato la

cura di guidarci con le sue attenuose insinuazioni al

conseguimento non solo di tanto bene, ma anche di

altro oggetto sommamente caro, ed interessante.

Vedendo l'E. S. mancare in questa Città un fonte perenne d'acque buone; e sapendo Egli quanto queste influiscano sulla salute degli Uomini, ci anima ancora a coltivare l'alto gradito progetto di rimettere in corso le nostre Fontane con acque di perfetta qualità.

Invitata pertanto questa Deputazione a rintracciare li mezzi creduti valevoli e propri a incontrare senza incomodo il duplice occorrente dispendio, ninno gli parve più conveniente, più facile, e più sicuro di quello dell'Imposta per il corso di otto anni d'un Soldo per Boccale sopra li Vini ordinarj e voluttuosi vendibili al minuto in questa Città, e suo Distretto, sull'esempio appunto di ciò, che per oggetti d'assai minor rilevanza è stato prima felicemente addottato in alcuni Luoghi, e Communità di questa Patria e poi anche in molti de' suoi Villaggi per le Strade pubbliche: Ma che per non alterare in menoma parte l'affittanza attuale del Dazio Vino a Spina di ragione di questa Città, abbia la sud.ta Imposta ad avere il suo principio alla scadenza dell'affittanza med.ma, ed a progredire sino al termine dell'Ottennio; periodo, che dietro i Calcoli fatti per approssimazione della spesa, e del consumo medio di Vino in un'anno, si crede necessario di stabilire a intero com-

pimento

compimento delle indicate due Opere.

Tale Imposta però, combinata con la possibile nove=
razione e Discretezza, avrà luogo solamente nel caso,
che il prezzo naturale dei Vini ordinarj con li soliti men=
suali aumenti, non sarà maggiore fra noi di soldi
nove il Boccale, dimodo che oltrepassando li soldi nove
abbia a rimanere sospesa l'Imposta medesima per essere
ripigliata fino al totale compimento dell'ottennio sopra
li Vini così ordinarj come voluttuosi, tosto che il prezzo
naturale degli Ordinarj ritornerà entro l'accennato
limite di soldi nove il Boccale.

Incontrando quindi noi Deputati con vera riconoscen=
za, e persuasione li paterni eccitamenti del venerato
nostro Preside, concordemente proponiamo:

Che da questo Mag.co Magg.r Consiglio siaci data facoltà
di supplicarlo, che degni accompagnare la presente all'
Ecc.mo Senato affine di ottenere dalla Sovrana sua Munifi=
cenza il benigno permesso tanto di realizzare per il
tempo, e con le condizioni premesse la detta Imposta sul
Vino, quanto di prendere l'occorrente dinaro a censo,
per risarcirsi del prò, e farne la francazione d'anno
in anno con la rendita dell'Imposta, onde non frappor=
re ulteriori ritardi a Imprese di tanta premura, e possa
altresì lo stesso Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Luog.te aver la dolce
compiacenza di godere sotto il glorioso suo Reggimento
del frutto delle zelanti sue applicazioni a vantaggio
de' Poveri, ed a comun nostro bene.

Si dovranno leggere ogni anno a questo Consiglio li

Conti di quest'azienda; e se mai per avventura accadesse, che al termine delle accennate due Opere risultassero civanzi nella Cassa della Imposta sud.ta, dovranno questi essere interamente impiegati nel pronto riattamento delle Strade principali poste nel nostro Distretto per incontrar quelle, che coll'istesso mezzo si sono già fatte, e sono per farsi dalla Mag.ca Patria entro i proprj confini; ciò che pure ridonderà a sempre maggior commodo, ornamento, e profitto della nostra Città, e dei suoi Abitanti.

Da Registri della Cancellaria di questa Mag.ca Città
Andrea Brunelleschi Canc.e
Udine. 2. Ott.e 1795.

Copia

1793 30. Marzo in Pregadi

Al Luogotenente di Udine

1793
30. Marzo
Ducale che accorda un soldo per Bocale sopra il Vino per il riordinamento delle due Fontane in questa Città, e per la Fabbrica del nuovo Ospitale

Comprendendosi dal Senato unitamente al parere del Magistrato de Ill.mi Ecc.mi delle Entrade Pubbliche sopra le vostre Lettere 22. Febbraro decorso li da voi produtti divisamenti per la verificazione del riordinamento delle due fontane costruite in remoti tempi in codesta Città ad uso della Popolazione, e per la prosecuzione della incamminata fabbrica del nuovo Ospitale si approva in massima la relativa Parte presa dalla Città medesima li 19: Febbraro suddetto, che assegna anche la fonte da cui trarre il danaro a tali oggetti occorrente mediante la imposta d'un soldo il Bocale sul Vino al minuto con le avvertenze nella Parte dichiarite, e perche appunto con più sicura base possino condursi a fine tali lodevoli viste, s'incarica il benemerito zelo Vostro passando d'intelligenza con li Deputati della Città di contribuire, ed a consacrare alla Pubblica Autorità il piano per la loro realizzazione portato dalli rispettivi Fabbisogni, congiuntovi un documentato calcolo del reddito ricavabile dalla imposta suddetta, e così pure le regole di Disciplina tanto per la riscossione, che per la disposizione del danaro e per le sovrintendenze e direzioni delle opere predette come anco che sia specificata la qualità della somma, che a peso di detta imposta si dovrà prendere a censo per sollecitarne il lavoro, avvertendo pure, che la imposizione medesima non abbia principio, che al terminar della corrente prorogata impresa de' Pubblici Dazj.

E della presente sia data copia al Magistrato de Ill.mi Ecc.mi delle Entrade Pubbliche in riscontro di quanto si delibera intorno il di lui parere

Fu

24

Decre

Senato

il mezz

pagam

ti Bo

Uffizio

Sui, e

Conser

Depo

Copia

1793. 24 Agosto. in Pregadi

Dalle indivisibili incessanti cure, che con attento studio, e fervore va continuamente prestando sull'importante affar monetario il distinto zelo dell'Inquisitor Ori, e monete, ed aggiunto alla regolazione della materia monetaria raccoglie il Senato un nuovo aggradito testimonio dell'opera intera diligente, e virtuosa.

1793
24. Agosto
Decreto dell'Ecc.mo Senato, che agevola il mezzo di verificare pagamenti nelle Camere di danari con Partite di Banco scritte all'Ufficio del Proveditor Ori, e Monete, loro Conservator del Deposito

Oggetto essenziale però risultando di agevolare possibilmente li mezzi a quelli, che devono verificar pagamenti nelle Camere della S.S.: si adotta il proposto suggerimento, che possa ciascun debitore, trovandolo comodo, e vantaggioso presentare nella Camera rispettiva a credito della stessa, legal copia di Partita di Banco scritta all'Ufficio de' Proveditor Ori e monete, loro Conservator del Deposito per addebitarsene nei propri Quaderni, e per essere poi trasmessa alla Dominante per le consuete spedizioni di danaro, e considerata come contante effettivo, in relazione a che passerà il Nob. Uomo Inquisitor Ori, e Monete delle necessarie intelligenze col Savio Cassier del Collegio per le occorrenti avvertenze, e discipline, e per le corrispondenti esecuzioni.

Sorpassa questa facilità di pagamenti accordata con li nuovi Capitoli approvati col Decreto 18. Marzo 1784 alli Pescatori, Conduttori de' Dazi delle Camere della S.S. conveniente trovandosi di non ommettere quanto riguarda li Camerlenghi, e li Camerlenghi Ricevitori, col rimettersi in copia il presente Articolo al Magistrato de' SS. delle Entrate Pubbliche si incarica la sua diligenza di rilevare sollecitamente quanto fu praticato in tale proposito nella circostanza antedetta, e di suggerire ciò, che stimasse di vantaggio quand'era da questa generalizzata provvidenza venisse loro a cessare qualche legale autorità

In quanto poi agli abusi introdotti, e diligentemente descritti nell'annessa lettera del Magistrato al Dazio del Vino intorno la qualità, e l'adacquamento dei generi, che in via di bordi, ed assicurazioni vengono con frequenza sostituiti al pagamento dei Dazj, in particolare dagli Osti e Bastionieri, si prescrive che abbia ad osservarsi quanto è comandato in tale proposito dalla Terminazione 21. Maggio 1788. approvata dal Decreto 31 seguente Luglio 88.

Riescono parimenti aggraditi i zelanti studj di benemeriti Cittadini diretti sull'argomento di monete, in cui si pratica per le specie di oro, e per alcune fra quelle di argento ammesse con precedenti Decreti a Pubblici pagamenti nelle Camere della Terraferma, ed estendere a tutte le Nobili Estere Monete descritte nell'accompagnata Tariffa l'ammission nelle Camere stesse, e nei Magistrati, ed Uffizj della Dominante, ove sono Casse col solo esatto ragguaglio del rispettivo valore intrinseco, che si rimarca nella detta Tariffa medesima rilevato.

Della più delicata importanza però conoscendosi un tale argomento, e qualunque operazione al medesimo relativa benché del più semplice ~~[illegible]~~ assento, dovendo esser riguardata colla maggior gelosia, trova perciò conveniente il Senato, prima di prescrivere la verificazione delle cose proposte d'incaricare gl'Inquisitor Ori, e Monete, ed aggionti alla regolazione della materia Monetaria di unirsi in conferenza col Magistrato dei Deputati, ed Aggionti alla Provision del Danaro, e Savj Cassier attuale, ed uscito, ed estendere i propri studj, tanto sull'enunciata Tariffa e Monete, che dovranno essere generalmente considerate, come

sopra

sopra il ricevimento di esse nelle Pubbliche Casse: tuttociò sempre con le viste essenziali inseparabili d'ogni ramo di questa materia a suoi immediati rapport.ti colla Nazione, e la Zecca, per poi riferirne sollecito il risultato a questo Consiglio a fondata base di quelle necessarie deliberazioni, che convenissero.

E delle presenti in quanto li riguarda sia data Copia alli Magistrati dei Deputati, dei SS., e Proveditori sopra Dazi, e Savj Cassieri attuale, ed uscito per rispettivo lume, ed esecuzione.

Cop

Copia

## 1793: 24. Agosto in Pregadi

Delle plausibili impegnate cure, che con attento studio, e fervore và continuamente prestando sull'importante affar Monetario il distinto zelo delli Inqui Ori, e Monete, ed Aggi alla regolazion della materia Monetaria, raccoglie il Senato un nuovo aggradito testimonio dall'[illegible] ora intesa diligente Scrittura.

Oggetto essenziale però risultando di agevolare possibilmente mezzo a quelli, che devono verificar pag. nelle Camere della T. F. si addotta il proposto suggerimento, che possa ciascun debitore, trovandolo comodo, e vantaggioso, pres[illegible] nella Camera rispettiva a credito della stessa legal copia di Partita di [illegible] scritta all'offo del Prov: Ori, e Monete loro consorte dal Depo ps addebitarsene nè pptj Quaderni e per esser poi trapassata alla Dominante con le consuete spedizioni di dinaro, e considerata come contante effo, in relazione a che, [illegible] con il N: H: Inqf Ori, e Monete delle [illegible] ssarie intelligenze col savio Caso del Collo per [illegible] occorenti avvertenze, e discip[illegible], e per le corrispondenti esecuzioni.

Sopra questa facilità di pagamti accordata con i nuovi Capitoli approvati col decreto 18. [illegible] 1784: alle Genti Impresa de' Daij dalle Camere della T: F: conveniente trovandosi di non ommettere, quanto riguarda li Camerlenghi, e li Camer[illegible] Ministri, nel rimettersi in copia il pnte articolo al Magto de' ℞ ℞: all'Entq Pubbq, si incarica la sua [illegible]genza di riferire soleditamente quanto sia praticato in tale [illegible] sito nella circostanza antedetta, e di [illegible]tire ciò, che trovasse di giustizia, [illegible] da questa generalizzata provvide[illegible] venisse loro a cessare qualche legale utili[illegible]

In quanto poi agli abusi introdottisi, e diligentemente [illegible] nell'annessa Lettq del Magto al Dazio del Vin interno la quantità, ed apprezziamto dei [illegible]ti, che in via di Pegni, ed assicurazq vengono con frequenza sostituiti al pagamto da' Daij, in particolare dagl' Osti, e Bas[illegible]onari, si prescrive, che abbia ad osservarsi quanto è comandato in tale proposito dalla Terminazq 21. Magf 1788., approvata dal decreto 31. successivo Luglio.

Riescono parimti aggr[illegible] i zelanti studj di benemeriti Cittadini divotti, sull'esempio di quanto in ora si pratica per le specie di Oro, e alcuna frà quelle di Argento ammessa con [illegible]cedenti Decreti ne' Pubblici pagamtq nelle Camere della T. F. ad estendere a tutte le nobili Estere Monete descritte nell'accompagnata Tariffa la mis[illegible] nelle Camere stesse, e nei Mag[illegible], ed Uffij della Dominante, ove sono Cassa con l'effetto me[illegible]glio del rispettivo valore intrinseco, che si rimarca nella T[illegible]iffa medesima ril[illegible]

Della più deli[illegible] importanza però [illegible] dosi un tale [illegible], e qualunque o[illegible] al medesimo relati[illegible], benchè del più [illegible]lico aspetto, dovendo esser riguardata colla ma[illegible] gelosia, trova [illegible] conveniente il Senato, prima di prescrivere la veri[illegible] della cosa proposta, d'incaricare l'Inqf Ori, e M[illegible], ed Aggi alla reg[illegible]zion della

matteria Monetaria di unirsi inconferenza col Mag.to de' Depu.ti ed agg.ti alla Prov. del Dinaro, e suoi Cassieri attuale, ed uniti, ed estender li propj st...i, tanto sull' annunciata Tariffa, e Moneta, che devono esser generalm.te considerate, come sopra il ricavimento di esse nella Pub.a Cassa: tutto ciò sempre con le viste econ... insep.e parabili di ogni rame di q.ta matteria e suoi immediati rapp. con la Nazione, e la Zecca; per poi rifferirne sollecito il rif... a questo Cons.o a fondata base di quelle successive deliberazioni, che convenissero.

E delle pliti in quanto li riguarda sia data copia alli Mag.ti dei Dep.ti, de R: R: e [illegible] Prov.ri sopra Dazj, e suoi Cassieri attuali, ed unito per respettivo lume, ed esecuzione.

to

mo

no

a

8

re

di

di

6

Copia

Ill.mo Proveditore Luocotenente
Patrie Fori Iulii Generali

Commettemo al Cassier della Contadinanza di questa Patria, che pagar debba alli clar.mi Sig.ri Deputati della Mag.ca Comunità di Udine Lire cinquecento cinquantatre soldi sei piccoli otto per il carratto spettante a detta Contadinanza per l'amontar di Passa ottanta Legni da fuoco a L 7. il passo, e Carra quattro paglia a L 6.10 il Carro soliti darsi ogni anno alla Fortezza di Palmano per bisogno di quei Soldati, e questo per l'anno corrente i quali si metteranno a essa Contadinanza a bon conto del debito che ha con Sua Serenità per conto delle Case de Pagamenti e provisioni giusto la Parte dell'Ecc.mo Senato di 11. 7bre 1589 val L 553.6.8

Utini die 17. Augusti 1591

Factum fuit suprascriptum mandatum ita requirentibus Ill.mis Clarissimis D. Provisoris Marani Senoris

Clar.mo Sig.r Mio Osser.mo

La Patria del Friuli per consuetudine antica contribuisce ogni anno in tempo debito a questa Fortezza per beneficio de' Soldati, e Salariati Passa ottanta di Legne compresa la portione spettante a quei di Cividale. Perciò vengo a pregar V.S. Clar.ma sia contenta ordinar che giusto l'ordinario siano contati li danari d'esse Legne a questi Mag.ci Sig.ri Deputati, quali per conto di quella Contadinanza sono creditori da questa Comunità per resto di Biave havute Lire mille quattrocento cinquanta due, che io da questo Fonticaro me li farò sborsar per comprar le Legne suddette per dispensar come di sopra. E tanto più confido, che V.S. Clar.ma evidentissima non mi sia per negar questa richiesta per mancare, poiche è così la consuetudine, e che al presente è tempo di far detta investita con molto avvantaggio. Onde che alla sua buona

gratia mi racomando e li prego da Nostro Signore ogni compita

contentezza

Di Marano a 16. Agosto 1591

Agostin Canal Provedr.

S. Servo

Al Clariss. Sig. Mio Osservs. Il Sig. Alvise Bragadin

Luogot. Meritiss. della Patria &

Udine

Tratta da un Libro inscritto al di fuori – Oliva – liber 2° – dal 1590 esistente

nell'Ufficio della Camera della Contadinanza della Patria

del Friuli nell'Armaro B.

Udine dall'Ufficio suddetto primo Obre 1793

Antonio Zappello Cancellier Scontro

della Camera della Contadinanza

ita

20
ante
ia

71

[illegible] X.

[illegible]

[illegible] Giustizia [illegible]

[illegible]

[illegible] recenti Deliberazioni [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

siano certe [illegible] [illegible]

[illegible] la Terra Ferma [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Giustizia [illegible]

[illegible]

conosce necessario di [illegible] un [illegible]

e [illegible] [illegible]

dichiarazione in quest[illegible]

[illegible] 18 [illegible] 1731 [illegible]

questo [illegible]

[illegible]

[illegible] ritorneranno [illegible]

[illegible]

[illegible] quanto [illegible]

[illegible]

[illegible]

dall'Eccellenza [illegible]

[illegible]

espediti nel luogo [illegible] giornata, e così [illegible]
[illegible] o [illegible] Cosi, [illegible]
[illegible] stati alle loro spese [illegible]
[illegible], o [illegible], colla [illegible] di [illegible], che
saranno stati consumati, di quei altri, che [illegible]
[illegible] loro [illegible] e sono [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] di [illegible]
[illegible] debito [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Ducali, che le anno accordate, e quella [illegible]
[illegible] tutto dovrà a cadere sotto i [illegible]
[illegible]
[illegible] Bando
[illegible]
[illegible]
[illegible]
quindici giorni dopo la pubblicazione in avviso di [illegible]
[illegible] pubblicare nel luogo
del delitto, e del [illegible]
[illegible] del [illegible], che saranno
stati pubblicati. Li [illegible]
[illegible] Cappello, se non
avranno presentato [illegible] tutti tre li [illegible]
[illegible] quale consti l'adempimento prestato a quanto è
[illegible] prescritto, e li Cancellieri, e Criminali Ministri [illegible]
ogni

[illegible] al libro citato, [illegible]
[illegible]
[illegible] dai Rettori [illegible]
la esecuzione.

ogni [illegible] stabiliti non potranno [illegible] di altre [illegible] maria [illegible] altre [illegible] da loro impiegati [illegible] misura della qualita [illegible] mancanze [illegible] Ministero Criminale di [illegible] istruzioni [illegible]

[illegible] contamento [illegible] verso [illegible] per l'[illegible] [illegible] nervio [illegible] [illegible] ela tornas [illegible] [illegible] il [illegible] giustizia [illegible] di vigilare all'adempimento [illegible]

[illegible] ali [illegible] [illegible] cossa [illegible]

mmis-
della
di suoi
l'arbi-
T.F.
nte
trazio
vidi
della
l'sepa
iura
regi
condo.
di
navi
ola-
rme
no
e
ien
tten
quo
zien
au
te
lor

C. 1.a

1794. 10. Aprile in Pregadi

1794.
10. Aprile
Decreto, che
approva la lettura
della Deputazione
alle Tariffe Mercantili.

Per verificare le massime da lungo tempo stabilite, e dietro le precise commissioni del Decr.o 12 Xbre decorso presentato, e ora letta della stata Giunta la Deputazione alle Tariffe Mercantili li relativi suoi suggerimenti diretti a riparare que' mali, che derivano dall'arbitrio, e disordine in cui attualmente si trovano li Dazj della T. F. Fermo però il Senato nella massima stabilita particolarmente col Decreto 2 Giug.o 1790 di assumere in pub.ca amministrazione li d.i Dazj mercanzia che hanno sì grande influenza nell'industria, e ricchezza dello stato e persuaso dei providi suggerimenti med.mi delibera che li Dazj mercantili della T. F. distaccati da quelli di consumo giusto li Fogli di separazione già approvati da q.to Consiglio debbano allo spirare della proroga presente, che per il Decreto 9 Giugno 1791 non deveva oltrepassare essere amministrati per pub.co conto ... dal Senato stabilito, che tolto il presente abuso di patti oscuri, ed arbitrarj siano semplificati gli aggravj, che ora con replicati pesi arrestano la interna circolazione e con ragionate misure d'imposta dietro le norme stabilite da Decreti sopra le merci forestiere abbiano ad essere protette ed animate le suddite manifatture la Navigazione ed il Commercio, così nel compiacersi di sentire, che la Tariffa sia prossima al suo compimento, attende immancabilm.te che da benemeriti Cittadini venga essa prodotta entro lo spazio di mesi quattro alla Pub.ca approvazione affinchè sulla base di q.ta Tariffa come è precisa volontà del Senato intraprender si possa la pub.ca commandata amministrazio. con quelle avvertenze però, che fossero per avventura richieste dalle peculiari circostanze in qualche Provincia, o da qualche particolar rapporto di commercio coi finitimi Stati;

Essendo certo questo Consiglio, che per le cose rappresentate da relativi Cittadini, che nella conformazione della Tariffa stessa saranno conciliati gli oggetti dell'Erario con le importanti viste di Nazione, e di Popolo incarica nel

tempo stesso il zelo della Deputazione quando sia approvata, e posta in esecuzione d'esser vigile ad osservare gli effetti rendendone conto, e suggerendo quelle modificazioni che l'esperienza facesse per avventura giudicare opportune.

Quanto poi ai Dazij che sono in privato possedimento sarà merito della Deputazione il suggerire quali sostituzioni si potessero accordare con equa commutazione per le necessarie deliberazioni, come pure circa li Privilegi di libera importazione limitati a giorni ed a luoghi, si confida che facendo eseguire le regole, e discipline già stabilite dalle Leggi potranno esser frenati gli abusi e quindi si faciliterà il conseguimento di quegli oggetti di Erario, e di Popolo, ai quali sono rivolte le Pub.$^{e}$ cure.

Importando poi per la pub.$^{ca}$ amministrazione dei Dazj Mercanzia, senza la quale potrebbero esser vane e delusa e tariffa e disciplina di stabilire un metodo regolare, ed uniforme si ordina che sia la d.$^{a}$ amministraz.$^{e}$ appoggiata in T. F. al zelo, ed immediata vigilanza de' Pub.$^{ci}$ Rappresentanti Capi di Provincia sull'esempio di quanto fù deliberato col Decr.$^{o}$ 3 Marzo 1792 per la Stadella di Verona coll'intelligenza della Deputazione, della quale sarà cura di renderli intesi di commettere ai Ministri rispettivi, che il danaro che andrà esigendosi per conto di q.$^{ti}$ Dazij abbia a passare colli soliti giri di Scritt.$^{a}$ per le respettive Camere alla Cassa del Concerto del Deposito in Zecca.

Avranno pure li Rappres.$^{ti}$ stessi la facoltà di eleggere, ed installare a senso della Legge del Mag.$^{r}$ Cons.$^{o}$ 16 Mag.$^{o}$ 1622 i ministri dei respettivi Offizij delle Cedole, Dogana preservate però le Cariche comprate, e possesse per grazia e gli assegnamenti e grazie disposti da Eccel.$^{mi}$ sopra gli Offizij del Cons.$^{o}$ di 40 al Criminal appartenenti, e riservati ad essi Presidenti esigendo

idonee,

idonee, e proporzionate cauzioni per quegli Uffizij, a quali si rendessero necessarie, e salva sempre l'approvazione Pub.ca della figure impiegate previa l'informazione de' Presidenti sopra gli Uffizij pred.ti e della Deputazione.

E convenendo poi fissare il numero degli Uffizij, ministri e loro assegnamenti prendendo lumi da Pub.ci Rappres.ti assoggetterà la Deputazione stessa all'approvazione di q.to Cons.o sollecitam.te un preciso ed individuo Catalogo di essi, che combini gli oggetti economici con quelli dell'amministrazione, unitamente alla Terminaz.e delle particolari loro incombenze con li Capitoli, e discipline generali per la buona direzione delle Dogane della T. F.

Per allontanare le contrafazioni, e li defraudi mentre a questi si confida, che possano anche contribuire le discipline della nuova amministrazione, addotta che sia esteso agli altri Territorij l'uso di quei mezzi, che furono ultimam.te messi in pratica dal zelo de' Rappres.ti di Verona per la Stadella, e se si trovano dalla esperienza avvalorati.

E siccome la particolar condotta de' Dazij mercanzia di Padova viene a scadere dopo la proroga corrente, così si trova opportuno incaricare l'attività e zelo del Savio del Collegio perchè ne riaperi dall'Abboccatore l'esazione in ordine alle espresse condizioni del suo contratto, e de' Capitoli a ciò relativi.

E delle presenti sia data copia al Savio Cassier del Collegio per lume ed esecuzione.

Copia

1794 · 12 · Aprile in Pregadi

1794
12 · Aprile
sopra li Abboccamenti delli Dazj di Consumo, e di Comercio

Con maturità di consiglio, esattezza di confronti e piena conoscenza di ogni rapporto della materia, esaurisce la benemerita Conferenza del Magistrato de' R. R. sopra le Entrade Pubbliche, e Savj Esecutori attuale, ed Uscito le Commissioni demandategli col Decreto 4. Giugno 1791. che riguardavano li Capitoli, Tariffe ei Dazj per le Camere di Terra Ferma di qua dal Mincio col metodo legale degli Incanti a rispettivi Abboccamenti.

Raccolte però nell'ora intesa elaborata Scrittura le circostanze tutte, e motivi ... nozioni versate dai Pubblici Rappresentanti, ed Avvocati Fiscali delle rispettive Camere, e comprovati pure dal esame praticato con ottime viste su i soli Dazj caricanti il genere delle ... da quali risulta non potersi mettere in pratica li Capitoli, e Tariffe proposte, la maturità del Senato contenta nella premura di rinvenir un Piano, che salvo l'interesse di Erario sij valevole a conciliar le regolate pratiche di uniformità di tributo, e di facile e semplice percezione ed attesa l'angustia del tempo, ed il pericolo di sostituire senza più accertate, e sicure basi un sistema Economico diverso dal presente, si riserva di deliberar sopra quanto con zelo, ed esperienza viene da ... proposto.

In conseguenza si stabilisce, che verificar si abbiano a senso del Decreto 18. Aprile 1793. gli Incanti per una Deliberazione Quinquennale de Dazj Consumo delle Camere di Terra Ferma a ... per ... con metodi, e ... che formano la ... ... quanto ... anni ... di sua ... ... per ... dell'Erario ...

pariemente [illegible] sino all'anno 1799. 2
verrnee per l'altro di Brescia esser ritenuti li metodi
vecchj coll'osservanza de Capitoli Generali approvati dal
Senato dal Decreto 18. Marzo 1784

Quindi a ragion confidando, che nel periodo di [illegible]
Quinquennale condotta, e mediante le più assidue, ed
accurate osservazioni, si giunga ad ottener i lumi necessarj
per devenire ricostitutamente alla voluta regolazione, e
alla semplificazione de Dazj Camera per Camera, salve le
massime stabilite per li Dazj nuovi, reputa questo
Consiglio opportuno d'ingionger alla Conferenza [illegible],
che viene colle presenti rinovata, l'obbligo preciso di
rassegnar di 4. in 4. Mesi a Pubblica cognizione
l'andamento de studj, e l'effetto delle osservazioni, che si
anderanno in seguito verificando per tutti li Dazj insieme
di [illegible], non compresi quelli di Bergamo, Crema
e Salò per li quali già sono in osservanza li nuovi
Capitoli, e [illegible] [illegible] esigono anche essi la
cura [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] di un qualche Dazio procedente a metodo
vecchio, e così in riguardo agli effetti della corrente
riformata [illegible] relativa agli altri [illegible]
[illegible], onde adottarvi quelle providenze
che in pratica si giudicassero convenienti.

Frattanto in coerenza alla massima sopra stabilita di
procedere agli Incanti per la Deliberazione Quinquennale
de Dazj [illegible] delle Armi della [illegible], compreso in
essi anco il Dazio Acconcia Pelli, restando l'altro delle

Porte

Parte sotto la inspezione della Deputazione alle Arti Mercantili; il Senato approva la Polizza di Offerta, ed accoglie li due Piani di conteggio estesi dalla Conferenza con tutte le necessarie avvertenze, e cautelle, ed accompagnati per le Imprese di Vicenza, e Bologna, dietro di che si destina la giornata di 30 Aprile corrente per devenirsi nel Pien Collegio Nostro coi metodi soliti, e coll'intervento del Magistrato de' Pr: Pr: delle Entrate Pubbliche a relativi esperimenti, e Deliberazione sul fondamento della Polizza d'Offerta, e Piano di conteggio sopraindicati.

Sarà quindi continuato merito della Conferenza suddetta di produrre in seguito a Pubblica conoscenza anco per le altre Camere colla maggior possibile sollecitudine, e collo stesso metodo osservato in presente le estese a Camera per Camera delle rispettive Polizze di Offerta, e Piani di conteggio con quelle parziali eccezioni, ed [illegible], che le circostanze d'ogni Camera gli faranno conoscer necessarie.

Considerata poi la somma essenzialità degli oggetti raccomandati colle presenti alle peculiari inspezioni del Magistrato predetto, ed alla necessità di procurare li ritardi derivanti dal giro, e trasporto ad altre Magistrature di soggetti destinati a comporne[illegible], questo Consiglio a senso della Parte del Maggior Consiglio 6. Marzo 1785. stabilisce, che i Giudici nell'avvenire eletti al Magistrato de' Pr: Pr: delle Entrate Pubbliche non possano esser levati dal Magistrato medesimo, ma continuar debbano in esso per tutto l'intiero corso degli anni due dalle Leggi prescritto, e considerarsi nella Classe degli Inquisitorati.

Secondando infine le provvide indicazioni circa l'altra Conferenza de' Magistrati alle Biave, SS.ri delle Entrade Pubbliche, e Deputazione alle Tariffe Mercantili istituita con li Decreti 13. Gennaro 1790, e 9. Febbraro 1792. per versar sulla libera circolazione delle Biave trova conveniente questo Consiglio di rinovarla, ed eccitare nel tempo stesso gli Illuminati Cittadini a sollecitare la produzione del risultato de' loro studj, e meditazioni sul tema demandatoli, onde sia messa in grado la Pubblica maturità di devenir anco, riguardo ad esso, alli provvedimenti opportuni.

E dell'articolo presente sia data copia al Magistrato alle Biave, e Deputazione alle Tariffe Mercantili.

Ed in quanto a ciascuno spetta sia data copia delle presenti alli Secretarj Legisti, ed a quello alle Voci per lume e relativa esecuzione.

altra
rade
cuile
ev
niente
esso
risultato
ercos
r anco,
ruto
lle
r Lume

opra

1794. 7. Agosto Decreto di far riattar la strada alla Grotta

Riconosciuta dalla maturità di q.to Cons.o l'impor:
tanza degli oggetti, e l'urgente necessità di ac:
correre all'accomodam.to della strada Consolare
dalla Fossetta a S. Vito, manifestò col Decr.o
17. Aple 1788, dietro i ricorsi della Compagnia
de' Corrieri, e dei Pl... della Patria, e Contra:
dinanza del Friuli la precisa sua volontà,
che ne fosse immancabilmente eseguito l'ac:
con.o; e coll'altro posteriore Decr.o 11 ... 6.
Giugno prescrisse pure l'istituz.e di due Con:
sorzj, l'uno pel tratto della strada fin al:
la Motta, l'altro per quello fin a San Vito
diretti cadauno da l'Ecc.mo Presidenti.
Verificatasene in conseguenza la nomina
dal Mag.to de' V. Savj alla Mer.a, posta in
... ... ... nota nella relazione di lui stata questo dallo
... ... ... Studio, e fornato ... imposto de' Presidenti
med.i venne immaginato, già per l'impos:
ta d'un Compartico, e di una contribuzio:
ne a carico rispettivo di tutti quelli, che
in qualunque modo possano ritrarre van:
taggio dalla riduzione della strada med.a
Continuando però il Sen.o nella persuasione
spiegata col citato Decr.o 1788 per ciò, che
riguarda il dispendio, a cui devono concor:
rere anco li sottoposti Communi, stima
necessario, prima di determinarsi sul
complesso degl'i oggetti rappresentati, di it.

mandar alla Conferma ijstruita coll'altro Decreto 21 Magg.° 1766, che si rinova, dei Mag.ti Dep.ti Sopra li Beni Inculti, e dei V. Savj alla Mercanzia da essere convocati col mezzo dell'Ill.mo Dep.to alle Strade, l'incarico già demandatogli colle sud.e Deliberaz.i di riconoscere, e precisam.te indicare tutti li Comuni, che p. la loro situaz.e vi sono obbligati, e col riflesso dovuto alla respettiva loro forza giudicar le misure della corrisponsion in denaro da addossarsi, per una volta tanto a cadauno di essi, indicando parimenti li modi e discipline per rendere certa la esaz.e, riparata per altro in conveniente spazio di tempo, e ragguagliata all'obblig.e loro respettivamente incombente per l'accomodam.to ed annua conservazione di detta Strada, dal qual aggravio rimanendo dette per l'avvenir sollevati mediante la susseguente istituzion de' Pedaggi.

Riconosceranno parim.te li benemeriti Cittadini in quali modi, e misure avessero da contribuirsi quelli, che direttam.te risentiranno benefficio dal tal Ridruz.e, come sono gl'indicati nella Scrit. Spezie, Stagnetti, e Baggi; non ommettendo di dar riflesso alle disposizioni manifestate da taluni nel

Dipartimento di Udine circa la convenienza di estendere proporzionatamente [illegible] provvisorio su la generalità della Patria del Friuli: al che si riferiscono l'istanze prodotte sin dal 1787. in nome appunto della Patria, e contadinanza del Friuli med.a

Nell'attendersi inoltre dalla diligenza predetta il risultato di quanto si fosse verificato [illegible] facilitante [illegible] le strade [illegible] to del Sen.to Decreto 1785. per la riduz.e delle strade interne, vorgerà egualmente se convenisse realizzare per un congruo periodo di tempo una simile imposizione, mediante la quale ritrarre altro oppure fonte per supplire alle rilevanti occorrenze d'essa Strada Postale.

Sarà frattanto distinto merito del Magistrato V. Sue, con l'utile cooperazione delle [illegible] [illegible] che colla di lei esperienza troverà necessarj, il [illegible] costituire [illegible] di tutto ciò che possa servire di base alla giusta calcolaz.e della spesa, e di norma per la formazion degli opportuni [illegible], come si contempla dal Decreto 1791. ed egualmente d'accelerare la formazione d'un nuovo Censimento, che conciliando gl'aggravi delle possidenze [illegible]

rata della Strada verifichi nella di lei forma, e dimenzioni il possibile minor dispendio; ri conformando la mente Pub.ca, che venghi in diminuzamente pagato ogni articolo di condotte; materiali, e Man d'Opera.

Eserciterà parim.te il Magist.o di concerto colla Presidenza le attenzioni sue applicate per conformare un Piano, che vadi distribuita anno per anno i lavori in separate porzioni, ed in proporzion de' mezzi così di privata convenienza, che di publica per quanto si dichiarò già disposto il Sen.o col Decreto 1784 e concentrarsi in quelle misure, che si riconosceranno necessarie; non dovendo por mai di riflesso della tenuità, numero, e ricavato dei Pedaggi da istituirsi ad oppor momento, la progressiva esaz.e de' quali, conteggiata per approssimazione, potrà forse somministrare un tempo supplito ad maniera rimanenti, che si praticano da impiegarsi nelle precessive Operazioni.

Riguardandosi intorno l'offerta della Comun.tà di San Vito di assumere da assicurar le degl'indicati quattro Miglia di Strada, viene rimessa la relativa Carta de' precedenti consigli in quanto riguarda l'oggetto, e in merito della presente occorrenza, alle informazioni del Magistrato de' V. S.S. dell'Ecc.mo Pub.co, avute le quali si ritie-

ra

va il Ser.mo di concorrere ad da essa implorato sollievo da ogni ulterior aggravio, che ve-nisse imposto per conto del generale rior-zam.to dell'indicata Strada Regia, e sebbene per altro le Ville giurisdizionali.

Rilevatosi in appresso lo stato rovinoso, ed affatto impraticabile, cui si trova ridotto il tratto di Strada da Cao d'Argine a Fos-salta, e persuasa la providenza Pubblica della necessità del pronto suo riattamento non in via provvisionale, ma con il solido, e con-sistente lavoro contemplato nel Fabbisogno del Sarg.te Mag.r Ing.r Tosatto, concorre alla som-ministrazione dei Ducati duemilleceento ses-santa quattro V.C. calcolati dal Fabbisogno pred.to, comprese alcune provvisionali riparazioni nell'altro tratto consimile di Strada della Fossetta a Cao d'Argine, ed attivandosi navigabile il Canale sin a Cao d'Argine pred.o, si incarica il Magistrato di vedere, e suggerire, se convenisse per og-getto economico al risparmio di porzione di Strada, od in qual modo meno onerosa tra, prestarle al sito med.o la Casa, o Sta-zione di Stra, piantata inter.te alla Fossetta.

Quindi nel commettere col Rev.mo Cap.o del Colle la valatura Callezzari, e passaggio di detta

sumo, la quale dovrà computarsi nel rel.
tivo contratto, che agenso degl'impiegati
Deci, non per cadere a peso della R.le Cassa
per conto delle generali riduzioni della Sede
da Pozzale, si preferisce all'urgenza carta del
Mag.ti d'incaricare unitam.te alla Presidenza,
onde promuovere nell'esecuz.e del ...
suo progetto il possibile risparmio, e facendo,
che l'Ing.re Gorro con le conoscenze acquistate
mediante il Sopraluogo, ed il fabbisogno g.
zeo per tal oggetto, sopraintenda alle rela-
tive Operaz.i

Retribuendo in fine con meritate lodi di lode,
le sollecitudini, e meditaz.i de' venerandi C.
radini, e Presidenza med.a nell'importante
argom.to, rimane q.a Cong.e nella aspettaz.e de'
successivi rapporti del Mag.o dicato le di cui
ulteriori precise indicaz.i, si richiamerà desso
so di ordinare anche in comunicazione di
la prima occorrenza, sia per supplire alle spe-
se de' sopraluoghi effettuati dal Pietro Gravi
ed Ing.re Gorro, sia per ... alla ... Presi-
denza li mezzi necess.i alla ... di quanto che
ne dalle ... prescritto.

E detti Consiglieri, che li riguarda, si è data carta al Mag.
de' ... ed al Sav.o Cap.no del Collo per
respettivo lume, ed esecuzione.

a

17

30

Ludovicus Manin Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobili, et sap.[te]
Viro Petro Canal de Viro Mandi Locum. Patrie Fori [illegible]
selecte salutem et Dilectionis affectum. In coerenza al ri=
putato vostro sentimento nelle diligenti Lettere 20. [illegible]
decorso, e dalle informazioni di questo Mag.[to] de [illegible] dell'
Entrade Pub.[che] aderente il Senato alla imposta per un Decennio
avvenire e non più di un Bezzo per Boccale su tutto il Vino
vendibile al minuto nel Distretto di d.[ta] Villa di Frions come
venne implorato dal suo Comune, ad oggetto di potere col
ritratto di una tal vendita accorrere al connotato ristauro,
che al'incombe dei Trentacinque Ponti di Legname e
uno di Pietra ridotti in stato rovinoso, non meno che al
necessario riattamento della Strada postale, e dell'a rie di
comunicazione in quel circondario. Sarà però cura vo=
stra di far precedere una Legale conoscenza dell'importare
della occorrente spesa, e per un calcolo di ragionevole ap=
prossimazione di quanto sarà per rissultare dalla sudetta
imposta, per dover quindi in apposita Terminazione da esser ac=
compagnata all'approvazione del Senato comprendere tutte
quelle discipline ed avvertenze, che con la virtù vostra ri=
conoscerete le più adattate a regolare l'esazione d'essa
imposta per il corso di un Decennio al più, e quanto meno
fosse per rendersi necessario e ad assicurare [illegible]

[illegible] istrat.[ne]

1795.
30. Aprile.

ministrazione del danaro che venga esso unicamente impiegato nei divisati ristauri dei Ponti e nel riattamento delle indicate strade. Ritrate ora essendo le convenienti informazioni dal Magistrato predetto e di quello de V Savi alla Mercanzia sopra il Memoriale che vi si unisce in Copia alla Sig.ria Ill.ma prodotto dai respettivi Nunzj in nome dei Deputati della Patria e dei Sindici della Contadinanza del Friuli vi si significa, che conoscendosi diretta da utili oggetti la loro Supplica ed appoggiata a principj di carità e convenienza e relattiva all'espressa riserva della Terminazione di Cod.to Magistrato 19 Genn.o 1780, viene dall'Autorità Pub.ca approvata l'implorata estesa d'Imposta di un Soldo per Boccale sul Vino vendibile al minuto anche nelle predd.e Ville descritte nel surriferito Memoriale, per impiegarne la rendita nel solo riattamento delle Strade del respettivo Distretto di esse Ville comunicanti con quelle già riattate del Territorio di Cividale. Uniformandovi perciò agli Articoli settimo ed 8.vo della suespressa Terminazione, farete precedere le prescritte locali calcolazioni del Fabbisogno e render pubblicamente noto il Catalogo delle stesse Predd.e Ville, nelle quali dovrà aver luogo l'Imposta da essere in tutto e per tutto realizzata con i metodi e discipline stabilite e per l'esazione

amministrazione

Copia

Ser.mo Principe

Privata dalli Cc.ti Co. Gerolamo Ricchieri Nunzio della [illegible] e Franco [illegible] Nunzio della [illegible]

Rende essere imperfetta l'opera fruttuosa e plausibile del riattamento delle Strade interne dell'Territorio di Cividal del Friuli, e scorrendo bene la [illegible] della [illegible] posta del [illegible] per Strade sollecito [illegible] al risulto nelle ville del Territorio sud.to e [illegible] delle Ville non soggette a [illegible] [illegible], [illegible] di Rosazzo, [illegible], [illegible], [illegible], Lepre, [illegible], Bozan, [illegible] [illegible] e [illegible], ma comprese nella [illegible] Patria del Friuli e dipendenti dalla superior Giurisdizione del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] estesa la [illegible] [illegible] [illegible] nelle Pertinenze di quelli il decorso [illegible].

Gl'Umilissimi Deputati della Fedelissima Patria del Friuli, e li Sindaci di quella numerosa Sudditanza Contadinesca dietro li [illegible] impulsi de' Rapporti [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] Strade, [illegible] [illegible] [illegible] le Ville [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible], che in [illegible] [illegible] minute, onde con le Provvide Discipline già stabilite per le altre Strade della Patria sud.ta [illegible] [illegible] [illegible] nel acconcio, e riattam.to di quelle rispettive strade in correlazione alle altre [illegible] si verifica la loro communicazione.

Tanti

[illegible] ben riserve [illegible] di [illegible] [illegible], en [illegible]
to [illegible] risarcimento [illegible] delle intere [illegible] del [illegible]
ne [illegible] per [illegible] oppresso e condotto a [illegible]
re, fanno cortesi [illegible] rispettabilissimi Corpi riccorrenti di
[illegible] in questo incontro [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] della [illegible] Clemenza. Grazie [illegible]

1794. 26. Aprile [illegible]

Che sia rimessa ai Savi Consiglier

[illegible] Alvise Contarini 2do Cav. [illegible] Luigi [illegible]
[illegible] Zuanne Pesaro, [illegible] Antonio Rambaldo Collalto, [illegible] Zuanne Emo.

1794. 26. Aprile

[illegible] Pesaro in mano

[illegible] dell' Ecc.mo [illegible] sopra supplica delli [illegible]
[illegible] della [illegible] [illegible] perchè [illegible]
[illegible] per [illegible] o, che
[illegible] delle [illegible], come di Pesaro, [illegible]
[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible], [illegible], Camino, Caminetto, Manzinel
lo, [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] V. [illegible] [illegible]

[illegible] Maria [illegible]

7[illegible]

[illegible] Tempo

[illegible] dalli [illegible] [illegible] [illegible]
e Franco del [illegible] Nunzio del [illegible]

Renderebbero imperetra[illegible] [illegible] e [illegible]
mente dalle strade [illegible] de [illegible] di [illegible] del
Friuli, e scemarebbero la rendita della decretura in-
[illegible] per [illegible] rendite al [illegible]
te nelle [illegible] e [illegible]
delle [illegible]
io di [illegible], Gran [illegible], Coegnano, [illegible], [illegible]
e [illegible] Borgo, [illegible]
nello, ed Manzinello [illegible]
[illegible] del
[illegible]
[illegible] per [illegible]
[illegible] Pattinar [illegible]
[illegible] di
quelli [illegible] dietro li [illegible]
[illegible] di [illegible]
[illegible]
[illegible] resti [illegible]
[illegible]
[illegible] dal minuto, [illegible] con le [illegible]
tuir [illegible] delle Patria [illegible]
pieno [illegible] nell'[illegible], e [illegible]
le [illegible] in [illegible] con [illegible]
li

li si verifica la loro [illegible]

Tanti ben riusciti esempij, ec'[illegible] in com-
p[illegible] il Decreto [illegible] de[illegible] ad
Territorio [illegible] già [illegible], e [illegible]
termine, terre confiscate, i rispettivi Corpi [illegible]
ai avere anche in q.to incontrato a sperimentare [illegible]
fici effetti della Pub.ca Clemenza Grazie

1794. 26. Agosto in Collegio

Che sia rimesso ai [illegible] Cons.ri

[illegible] Andrea Mosè [illegible] [illegible] Zorzi [illegible]
[illegible] Zuanne Pesaro [illegible] Antonio Rambaldo [illegible] Zuanne [illegible]

1794. 26. Agosto

[illegible] Piccolo Pesaro in m.a

L'[illegible] delli Ecc.i [illegible] supplica [illegible] e [illegible] al
la [illegible] de [illegible] estesa [illegible]
[illegible] per [illegible] di Vino [illegible]
[illegible] di Vino, [illegible] di [illegible] Gran [illegible]
[illegible], Domenico [illegible], [illegible], [illegible] il [illegible]
te, [illegible], [illegible], [illegible] e [illegible]
nel [illegible] il [illegible] le V. [illegible] alla
[illegible] in [illegible]

Antonio [illegible] Giacomazzi [illegible]

Copia

S. Gottardo – Villa aderente alla nuova Strada da farsi, che tende a Cormons, ed all'altra, che per Brazzotto tenderà a Cividale, e al fine è una Osteria, che niente si considerava, ed anzi molto tempo dell'anno stava serrata, ma essendo posta fra le tre Ville di Novacuzzo, S. Andrat, Visinal, e Brazzano, potrebbe col ribasso di un soldo per boccale divenire di esito rilevante.

Pramogliano – che deve considerarsi unito a Corno, avendo Osteria sulla Strada Maestra, che tende a Cormons

Corno di Rosazzo – parimente situato sulla detta Strada Maestra di Cormons, e contiguo a Pramogliano.

Oleis – – – Villa posta sulla Strada Maestra, che da Cividale tende a Manzano, S. Giovanni, ed al Confine Austriaco, tra Azzano, Orsaria, e la Villa delle Dee

Bolzano – Villa contigua a quella di S. Vito di Manzano

Tacendo le altre Ville Abbaziali site nella Giurisdizione della Abbazia di Rosazzo, o non anno osteria, o se anno osteria non è questa, che d'un tenuissimo esito, così che diverrà rilevante per la contiguità di luoghi bene [illegible] questi sono

Mernico – contigua a Brazzotto, Albana, Dolegnano, ed in vicinanza della Strada, che per Brazzotto tenderà a Cividale,

e a Udine

Brazzacco — Contigua a Corno

Ponse — parimente contigua alla Villa di Corno, e sulla Strada Maestra, che da Cividale per Corno, e di [illegible] mostrano tener a Cormons

Dolegnano — Fra Corno, Villanova, e S. Giovanni di Manzano

Leproso — Contigua a Orsaria

Buri la Villa è in territorio di Cividale, ma in contiguità, essendo Buri il Monte, qual è sotto Udine, potrebbe in quelle Pertinenze aprirsi Osteria, nel qual caso si bramerebbe assoggettata all'impresta

In concorso di lettori vengono offerte le Ville di Tolalto, e di Bisiano, ambe le quali anno consumo grande di esito di Vino alle Osterie

amministrazione e impiego della rendita e per il mantenimento della sussistenza di essa imposta dalla Terminazione [illegible] mentre sarà della diligenza vostra l'avvanzare ai Mag.ti de' [illegible] dell'[illegible] subito i più individuati riscontri della esecuzione prestata a quanto vi si ingionge con le presenti, ordinarete di esse il Registro a lume de' vostri successori.

Dat.s In Nostro Ducali Palatio die 30 Aprilis Indictione 13.a 1795. —

Copia

1796 31. Marzo in Pregadi [illegible]

Pienamente comprovandosi per le giurate diligenti intimazioni degli Avvogadori di Comun, e del Collegio dei X Savi [illegible] in Rialto [illegible] intero, dietro la base dei Documenti, e Legali Fedi prodotte, la verità delle cose esposte

1796 31. Marzo nella Supplica presentata dal Marchese Girolamo q.m Fabio Co: di [illegible], e [illegible], il quale costituito Padre di [illegible] figli, e circondato dalle inseparabili triste conseguenze d'una così numerosa famiglia implora la esenzione del Campatico, e Sussidio a lui spettanti, il Senato costante sempre a sollevare dalle angustie, che un tale stato procurar deve a chi trovasi in eguali circostanze, concorre col parere dei [illegible] ad esaudire la istanza del Supplicante, sollevandolo dietro la scorta di consimili esempj dalle L 1094. 11. 6, che annualmente paga in conto di Campatico, e ciò durante la di lui vita, e dieci anni dopo la di lui morte, non dovendo [illegible] esenzione estendersi per qualunque caso oltre le correnti misure, per le quali, e non più concessa gli viene la grazia implorata. In relazione a che rilascierà l'esattezza vostra gli ordini opportuni

Gian Francesco Busenello Segretario

Copia

Noi Pietro Giustinian Kr.

Per la Serenissima Repubblica di Venezia

Luogotenente Generale della Patria del Friuli

Previa la Sovrana Autorità dell'Ecc.mo Senato colle ossequiate Ducali 31 Marzo decorso di accogliere le suppliche del Marchese Girolamo [illegible] ed il [illegible] Lorenzo, [illegible] in vita [illegible] contribuite [illegible] dell'esenzione [illegible] dell'Ordine [illegible], e demandata a questa carica la commissione di rilasciare gli Ordini opportuni

Commettiamo perciò [illegible] [illegible] esso durante la di lui vita, e [illegible] anni [illegible] [illegible] 1092 · 11 · 6, che annualmente [illegible] e di fare a questo [illegible] le [illegible] annotazioni ne suoi Registri in ouvre &.

Udine 5. Aprile 1796

Pietro Giustinian Kr. Luog. Gen.

[illegible] Cancellier Gen.

[illegible] Manin Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et sap. Viro Angelo Justiniano

1796 = 31 Marzo in Pti

All Luogte di Udine —

1796 31 Marzo
Decreto, che venga il Nob. Sig. Marchese Girolamo q. Fabio Co. di Colloredo e Melso [sollevato dal] Campatico perche Padre di dodeci Figli

Pienamte comprovandosi per le giurate diligti informazioni degli [illegible] di Co., e dei Collo [illegible] in Rialto ora intese, dietro la base de' documenti e legali fedi prodotte la verità delle cose esposte nella supplica presentata dal Marchese Girolamo qm Fabio Co: di Colloredo e Melso, il quale costituito Padre di dodeci Figli, e circondato dalle inseparabili triste conseguenze d'una così numerosa Famiglia implora l'esenzione del Campatico e Sussidio a Lui spettanti, il Senato costante sempre a sollevare dalle angustie, che un tale stato riportar deve a chi trovasi in eguali circostanze, concorre col parere de' Cittadini ad esaudire l'istanza del Supplicante, sollevandolo, dietro la scorta di consimili esempj dalle L 1004: [illegible] che annualmte paga in conto di Campatico, e ciò durante la di Lui vita, e dieci anni dopo la di Lui morte, non dovendo l'esenzione estendersi per qualunque caso oltre le correnti misure, per le quali, e non più concessa gli viene la grazia implorata. In relazione a che rileverà l'esattezza vra gli ordini oppni

Gianfranco [illegible]

Oggi 5 Aprile 1796 Udine
Presentata la Ducale a S.E. Ill.mo Sig. Luogotenente nella Cancelleria

Pretoria Superiore per la sua esecuzione dall' Ecc.^mi^ ...

Enrico Barnaba a Domele

detto

fu estesa l'annesso esecutivo per l'incombente Ministro Camerale, e consegnato al suddetto Barnaba

di

Fu registrata in Lib. Ducali in Camera Fiscale @ 40 e restituita

[illegible] Marin [illegible] Pietro [illegible] Angelo Justiniano

[illegible] Manin Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobilibus et [illegible] Viro Angelo Giustiniano [illegible] Locumtenenti Patriae Fori Julii fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum

Sinceramente commossi [illegible] per le accurate [illegible] informazioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Bi di Colloredo, e Mels, il quale costituito Padre di [illegible] figli, e circondato [illegible] [illegible] tristi conseguenze [illegible] così numerosa Famiglia. implora la esenzione dell'Armatico, e [illegible] a lui [illegible] [illegible] [illegible] sempre a sollevar [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] circostanze, concorre col parer de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Armatico e ciò durante la di lui vita, e [illegible] anni dopo la di lui morte non [illegible] la esenzione estendersi per qualunque caso oltre le [illegible] [illegible] per le [illegible], e non più concesso [illegible] la grazia implorata [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Dat. in Nostro [illegible] Pal. die XXVI Martii Indictione XIV. MDCCLXXXXVI.

Pier Francesco Busenello Segretario

Addì 5. Aprile 1796. Udine

Presentata a S. E. Ill.mo Sig.r Luogotenente, e di suo Ordine nella Cancellaria Pretoria, [illegible] per la sua esecuzione dall'[illegible] D.r Enrico Barnaba a nome [illegible]

[illegible] fu estesa [illegible] esecutiva per [illegible] Ministro Camerale, e consegnata al suddetto Barnaba

[illegible]; fu registrata in Libro Ducali [illegible]

[illegible]   Ludovicus Manin Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob. et Sap. Viro Joanni Francisco Zorzi de suo Mandato Capitanio V. Potestati [illegible] Fideli dil. sal. et dilectionis affectum:

Dominis

Ricevemmo pure con pieno aggradimento [illegible], ed esatti ragguagli prestati coi susseguenti vostri foglj del giorno di ieri delle spese [illegible] incontrate nell'incontro de passaggi per permanenza di Truppe [illegible], come

1796 in dettaglio risulta dall'accurato foglio trasmessoci, e relativi documenti,

15. 7bre che separatamente descrivono le misure, e le categorie; il Senato in vista della rappresentataci necessità in cui versano de' corrispondenti rimborsi li Creditori, vi concede facoltà per la summa indicataci delle L. 23 m circa [illegible], conversa à partita di differenti spese, e di ministero, di valersi del danaro, che trovasi esistere in codesta [illegible] L. 30 m offerti da codesta benemerita Città in dono gratuito al Pubblico Erario, e quindi vi retribuisce la meritata piena Pubblica comprovazione per il distinto saggio di esattezza, e zelo dimostrato anche in tale circostanza [illegible] vostro le [illegible] in conformità delle ordinazioni.

Dominis

Dat. in N.ro Duc. Pal. XV. 7bris Inditione XIV. 1796

Valentin Marini Seg.rio

Copia dall'Autentica

[illegible] Cancelliere Pretorio

Exemplum

Quod non possit aliquod Donum, provisio vel Sallarium
quę dantur per nostrum Dominium intromitti

1399. di 13. Julij In Majori Consilio.

1399
13. Luglio

Vadit pars quod de cętero aliquod Donum, provisio, vel
Sallarium quod datur, vel de cętero dabitur per
nostrum Dominium alicui personę cujuscumque
conditionis existat, non possit per aliquam Sententiam
Iuditium, vel aliter intromitti ullo modo vel ingenio,
secundum quod hactenus est observatum

Ex quodam Libro existente in Officio Fabricę
Novi Iulij pag. 72

Antonio Cappello Cavallier Scontro
della Camera della Contadinanza